

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

**DOTTORATO DI RICERCA IN
DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE**

Ciclo XXIX

Settore Concorsuale di afferenza: 12/H3

Settore Scientifico disciplinare: IUS/20

**HATE SPEECH E COMPORTAMENTI D'ODIO IN RETE: UN'ANALISI
COMPARATISTICA IN PROSPETTIVA DE IURE CONDENDO**

Presentata da: Francesco Di Tano

Coordinatore Dottorato

Relatore

Chiar.mo Prof. Giovanni Sartor

Chiar.ma Prof. Annalisa Verza

Esame finale anno 2017

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
2. IL CONTESTO TEORICO-FILOSOFICO, STORICO E CULTURALE	10
2.1. La libertà di espressione: fondamenti storici e filosofico-giuridici	10
2.2. Libertà di espressione e <i>hate speech</i>	19
2.3. L'espressione come condotta	24
2.4. Il "principio del danno" e il "principio dell'offesa"	29
3. LA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO NELL'AMBIENTE TECNOLOGICO E VIRTUALE	34
3.1. Nuove tecnologie e libertà di espressione	34
3.2. Il quadro tecnologico di Internet	39
3.3. L'anonimato in Rete: un aspetto controverso	41
3.4. La diffusione e la credibilità dei contenuti del <i>web</i>	47
3.5. Le dinamiche di gruppo nella Rete	52
4. LE PRINCIPALI FORME DI MANIFESTAZIONE DI ODIIO IN RETE: ANALISI DI UN FENOMENO	55
4.1. Le nuove frontiere dell'odio <i>online</i> : dal <i>web</i> 1.0 al <i>web</i> 2.0	55
4.2. L'odio politico, razziale e religioso	59
4.3. Dall' <i>hate speech online</i> interpersonale alle molestie <i>online</i>	65
4.4. Il cyberbullismo	78
4.5. Il <i>revenge porn</i>	89
4.6. Il <i>cyberstalking</i>	100
4.7. I confini dell' <i>hate speech</i> : dall'offesa in senso stretto all'istigazione a delinquere	114
5. L'INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLE ESPRESSIONI DI ODIIO IN RETE	121
5.1. Le teorie dottrinarie: il confronto tra il pensiero europeo e quello statunitense	121
5.1.1. La dialettica tra eccezionalismo e comparativismo nel diritto costituzionale	125
5.1.2. L'opinione emergente di Jeremy Waldron	127
5.2. Lo scenario giuridico. La legislazione internazionale e comunitaria	129
5.3. La legislazione nei Paesi europei e in Italia	135
5.4. Le nuove prospettive giuridiche nel contesto italiano	143
5.5. La giurisprudenza europea e italiana	154
5.5.1. L'evoluzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla libertà di espressione (segue)	155

5.5.2.	La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di <i>hate speech online</i>	159
5.5.3.	L'impostazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea	166
5.5.4.	Il percorso giurisprudenziale della Corte di Cassazione italiana	168
5.6.	La regolamentazione americana delle espressioni di odio <i>online</i>	177
5.7.	Le criticità relative alla competenza giurisdizionale	191
5.8.	La responsabilità dei media e degli Internet Service Provider	200
5.9.	Prospettive <i>de iure condendo</i> sulla responsabilizzazione dei <i>content provider</i>	212
5.10.	Proposte alternative alla regolamentazione giuridica del fenomeno	222
6.	CONCLUSIONI	232
7.	BIBLIOGRAFIA	238
8.	GIURISPRUDENZA	271
9.	SITOGRAFIA	277

1. INTRODUZIONE

Nel corso della storia, la comunicazione e l'informazione hanno rappresentato, per l'uomo e la società, preziose e ambite fonti di controllo sociale. Il potere sulle stesse, difatti, ha da sempre rappresentato il migliore collettore di consenso all'interno della società, in grado di assicurare maggiore longevità al predominio di sistemi istituzionali rispetto al bieco utilizzo di forme di terrore o repressione¹.

Con l'avvento delle tecnologie digitali, tali aspetti si sono enormemente acuiti, complici la rivoluzione del contesto in cui le persone comunicano e si esprimono e l'estensione dei mezzi di comunicazione a qualsiasi ambito della vita sociale, in una rete allo stesso tempo mutevole e dinamica, globale e locale, nonché generica e personalizzabile².

Questo storico cambiamento ha portato alla ribalta fattori influenti sulla libertà di espressione che, pur essendo sempre esistiti, hanno catturato prepotentemente l'attenzione e le preoccupazioni degli studiosi e della società in generale³.

La rivoluzione digitale, infatti, ha ridisegnato i confini di tale libertà, alla stregua di quanto già fece in passato lo sviluppo delle tecnologie di radio e telecomunicazione. Ha consentito, e consente tuttora, la capillare e massiccia partecipazione culturale e la massima – per lo meno all'attuale stato della scienza e della tecnica – interazione umana e sociale⁴. L'altra faccia della medaglia, però, è rappresentata dal sorgere, nell'ambiente virtuale, del preoccupante fenomeno umano dell'*hate speech online*, ovvero la pubblicazione di espressioni di odio sulla Rete, e di nuove opportunità per la limitazione e il controllo di tali forme di manifestazione sociale.

Tutto ciò ha chiaramente reso essenziali e centrali le questioni inerenti alla libertà di espressione, inserita, mai come ora, nel contesto di quello che Castells definisce il reame dell'auto-comunicazione di massa⁵. In Rete, le persone hanno ben presto iniziato a sfruttarne l'incredibile potenziale per perseguire interessi personali, alcuni di essi antisociali, antiggiuridici e dannosi. L'emergere delle succitate espressioni di odio nel ciber spazio ha conseguentemente veicolato, nelle moderne società liberali, ampi dibattiti in merito alla

¹ CASTELLS, Manuel. 2007. "Communication, Power and Counter-power in the Network Society". In *International Journal of Communication*, 1: 238-239.

² *ivi*, p. 239.

³ BALKIN, Jack M. 2004. "Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society". In *New York University Law Review*, 79, 1: 2.

⁴ BALKIN, Jack M. 2009. "The Future of Free Expression in a Digital Age". In *Pepperdine Law Review*, 36.

⁵ CASTELLS, Manuel. *op. cit.*, 246-259.

rilevanza di tale libertà, al suo bilanciamento con altri valori fondamentali e dunque alla sua limitazione e regolamentazione anche nel nuovo contesto di Internet.

Le nuove tecnologie riducono al minimo i costi di comportamenti leciti e illeciti attraverso due opposte tendenze: da una parte, vi è disgregazione, poiché i progressi della comunicazione permettono alle persone di separare le proprie idee dalla presenza fisica; dall'altra parte, vi è aggregazione, poiché le barriere fisiche vengono abbattute e la distanza annientata, consentendo a persone geograficamente lontane di comunicare con immediatezza ed economicità.

L'impellente sfida a cui è chiamata la società moderna è quella di promuovere le applicazioni positive del potenziale aggregativo e disgregativo della tecnologia, comprendendo e affrontando il maggior numero possibile delle sue applicazioni distruttive, tra cui i critici ed emergenti fenomeni dell'*hate speech* e delle molestie *online*.

Non tutti gli ordinamenti democratici condividono, però, la medesima visione in merito alla regolamentazione di tali forme espressive. Come si osserverà, la tradizione giuridica americana si fonda su presupposti del tutto differenti da quelli propri del contesto europeo. Questo contrasto provoca un pericoloso *empasse* a livello internazionale che impedisce, innanzitutto, l'uniforme definizione del fenomeno stesso, e poi la possibilità di concordare una strategia disciplinare efficace.

L'emergenza, però, è tale non tollerare più ritardi nell'azione: i danni che le espressioni di odio in Rete causano alle vittime sono gravi, intensi, perduranti e, attesa la permanenza dei dati *online*, spesso irrimediabili.

Il presente elaborato si propone, dunque, di delineare una soluzione di carattere giuridico, tecnologico ed educativo che possa rispondere in maniera chiara ed efficace alle criticità derivanti dalle espressioni di odio in Rete.

Per giungere a tale ambizioso esito, ripercorrendo l'evoluzione filosofico-giuridica del principio fondamentale della libertà di espressione, con debita considerazione del contesto storico e culturale di riferimento, sarà innanzitutto affrontato il rapporto tra libertà di espressione e *hate speech*. In merito alle espressioni di odio, si porterà in evidenza il carattere performativo di alcune manifestazioni del pensiero, capaci di incidere concretamente sulla sfera personale dei relativi destinatari.

Le espressioni possono offendere, e dunque danneggiare altri individui. La libertà di espressione, benché principio sommo delle moderne democrazie liberali, non può considerarsi assoluta se confrontata con i superiori valori della vita, dell'incolumità e della

dignità personale, rispetto ai quali costituisce una strumentale forma di manifestazione. In considerazione di ciò, si rende prezioso rievocare i principi del danno e dell'offesa, elaborati rispettivamente da John Stuart Mill e Joel Feinberg nella teoria giuridica del XIX e XX secolo.

Compiuta questa doverosa premessa teorica, il capitolo successivo sarà incentrato sull'approfondimento del peculiare contesto informatico nel quale si verificano le condotte espressive oggetto d'analisi. Dunque, chiarito il quadro tecnologico dell'ambiente virtuale, attraverso le sue caratteristiche e funzionalità essenzialmente tecniche, si evidenzierà come la libertà di espressione trova la propria estrinsecazione attraverso le nuove tecnologie, in generale, e Internet, in particolare.

In Rete, difatti, le persone tendono ad agire senza la consapevolezza di essere tracciati. L'anonimato percepito induce una maggiore disinibizione e una scarsa propensione a filtrare i comportamenti *online*. Sempre dal punto di vista sociologico, inoltre, si sviluppano ulteriori preoccupanti fattori, come l'affidamento a notizie e contenuti pubblicati in Rete, anche se falsi, e lo sviluppo delle dinamiche di gruppo, spesso violente.

La comprensione di tali aspetti permetterà, poi, di approfondire l'analisi del fenomeno dell'*hate speech online*, muovendo dalla sua evoluzione parallela a quella di Internet e focalizzando sulle diverse sfaccettature di cui esso si compone. E così, l'attenzione verrà posta sulle forme espressive di odio politico, su quelle fondate da motivi di discriminazione razziale, su quelle legate all'intolleranza (inter)religiosa e sulle emergenti manifestazioni di odio interpersonale, svincolate dalle classiche motivazioni discriminatorie e incentrate sul danneggiamento dell'altrui persona.

Dalle espressioni di odio alle molestie il passo è breve. Anche in Rete, i comportamenti di coloro i quali pongono in essere vere e proprie azioni persecutorie verso altri individui contemplano pubbliche espressioni offensive, diffamatorie e molestanti. Con la rapida diffusione di Internet, prima, e in particolare dei *social network* e delle piattaforme *user generated content*, poi, il *web* è divenuto lo strumento privilegiato per nuove condotte antiggiuridiche estremamente dannose per le vittime. Nella presente ricerca, si è reso necessario delimitare l'esame e l'approfondimento a tre peculiari forme comportamentali di molestia *online*, che occupano sempre più l'attualità nazionale e internazionale e preoccupano per portata, effetti e difficoltà di arginamento: il *cyberstalking*, il cyberbullismo e il *revenge porn*. Il loro studio, sotto l'aspetto prettamente sociologico, permetterà di dedicarsi al più corretto inquadramento giuridico.

Il capitolo successivo, costituente il nucleo centrale del trattato, sarà difatti dedicato all'analisi giuridica delle espressioni di odio nella Rete, seguendo un'impostazione che sappia essere, al tempo stesso, comparatistica, critica e propositiva.

Dapprima, verrà svolto un confronto tra i due principali pensieri teorico-giuridici che si contrappongono sul tema della regolamentazione dell'*hate speech*, quello europeo e quello americano. La base dottrinarica è fondamentale per comprendere e analizzare i differenti scenari giuridici legislativi e giurisprudenziali. Di essi non solo ne verrà studiata l'evoluzione, ma ne sarà anche e soprattutto valutata, con sguardo critico, l'idoneità a rispondere al fenomeno efficacemente e secondo giustizia.

L'*hate speech online* rappresenta una realtà essenzialmente informatica, nonostante i relativi effetti trascendano la virtualità e influenzino – nei casi più gravi in maniera anche irreversibile – la vita reale. Di ciò, deve essere consapevole l'ordinamento giuridico chiamato a regolamentare il fenomeno. Il diritto, però, non ha il passo dell'evoluzione tecnologica e degli stessi comportamenti umani (specie se assunti in tale contesto), per cui emergono irrisolti problemi di carattere giuridico che necessitano una definitiva risoluzione.

Le principali criticità, di cui ci si occuperà in conclusione della trattazione, riguardano innanzitutto i criteri di determinazione della competenza giurisdizionale, dunque a quale autorità giudiziaria debba demandarsi il giudizio sugli illeciti commessi nella Rete. In un ambiente senza limiti geografici, dove le azioni informatiche possono produrre effetti reali a distanze notevoli, e in territori diversi da quelli in cui si trova il soggetto agente, il problema è di primaria importanza e investe altresì la stessa efficacia delle decisioni giudiziarie. Difatti, anche laddove un giudice – come avviene attualmente – dovesse emettere un provvedimento nei confronti del responsabile, permarrebbero comunque le difficoltà di una sua concreta attuazione in una giurisdizione differente, alla quale spesso appartiene il soggetto condannato.

Gli altri aspetti critici investono il ruolo degli Internet Service Provider e, più in generale, di chi svolge, nella Rete, il ruolo di intermediario e titolare di spazi *web* messi a disposizione del pubblico. L'attuale disciplina italiana, che attua la normativa comunitaria risalente al 2000, concede, a tali soggetti, forme di esonero responsabilità probabilmente troppo ampie rispetto alle impellenze odierne.

Dinanzi a un'emergenza che si sta verificando in un contesto informatico-telematico, la risposta giuridica è inevitabilmente tardiva e deve essere supportata – se non addirittura

anticipata – dall'intervento di coloro i quali gestiscono in prima battuta i dati informatici su Internet.

In una prospettiva *de iure condendo*, dunque, attribuire ai *provider* responsabilità e compiti di immediato intervento in caso di necessità (adeguatamente segnalata) può rappresentare una soluzione idonea al contenimento del fenomeno dell'*hate speech online*. Senza dimenticare, infine, la strategica rilevanza, in un'ottica di necessario cambiamento nel lungo periodo, delle politiche educative di alfabetizzazione digitale e contrasto all'espressioni di odio in Rete, in favore di giovani e meno giovani.

2. IL CONTESTO TEORICO-FILOSOFICO, STORICO E CULTURALE

2.1. LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE: FONDAMENTI STORICI E FILOSOFICO-GIURIDICI

La libertà di manifestazione del pensiero, considerata la “pietra angolare dell’ordine democratico”⁶ e principio fondamentale di ogni Stato democratico costituzionale, ha origini molto antiche, risalenti all’antica Grecia⁷.

Sul finire del V secolo a.C., divenne popolare ad Atene il termine *parrhesia* (in greco, *παρρησία*), con cui si intendeva la libertà di parola, sia in ambito politico che nei contesti privati⁸, e a cui si affiancava la *isegoria* (in greco, *ἰσηγορία*), ovvero la uguaglianza di diritti in materia di libertà di parola, in riferimento alle pubbliche assemblee.

Nel secolo seguente, *parrhesia* divenne più popolare di *isegoria*, giungendo a identificarsi non solo con il diritto di ogni cittadino alla parola, ma anche con le virtù della franchezza e della loquacità. In quel tempo, Atene era governata da una oligarchia aristocratica, più interessata evidentemente al diritto di manifestare ogni pensiero (*parrhesia*) piuttosto che all’uguaglianza nella libertà di parola (*isegoria*). L’attenzione della popolazione verso le istituzioni democratiche era in forte calo, spostandosi dalla vita pubblica e politica su quella privata, e, in tale contesto, *parrhesia* iniziò ad essere intesa come libertà privata anziché come diritto politico.

Queste concezioni si innestarono nella dottrina del diritto naturale propria della filosofia stoica, in una sintesi conciliativa delle tre versioni del giusnaturalismo emergenti nella Grecia del V secolo a.C.⁹, per poi trasmigrare dapprima nel pensiero romano e successivamente nella tradizione cristiana medievale¹⁰.

⁶ Corte Costituzionale, 2 aprile 1969, n. 84, in Giur. cost., 1969, 1175.

⁷ BURY, John Bagnell. 1979. *Storia della libertà di pensiero*, 20-34. Milano: Feltrinelli. 1979.

⁸ OROFINO, Marco. 2014. *La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti. Il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione*, 1. Torino: Giappichelli; BELAVUSAU, Uladzislau. 2010. “Judicial Epistemology of Free Speech Through Ancient Lenses”. In *International Journal for the Semiotics of Law*, 23, 2: 175-178; MOMIGLIANO, Arnaldo. 1980. *Sesto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Tomo II, 427. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura; FOUCAULT, Michel. 2005. *Discorso e verità nella Grecia antica*. Roma: Donzelli Editore.

⁹ FARALLI, Carla. 2014. *Le grandi correnti della filosofia del diritto: Dai Greci ad Hart*, 13. Torino: Giappichelli, la quale distingue tra: giusnaturalismo volontaristico, rappresentato da Sofocle, che postula l’esistenza di leggi non scritte, dettate da una volontà divina, poste al di sopra delle leggi positive umane; giusnaturalismo naturalistico, rappresentato da Callicle, che identifica la legge naturale con l’istinto proprio di ogni essere umano; giusnaturalismo razionalistico, rappresentato da Ippia, Antifonte e Alcideamante, che definisce il diritto naturale come l’insieme dei principi della ragione, natura essenziale dell’uomo.

¹⁰ OROFINO, Marco. *op. cit.*, 2.

Gli stoici, in particolare, furono i primi a riconoscere l'esistenza di diritti della persona discendenti dalle leggi della natura, superiori e precedenti a ogni consuetudine o legge scritta dagli uomini. Essi individuavano, difatti, in un principio assoluto, razionale e divino, il Logos (in greco, λόγος), l'anima immanente della realtà che muove e origina l'universo.

Il giusnaturalismo della dottrina stoica trovò terreno fertile nell'antica Roma, dove fu soprattutto Cicerone (106-43 a.C.), sommo politico e giurista, a identificare nella legge naturale il principio del diritto, giungendo ad affermare espressamente: “la legge è ragione suprema insita nella natura, che comanda ciò che si deve fare e proibisce il contrario: ragione che, attuantesi nel pensiero dell'uomo, è appunto la legge”¹¹.

Il pensiero di Cicerone, per l'appunto di derivazione stoica, ebbe un ruolo di primo piano nell'influenza del pensiero cristiano e quello medievale, soprattutto grazie alla notevole diffusione delle sue opere. I Padri della Chiesa¹² riproposero, difatti, la concezione giusnaturalistica razionalistica, postulando una legge superiore divina, identificata con la ragione, quale modello di ogni legge positiva umana¹³. Lo stesso Sant'Agostino equiparò la *lex aeterna* con la ragione divina suprema, o la volontà di Dio¹⁴. Fu, successivamente, San Tommaso d'Aquino (XIII sec.), con la propria “*Summa theologiae*”, a chiarire e sistematizzare la dottrina giusnaturalistica medioevale, distinguendo tra *lex divina*, *lex aeterna*, *lex naturalis* e *lex humana*.

La teorizzazione della libertà di espressione intesa come diritto soggettivo di ogni essere umano fu, però, un approdo più recente, riconducibile al pensiero di Erasmo da Rotterdam¹⁵, prima, e di John Milton, poi. Quest'ultimo, in particolare, con il proprio scritto “*Areopagitica: a speech for the liberty of unlicensed printing*”, del 1644, promosse il diritto dell'uomo alla propria libertà, anche e soprattutto razionale, come un diritto inalienabile per la propria dignità, e quindi non soggetto a qualsiasi condizionamento o limitazione politica, religiosa o filosofica. In questo senso, le libertà di espressione, discussione e manifestazione

¹¹ FARALLI, Carla. *op. cit.*, 12, che cita espressamente CICERONE, *De legibus*, I, 6, 18.

¹² Su tutti, LATTANZIO (III sec.), che tramandò, tra gli altri, il *De Republica* di Cicerone.

¹³ FARALLI, Carla. *op. cit.*, 16.

¹⁴ OROFINO, Marco. *op. cit.*, 2, il quale riporta SANT'AGOSTINO, *Contra Faustum*, XXII 27, PL 42, 418: “*lex vero aeterna est ratio divina vel voluntas Dei, ordinem naturalem conservari iubens, perturbari vetans*”.

¹⁵ ERASMO DA ROTTERDAM. 1997. *The Education of a Christian Prince with the Panegyric for Archduke Philip of Austria*, 88. Cambridge, UK: Cambridge University Press: “*In a free state, tongues too should be free*”.

del pensiero per mezzo della stampa costituivano un aspetto fondamentale della realizzazione dell'individuo e del progresso sociale¹⁶.

Emerso questo pensiero critico nel periodo della guerra civile inglese, non è un caso che proprio al culmine della seconda rivoluzione d'Inghilterra, si ebbe, con il *Bill of Rights* del 1689, il primo riconoscimento giuridico della libertà di espressione, benché limitata ai discorsi parlamentari¹⁷.

L'estensione di tale diritto a ogni singolo individuo avvenne, però, solo nel secolo successivo, con le rivoluzioni settecentesche di Francia e Stati Uniti d'America.

Nel contesto americano, il *Bill of Rights* della Virginia del 1776, prima dichiarazione dei diritti umani di carattere costituzionale, riconobbe espressamente la libertà di stampa quale baluardo della società mai limitabile da qualsivoglia governo¹⁸. L'evoluzione definitiva, che ancor oggi caratterizza l'ordinamento giuridico americano, si deve all'introduzione, nel 1791, dei primi dieci emendamenti alla Costituzione federale degli Stati Uniti d'America. Il Primo Emendamento, come meglio si approfondirà, non si limita a garantire la libertà di stampa, analogamente alla carta costituzionale della Virginia, ma mira a tutelare la libertà di espressione in forma più ampia e garantista, indipendentemente dal mezzo utilizzato¹⁹.

Parallelamente, nell'Europa flagellata da guerre e tumulti, la Svezia (che al tempo ricomprendeva anche l'attuale Finlandia) fu tra le prime a concedere, già nel 1766, garanzie legali alla libertà di parola, attraverso un decreto sulla libertà di stampa che prevedeva le più sviluppate protezioni per la libera espressione nell'Europa del tempo²⁰. Poco dopo, nel 1789, la Francia rivoluzionaria adottò la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, con la quale sancì quella libertà di espressione che rimane, tutt'oggi, la principale fonte

¹⁶ MILTON, John. 2002. *Areopagitica. Discorso per la libertà di stampa*, a cura di H. GATTI e M. GATTI. Milano: Bompiani; MOSCATI, Laura. 2008. "Milton e le origini della libertà di stampa in Inghilterra". In *Diritto e libertà. Studi in memoria di Matteo Dell'Olio*, Tomo I, 1050. Torino: Giappichelli; OROFINO, Marco. *op. cit.*, 2.

¹⁷ Art. 9 del Bill of Rights inglese: «*freedom of speech and debates or proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out of Parliament*».

¹⁸ Sez. 12 del Bill of Rights della Virginia: «*the freedom of the press is one of the great bulwarks of liberty, and can never be restrained but by despotic governments*».

¹⁹ Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America: «*Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances*».

²⁰ KORTTEINEN, Juhani, MYNTTI, Kristian, e HANNIKAINEN, Lauri. 1999. "Article 19". In Gudmundur ALFREDSSON e Asbjorn EIDE (a cura di), *The Universal Declaration of Human Rights*, 394. The Hague: Martinus Nijhoff.

d'ispirazione del costituzionalismo europeo²¹, assoggettata unicamente al controllo della legge.

In questo periodo del costituzionalismo europeo della fine dell'Ottocento e della prima metà del secolo successivo, caratterizzato da forte positivizzazione costituzionale dei diritti umani e da una loro sempre maggiore subiettivizzazione²². Le norme contenute nelle carte costituzionali di tale epoca, perdendo idealmente la loro universalità teorica, divennero sempre più precise, riferite specificamente ai cittadini e dunque immediatamente applicabili.

Basti pensare alla Costituzione italiana, che tutela la libertà di espressione mediante una pluralità di norme: due di portata generale, come l'art. 15²³, dedicato alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, e l'art. 21²⁴, focalizzato sulla libertà di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione; altre due norme, invece, hanno un contenuto specifico, e sono mirate a forme particolari di espressione quali la libertà di professare e propagandare la fede religiosa (art. 19²⁵) e la libertà artistica e di insegnamento (art. 33²⁶).

²¹ Art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino: “*La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme: tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi?*”. Si veda, in merito, OROFINO, Marco. *op. cit.*, 5.

²² BOBBIO, Norberto. 1965. *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, 192-195. Milano: Edizioni di Comunità, Milano, il quale evidenzia come, nel corso dell'Ottocento e del Novecento, siano stati compiuti tentativi per rendere operante, attraverso accorgimenti costituzionali, l'esigenza difendere gli individui singoli e i gruppi minori contro il potere sovrano moderno, stabilendo limiti non soltanto di fatto, con dichiarazioni di diritti individuali e sociali, ma anche di diritto al potere legislativo. Per un esame della progressiva positivizzazione dei diritti soggettivi nel corso dell'Ottocento, si veda FACCHI, Alessandra. 2013. *Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne*, 65 ss. Bologna: Il Mulino, Bologna.

²³ Art. 15 della Costituzione italiana: “*La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.*”

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge?”.

²⁴ Art. 21 della Costituzione italiana: “*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.*”

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni?”.

²⁵ Art. 19 della Costituzione italiana: “*Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume?*”.

²⁶ Art. 33 della Costituzione italiana: “*L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.*”

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

Il processo si interruppe con la più recente fase di positivizzazione dei diritti umani a livello internazionale, culminata con la firma, da parte di tutti gli stati aderenti all'ONU, della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948²⁷. Con tale Carta, i diritti degli individui vennero elevati al di sopra della sovranità e degli interessi dei singoli stati.

In particolare, il diritto di parola – unitamente agli altri diritti ivi riconosciuti – venne affermato come valore non solo dell'individuo, ma dell'intera società. L'art. 19 della Dichiarazione, difatti, sancisce il diritto di ogni individuo “alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”²⁸, entro le limitazioni eventualmente imposte dalla legge dello stato²⁹.

Nello stesso periodo, gli Stati membri del Consiglio d'Europa, organizzazione internazionale fondata l'anno precedente con lo scopo di promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità europea, la soluzione ai problemi sociali e le riforme istituzionali europee, sottoscrissero nel 1950 la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (meglio conosciuta come CEDU). Quest'ultima, diversamente dalle singole costituzioni nazionali, non provvedeva – e non provvede tutt'ora – a una protezione uniforme e completa dei cittadini, ma si limitava – e si limita – a determinare un livello minimo condiviso di protezione.

In tema di libertà di espressione, l'art. 10 della Convenzione³⁰ riconosce e garantisce a ogni persona, indipendentemente dalla cittadinanza, dalla residenza o da qualsiasi altro

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.

²⁷ FACCHI, Alessandra. *op. cit.*, 125-133.

²⁸ ONU, <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn> (ultima visita, 30.05.2017).

²⁹ Art. 29 della Dichiarazione universale dei diritti umani: “Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite”.

³⁰ Art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: “1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione

aspetto, la libertà di opinione, intesa quale manifestazione del pensiero, e di informazione. I singoli Stati contraenti, poi, sono liberi di elevare la protezione di tale diritto – così come gli altri già riconosciuti dalla Convenzione – purché ciò non comporti l'abbassamento della tutela di un altro diritto concorrente al di sotto del minimo stabilito.

A livello comunitario, invece, la codificazione del riconoscimento dei diritti fondamentali dell'uomo garantiti dalla CEDU – e, tra di essi, della libertà di espressione –, già consolidatosi nella giurisprudenza della Corte di giustizia, avvenne solo con il Trattato di Maastricht del 1992.

Nel 2007, il Trattato di Lisbona, con la rinnovazione del Trattato sull'Unione Europea, ha formalizzato l'adesione dell'Unione europea alla CEDU e dunque elevato i diritti fondamentali dalla stessa garantiti al rango di principi generali dell'ordinamento comunitario. Ha altresì attribuito alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 il medesimo valore giuridico dei trattati, riconoscendo i diritti, le libertà e i principi in essa sanciti³¹. In particolare, l'articolo 11, primo comma, della Carta³², specificamente dedicato alla libertà di espressione, richiama esplicitamente l'art. 10 della CEDU, riconoscendo ad ogni individuo la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni e idee senza ingerenze.

Il principio della libertà di espressione può dunque essere annoverato tra i più importanti principi delle moderne società democratiche liberali, seppur con distinzioni che verranno in seguito analizzate.

Prim'ancora di comprendere come tale principio sia stato propugnato, sotto il profilo teorico-giuridico, all'interno degli ordinamenti giuridici democratici liberali, è opportuno

della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario”.

³¹ Art. 6 del Trattato sull'Unione europea: “1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”.

³² Art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: “1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati”.

soffermarsi sui confini concettuali e sostanziali di ciò che si intende per “libertà di espressione” e di cosa si possa ricondurre nel suo alveo.

In linea generale, il concetto di “espressione” può interscambiarsi con quelli di “discorso” e “parola”. Tali termini sono meramente funzionali a definire la portata del principio della libertà di espressione e il loro significato semantico è, in questa sede, da intendersi più ampio rispetto alla semplice comunicazione verbale e ricomprendente simboli, frasi, slogan, immagini, fotografie, movimenti del corpo e altri tipi di espressioni visive e uditive.

Per essere assoggettata al principio di libertà di parola si ritiene che un’espressione debba essere comunicativa ed etero-referenziale ed avere dunque intento comunicativo interpersonale³³. Così, sono gli atti e le espressioni che mirano a essere ascoltati, percepiti e valutati da altri a costituire il principale oggetto di interesse della libertà di espressione. Senza il proprio carattere comunicativo, la parola non possiede un effettivo carattere pubblico, anche se istituzionalizzata e contemplata come attività legittima.

La qualificazione della libertà di espressione come principio indipendente risiede nella convinzione che l’espressione – come testé intesa – possieda un proprio distinto valore e per tale ragione richieda una speciale protezione.

Differenti teorie, emergenti dalla cultura anglosassone, hanno affrontato il tema della giustificazione della protezione di siffatto principio, secondo approcci teorici di carattere consequenzialista e non-consequenzialista (o deontologico).

Secondo le teorie del primo tipo, la libertà di espressione apporta alla società speciali benefici, come la scoperta della verità e lo sviluppo personale dell’individuo, che alla lunga surclassano i danni eventualmente prodotti³⁴.

L’argomento della scoperta della verità può assumere, *in primis*, una forma più forte, di tipo ottimistico, secondo cui, in un libero “mercato delle idee”, le idee e opinioni vere tenderanno a essere più apprezzate e, infine, a prevalere su quelle false³⁵. In alternativa, può

³³ SCHAUER, Frederick. 1982. *Free Speech: A Philosophical Inquiry*, 92. Cambridge, MA: Cambridge University Press; HAWORTH, Alan. 1998. *Free Speech*, 11. London, UK, and New York, NY: Routledge; BADAMCHI, Devrim K. 2015. “Justifications of freedom of speech: Towards a double-grounded non-consequentialist approach”. In *Philosophy and Social Criticism*, 41, 9: 910.

³⁴ YONG, Caleb. 2011. “Does Freedom of Speech Include Hate Speech?”. In *Res Publica*, 17: 385-403; ALEXANDER, Larry. 2005. *Is There a Right of Freedom of Expression?*, 127-146. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

³⁵ Si veda, in merito, l’opinione dissenziente del Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America Oliver Wendell HOLMES in *Abrams v. United States*, 250 U.S. 616 (1919): “Persecution for the expression of opinions seems to me perfectly logical. If you have no doubt of your premises or your power and want a certain result with all your heart you naturally express your wishes in law and sweep away all opposition... But when men have realized that time has upset many

acquisire una forma più debole e scettica, per la quale la censura non potrà mai promuovere la verità, poiché nessuna autorità – tantomeno qualsiasi cittadino – è realmente in grado di identificare in modo affidabile le idee sbagliate o false; dunque la soppressione delle idee, benché selettiva, potrebbe portare travolgere anche quelle (anche solo parzialmente) vere³⁶.

Questo argomento si fonda, in qualche misura, sulla considerazione empirica per cui maggiori sono la diversità di opinione e la misura in cui le persone possono impegnarsi reciprocamente in discussioni e dibattiti, maggiori saranno i consensi e le adesioni alle vere idee e opinioni.

Obiezioni sollevate in dottrina³⁷, però, hanno evidenziato come sia implausibile pensare che il valore attribuito alla verità possa essere assoluto, o che abbia priorità su altri valori e interessi. In realtà, la storia riporterebbe troppi esempi di falso trionfante sulla verità da poter sostenere la verità preverrà sulla falsità. Così potrebbe forse essere nell'ambito di una pratica puramente epistemica o deliberativa, come la ricerca scientifica, ma non altrettanto in altri contesti, come quello di una società politica come la nostra, non disposta a tollerare i danni derivanti da un'illimitata diffusione di informazioni al fine di intravedere una piccola possibilità di verità.

L'argomento giustificativo consequenzialista dello sviluppo personale muove, invece, dall'importanza della libertà di espressione per la scelta del modo di vivere di ciascun individuo. Per tale teoria, le restrizioni su ciò che si può dire, scrivere, ascoltare o leggere inibiscono la crescita della personalità: le persone non sono in grado di svilupparsi intellettualmente e spiritualmente senza la libertà di formulare le proprie convinzioni nella pubblica discussione³⁸. La libera espressione di idee e pratiche proprie di modi diversi di interpretare la vita aiutano a trovare una sorta di pubblica "convalida" di tali stili di vita, in modo tale che gli eventuali seguaci possano rassicurarsi di non essere soli e di ottenere un'accettazione sociale della loro concezione della vita³⁹. La diversità culturale rappresenterebbe, quindi, un bene a sé stante, da proteggere attesa l'importanza

fighting faiths, they may come to believe even more than they believe the very foundations of their own conduct that the ultimate good desired is better reached by free trade in ideas... The best test of truth is the power of the thought to get itself accepted in the competition of the market, and that truth is the only ground upon which their wishes safely can be carried out, tratto da UROFSKY, Melvin I., FINKELMAN, Paul. 2008. "Abrams v. United States" (1919). In *Documents of American Constitutional and Legal History*, 666-667. New York, NY: Oxford University Press.

³⁶ MILL, John S. 2009. *Saggio sulla libertà* (1859), 64-73. Milano: Il Saggiatore.

³⁷ SCHAUER, Frederick. *op. cit.*, 23.

³⁸ BARENDT, Eric. 2007. *Freedom of speech*, 150. Oxford, UK: Clarendon Press.

³⁹ RAZ, Joseph. 1991. "Free Expression and Personal Identification". In *Oxford Journal of Legal Studies*, 11, 3: 303-324.

dell'esistenza di differenti modi di vivere per lo sviluppo personale e l'identità di ogni individuo.

Le teorie non-consequenzialiste, invece, identificano le restrizioni alla manifestazione del pensiero come intollerabili violazioni dei diritti di chi si esprime e dei relativi destinatari delle espressioni. Esse si fondano, in particolare, sulla partecipazione dei cittadini al governo democratico e sull'autonomia individuale.

Secondo il primo argomento, la libertà di espressione è un elemento costitutivo ed essenziale per il funzionamento della democrazia, poiché necessaria per la partecipazione politica dei cittadini al governo del proprio paese. I cittadini devono essere posti in condizione di conoscere tutte le opinioni per formare le proprie decisioni su questioni di carattere politico e sociale. Una società può essere veramente democratica solo se vi è libertà di critica verso il governo, se si può indicare ai rappresentanti ciò che si vuole che facciano e se si ha la libertà di discutere, senza compressioni, su questioni di interesse pubblico⁴⁰. L'eventuale censura, dunque, andrebbe a violare questo diritto alla partecipazione ai processi politici democratici.

L'autonomia personale, invece, rappresenta una delle più significative giustificazioni della libertà di espressione: gli individui, quali esseri razionali ed eguali, hanno il diritto di compiere scelte autonome sulla base delle loro concezioni del bene⁴¹. Secondo Dworkin, sulla base del c.d. diritto all'indipendenza morale, gli individui devono poter assumere decisioni senza forzature od ostacoli ed è inammissibile che lo Stato intervenga, limitando o regolamentando i discorsi delle persone per il solo fatto che si pensi che le loro opinioni su come condurre la propria vita siano ignobili o sbagliate⁴². Poiché la ragione di una persona autonoma è sovrana delle proprie decisioni, è incompatibile con la sua stessa autonomia la protezione, imposta dall'esterno, da opinioni, fatti o informazioni, anche se solo per evitare false credenze⁴³.

⁴⁰ MEIKLEJOHN, Alexander. 1961. "The First Amendment is an Absolute". In *The Supreme Court Review*, 1961, 1: 245-266; SUNSTEIN, Cass R. 1995. *Democracy and the Problem of Free Speech*, 121-124. New York, NY: Free Press.

⁴¹ GREENAWALT, Kent. 1989. "Free Speech Justifications". In *Columbia Law Review*, 89, 1: 150.

⁴² DWORKIN, Ronald. 1981. "Is there a right to pornography?". In *Oxford Journal of Legal Studies*, 1: 194.

⁴³ SCANLON, Thomas. 1972. "A Theory of Freedom of Speech". In *Philosophy and Public Affairs*, 1, 2: 215-222.

2.2. LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E *HATE SPEECH*

Come tutte le azioni umane, anche il linguaggio espressivo, pur qualificabile come valore meritevole di protezione, può concretizzarsi in manifestazioni offensive e dannose⁴⁴.

Benché nell'odierno panorama giuridico internazionale manchi una definizione universalmente accettata⁴⁵, con la locuzione "*hate speech*" si intendono comunemente tutte le espressioni finalizzate all'insulto, all'offesa e alla stigmatizzazione di altri individui, sulla base di razza, genere, orientamento sessuale e qualsiasi altra caratteristica o forma di appartenenza a gruppi, in grado di produrre gravi conseguenze in capo alle vittime⁴⁶. In dottrina, anche certe forme di pornografia sono state qualificate come *hate speech* nei confronti delle donne⁴⁷.

Il Consiglio d'Europa, nel Protocollo Addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica sull'incriminazione di atti razzisti e xenofobici entrato in vigore il 1 marzo 2006, ha definito materiale razzista e xenofobico "ogni materiale scritto, ogni immagine od ogni altra rappresentazione di idee o teorie, che sostengono, promuovono e incitano odio, discriminazione o violenza, contro ogni individuo o gruppo di individui, basato sulla razza, sul colore, sulla stirpe, sulle origini etniche o nazionali, così come sulla religione se utilizzata come pretesto per uno di questi fattori"⁴⁸. Lo stesso Consiglio d'Europa, in precedenza, con la Raccomandazione n. (97) 20, aveva qualificato esplicitamente come *hate speech* "tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano odio, xenofobia, antisemitismo o altre forme di odio basate su intolleranza, includendo:

⁴⁴ MCGOWAN, Mary Kate. 2009. "Oppressive Speech". In *Australasian Journal of Philosophy*, 87, 3: 389-407.

⁴⁵ BANKS, James. 2011. "European regulation of cross-border hate speech in cyberspace: The limits of legislation". In *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 19, 1: 2; CONSIGLIO D'EUROPA, COMITATO DEI MINISTRI. *Study on the feasibility and added value of standard-setting activities or other work in the field of human rights in culturally diverse societies*. <http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2086105&Site=CM> (ultima visita, 30.05.2017).

⁴⁶ WEBER, Anne. 2009. *Manual on hate speech*, 3. Strasbourg: Council of Europe publishing. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/Hate_Speech_EN.pdf (ultima visita, 30.05.2017). TITLEY, Gavan, KEEN, Ellie, FÖLDI, László. 2012. *Starting Points for Combating Hate Speech Online*, 15-20. Strasbourg: Council of Europe, Youth Department.

⁴⁷ BROWNMILLER, Susan. 1975. *Against our will: men, women and rape*. New York, NY: Banta; LONGINO, Helen E. 1980. "Pornography, Oppression, and Freedom: A Closer Look". In Laura LEDERER (a cura di), *Take Back the Night: Women on Pornography*, 40-54. New York, NY: William Morrow; MACKINNON, Catharine A. 1987. *op. cit.*; 1993. *Only words*. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1993. *Toward a Feminist Theory of the State*. Cambridge, MA: Harvard University Press; ITZIN, Catherine. 1992. *Pornography, Women, Violence and Civil Liberties*. New York, NY: Oxford University Press; VERZA, Annalisa. 2006. *Il dominio pornografico. Femminismo e liberalismo alla prova*. Napoli: Liguori.

⁴⁸ Art. 2, paragrafo 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa; <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/189.htm> (ultima visita, 30.05.2017).

intolleranza espressa con nazionalismo e etnocentrismo aggressivi, discriminazione e ostilità contro minoranze, migranti e persone di origine immigrata”⁴⁹.

Queste ultime definizioni istituzionali circoscrivono la propria attenzione alle espressioni razziste e xenofobe, vera e propria piaga della società civile europea (e non) del XX secolo, trattandosi di fenomeno in ampia parte sorto con il secondo conflitto bellico mondiale. L’attualità, però, è ormai mutata e la problematica dell’*hate speech* non può più essere confinata alle mere questioni razziali: basti pensare, a titolo esemplificativo, al verificarsi sempre più crescente di casi di cyberbullismo, diffamazione, minaccia e incitamento al suicidio – specie tra i più giovani – sui *social network*.

Le diverse tipologie di azioni linguistico-espressive connotate come *hate speech* incidono su aspetti e interessi differenti della libertà di espressione e possono quindi causare altrettanto differenti tipi di danno.

In letteratura, ritenendo che la risposta più appropriata ai diversi tipi di linguaggio offensivo variasse caso per caso, sono state identificate le seguenti principali categorie di espressioni di odio: (i) la denigrazione mirata (o diretta), (ii) la denigrazione diffusa (o indiretta), (iii) la denigrazione di gruppi di individui, e (iv) le azioni organizzate a difesa delle politiche di esclusione o eliminazione⁵⁰.

Per denigrazione, innanzitutto, si intende quell’espressione (o insieme di espressioni) la cui intenzione dominante è quella di ferire, offendere o intimidire, con ostilità o disprezzo. La denigrazione mirata è dunque quella diretta a uno specifico individuo o piccolo gruppo di individui e ricomprende non solamente le offese rivolte di persona, ma anche quelle senza contatto immediato, purché le espressioni siano specificamente dirette e circostanziate. Si può fare l’esempio di epiteti razzisti dipinti sulla porta di casa di qualcuno, o di un simbolo razzista è posto sul luogo di lavoro (o a scuola) con la deliberata intenzione di ferire o intimidire quel particolare lavoratore (o studente). In altri casi, può andare al di là di semplici epiteti, concretandosi in opinioni denigranti le minoranze razziali e religiose, o invocanti discriminazione e violenza nei loro confronti.

Questa forma denigratoria rappresenta un “assalto psichico”⁵¹ o “verbale”⁵², sprovvisto di qualsiasi sforzo deliberativo o comunicativo, poiché l’intenzione del soggetto agente non

⁴⁹ http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh-lgbt_docs/CM_Rec%2897%2920_en.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

⁵⁰ YONG, Caleb. *op. cit.*, 386; BRISON, Susan J. 1998. “The Autonomy Defense of Free Speech”. In *Ethics*, 108, 2: 312-315.

⁵¹ GREENAWALT, Kent. 1995. *Fighting words: individuals, communities and liberties of speech*, 49. Princeton, NJ: Princeton University Press.

è quella di dialogare o scoprire la verità, ma esclusivamente di provocare danni. Gli effetti negativi di tali epiteti sono reali e immediati per le vittime, che soffrono solitamente di veri e propri stress fisici, disturbi di somatizzazione, che possono a loro volta provocare attacchi di panico, tachicardia, difficoltà nella respirazione, incubi e insonnia, stress post-traumatico, ipertensione, psicosi e addirittura indurre al suicidio⁵³.

La denigrazione personale è in grado di provocare, in capo alle vittime, reazioni viscerali e inarticolate, come desideri di ritorsione o violenza⁵⁴, o, per rifuggire dalle manifestazioni di odio, necessità di abbandonare abitazioni, posti di lavoro, scuole, oppure evitare luoghi pubblici o solitamente frequentati. In altre parole, sono costrette a modificare il proprio comportamento e, in casi estremi, a stravolgere la propria vita. Gli effetti sulla autostima e sul senso di sicurezza personali causati dall'isolamento, dal disprezzo e dall'accumulo di odio sono, a certi livelli di persecuzione, tanto devastanti quanto inevitabili.

La denigrazione diffusa, o indiretta, non mira a singoli individui o a specifici gruppi, ma si rivolge a un pubblico vasto e indeterminato. L'obiettivo principale rimane quello di ferire, insultare o intimidire sulla base della razza, dell'identità religiosa o di altre caratteristiche, nonostante le vittime non siano necessariamente gli stessi destinatari delle espressioni di odio, ma anche semplici astanti.

In tale situazione, dunque, i danni (indiretti) si producono per lo più attraverso la mediazione di atteggiamenti e condotte di un pubblico diverso dai destinatari. Indipendentemente dalla forza di resistenza a tale propaganda da parte di questi ultimi, il ripetuto innesto nelle loro menti ne influenza i comportamenti e, alla lunga, induce a credere che abbia un fondo di verità.

⁵² LAWRENCE III, Charles R. 1990. "If he hollers let him go: regulating racist speech on campus". In *Duke Law Journal*: 452.

⁵³ MATSUDA, Mari J. 1989. "Public Response to Racist Speech: Considering the Victim's Story". In *Michigan Law Review*, 87, 8: 2236-2237, la quale a sua volta richiama KITANO, Harry H.L. 1974. *Race Relations*, 113. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall; ALLPORT, Gordon W. 1954. *The nature of prejudice*, 141-161. Reading, MA: Addison-Wesley; CALIFORNIA, ATTORNEY GENERAL'S ASIAN AND PACIFIC ISLANDERS ADVISORY COMMITTEE. 1988. *Final Report*, 45. Sacramento, CA: California Department of Justice; DELGADO, Richard. 1982. "Words That Wound: A Tort Action for Racial Insults, Epithets, and Name-Calling". In *Harvard Civil Rights - Civil Liberties Law Review*, 17: 133; DENIS, Martin K. 1984. "Race Harassment Discrimination: A Problem That Won't Go Away?". In *Employee Relations Law Journal*, 10: 415; HÄFNER, Heinz. 1968. "Psychological Disturbances Following Prolonged Persecution". In *Social Psychiatry*, 3, 3: 79; UNITED STATES COMMISSION ON CIVIL RIGHTS. CONNECTICUT ADVISORY COMMITTEE. 1982. *Hate groups and acts of bigotry: Connecticut's response*, 5. U.S. Commission on Civil Rights; *Vance v. Southern Bell Tel. & Tel. Co.*, 863 F.2d 1503 (11th Cir. 1989). Si veda anche LAWRENCE III, Charles R. 1990. *op. cit.*, 452-455. Si veda anche SUMNER, Wayne. 2012. *Incitement in Cyberspace*, XXII IPSA World Congress of Political Science, International Political Science Association, Madrid. http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_8676.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

⁵⁴ BRINK, David O. 2001. "Millian principles, freedom of expression and hate speech". In *Legal Theory* 7: 139.

L'utilizzo di espressioni di odio in via diffusa promuove, quindi, all'interno della società, iniqui trattamenti delle minoranze vittime di tali epiteti. La stessa apologia di violenza nei confronti delle minoranze può contribuire, in maniera molto plausibile, a creare un clima di incoraggiamento alla commissione di crimini basati sull'odio nel quale i membri di tali minoranze si sentano intimiditi, in un forte disagio sociale e sottoposti a continue vessazioni.

La denigrazione di gruppi di individui, invece, colpisce gruppi razziali, religiosi, o comunque identificati per altre caratteristiche, mediante (false) asserzioni ridicolizzanti, sprezzanti e screditanti. A differenza di quella individuale, che solitamente prevede l'attribuzione di specifici atti a specifiche persone, la denigrazione di un gruppo si sostanzia con la generalizzazione e la sua caratterizzazione attraverso atti commessi solo da alcuni suoi membri. Tuttavia, data la natura altamente controversa e valutativa della definizione di un gruppo di individui, le affermazioni astrattamente qualificabili come diffamanti non sono facilmente distinguibili come vere o false, e dunque regolabili normativamente⁵⁵.

Le politiche di esclusione, infine, discriminano determinati gruppi di individui spogliandoli dei loro diritti civili e politici e privandoli della piena e uguale cittadinanza. Le più gravi politiche eliminazioniste mirano a rimuovere i gruppi dalla popolazione attraverso il rimpatrio forzato o la pulizia etnica violenta. Il sostegno a tali politiche assume contorni estremamente pericolosi e può cagionare conseguenze dannose per la società.

L'uguaglianza politica è il valore fondamentale di ogni stato democratico e la sua negazione, a scapito di certi gruppi identificabili, è incompatibile con la democrazia stessa. Per tale ragione, la regolamentazione (e limitazione) di azioni organizzate a supporto delle politiche di esclusione ed eliminazioniste, rappresentando un concreto pericolo per la democrazia, è stata autorevolmente ritenuta un legittimo esercizio di "autodifesa democratica" o "democrazia militante"⁵⁶.

Le varie forme di *hate speech* presentano, quindi, caratteri variegati: alcune consistono in espressioni valutative, senza incitamento all'azione; altre sono offensive, ma non minacciose; altre ancora esprimono disgusto, ma non odio, e in alcuni casi in modo così sottile da non apparire vessatorie o insultanti. Altre espressioni possono essere offensive o inaccettabili, ma allo stesso tempo non consistere in *hate speech*.

⁵⁵ POST, Robert C. 1991. "Racist Speech, Democracy and the First Amendment". In *William & Mary Law Review*, 32, 2: 267-327.

⁵⁶ ROSENBLUM, Nancy L. 2008. *On the side of the angels: an appreciation of parties and partisanship*, 412-455. Princeton, NJ: Princeton University Press.

L'incitamento all'odio rappresenta un tipo ben distinto di espressione offensiva, nel cui alveo concettuale vengono spesso ricondotte in maniera confusionaria tutte le espressioni incivili od offensive, benché non possa essere ridotto a una semplice mancanza di rispetto, antipatia, disapprovazione o umiliazione.

L'odio implica ostilità, rifiuto, desiderio di danneggiare o distruggere, concretizza una sorta di dichiarazione di guerra, sia essa esplicita o implicita. I bersagli sono specificamente individuati sulla base di determinate caratteristiche. Odiare indistintamente tutti gli esseri umani, o tutti gli esseri viventi, non è incitamento all'odio, né discriminazione, non essendo presa di mira una particolare fetta del genere umano. Sarebbe un'espressione troppo astratta e indeterminata per coincidere con un'azione e, per assurdo, andrebbe a colpire anche lo stesso agente.

In secondo luogo, l'incitamento all'odio stigmatizza la sua vittima attribuendole qualità e caratteri indesiderati nella società, affinché possa così essere disprezzata, demonizzata ed esclusa dalle normali relazioni sociali, in quanto presenza ostile e inaccettabile. Non necessariamente si traduce in concrete azioni violente o in disordine pubblico. Ciò che assume rilevanza non è dunque il concreto rischio di conseguenze dannose, ma il contenuto dell'espressione, sia che avvenga attraverso un linguaggio offensivo e animato, sia mediante espressioni sottili, subdole, non emotive, eventualmente veicolate con scherzi ambigui, insinuazioni o altre forme analoghe.

Le varie forme di manifestazioni di odio risultano essere caratterizzate da variabili reali di cui tenere conto per una corretta analisi del fenomeno da un punto di vista giuridico⁵⁷, come il numero di persone coinvolte e le circostanze ambientali, culturali e storiche.

In relazione alle prime, assume rilevanza non solo il promotore d'odio, colui che manifesta espressioni cariche di odio, ma anche la vittima (o le vittime) e, più in generale, tutti i destinatari (anche involontari, a livello di percezione sensoriale). Le stesse qualità del soggetto agente, d'altronde, rivestono importanza spesso dirimente, poiché l'impatto delle espressioni d'odio è senz'altro maggiore se chi le ha manifestate appartenga alla pubblica autorità, alle forze dell'ordine o sia un importante leader politico, oppure se si tratti di propaganda diffusa da un individuo o un gruppo marginalizzato con poca o nessuna credibilità. Allo stesso modo, anche l'identità della vittima influisce sull'offensività della manifestazione d'odio.

⁵⁷ ROSENFELD, Michel. 2003. "Hate Speech in Constitutional Jurisprudence: A Comparative Analysis". In *Cardozo Law Review*, 24, 4: 1523-1567.

Le circostanze ambientali, culturali e storiche, dal canto loro, rappresentano fattori in grado di acuire la gravità e la pericolosità di una condotta: a titolo esemplificativo, la propaganda neo-nazista avrà una valenza e una risonanza maggiore in paesi come Germania, Austria o Italia, rispetto a regioni lontane (anche da un punto di vista storico) come quelle nordamericane. Parimenti, epiteti carichi di odio pronunciati, in un contesto locale in cui si sono già verificati episodi di razzismo, da persone di colore in occasione di abusi contro un membro della propria comunità, avranno senz'altro un peso diverso rispetto alle stesse espressioni rivolte in altre circostanze.

Il fenomeno globale dell'*hate speech* si contrappone inevitabilmente al sommo principio della libertà di manifestazione del pensiero⁵⁸ e impone a ciascuno stato di compiere una delicata opera di bilanciamento e conciliazione con altri principi democratici di fondamentale importanza, altrettanto imprescindibili per l'essere umano, come l'uguaglianza, la libertà sessuale, la libertà religiosa, la dignità umana, l'ordine sociale, l'unità nazionale, e la protezione della reputazione e dell'onore⁵⁹. In tale ottica, le scelte di carattere politico delle moderne democrazie liberali sulla questione di questa compresenza di tradizioni e valori fra loro alternativi, e dunque sulla conciliazione tra visioni etiche differenti, scontano inevitabilmente l'influenza delle teorie politico-liberali contemporanee.

2.3. L'ESPRESSIONE COME CONDOTTA

Alla base della convinzione che il linguaggio possa provocare effetti, diretti o indiretti, sugli individui vi è la sua equiparazione alle "azioni" tradizionalmente considerate.

Nella letteratura in materia di libertà di espressione, storicamente emergeva una netta contrapposizione tra l'attività espressiva, da un lato, e l'azione (o condotta) dall'altro, tra l'altro già implicita nel principio della libertà di parola, che accordava, per le diverse giustificazioni precedentemente analizzate, una immunità da interventi governativi speciale e peculiare rispetto alle altre attività umane⁶⁰. Bracken sostenne che i fondamenti filosofici del principio in questione si rinvenissero nella filosofia cartesiana, facente leva sul dualismo

⁵⁸ La sua fondamentale importanza, d'altronde, è sancita e riconosciuta dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 (art. 19), alla quale le Nazioni Unite fanno diretto riferimento nell'imporre a tutti gli Stati Membri la promozione e l'incoraggiamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali (art. 1, comma 3 della Carta delle Nazioni Unite).

⁵⁹ COLIVER, Sandra, BOYLE, Kevin, D'SOUZA, Frances. 1992. *Striking a Balance: Hate Speech, Freedom of Expression, and Non-Discrimination*. London, UK: Article 19, International Centre Against Censorship, Human Rights Centre, University of Essex.

⁶⁰ BARENDT, Eric. 2007. *op. cit.*, 1; SCHAUER, Frederick. *op. cit.*, xi.

mente-corpo e sull'idea che la mente e il corpo fossero due sostanze molto differenti tra loro⁶¹. In applicazione di questa filosofia al regno della parola, le espressioni furono dunque ritenute parte integrante della mente, al contrario delle azioni, riconducibili unicamente al corpo⁶² e non in grado di spiegare "l'aspetto creativo dell'uso del linguaggio"⁶³ e la capacità umana di sviluppare nuove idee e creare nuovi significati all'interno del quadro di modelli espressivi già proposti e costituiti⁶⁴.

È dunque possibile che la distinzione tra parola e azione sia nata da una comprensione cartesiana della condizione umana. La filosofia cartesiana era influente nel XVIII secolo ed è stata radicalmente contestata nei due secoli a venire da studiosi quali Hegel, Marx e Darwin, che ne enfatizzarono le influenze storiche, sociali e culturali sulla coscienza⁶⁵. Al contempo, gli sviluppi delle teorie empiriche della coscienza umana produssero un cambiamento linguistico: il termine "discorso" iniziò ad essere sostituito con il termine "espressione", ricomprendente anche attività espressive non verbali all'interno del più generale concetto di attività comunicative⁶⁶.

Ciononostante, alcune concezioni filosofiche dualistiche sono sopravvissute a queste critiche, caratterizzando buona parte dei contributi al dibattito contemporaneo sulla "parola". Sono state, difatti, avanzate tesi per le quali il discorso non sia una forma di azione e non possa incidere e coercere sugli individui⁶⁷, o che il mantenimento della libertà di espressione sia "coerente solo nella misura la parola possa essere distinta dalle altre sfere del comportamento e dell'attività umana"⁶⁸, e ancora che il contrasto e il riequilibrio di parole offensive con atti di violenza significherebbe confondere falsamente e maliziosamente il dissenso ideologico con azioni illecite manifeste⁶⁹.

Come meglio si approfondirà successivamente, in materia di Primo Emendamento alla Costituzione, la giurisprudenza americana, nonostante l'evidenza di una varietà di attività espressive concepite come "discorso" o "parola", non ha mancato di sostenere l'idea che l'attività espressiva possa essere tenuta in considerazione solo laddove provochi un danno,

⁶¹ BRACKEN, Harry M. 1994. *Freedom of Speech: Words Are Not Deeds*, 3. Westport, CT: Praeger.

⁶² *ivi*, xi.

⁶³ CHOMSKY, Noam. 1968. *Language and Mind*, 6. New York, NY: Harcourt, Brace and World.

⁶⁴ GELBER, Katharine. 2002. *Speaking back: the free speech versus hate speech debate*, 50. Amsterdam: John Benjamins Publishing.

⁶⁵ HABERMAS, Jürgen. 1984. *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*, vii-viii. London, UK: Heinemann.

⁶⁶ BRACKEN, Harry M. 1994. *op. cit.*, xi-xii.

⁶⁷ *ivi*, 8.

⁶⁸ BARENDT, Eric. 2007. *op. cit.*, 7.

⁶⁹ RICHARDS, David A. 1999. "Constitutional Legitimacy, the Principle of Free Speech, and the Politics of Identity". In *Symposium on Taking Legal Argument Seriously*, 74, 2: 779-822.

e che rappresenti un atto dannoso solo quell'espressione che evochi un pericolo di danno grave e imminente⁷⁰.

In ogni caso, a smentire che un'espressione non potesse produrre effetti (anche nocivi) nei confronti di terzi, al pari di qualsiasi atto o azione, intervenne, nel 1962, il filosofo e linguista inglese John Langshaw Austin, il quale criticò l'assunto per cui una dichiarazione potesse unicamente descrivere qualcosa oppure enunciare o constatare un fatto, vero o falso che fosse⁷¹.

Egli evidenziò la possibilità che le dichiarazioni descrittive, con le loro parole, andassero oltre alla mera descrizione. Dopo aver menzionato diversi esempi di frasi scarsamente utilizzate e la cui veridicità non fosse valutabile (tra cui quelle senza senso compiuto, le interrogative, le direttive, le proposizioni etico-morali), Austin introdusse la categoria delle frasi c.d. performative (o atti performativi) in opposizione alle frasi c.d. constattive (o atti constattivi). Mentre queste ultime sono locuzioni enuncianti, per l'appunto, un fatto o una descrizione, le prime sono frasi in cui alla parola corrisponde anche un'azione⁷²: basti pensare al fatidico "sì, lo voglio" pronunciato nel rito di matrimonio, che comporta l'impegno di sposare l'altra persona, oppure al varo di una nave, con contestuale pubblica attribuzione del suo nome.

Secondo questa impostazione, l'enunciato performativo rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per il compimento dell'azione, essendo sempre accompagnato da un altro atto, come possono essere, ad esempio, lo scambio degli anelli e la sottoscrizione dell'atto di matrimonio, oppure la rottura della bottiglia sulla prua della nave da varare. In questa logica dicotomica che vede contrapposte frasi constattive e frasi performative, mentre le prime possono essere vere o false, le seconde possono essere felici, se l'azione prevista è stata compiuta con successo, o infelici, nel caso contrario⁷³. In merito a ciò, però, Austin rilevò un problema, dimostrando che per molti atti performativi la felicità, e dunque il successo dell'azione, dipendesse dalla loro veridicità⁷⁴. Allo stesso modo, e viceversa, alcune dichiarazioni descrittive possono avere bisogno di prendere in considerazione la felicità e l'infelicità, nel senso che le considerazioni sul relativo successo o

⁷⁰ RICHARDS, David A. 1994. "Free Speech as Toleration". In Wil WALUCHOW (a cura di), *Free Expression: Essays in Law and Philosophy*, 33. Oxford, UK: Clarendon Press.

⁷¹ AUSTIN, John L. 1975. *How To Do Things With Words*, seconda edizione, a cura di James O. URMSON e Marina SBISÀ, 1. Oxford, UK: Clarendon Press.

⁷² *ivi*, 5.

⁷³ *ivi*, 12-24.

⁷⁴ *ivi*, 45.

fallimento possono essere applicate alla capacità di ottenere unanime consenso sul loro significato⁷⁵.

In tal guisa, la distinzione tra atti performativi e constatativi non è definibile in maniera chiara. Austin sostenne, pertanto, che tale distinzione non potesse rappresentare un metodo utile per comprendere il senso delle espressioni. Un dualismo tra enunciati che si limitino a “dire” qualcosa e altri a “fare” qualcosa è insostenibile. Per tale motivo, lo studioso ritenne di poter assimilare tra loro gli elementi performativi e constatativi delle espressioni, invitando a considerare l'intero contesto in cui esse venissero manifestate al fine di comprenderne appieno il significato.

Per la prima volta le espressioni vennero considerate come atti linguistici o espressivi, e dunque vere e proprie azioni umane⁷⁶.

In dottrina, non è mancato chi si sia domandato se la regolamentazione delle espressioni nei contemporanei ordinamenti giuridici liberaldemocratici potesse essere spiegata proprio attraverso la distinzione tra atti performativi e atti constatativi⁷⁷. Di primo acchito, difatti, sembrerebbe suggerirsi che le espressioni performative siano più facilmente soggette a regolamentazione rispetto a quelle constattative. L'interpretazione della parola, intesa come comunicazione e scambio di idee, come constattativa aiuterebbe difatti a fornire una giustificazione teorica e filosofica alla sua immunità dalla regolamentazione.

La teoria avanzata da Austin, però, ha prodotto notevoli ripercussioni sulle politiche in tema di libertà di espressione. Se la distinzione tra constattativo e performativo non può più essere considerata stabile, l'idea che alcune espressioni comportino l'esecuzione di qualche azione e altre no è soggetta a confutazione, con conseguente necessità di una nuova giustificazione per la protezione di determinate espressioni.

Lo stesso Austin procedette a sviluppare un modello alternativo per capire che cosa si fa quando si parla, elaborando una classificazione non tra “enunciazione” e “azione”, o “constattativo” e “performativo”, bensì direttamente all'interno della categoria degli atti linguistici o espressivi. Secondo l'autore, l'espressione di una frase avente un determinato significato consiste in un “atto locutorio”⁷⁸. Il secondo tipo di atto è invece quello “illocutorio”, ovverosia quando un'azione viene compiuta mentre si pronuncia una

⁷⁵ *ivi*, 55.

⁷⁶ SEARLE, John. 1968. “Austin on Locutionary and Illocutionary Acts”. In *The Philosophical Review*, 77, 4: 414-418.

⁷⁷ GELBER, Katharine. 2002. *op. cit.*, 53.

⁷⁸ AUSTIN, John L. 1975. *op. cit.*, 109.

determinata frase⁷⁹: ad esempio, se qualcuno, in caso di incendio, grida “a fuoco!” e così facendo avverte le persone della presenza dell’incendio in un determinato edificio e implicitamente suggerisce loro di uscire, ha compiuto un atto illocutorio. Il terzo tipo di atto linguistico, infine, è quello “perlocutorio”: si tratta di un atto provocato da una espressione, rappresentandone la sua conseguenza, il suo risultato⁸⁰. Nell’esempio precedente, l’atto perlocutorio è rappresentato dall’uscita delle persone dall’edificio, dopo aver sentito qualcuno gridare “a fuoco!”.

Costituendo tali tipi di atti linguistici (o espressivi) vere e proprie azioni, Austin invocò per essi la stessa considerazione data a queste ultime, ritenute comunemente in grado di infliggere danni alle persone⁸¹. Conseguentemente, essendo le azioni facilmente soggette a regolamentazione, anche gli atti espressivi avrebbero meritato la medesima sorte.

La portata innovativa e dirompente di questo pensiero è evidente: l’idea che le espressioni possano essere in grado di infliggere danni e mali ingiusti le rende vulnerabili alle considerazioni normative. Il legislatore non deve più chiedersi se un atto linguistico o espressivo meriti protezione dalla regolamentazione, bensì deve approfondire la questione, interrogandosi su che tipo di danni tali atti potrebbero procurare e quali tipi di misure normative potrebbero ridurre al minimo o eliminare tali danni. Non più *se*, ma *come*.

Come si è già potuto osservare in precedenza⁸², gli stessi autorevoli studiosi della libertà di espressione contemporanei hanno fatto propria, nelle loro argomentazioni, questa importante concezione dell’espressione come condotta. Frederick Schauer, per esempio, aveva criticato l’adozione del termine “discorso” (“*speech*”) senza il chiarimento di cosa si intendesse con esso, poiché per ogni autore il concetto potrebbe variare in base al ragionamento posto alla base⁸³. Sunstein aveva screditato la distinzione tra parola e atto, preferendo invece distinguere tra gli atti (verbali, simbolici o fisici) intesi come comportamenti espressivi, adottati per comunicare un messaggio in un scambio di idee, e gli atti che non sono destinati a tale uso⁸⁴. Joseph Raz aveva, invece, definito la libertà di espressione come il diritto di comunicare in pubblico, intendendo la comunicazione in

⁷⁹ *ivi*, 94-101.

⁸⁰ *ibidem*.

⁸¹ *ivi*, 105.

⁸² *Supra*, paragrafo 2.

⁸³ SCHAUER, Frederick. 1993. “The Phenomenology of Speech and Harm”. In *Ethics*, 103: 635-653.

⁸⁴ SUNSTEIN, Cass R. 1993. “Words, Conduct, Caste”. In *University of Chicago Law Review*, 60, 3 & 4: 795-844.

senso ampio, ricomprendente atti espressivi destinati ad essere intesi e percepiti come tale dagli altri individui⁸⁵.

2.4. IL “PRINCIPIO DEL DANNO” E IL “PRINCIPIO DELL’OFFESA”

Prim’ancora di interrogarsi su come gli stati liberali moderni si rapportino con la libertà di espressione e i principi e le visioni etiche ad essa contrastanti – e dunque con le “concezioni del bene” dei cittadini –, è opportuno premettere che i discorsi in tema di regolamentazione e limitazione della manifestazione del pensiero devono il principale debito intellettuale a John Stuart Mill.

Già nel XIX secolo, difatti, egli identificò le ragioni per le quali fosse moralmente necessario proteggere tale libertà⁸⁶: in primo luogo, perché riguarda intrinsecamente la maggioranza delle persone e involge sia la facoltà di esprimere opinioni e giudizi, sia la libertà di essere informati sulle opinioni e i giudizi altrui espressi pubblicamente. Inoltre, la libertà di espressione tipicamente promuove la scoperta e il rispetto della verità, in modo tale da consentire l’adozione delle migliori decisioni e dunque la conduzione di una vita qualitativamente migliore.

Allo stesso tempo, Mill avanzò, attraverso il proprio saggio “*On Liberty*” del 1859, quello che verrà poi riconosciuto come il “principio del danno”, principio centrale del liberalismo classico⁸⁷ e solo apparentemente contrastante con la libertà da lui invocata: “il solo scopo per cui si può legittimamente esercitare un potere su qualunque membro di una comunità civilizzata, contro la sua volontà, è per evitare danno agli altri”⁸⁸. E, proseguendo la propria analisi in relazione ai limiti all’autorità della società sull’individuo, chiarì che “il fatto di vivere in società rende indispensabile che ciascuno sia obbligato a osservare una certa linea di condotta nei confronti degli altri. Questa condotta consiste, in primo luogo, nel non danneggiare gli interessi reciproci, o meglio certi interessi che, per esplicita disposizione di legge o per tacito accordo, dovrebbero essere considerati diritti; e secondo, nel sostenere la propria parte (da determinarsi in base a principi equi) di fatiche e sacrifici necessari per difendere la società o i suoi membri da danni e molestie. La società ha diritto

⁸⁵ RAZ, Joseph. 1991. *op. cit.*, 1.

⁸⁶ MILL, John S. *op. cit.*

⁸⁷ TINCANI, Persio. 2015. “Principio del danno e omosessualità”. In *Diritto e questioni pubbliche*, 1: 53.

⁸⁸ MILL, John S. *op. cit.*, 28.

di far valere a tutti i costi queste condizioni nei confronti di coloro che tentano di non adempiervi”⁸⁹.

Già in precedenza, Jeremy Bentham riteneva necessario, da un punto di vista morale, vietare la produzione di norme paternalistiche che proibissero condotte dannose solamente per i soggetti agenti, e credeva, al contrario, che fosse moralmente giustificato proibire condotte che danneggiassero terze persone⁹⁰.

Sulla base di questa impostazione, Mill elaborò per l'appunto il principio del danno, inteso non come pura limitazione ai poteri dello stato, quanto piuttosto come limitazione alla libertà degli individui⁹¹. Rispetto al suo precursore, Mill ritenne dunque opportuno circoscrivere il campo delle azioni aventi effetti sugli altri individui e che potessero essere moralmente proibite e punite, identificando come criterio dirimente il danneggiamento di quegli interessi che la società, in virtù di leggi o consuetudini, riconosce come veri e propri diritti⁹².

Il danno qui contemplato consiste dunque in una violazione (o invasione) chiaramente identificabile dei diritti di una persona diversa dall'agente. Non necessariamente il danno deve essersi consumato ai fini dell'applicazione del principio, ma può anche sostanzarsi in un'azione producente il semplice pericolo di danno⁹³. In merito, per meglio chiarire la propria eccezione al sommo principio della libertà di espressione, Mill propose il famoso esempio dei mercanti di grano: rivolgere a questi ultimi, per mezzo della carta stampata, l'accusa di lasciar morire di fame gli indigenti era da ritenersi differente dall'incitare, dal vivo e mediante la medesima espressione, una folla inferocita raccoltasi vicino a un mercante di grano⁹⁴. Tra le due fattispecie, solo la seconda sarebbe tale, secondo Mill, da costituire un forte impulso a commettere atti di violenza e dunque in grado di porre in pericolo i diritti, e forse la vita stessa, del mercante di grano. E, per tale ragione, da regolamentare e limitare.

⁸⁹ MILL, John S. *op. cit.*, 94.

⁹⁰ BENTHAM, Jeremy. 1998. *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*. (1823). Torino: Utet.

⁹¹ TINCANI, Persio. 2009. "Harm principle. Il principio del danno". In Fabrizio SCIACCA (a cura di), *L'individuo nella crisi dei diritti*, 70-72. Genova: Il Nuovo Melangolo.

⁹² TINCANI, Persio. *op. cit.*; VAN MILL, David, "Freedom of Speech". In Edward N. ZALTA (a cura di), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2015 Edition)*. <http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/freedom-speech/> (ultima visita, 30.05.2017).

⁹³ TINCANI, Persio. *op. cit.*

⁹⁴ MILL, John S. *op. cit.*, 74.

Una seconda eccezione argomentata da Mill ha ad oggetto la condotta indecente tenuta in pubblico⁹⁵, che si collega alla sua generale idea di mantenere immuni da regolamentazioni e limitazioni le semplici opinioni. Secondo Mill, laddove comportamenti intimi, che non interessano alla collettività finché sono privati, fossero divenuti pubblici avrebbero potuto causare offesa agli altri, e conseguentemente lo stato avrebbe potuto legittimamente controllarli.

In tali situazioni, identificate da Mill come i reati contro la decenza⁹⁶, la colpevolezza non discende dall'atto in sé, anche se moralmente sbagliato, ma dalle condizioni in cui è stato posto in essere e dalle sue conseguenze. Un comportamento non fornisce di per sé un motivo sufficiente a una sua limitazione normativa. Se però, secondo la tesi milliana, quella stessa azione viene eseguita in pubblico, potrebbe essere considerata moralmente sbagliata e integrare una fattispecie di reato, con imposizione di sanzioni in caso di danno a terzi.

Le due eccezioni avanzate da Mill si poggiano sul fattore tempo, che distingue l'espressione dall'azione: così, mentre l'azione pericolosa potrebbe avere conseguenze immediate, le espressioni pericolose producono, nella maggior parte dei casi, effetti nel futuro, consentendo un maggior spazio di manovra⁹⁷.

La visione di Mill non prevede la punibilità di opinioni che, in astratto, potrebbero causare a terzi un danno (o il semplice rischio) non nell'immediato. Tuttavia, nei casi di diffamazione o di espressioni oscene, il fattore tempo perde il suo carattere distintivo e gli effetti dell'espressione sono istantanei e probabilmente anche dannosi per qualcuno. In questi casi, nonostante la generale regola dell'inviolabilità delle opinioni, tali espressioni, ancorché non inducano a compiere azioni dannose, non possono ritenersi protette dal principio della libertà di parola a causa dei loro immediati effetti offensivi sui destinatari.

Com'è stato rilevato in dottrina, è la combinazione del contenuto dell'opinione espressa, delle modalità con cui è manifestata, delle intenzioni di chi la manifesta e del pubblico compimento a giustificare la restrizione: alcuni tipi di opinioni, costituendo una

⁹⁵ In merito, si evidenziano le contrarie visioni sul concetto di "condotta": da una parte, COHEN-ALMAGOR, Raphael. 2001. *Speech, Media, and Ethics: The Limits of Free Expression*, 7. London: Palgrave Macmillan, il quale vi ricomprende sia le condotte materiali che le espressioni; dall'altra, SUMNER, Wayne. 2000. "Should Hate Speech be Free Speech? John Stuart Mill and the Limits of Tolerance". In R. COHEN-ALMAGOR (a cura di), *Liberal Democracy and the Limits of Tolerance*, 149. Ann Arbor: University of Michigan Press, il quale invece ritiene che Mill avesse in mente solo le condotte e non le semplici espressioni, le quali non avrebbero avuto alcun senso calate in tale contesto.

⁹⁶ MILL, John S. *op. cit.*, 199.

⁹⁷ COHEN-ALMAGOR, Raphael. 2001. *Speech, Media, and Ethics: The Limits of Free Expression*, 9. London: Palgrave Macmillan.

violazione delle buone maniere, possono rientrare nella categoria dei reati e, conseguentemente, essere ragionevolmente vietati⁹⁸.

La teoria milliana è stata oggetto di approfondimento e, soprattutto di sviluppo, da parte di Joel Feinberg, che ne evolvse i contenuti e moderò i contorni più drastici. In particolare, nell'occuparsi della legittimazione della penalizzazione di una condotta, Feinberg riconobbe, come buoni motivi a supporto dell'intervento normativo penale, il fatto che esso fosse in grado di prevenire (eliminando o riducendo) danni a persone diverse dal soggetto agente, nei cui confronti è rivolto il divieto, e il fatto che non vi fosse probabilmente altro mezzo ugualmente efficace a un costo inferiore per gli altri valori coinvolti⁹⁹.

Mentre per Mill il danno a terzi era l'unica ragione giustificatrice della coercizione da parte dello stato, Feinberg sostenne, in maniera più lieve, che esso ne rappresentasse solamente un buon motivo, anche laddove si sostanziasse in una condotta dannosa omissiva¹⁰⁰. Il principio del danno, difatti, prevedendo un'alta soglia di punibilità, ignorerebbe espressioni e comportamenti che dovrebbero considerarsi penalmente rilevanti e che dunque si potrebbero legittimamente vietare¹⁰¹.

La teorizzazione del principio dell'offesa mira, invece, a ovviare proprio a tale lacuna: è da ritenersi, secondo Feinberg, una valida ragione a supporto della legge penale il fatto che essa sia probabilmente necessaria per prevenire una seria offesa a una persona diversa dal soggetto agente e che sarebbe un mezzo efficace a tal fine¹⁰². In relazione al concetto di "offesa", egli distinse tra senso normativo generale e specifico di offesa: il primo, da ritenersi escluso dal principio dell'offesa, si riferirebbe a "qualsiasi o tutti gli stati mentali sgraditi" (come disgusto, vergogna, dolore, ansia), mentre il secondo ai medesimi "stati solo se causati dalla illecita (contraria al diritto) condotta altrui"¹⁰³.

L'impostazione teorica di Feinberg giustifica, dunque, la criminalizzazione di condotte offensive che violino i diritti di altre persone e che siano causa di uno stato mentale

⁹⁸ *ivi*, 9.

⁹⁹ FEINBERG, Joel. 1984. *Harm to Others*, 26. New York, NY: Oxford University Press.

¹⁰⁰ *ivi*, 128.

¹⁰¹ ROMANO, Mario. 2010. "Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale". In Alberto CADOPPI (a cura di), *Laicità, valori e diritto penale*, 154. Milano: Giuffrè; FEINBERG, Joel. 1985. *Offense to Others*, 5, 10 e ss. New York, NY: Oxford University Press.

¹⁰² FEINBERG, Joel. *op. ult. cit.*, 1.

¹⁰³ *ivi*, 1-2.

gravemente offeso. Ad ogni modo, essendo “un’offesa sicuramente una cosa meno grave di un danno”¹⁰⁴, la legge non dovrebbe trattarle allo stesso modo.

Ai fini di una corretta applicazione di tale principio, Feinberg postulò alcuni fattori di bilanciamento, distinguendoli tra quelli relativi alla serietà dell’offesa e quelli determinanti la ragionevolezza della condotta dell’offensore. Tra i primi, si menzionano la portata, l’intensità e la durata dell’azione offensiva, la facilità con cui essa può essere evitata e il rischio assunto dall’offeso. Tra i secondi sono riconducibili, invece, l’importanza dell’azione per il soggetto agente, il suo valore sociale in generale, l’esistenza di circostanze alternative nelle quali la medesima condotta avrebbe procurato una minore offesa, e l’esistenza di un movente abietto. In sostanza, se la serietà dell’offesa illecita (intesa come dei fattori: intensità e durata, evitabilità, e *volenti non fit iniuria*) supera la ragionevolezza della condotta (desumibile da: importanza personale e valore sociale, eventuali comportamenti alternativi e cattiveria) l’intervento dello stato è giustificabile¹⁰⁵, purché si tratti di offesa esplicita, ben più intensa di un semplici stress emotivo, disagio, imbarazzo o fastidio.

Il principio dell’offesa delineato da Feinberg ha il merito di specificare maggiormente un principio generale – ma di fondamentale importanza – come quello del danno elaborato da Mill. Nel contesto che qui interessa, il principio dell’offesa permetterebbe di regolamentare con maggior precisione fattispecie di espressioni di odio che, altrimenti, rimarrebbero prive di controllo benché in grado di procurare sofferenza ai destinatari.

La più grave criticità rilevata, però, è la difficoltà di applicazione di tale principio a causa delle diverse sensibilità individuali. Alcune persone possono essere profondamente offese da dichiarazioni che, al contrario, altri potrebbero trovare addirittura divertenti. Basti pensare al furore sprigionatosi dalla pubblicazione delle ormai famose vignette danesi ritraenti Maometto¹⁰⁶.

Nonostante questo fattore ostacolante, però, il principio dell’offesa è stato ampiamente applicato nelle moderne democrazie liberali, in cui i cittadini sono sanzionati per una serie di azioni e condotte – espressioni di odio incluse – che sarebbero altrimenti impunte sotto il principio del danno, come ad esempio compiere atti sessuali in luoghi pubblici.

¹⁰⁴ *ibidem*.

¹⁰⁵ PERŠAK, Nina. 2007. *Criminalising Harmful Conduct. The Harm Principle, its Limits and Continental Counterparts*, 15. New York, NY: Springer.

¹⁰⁶ Si tratta, in particolare, di dodici caricature satiriche di Maometto pubblicate il 30 settembre 2005 sul quotidiano danese Jyllands-Posten che scatenarono violente proteste nel mondo islamico. Si veda, in merito: <http://web.archive.org/web/20080209153538/http://blog.newspaperindex.com/2005/12/10/un-to-investigate-jyllands-posten-racism/> (ultima visita, 30.05.2017).

3. LA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO NELL'AMBIENTE TECNOLOGICO E VIRTUALE

3.1. NUOVE TECNOLOGIE E LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Nel corso della storia, la comunicazione e l'informazione hanno rappresentato, per l'uomo e la società, preziose e ambite fonti di controllo sociale. Il potere sulle stesse, difatti, ha da sempre costituito il migliore collettore di consenso sociale, in grado di assicurare maggiore longevità al predominio di sistemi istituzionali rispetto al bieco utilizzo di forme di terrore o repressione¹⁰⁷.

Con l'avvento delle tecnologie digitali, tali aspetti si sono enormemente acuiti: in una rete mutevole e dinamica, e al tempo stesso globale e locale, generica e personalizzabile, sono state rivoluzionate le condizioni sociali nelle quali le persone comunicano e si esprimono, estendendo i mezzi di comunicazione a qualsiasi ambito della vita sociale¹⁰⁸.

Catalizzando la creatività umana, Internet archivia pensieri, opere e risorse su ogni argomento possibile e immaginabile, e proprio la possibilità di comunicazione per un numero indeterminato di persone, a costi e tempi notevolmente ridotti, la rende così particolare e vibrante. Il ciber spazio¹⁰⁹ ha offerto, rispetto al passato, un nuovo e dirompente modo di comunicare e diffondere le idee: benché alcuni lo dipingano come un fenomeno virtuale, non soggetto alle leggi della fisica e composto, più che da oggetti fisicamente individuabili, da semplici dati e pure informazioni¹¹⁰, si tratta di una realtà complessa indistinguibile dal mondo fisico, che si concreta in “un insieme di circuiti, cavi, fibre ottiche interrelate su scala planetaria”¹¹¹. Non può negarsi, d'altronde, che Internet esista empiricamente: i router, i server, i cavi, gli stessi computer sono oggetti materiali, concreti, così come i dati e le immagini sono percepibili sugli schermi attraverso la vista e i

¹⁰⁷ CASTELLS, Manuel. 2007. *op. cit.*, 238-239.

¹⁰⁸ *ibidem*.

¹⁰⁹ GIBSON, William. 1984. *Neuromante*, 54. Milano: Oscar Mondadori, in cui il ciber spazio fu descritto come “un'allucinazione vissuta consensualmente ogni giorno da miliardi di operatori legali, in ogni nazione, da bambini a cui vengono insegnati i concetti matematici... Una rappresentazione grafica di dati ricavati dai banchi di ogni computer del sistema umano. Impensabile complessità. Linee di luce allineate nel non-spazio della mente, ammassi e costellazioni di dati. Come le luci di una città, che si allontanano”. Il termine fu, in verità, coniato dal medesimo autore per il precedente racconto “La notte che bruciamo Chrome” del 1982.

¹¹⁰ WERTHEIM, Margaret. 1999. *The Pearly Gates of Cyberspace: A History of Space from Dante to the Internet*, 228. New York, NY: W.W. Norton; UNCAPHER, Willard. 1991. “Trouble in Cyberspace: Civil Liberties at Peril in the Information Age”. In *The Humanist*, 51, 5: 5-14; BURNSTEIN, Matthew R. 1996. “Conflicts on the Net: Choice of Law in Transnational Cyberspace”. In *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 29: 75-116.

¹¹¹ PETRELLA, Marco. 2004. “Comunicazione”. In Carla GIOVANNINI e Stefano TORRESANI, *Geografie*, 153. Milano: Patavia Bruno Mondadori Editore.

suoni udibili. Sulla Rete, inoltre, le informazioni e i dati viaggiano attraverso onde elettromagnetiche, le cui regole seguono le universali leggi della natura dello spazio-tempo.

Nonostante la virtualità sia un'esperienza spazialmente ambigua, questo spazio cibernetico può essere difatti mappato: esistendo interamente all'interno di uno spazio telematico, viene distribuito attraverso connessioni sempre più complesse e fluide¹¹². Tuttavia, non è possibile individuare un *dove* materialmente inteso, se non facendo riferimento ai singoli nodi della Rete che, sparsi nel globo, ricevono, elaborano e ritrasmettono segnali e dati.

Oltre al piano essenzialmente fisico, il ciberspazio ha rilevante incidenza sul mondo reale e, al contempo, induce un cambiamento nella percezione della materialità, dello spazio e delle informazioni, con conseguente diretta o indiretta influenza sul modo di comprensione della realtà circostante. Se, in origine, questo spazio virtuale poteva essere visto come una sorta di universo parallelo a quello reale, generato e sostenuto da reti globali di comunicazione e computer che collegano spazi fisici e gli individui più disparati¹¹³, oramai la pervasività della Rete è talmente incisiva da aver sfumato ogni confine tra virtualità e realtà. Oggigiorno innumerevoli azioni umane si compiono con l'ausilio di computer, smartphone o tablet connessi a Internet, attraverso apposite applicazioni, il cui numero è in costante crescita.

Così come avveniva nell'epoca illuminista delle stampe e dei pamphlet, anche nell'attuale era digitale mantengono la loro preponderante importanza fondamentali valori come la tutela della libertà individuale di esprimere, condividere e confrontare idee e opinioni, di creare arte e impegnarsi nella ricerca, nonché la promozione e la diffusione di cultura e conoscenza. In questa epoca, in cui ricchezza e potere dipendono sempre più dalla tecnologia dell'informazione, dalla proprietà intellettuale e dal controllo sui flussi informativi, la libertà di espressione assume senza alcun dubbio un ruolo chiave.

Le reti digitali si stanno imponendo, difatti, in maniera piuttosto evidente, come la tecnologia più immediata per la manifestazione del pensiero umano. Ciò impone necessariamente una rivalutazione dei principi in materia di libertà di espressione, dal momento che qualsiasi individuo può partecipare, collettivamente o individualmente, alla creazione di significati culturali che lo identificano e lo caratterizzano. Come ha sottolineato

¹¹² SLATER, Don. 2002. *Social relationships and identity online and offline*. In LIEVROUW, L., LIVINGSTONE, S., *Handbook of New Media: Social Shaping and Consequences of Icts*, 533-546. London, UK: Sage Publications.

¹¹³ DAVIDSON, Cynthia C. 1997. *Anybody*, Cambridge, MA: MIT Press; BENEDIKT, Michael. 1991. *Cyberspace: First Steps*. Cambridge, MA: MIT Press.

Jack Balkin, la libertà di parola non si limita a promuovere la semplice democrazia, bensì una vera e propria cultura democratica¹¹⁴ che permette la partecipazione attiva degli individui alla sua produzione attraverso la comunicazione e condivisione di idee e opinioni, nonché la reciproca influenza. Le persone esercitano la loro libertà di parola interagendo l'una con l'altra e producendo nuovi concetti che arricchiscono l'ambiente culturale nel quale vivono.

Con Internet, il concetto di cultura democratica trascende l'idea di partecipazione popolare in un autogoverno rappresentativo di carattere locale. Connettendosi alla Rete, le persone partecipano a discussioni, dibattiti e attività collettive che non rispettano i confini nazionali e che, solitamente, riguardano generalmente più temi di cultura e costumi popolari o questioni di vita quotidiana. I nuovi media, basandosi su una comunicazione diretta punto a punto (c.d. *point-to-point*) anziché su un modello *broadcasting* a grande diffusione, implicano di per sé un nuovo tipo di spazialità che si separa dall'organizzazione sociale della realtà *offline* e tende ad eluderne le relative gerarchie (non sempre, in verità, riuscendovi). La caratteristica più evidente è proprio la possibilità di comunicare abbattendo le distanze spaziali, in nome di una effettiva irrilevanza della posizione geografica ai fini della comunicazione.

Ben prima dell'avvento di Internet, i precedenti media elettronici come radio e televisione sono stati i primi a creare un senso di simultaneità: un evento raffigurato in televisione accadeva in ogni casa in cui vi era un televisore acceso, nel medesimo momento. Si proponevano, dunque, nuove forme di coinvolgimento e partecipazione, proprio come in passato avveniva nei piccoli villaggi, dove tutti potevano essere presenti allo stesso evento. A tutto ciò, Internet ha aggiunto l'interattività delle relazioni sociali *online*, con l'induzione di un particolare senso di compresenza negli utenti, come se le interazioni avvenissero faccia a faccia, dal vivo.

A differenza del XX secolo, in cui pochi proprietari di mezzi di comunicazione di massa (radio, televisione, giornali) detenevano un effettivo potere sulla manifestazione del pensiero, i cambiamenti tecnologici dell'ultimo periodo hanno reso possibile, per un elevatissimo numero di persone, la trasmissione e la pubblicazione di contenuti in favore di un indefinito pubblico sparso in tutto il mondo, di essere esse stesse destinatari e produttori attivi di informazioni.

¹¹⁴ BALKIN, Jack M. 2009. "The Future of Free Expression in a Digital Age". In *Pepperdine Law Review*, 36: 112.

Come è stato evidenziato in precedenza, la teoria giustificativa non-consequenzialista della libertà di espressione, fondata sull'informazione e sulla partecipazione politica dei cittadini al governo del paese¹¹⁵, ben si adattava al contesto mediatico del secolo scorso, poiché sacrificava i valori dell'autonomia e della partecipazione creativa a vantaggio della pubblica informazione e di un'appropriata agenda pubblica¹¹⁶. L'obiettivo primario era quello di proteggere la libertà di parola dei cittadini nei confronti di una sostanziale supremazia di pochi garantita dalle tecnologie di comunicazione di massa.

Nel secolo attuale, invece, si assiste ad una crescente offerta di nuove opportunità tecnologiche per creare e rendere pubbliche idee, opinioni e opere, con una contestuale decentralizzazione del controllo sulla produzione di informazioni, sulla cultura e sull'accesso del pubblico di massa¹¹⁷. Sono mutate le modalità di produzione dell'informazione nella società tecnologica e, come si è potuto osservare, gli attori in gioco¹¹⁸. *In primis*, vi sono i produttori di informazione professionali (o commerciali), entità tradizionali che hanno creato un sistema economico dell'informazione spesso monopolistico e che sono trasigrate sul *web*, in continuità rispetto ai metodi di produzione del passato. Negli ultimi anni, invece, in special modo con l'imposizione del cosiddetto *web 2.0*, si è sviluppata una forma di produzione di contenuti caratterizzata dall'informalità, dalla cooperazione e dall'indipendenza dagli ordinari circuiti industriali. I creatori di contenuti sono persone, utenti che hanno avuto (e hanno) la possibilità di produrre informazione a costo irrisorio e dunque diffonderla in tutto il mondo, a portata di un semplice *click*.

Il quadro che emerge è stato definito come la nuova sfera pubblica¹¹⁹, quale insieme di condotte adottate dai membri di una società per confrontarsi su temi di interesse pubblico che si prestano a una sorta di ricognizione collettiva e produzione cooperativa. Calata nell'ambiente telematico, è il luogo ideale per consentire agli individui aventi interessi comuni di riunirsi e rendere pubbliche le loro opinioni e le loro critiche.

Se prima la sfera pubblica era, sotto certi aspetti, controllata dai mass media tradizionali – attraverso una selezione di ciò che dovesse essere pubblicato e circolare –, adesso è la

¹¹⁵ *Supra*, paragrafo 2.1.

¹¹⁶ POST, Robert C. 1993. "Meiklejohn's Mistake: Individual Autonomy and the Reform of Public Discourse". In *University of Colorado Law Review*, 64: 1109.

¹¹⁷ BALKIN, Jack M. 2016. "Cultural Democracy and the First Amendment". In *Northwestern University Law Review*, 109: 1058-9; BALKIN, Jack M. 2009. "The Future of Free Expression in a Digital Age". *cit.*, 115.

¹¹⁸ BENKLER, Yoichi. 2007. *La ricchezza della rete*. Milano: Università Bocconi Editore.

¹¹⁹ *ibidem*.

stessa Rete, con il suo sistema informativo condiviso, ad essersi incorporata nel dibattito democratico¹²⁰. In questo contesto, le informazioni diventano materie prime sempre più preziose, che acquisiscono valore commerciale nei mercati di tutto il mondo. Ne deriva un forte contrasto dicotomico sociale: le tecnologie, creando nuove possibilità di partecipazione culturale democratica, minacciano modelli di business che cercano, in direzione opposta, di mercificare la conoscenza e controllarne l'accesso e la distribuzione.

Di conseguenza, secondo la visione di Balkin, la protezione della libertà di espressione nell'era digitale sarà un problema sempre meno normativo – benché la protezione a livello costituzionale rimanga comunque fondamentale – e sempre più tecnologico e politico¹²¹. A seconda delle politiche adottate, infatti, la progettazione tecnologica, affiancata dal diritto della proprietà intellettuale e delle telecomunicazioni, è in grado di favorire architetture e standard relativamente chiusi e proprietari, oppure aperti e facilmente adottabili. Internet può, quindi, diventare un sistema di trasporto di dati per uno specifico scopo, come già avviene con la televisione via cavo o il comune servizio telefonico, oppure può rimanere un sistema per trasmettere qualsivoglia informazione per modelli di business, servizi e applicazioni sempre nuovi e differenti¹²². Le ripercussioni sull'effettivo esercizio della libertà di espressione sono inevitabili.

Da un punto di vista strettamente normativo, invece, si devono evidenziare approcci differenti alla regolamentazione della libertà di espressione *online*, che si approfondiranno nel dettaglio nel terzo capitolo. Dato il libero flusso di informazioni su Internet, ciò assume un elevato livello di importanza, giacché, per esempio, un'espressione considerata legale in una determinata giurisdizione potrebbe essere illegale in un'altra, nonostante la facile disponibilità del materiale in entrambi i luoghi proprio attraverso la Rete.

La comprensione delle diverse impostazioni in materia di regolamentazione della libertà di espressione – unitamente all'aspetto squisitamente tecnico del contesto cibernetico – risulta quindi essenziale per affrontare compiutamente il problema, dal momento che un quadro giuridico armonizzato a livello internazionale appare ancora di difficile realizzazione.

¹²⁰ ZICCARDI, Giovanni. 2016. *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, 73. Milano: Raffaello Cortina Editore.

¹²¹ BALKIN, Jack M. *op. ult. cit.*, 115.

¹²² *ivi*, 116.

3.2. IL QUADRO TECNOLOGICO DI INTERNET

Per approfondire, nel successivo capitolo, lo studio delle espressioni di odio nella Rete, è opportuno soffermarsi sugli aspetti prettamente tecnologici di Internet e sulle loro ricadute di carattere sociologico. Non si può negare, difatti, che il nuovo contesto cibernetico influisca, da una parte, sulla stessa analisi del problema dell'*hate speech online* e, dall'altra, su comportamenti, approcci e reazioni delle persone, a seconda che si tratti di vittime o soggetti agenti.

Internet, com'è stato già evidenziato, sta tuttora rappresentando un modello tecnologico in grado di abbattere il monopolio dei media convenzionali e cambiare il modo con cui la gente pensa, comunica e apprende, alla stregua di quanto fece la stampa a caratteri mobili ideata da Gutenberg rispetto alla scrittura manuale degli amanuensi. Si tratta di un mezzo interattivo che comprende tutti gli elementi basilari della comunicazione (mittente, destinatario, messaggio e canale comunicativo) e che si basa sulla commutazione di pacchetto per la condivisione delle risorse.

Attraverso questa tecnica di utilizzo delle linee di comunicazione è innanzitutto possibile, contrariamente a quanto avviene con la commutazione di linea, propria delle comunicazioni telefoniche, utilizzare una linea per più comunicazioni contemporanee. La commutazione di pacchetto si basa sulla capacità di trasformare i contenuti in forma digitale, codificandoli in codice binario. Tutto ciò che può essere digitalizzato può essere inviato come un pacchetto.

Ai fini della sua trasmissione, ogni messaggio viene suddiviso in singoli pacchetti, ciascuno contenente una porzione del messaggio, gli indirizzi di origine e di destinazione, informazioni di controllo e una determinata quantità di dati con un indirizzo numerico di identificazione. Una volta giunti a destinazione tutti i pacchetti, il messaggio viene ricomposto attraverso la riunione dei pacchetti nell'ordine prestabilito¹²³. Per permettere la corretta e integra trasmissione del messaggio, dall'origine al punto di destinazione, ciascun pacchetto è dotato di apposite intestazioni (*header*) contenenti le necessarie indicazioni sul punto di partenza, su quello di destinazione, sulla posizione del pacchetto stesso rispetto agli altri pacchetti componenti il messaggio, nonché informazioni per la verifica dell'integrità del messaggio. Ad occuparsi dell'instradamento dei pacchetti all'interno della

¹²³ SARTOR, Giovanni. 2010. *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione. Corso d'informatica giuridica*, 203. Torino: Giappichelli.

Rete sono dispositivi elettronici denominati *router*, che indirizzano ciascun pacchetto verso il migliore collegamento in uscita diretto alla sua destinazione finale.

Su Internet, le informazioni possono essere facilmente manipolate grazie alla loro essenziale digitalizzazione: il testo può essere modificato, le immagini possono cambiare forma e colore, opere audio e video possono essere alterate, e possono essere facilmente creati persone ed entità virtuali¹²⁴. Spesso sono rese attraverso la combinazione di più formati (testuale, sonoro, grafico, video), superando i limiti della stampa, della radio e della televisione, e, anzi, costituendone sotto certi aspetti la sintesi evolutiva. Si può correttamente parlare di vere e proprie opere multimediali¹²⁵.

Il volume, la portata e la varietà di dati che gli individui sono in grado di trasmettere su Internet sono enormi. Al contrario della rappresentazione analogica, quella digitale offre il vantaggio di essere direttamente elaborabile dal calcolatore e, soprattutto, di essere riproducibile infinite volte con assoluta precisione, senza detrimento della qualità o della fedeltà rispetto al dato originale. Questa facilità di riproduzione permette, al tempo stesso, un'altrettanto facile distribuzione delle informazioni agli utenti localizzati in qualunque angolo del globo. La connessione a Internet è un pre-requisito fondamentale, ma l'attuale portabilità della Rete ha permesso la sua adozione anche nelle regioni più arretrate, dove le persone riescono a connettersi attraverso telefoni cellulari o smartphones piuttosto che con i computer.

La Rete, infine, non deve essere considerata un ambiente unico, bensì una pluralità di ambienti connotati da sistemi e servizi anche sovrapposti, ma distinti da peculiari caratteristiche fondamentali che sembrano influenzare il comportamento degli utenti¹²⁶.

Il primo ambiente è senz'altro il World Wide Web, il servizio implementato da Tim Berners-Lee, utilizzato per navigare e usufruire di una vastissima quantità di informazioni inserite dagli utenti, collegate tra loro attraverso *link*, nonché di ulteriori servizi accessori. Gli altri ambienti riguardano i servizi di comunicazione: dalla posta elettronica, oramai utilizzata in tutti i livelli, compreso quello istituzionale, ai sistemi di discussione asincrona (*forum*, *mailing list*, *newsgroup*, o la pionieristica *bulletin board*) e sincrona (essenzialmente, le *chat*), utilizzati per qualsivoglia finalità e tematica. Non si devono dimenticare, inoltre, i

¹²⁴ COHEN-ALMAGOR, Raphael. 2015. *Confronting the Internet's Dark Side. Moral and Social Responsibility on the Free Highway*, 36. New York, NY, and Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press and Cambridge University Press.

¹²⁵ Per un approfondimento sul tema, DI COCCO, Claudio. 2005. *L'opera multimediale. Qualificazione giuridica e regime di tutela*. Torino: Giappichelli.

¹²⁶ WALLACE, Patricia. 1999. *The Psychology of the Internet*, 5 ss. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

cosiddetti metamondi, discendenti multimediali dei primi MUD (*Multi User Dungeon*)¹²⁷, che ricreano, nella Rete, mondi virtuali attraverso immagini, video e suoni, in grado di ingenerare un notevole impatto psicologico nell'utente. Sono solitamente gli ambienti virtuali riprodotti dai videogiochi, che raggiungono, da un punto di vista squisitamente grafico, livelli di aderenza alla realtà sempre più elevati. L'ultimo ambiente offerto da Internet è quello dei servizi interattivi di comunicazione audio-video in tempo reale, che hanno oramai soppiantato, per ovvi motivi, la tradizionale comunicazione telefonica.

Muovendosi attraverso tali ambienti, ciascun utente subisce effetti psicologici che ne influenzano il comportamento, *online* e *offline*¹²⁸. Come si vedrà, il livello di anonimato, la presenza di moderatori e lo scopo degli utenti rappresentano variabili particolarmente rilevanti in tal senso. Benché spesso dipinto come un villaggio globale, Internet somiglia più ad un insieme di quartieri in cui le persone condividono interetti, pensieri, informazioni, collaborano, giocano ed eventualmente si aiutano vicendevolmente. In tale contesto, la provenienza geografica perde la propria rilevanza, mentre lo scopo per il quale gli utenti si riuniscono in comunità acquisisce un ruolo preponderante nell'influenza dei comportamenti: un individuo appartenente a più gruppi, difatti, può cambiare il proprio atteggiamento da un contesto all'altro, allo stesso modo di come avviene nella realtà quotidiana.

3.3. L'ANONIMATO IN RETE: UN ASPETTO CONTROVERSO

Apparentemente, l'accesso alla Rete e la navigazione nel *web* avvengono in forma del tutto anonima. Per l'utente medio è facile sentirsi al riparo, mascherato dallo schermo del proprio dispositivo, libero di gestire la propria identità *online* e adattarla al contesto desiderato. La partecipazione alle discussioni può avvenire, senza particolari complessità, attraverso la creazione di profili coperti da pseudonimi e immagini personali reperite nella Rete o create *ad hoc*. Ciò, non necessariamente per condurre azioni malevole, ma, in ipotesi, anche semplicemente per tutelare la propria privacy o garantire la propria sicurezza in ambienti ostili.

¹²⁷ Per *Multi User Dungeon* si può intendere una categoria di videogiochi di ruolo, di tipo testuale, eseguiti su Internet attraverso il computer da più utenti, i quali interagiscono in tale ambiente attraverso comandi impartiti dalla tastiera.

¹²⁸ WALLACE, Patricia. *op cit.*, 11.

In ogni caso, l'anonimato permette alle persone di esprimersi, su Internet, in maniera più onesta, amplificandone vizi e virtù¹²⁹. I risvolti possono essere negativi e positivi.

Sotto il primo aspetto, il rischio maggiore che deriva dall'anonimato è il sentimento di libertà nello sfidare le norme sociali, nel disinteressarsi da esse, in special modo quando si crede, a torto o a ragione, che le condotte non potranno essere attribuite allo specifico autore. È stato dimostrato che le persone tendono a ignorare le norme sociali quando si nascondono all'interno di un gruppo o dietro una maschera, secondo un processo sociale che porta all'abbassamento della soglia del normale controllo comportamentale conosciuto in psicologia come *deindividuation*¹³⁰.

Prima di abbandonarsi a una condotta impulsiva e aggressiva, difatti, l'individuo necessita di liberarsi del proprio modello abituale di persona responsabile con un'immagine di sé e del proprio ruolo costante nel tempo. Può agire in maniera insolita quando, come membro di un vasto gruppo o di una massa indistinta di persone, diviene anonimo e si sente scrollare di dosso le proprie responsabilità di individuo ben identificato nella società. Molto spesso, la prospettiva è distorta dall'eccitazione del momento o da altri fattori esterni, che indeboliscono la sua capacità di autovalutazione, di osservazione della realtà circostante e di limitazione dei freni interiori, come la vergogna, il senso di colpa e il rispetto di norme comportamentali. Se non percepiscono la minaccia di sanzioni e se pensano di non poter essere identificate, le persone sono più propense ad agire in maniera distruttiva, violenta e aggressiva.

Sul *web* non si agisce, intenzionalmente o meno, solo in forma anonima. Anzi, in apparente contrasto con quanto sinora evidenziato, la maggior parte degli episodi di manifestazioni di odio coinvolge utenti identificati e identificabili attraverso i loro nomi, le loro fotografie e le loro affiliazioni¹³¹. Si può, anzi, affermare che nell'epoca del *web 2.0*, i cui contenuti sono creati direttamente dagli utenti tramite *blog*, piattaforme di *video hosting* e *social*

¹²⁹ CITRON, Danielle K. 2014. *Hate Crimes in Cyberspace*, 57. Cambridge, MA, and London, UK: Harvard University Press.

¹³⁰ Per *deindividuation* si intende il fenomeno della perdita di autocoscienza e di apprendimento valutativo, che si verifica in situazioni di gruppo che, incoraggiando l'anonimato e allontanando l'attenzione dall'individuo, favoriscono l'adeguamento alle norme del gruppo, buone o cattive che siano. MYERS, David. 2010. *Social Psychology*, 279. New York, NY: McGraw-Hill; FESTINGER, Leon, PEPITONE, Albert, NEWCOMB, Theodore. 1952. "Some consequences of deindividuation in a group". In *Journal of Social Psychology*, 47; MULLEN, Brian. 1983. "Operationalizing the Effect of the Group on the Individual: A Self-Attention Perspective". In *Experimental Social Psychology Journal*, 19: 295-322; ZIMBARDO, Philip. 1969. "The Human Choice: Individuation, Reason, and Order versus Deindividuation, Impulse, and Chaos". In *Nebraska Symposium on Motivation*, 15: 237-307.

¹³¹ ZICCARDI, Giovanni. *op. ult. cit.*, 95.

network, sono fortemente aumentati i casi di espressioni discriminatorie, offensive e violente.

In realtà, Internet è un ambiente in cui tutto è tracciato: sono identificati e localizzati temporalmente e geograficamente i dispositivi che si connettono e i dati delle attività sono memorizzate per lungo tempo. Non è sufficiente l'adozione di pseudonimi o di utenze ospiti del computer per impedire di risalire, con l'ausilio del provider, all'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per una determinata azione sulla Rete.

Nonostante questa possibilità di identificazione, però, le persone continuano a percepirsi anonime, come se le loro condotte *online* non siano a loro riferibili¹³². L'interazione sociale mediata dai computer si verifica dunque in uno stato di anonimato percepito, poiché normalmente sulla Rete gli utenti non si vedono vicendevolmente, non si conoscono in maniera trasparente. I propri comportamenti sono valutati superficialmente – sempre se ne si ha l'intenzione – perché ci si ritiene al sicuro, mimetizzati e dispersi tra le migliaia di altre azioni compiute *online*. L'accesso ai contenuti *online*, al contrario del reperimento fisico (o attraverso un servizio) di una risorsa, influenza la percezione dell'anonimato e induce l'utente a convincersi che delle sue azioni si siano perse le tracce¹³³. L'attivista John Perry Barlow, già autore della Dichiarazione d'indipendenza del Ciberspazio¹³⁴, in un'intervista rilasciata al Washington Post¹³⁵, ha osservato che il ciberspazio ha il potenziale di far sentire le persone come degli artefatti dell'informazione: se si tagliano i dati, non sanguinano, di conseguenza ognuno si sente libero di fare ciò che vuole a persone che non sono tali, ma semplicemente loro rappresentazioni. Nonostante molti servizi *online* non paventino effettivamente di essere anonimi, l'incapacità di comprendere la tecnologia sottostante spesso induce un utente a credere che stia agendo in pieno anonimato – come in gran parte avviene con il *downloading* di materiale illegale. Eppure, il tracciamento delle azioni degli utenti da parte degli Internet Service Provider è possibile in molte circostanze.

¹³² JOINSON, Adam N. 2003. *Understanding the Psychology of Internet Behaviour: Virtual Worlds, Real Lives*, 23. New York, NY: Palgrave Macmillan; BARGH, John A., MCKENNA, Katelyn Y. A. 2000. "Plan 9 from Cyberspace: The Implications of the Internet for Personality and Social Psychology". In *Personality and Social Psychology Review*, 4: 60.

¹³³ HITE, Dwight M., VOELKER, Troy, ROBERTSON, Adrian. 2014. "Measuring perceived anonymity: the development of a context independent instrument". In *Journal of Methods and Measurement in the Social Sciences*, 5, 1: 22-39.

¹³⁴ <http://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html> (ultima visita, 30.05.2017).

¹³⁵ CITRON, Danielle K. 2014. *Hate Crimes in Cyberspace*, cit., la quale fa menzione a WILTZ, Teresa. 2007. *With Cruelty and Malice for All*, *The Washington Post*, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/11/13/AR2007111302302.html?hpid=sec-artsliving> (ultima visita, 30.05.2017).

Secondo una recente ricerca condotta dallo studioso Graeme Horsman, l'anonimato percepito rappresenta solo una delle tre tipologie di anonimato offerte da Internet agli utenti¹³⁶. La seconda, definita “*approved anonymity*” (anonimato approvato), riguarda quei i servizi che, pur mantenendo l'anonimato degli utenti, memorizzano, in modo sicuro, i loro dati identificativi per un determinato periodo. Tali informazioni sono conservate, in special modo, nel caso in cui l'utente violi le condizioni di utilizzo o per indagini penali da parte delle autorità. La terza e ultima categoria, “*full anonymity*” (anonimato completo), concerne l'effettivo e totale anonimato fornito attraverso servizi proxy anonimi (spesso indicato come *onion routing*), che trasmettono il traffico mediante i numerosi proxy di rete che utilizzano la crittografia¹³⁷.

L'anonimato e la separazione fisica tra gli utenti possono rinvigorire la tendenza ad agire secondo impulsi distruttivi e a commettere in Rete atti criminali¹³⁸. Poiché il ciber spazio è percepito come immateriale, l'assenza di una “scena del crimine” fisica può dare l'impressione che le azioni non siano rilevabili. Quando non ricevono dai propri consociati segnali di rimprovero che rendano evidenti le loro condotte antisociali, le persone tendono a diventare più facilmente aggressive¹³⁹, riconoscono l'altrui umanità solamente quando interagiscono dal vivo, faccia a faccia; oppure nascondono i loro veri sentimenti, covando odio fin quando non si presentino le giuste opportunità per manifestarlo¹⁴⁰.

Oltre a ciò, l'anonimato e l'immediatezza delle connessioni e dei rapporti interpersonali sono possono favorire la logica del branco e il potenziamento della violenza di gruppo¹⁴¹. Il potersi celare dietro la maschera di un percepito e superficiale anonimato ha permesso la creazione di gruppi di odio, essendo gli individui più inclini a unirsi quando non devono

¹³⁶ HORSMAN, Graeme. 2016. “The challenges surrounding the regulation of anonymous communication provision in the United Kingdom”. In *Computers & Security*, 56: 153.

¹³⁷ REED, Michael G., SYVERSON, Paul F., GOLDSCHLAG, David M. 1997. “Anonymous Connections and Onion Routing”. In *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 44-54. Uno dei servizi più popolari è Tor, che consente di modificare l'indirizzo IP della connessione e dunque interrompere il collegamento tecnico e geografico all'utente. <http://www.torproject.org/> (ultima visita, 30.05.2017).

¹³⁸ BALFE, Myles, GALLAGHER, Bernard, MASSON, Helen, BALFE, Shane, BRUGHA, Ruairi, HACKETT, Simon. 2014. “Internet Child Sex Offenders' Concerns about Online Security and their Use of Identity Protection Technologies: A Review”. In *Child Abuse Review*, 24, 6: 427-439.

¹³⁹ WALLACE, Patricia. *op cit.*, 126.

¹⁴⁰ WEISBAND, Suzanne, ATWATER, Leanne. 1999. “Evaluating Self and Others in Electronic and Face-to-Face Groups”. In *Journal of Applied Psychology*, 84: 633. GIBSON, Megan. 2011. “#Mencallmethings: Twitter Trend Highlights Sexist Abuse Online”, In *Time*, 08.11.2011. <http://newsfeed.time.com/2011/11/08/mencallmethings-twitter-trend-highlights-sexist-abuse-online/> (ultima visita 30.05.2017),

¹⁴¹ CITRON, Danielle K. 2010. “Civil Rights in Our Information Age”. In *The Offensive Internet. Speech, Privacy, and Reputation*, a cura di Saul LEVMORE, and Martha C. NUSSBAUM, 31-49. Cambridge, MA, e London, UK: Harvard University Press; ALVAREZ, Alexander C., BACHMAN, Ronet D. 2014. *Violence: The Enduring Problem*, 157. New York, NY: SAGE Publications.

rivelare la loro identità. Si sono formati, altresì, gruppi *online* che non si limitano a condividere e scambiare opinioni, organizzare raduni e promuovere con forza visioni antisociali, ma che agiscono in maniera diretta e violenta contro bersagli predeterminati e simbolici, con un inevitabile rinvigorimento della violenza di gruppo e una sorta di normalizzazione di quella individuale.

Nonostante questa preoccupante evoluzione, non si deve identificare l'anonimato come la fonte di tutti i mali. Al contrario, l'anonimato può essere essenziale, per alcune persone, per esprimere il proprio pensiero in maniera più libera e onesta, proprio perché si sentono sicure di non essere identificate¹⁴². Abbondano esempi sull'importanza dell'anonimato per manifestare opinioni su politica, cultura e questioni sociali: dissidenti politici documentano gli abusi governativi su blog, per nascondere i loro veri nomi; adolescenti condividono su siti LGBT le loro preoccupazioni sul fare *coming out* sui loro orientamenti sessuali a parenti e amici; sotto la coperta dell'anonimato, alcune persone sono più disposte a confessare le difficoltà di crescere i figli, senza preoccuparsi di essere etichettato come un cattivi genitori.

Proprio per tali ragioni, Stefano Rodotà ha riconosciuto l'anonimato come una precondizione della libertà di manifestazione del pensiero ed “elemento costitutivo della versione digitale della cittadinanza, con i temperamenti resi necessari quando, ad esempio, si è di fronte alla necessità di tutelare le persone dalla diffamazione in rete”¹⁴³. Secondo il giurista, solo attraverso l'anonimato “è possibile sottrarsi a interferenze nella propria vita che si traducano in aggressioni particolarmente gravi, in discriminazioni, molestie, limitazioni della libertà di espressione, esclusione da circuiti comunicativi”¹⁴⁴.

Si capovolge, dunque, la concezione dell'anonimato come causa delle espressioni di odio nella Rete: come una faccia della stessa medaglia, può al contrario fungere da ancora di salvezza verso una tale deriva violenta e discriminatoria. Attraverso l'anonimato si riuscirebbe a salvaguardare lo scambio autonomo e libero di informazioni e opinioni, nonché la costruzione volontaria di rapporti sociali, in conformità con l'intrinseca democraticità della Rete. L'individuo verrebbe protetto dai rischi di intimidazione e stigmatizzazione propri del mondo reale, consentendogli una libera manifestazione del

¹⁴² HO, Shirley S., MCLEOD, Douglas M. 2008. “Social-Psychological Influences on Opinion Expression in Face-to-Face and Computer-Mediated Communication”. In *Communication Research*, 35: 190-207; MCKENNA, Katelyn. Y.A., BARGH, John A. 2000. “Plan 9 From Cyberspace: The Implications of the Internet for Personality and Social Psychology”. In *Personality and Social Psychology Review*, 4, 1: 57-75.

¹⁴³ RODOTÀ, Stefano. 2012. *Il diritto di avere diritti*, 392 ss. Roma-Bari: Laterza; RODOTÀ, Stefano. 2014. *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, 23 ss. Roma-Bari: Laterza.

¹⁴⁴ *ibidem*.

pensiero e della propria personalità. Come già evidenziato, l'anonimato permetterebbe di oltrepassare i limiti dell'identità reale, consentendo a chiunque di realizzare il sogno di creare un'identità digitale, fluida, plasmata sui propri desideri e non soggiogata dai vincoli e dalle convenzioni sociali¹⁴⁵. Anche i gruppi e, in special modo, le minoranze, avrebbero modo di godere di tali benefici, potendo contare su maggiori possibilità (e minori ostacoli) per criticare, rivendicare, pretendere e organizzare mobilitazioni sempre più intense, con positive ricadute sulla partecipazione democratica alla vita politica e, conseguentemente, sulla stessa redistribuzione del potere sociale¹⁴⁶.

La stessa giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America in materia di libertà di espressione ha sottolineato l'importanza dell'anonimato e ha ribadito, in più occasioni, la riconducibilità della manifestazione del pensiero in forma anonima nella sfera di protezione costituzionale di cui al Primo Emendamento. In *Talley v. California*¹⁴⁷, *McIntyre v. Ohio Elections Commission*¹⁴⁸, e *Watchtower Bible v. Village of Stratton*¹⁴⁹, la Corte ha giudicato costituzionalmente illegittimi provvedimenti statali volti ad imporre requisiti di identificabilità per esercitare attività come il proselitismo religioso o la divulgazione di volantini a contenuto politico. Tale logica si è imposta, nelle corti americane, anche in relazione alle questioni di legittimità costituzionale delle restrizioni all'uso dell'anonimato *online*. Ad esempio, in *White v. Baker*¹⁵⁰, una corte distrettuale federale ha ritenuto lesiva del Primo Emendamento una normativa della Georgia che obbligava i condannati per reati di violenza sui minori e pedofilia a comunicare preventivamente agli organi di polizia i propri pseudonimi, password e altri elementi identificativi della propria identità virtuale. D'altronde, già in precedenza, nell'ambito della

¹⁴⁵ RESTA, Giorgio. 2014. "Anonimato, responsabilità, identificazione: prospettive di diritto comparato". In *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2: 174, il quale richiama, per un'approfondita analisi del tema: RODOTÀ, Stefano. 2004. *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, 139 ss. Roma-Bari: Laterza; PENNEY, Jonathon W. 2008. "Privacy and the New Virtualism". In *Yale Journal of Law and Technology*, 10: 194; CAVAGNETTO, Stefano, e GAHIR, Bruce. 2011. "A Formalized Model of Multiple Selves in Mud's". In *Masaryk University Journal of Law and Technology*, 5, 2: 199; TURKLE, Sherry. 1995. *Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet*. New York, NY: Simon and Schuster.

¹⁴⁶ CUNIBERTI, Marco. 2014. "Democrazie, dissenso politico e tutela dell'anonimato". In *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2: 111-137.

¹⁴⁷ *Talley v. California*, 362 U.S. 60.

¹⁴⁸ *McIntyre v. Ohio Elections Commission*, 514 U.S. 334 (1995), dove si sostiene che "an author's decision to remain anonymous, like other decisions concerning omissions or additions to the content of a publication, is an aspect of the freedom of speech protected by the First Amendment".

¹⁴⁹ *Watchtower Bible & Tract Soc'y of New York, Inc. v. Vill. of Stratton*, 536 U.S. 150 (2002).

¹⁵⁰ *White v. Baker*, 696 F. Supp. 2d 1289 (N.D. Ga. 2010).

controversia *ACLU of Georgia v. Miller*¹⁵¹, era stata sancita l'illegittimità costituzionale di una legge della Georgia che proibiva l'uso di nomi falsi su Internet.

3.4. LA DIFFUSIONE E LA CREDIBILITÀ DEI CONTENUTI DEL WEB

Nel maggio del 2011, si diffuse in breve tempo, attraverso numerosi blog, *tweets* e *posts* su Facebook, la seguente citazione attribuita a Martin Luther King e riportata con riferimento alla morte di Osama Bin Laden: “piango la perdita di migliaia di vite preziose, ma non voglio gioire per la morte di una di esse, anche se un nemico”.

Benché pregnante, filantropica e verosimilmente proveniente da Martin Luther King, non fu lui a pronunciarla realmente. In realtà, l'autrice fu Jessica Dovey, insegnante di inglese in Giappone e utente di Facebook, che pubblicò proprio su Facebook la frase in questione, affiancandola a una vera citazione di Martin Luther King¹⁵².

Questo *post* guadagnò popolarità molto velocemente e fu immediatamente condiviso da molti altri utenti. Alcuni di essi, però, inclusero erroneamente nella citazione di Martin Luther King anche il commento personale di Jessica Dovey. Altri, specialmente su Twitter, dove vige il limite di 140 caratteri per messaggio, pubblicarono solo quest'ultimo, attribuendolo per ignoranza proprio a Martin Luther King. L'erronea citazione si diffuse a macchia d'olio sulla Rete, attraverso una capillare condivisione su siti, blog, Facebook e Twitter, finendo per essere dunque percepita come realmente proveniente dall'illustre personaggio¹⁵³.

Attraverso la condivisione di contenuti altrui, e la possibilità di riproporli e diffonderli a cascata tra le cerchie di contatti, Internet favorisce le interazioni sociali e lo scambio di informazioni e notizie. Tuttavia, benché queste ultime siano abbondanti, facilmente disponibili e spesso anche complete, possono differire sotto diversi aspetti da quelle reperite tramite altri media.

Innanzitutto, l'informazione *online* si inserisce tipicamente in un processo editoriale, preliminare alla pubblicazione, che può distinguersi fortemente rispetto ai contenuti di

¹⁵¹ *ACLU of Ga. v. Miller*, 977 F. Supp. 1228 (N.D. Ga. 1997).

¹⁵² Più precisamente, Jessica Dovey pubblicò: “Piango la perdita di migliaia di vite preziose, ma non voglio gioire per la morte di una di esse, anche se un nemico. Restituire violenza alla violenza moltiplica la violenza, aggiungendo una più profonda oscurità a una notte che è già priva di stelle. L'oscurità non può allontanare l'odio; solo l'amore può farlo' MLK Jr.”.

¹⁵³ MCARDLE, Megan. 2011. “Anatomy of a Fake Quotation”. In *The Atlantic*, <http://www.theatlantic.com/national/archive/2011/05/anatomy-of-a-fake-quotation/238257/> (ultima visita, 30.05.2017).

qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Il flusso di informazioni, difatti, è ancora relativamente incontrollato ed è conteso, come già illustrato in precedenza, da più attori: da una parte, i tradizionali editori della carta stampata o dei media audiovisivi, ben radicati nel medesimo settore *offline*; da un'altra, i nuovi imprenditori non del settore che tentano di inserirsi, senza possedere specifica esperienza, in questo nuovo mercato dell'editoria digitale telematica; infine, come veri e propri *freelance*, vi sono i tantissimi utenti comuni che intendono fare informazione (o controinformazione) per semplice passione personale.

Inoltre, le persone oggi giorno si affidano fortemente a Internet per la ricerca di informazioni, con una tendenza in crescita rispetto ai tradizionali mezzi quali libri, riviste, giornali, televisione, radio, telefono, o rapporti interpersonali¹⁵⁴. In Italia, un'indagine condotta nel 2013 per conto dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sui servizi Internet e la pubblicità *online* ha rilevato come Internet si collochi in terza posizione, dopo televisione e giornali, tra i mezzi utilizzati per informarsi. La Rete viene sfruttata dal 42% delle persone che si interessano attivamente ai fatti di attualità, con una distanza di appena 3 punti percentuali rispetto ai quotidiani¹⁵⁵, e si configura, inoltre, come una fonte di primaria importanza soprattutto per la ricerca di notizie inerenti l'attualità internazionale e nazionale, essendo diventata il secondo mezzo di informazione dopo la televisione.

Sul *web*, però, tutti possono essere autori; il flusso informativo è, come già evidenziato, tendenzialmente libero e senza preventivi controlli, e la quantità di informazioni tocca vette sempre più alte, permettendo la copertura, più o meno approfondita, di qualsiasi materia. La comunicazione di informazioni rappresenta, dunque, un ciclo che si ripete, in una sorta di cascata, di persona in persona e senza limiti apparenti¹⁵⁶.

In tale contesto, assumono specifico rilievo le false informazioni (ormai più comunemente conosciute come *fake news*), particolarmente fastidiose e pericolose poiché in grado di cagionare concreti danni agli individui. Nell'era di Internet, è diventato facile diffondere informazioni false o fuorvianti su chiunque, così come altrettanto facile è, per qualunque persona, essere vulnerabile ad affermazioni che potrebbero avere effetti dolorosi, dannosi o addirittura devastanti. La Rete ha la capacità di rendere permanenti –

¹⁵⁴ FLANAGIN, Andrew J., METZGER, Miriam J. 2000. "Perceptions of Internet Information Credibility". In *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 77, 3: 515-540; FLANAGIN, Andrew J., METZGER, Miriam J. 2001. "Internet use in the contemporary media environment". In *Human Communication Research*, 27: 153-181.

¹⁵⁵ AGCOM. 2014. *Indagine conoscitiva sul settore dei servizi Internet e sulla pubblicità online*. <http://www.agcom.it/documents/10179/1/document/9376a211-ebb2-4df6-83ea-282f731faaf2> (ultima visita, 30.05.2017).

¹⁵⁶ EASLEY, David., KLEINBERG, Jon. 2010. *Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World*, 483 ss. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

alla stregua di qualsiasi materiale immesso – espressioni false e offensive sugli individui, e soprattutto di renderle conoscibili in breve tempo al grande pubblico attraverso l'opera dei motori di ricerca. Spesso, tra l'altro, campagne d'odio perpetrate in Rete nei confronti di vittime mirate, così come atti di cyberbullismo o *cyberstalking*, prendono strategicamente avvio mediante la diffusione di *fake news* finalizzata a preparare il terreno per i successivi attacchi e trascinare il popolo dalla propria parte.

Dal lato dei destinatari, il positivo recepimento delle false informazioni avviene spesso in maniera del tutto razionale e indotta, alla luce del loro effettivo bagaglio di conoscenza: le informazioni tendono a diffondersi e guadagnare interesse là dove si possono adagiare sui precedenti convincimenti di coloro che le accolgono¹⁵⁷. Alcuni individui e alcuni gruppi sono predisposti ad accettare le informazioni compatibili con i loro interessi o con le loro credenze.

Manca, inoltre, la conoscenza diretta e personale sui fatti posti a fondamento della maggior parte dei giudizi. Come si può sapere che la Terra non sia piatta e che ruoti attorno al Sole? Che Dante abbia scritto la Divina Commedia, oppure che Lee Harvey Oswald abbia assassinato John F. Kennedy? La maggior parte della conoscenza delle persone è, nella migliore delle ipotesi, indiretta: raramente si sa con certezza se una determinata società sia in difficoltà economica, oppure se un funzionario pubblico abbia intascato una tangente, o se un personaggio influente nasconda un terribile segreto o episodio del passato. In mancanza di conoscenza personale, si tende a pensare che le voci non si diffonderebbero se non fossero almeno in parte fondate.

Nel *mare magnum* del *web*, l'anonimato, la massa di utenti e l'espansione capillare favoriscono il distacco tra il dato informativo e il suo creatore, ostacolando la risalita alla fonte e la verifica della genuinità. L'informazione, o più in generale l'espressione, si consolida, può acquisire valore e autorevolezza in base a quanto è stata condivisa e diffusa e non più in virtù di chi l'ha generata. Tanto i *social networks* quanto i motori di ricerca partecipano attivamente a questa *escalation*, portando alla ribalta le informazioni più popolari, incrementandone la visibilità e dunque la condivisione.

Facebook, innanzitutto, evidenzia in maniera particolare i *post*, le fotografie o i video raccomandati dagli amici. Tendenzialmente, gli utenti tendono a sostenere ciò che gli amici pubblicano, condividono e raccomandano, cliccando il pulsante “Mi piace” e

¹⁵⁷ SUNSTEIN, Cass R. 2010. “Believing False Rumors”. In Saul LEVMORE e Martha C. NUSSBAUM (a cura di), *The Offensive Internet. Speech, Privacy, and Reputation*, 91. Cambridge, MA, e London, UK: Harvard University Press.

aumentandone così la visibilità. Un particolare algoritmo di filtraggio, poi, valuta le informazioni condivise e pubblicate dagli amici e rappresenta le loro raccomandazioni in gruppi omogenei, evidenziando così agli utenti idee che già di base condividono (o dovrebbero condividere) e inducendoli a diffonderle a loro volta.

I motori di ricerca, invece, indicizzano, monitorano e analizzano i siti e i percorsi tra le pagine *web*, per accertare quali siti meglio rispondono alle esigenze e alle richieste degli utenti. Il famoso algoritmo adottato da Google, PageRank, per esempio, classifica i siti che contengono i termini di ricerca sulla base del numero e dell'importanza dei *links* agli stessi. Conseguentemente, accumulando visitatori e *links*, i siti *web* accrescono la loro importanza nei risultati di ricerca, anche nell'eventualità in cui – caso affatto raro – le informazioni da loro pubblicate siano inaffidabili. Oltre a tale funzione, il motore di ricerca di Google offre anche il completamento automatico: quando l'utente inizia a digitare i termini di ricerca, Google visualizza le ricerche correlate in base a precedenti richieste simili, selezionate ad esempio in base alla popolarità dei termini di ricerca.

Attraverso i cosiddetti *cookies*¹⁵⁸, inoltre, la stragrande maggioranza dei siti raccoglie informazioni sulle navigazioni e sugli interessi degli utenti. Questi dati sono sfruttati per compiere una profilazione e poter suggerire, attraverso i motori di ricerca o le pubblicità, altri contenuti ritagliati *ad hoc* su ciascun fruitore.

Le tecnologie presenti sulla Rete, dunque, sono strumenti astrattamente perfetti per generare cascate informative di commenti offensivi, denigratori, accuse di carattere sessuale, menzogne, e induzioni alla violenza. Non è solamente l'ambiente *online* a recepire queste propensioni, ma la società stessa e gli esseri umani che la compongono: siamo tutti, in varia misura, predisposti a rispondere a determinati stimoli, come il sesso, il pettegolezzo, la violenza, la celebrità, l'umorismo.

Internet, però, può amplificare questa tendenza: semplificando la diffusione delle espressioni – tra cui anche tali abusi – e attraverso un meccanismo vizioso e apparentemente inarrestabile che induce le persone a recepirle, farvi affidamento e

¹⁵⁸ Come suggerisce il Garante per la protezione dei dati personali, i *cookie* “sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. [...] I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc.”. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 2014. *Informativa e consenso per l'uso dei cookie. Domande più frequenti*. <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077> (ultima visita, 30.05.2017).

condividerle a loro volta, la Rete rappresenta il terreno più fertile per la massimizzazione dei danni da esse derivanti.

Basti pensare al caso che ha visto coinvolta, nell'estate del 2010, l'adolescente americana Jessica Leonhardt. Sul portale *online StickyDrama*, un utente anonimo scrisse pubblicamente che il cantante della band *Blood On The Dance Floor* stava intrattenendo da tempo un rapporto a sfondo sessuale con la giovane ragazza. Quest'ultima, con lo pseudonimo Jessi Slaughter, sempre sullo stesso sito, negò i fatti denunciati. A seguito del suo sfogo, la giovane iniziò ad essere immediatamente molestata in via telematica. Sul portale *online "4chan"*, celebre per essere caratterizzato dall'assenza di vincoli e dalla facilità di pubblicazione di ogni tipo di materiale, molti utenti (meglio definibili come "troll") la presero di mira, rendendo pubblici il suo vero nome, l'indirizzo di casa, il numero di telefono e i suoi profili sui *social network*. Giunsero addirittura a sostenere che il padre della giovane la picchiasse e che la stessa avesse tentato il suicidio. Altri, invece, per semplice divertimento, crearono parodie dei video pubblicati dalla ragazza in risposta alle offese subite. Tutti questi contenuti divennero in breve tempo estremamente virali, complice la condivisione su siti, *blog, forum* e *social network*. Al tempo, addirittura, era sufficiente digitare le prime tre lettere del nome della ragazza sul motore di ricerca Google per ottenere suggerimenti di ricerca che la riguardavano¹⁵⁹. Nel giro di pochi giorni, erano già reperibili migliaia di contributi *online* incentrati su di lei, ai quali potevano avere libero accesso i milioni di utenti della Rete¹⁶⁰.

Le fake news rappresentano un elemento critico che inizia a preoccupare particolarmente le istituzioni e le autorità legislative delle moderne democrazie. A livello comunitario, è stato recentemente avviato il dibattito sul tema in seno al Parlamento Europeo, nonostante un sostanziale disaccordo sul modo migliore per rispondere al fenomeno. Sono state prese in considerazione la rimozione di contenuti falsi e diffamatori, l'infrazione di sanzioni ai provider non collaborativi e la promozione di un'alfabetizzazione mediatica presso la popolazione. Seppur con le dovute considerazioni cautelari sui rischi di censura della Rete, è stato inoltre richiesto alla Commissione Europea di esplorare la possibilità di proporre una nuova disciplina legislativa comunitaria in questo settore¹⁶¹.

¹⁵⁹ Si veda, in particolare, la relazione di Google sull'interesse nel tempo dei termini di ricerca "Jessi Slaughter": <http://www.google.it/trends/explore#q=Jessi%20Slaughter> (ultima visita, 30.05.2017).

¹⁶⁰ CHEN, Adrian. 2010. "How the Internet Beat Up an 11-Year-Old Girl". In *Gawker*, 16.07.2010. <http://gawker.com/5589103/how-the-internet-beat-up-an-11-year-old-girl> (ultima visita, 30.05.2017).

¹⁶¹ <http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170329IPR69072/hate-speech-and-fake-news-remove-content-impose-fines-foster-media-literacy> (ultima visita, 30.05.2017).

In Italia, l'esigenza di porre un freno alle false informazioni in Rete è sfociata nella presentazione, il 7 febbraio 2017, del disegno di legge n. 2688 presso il Senato della Repubblica¹⁶², il quale, sebbene ancora da sottoporre al vaglio delle due camere del Parlamento, ha già scatenato critiche e polemiche per le sue previsioni¹⁶³. Fra tutte, spicca l'obbligo normativo in capo a qualsiasi gestore di sito *web* – dunque anche un privato cittadino – di monitorare costantemente i contenuti diffusi e di rimuovere quelli ritenuti (dagli stessi) non attendibili. Il dubbio, non ancora fugato, è con quali competenze e sulla base di quali elementi probatori tale inattendibilità possa essere valutata da un soggetto privato e non dall'autorità giudiziaria.

Non resta che auspicare un'intensa attività correttiva sul testo della proposta di legge in sede di esame in Commissione, che sappia limare gli aspetti inopportuni e concentrarsi, semmai, solo sulle fattispecie sanzionatorie nei confronti di chi, deliberatamente, pubblica e diffonde false informazioni su Internet di carattere diffamatorio, oppure atte a turbare l'ordine pubblico, o ancora idonee a destare pubblico allarme o fuorviare settori dell'opinione pubblica.

3.5. LE DINAMICHE DI GRUPPO NELLA RETE

Nonostante la fragilità di molti siti, gruppi di discussione e forum, su Internet sembra comunque esistere un senso di appartenenza al gruppo forte e costante. I gruppi che si formano nel cibernazio, così come quelli della vita reale, sono oramai piuttosto vari e diversificati. Alcuni, specialmente quelli che caratterizzavano le origini di Internet e i primi approcci dei *social network*, sono essenzialmente composti da individui che si conoscono e che sfruttano la Rete per tenersi in contatto e comunicare tra loro. Altri, invece, raccolgono persone che condividono interessi comuni, pur senza conoscersi nella realtà quotidiana.

È proprio in questo secondo ordine di gruppi che il senso di appartenenza può emergere solamente attraverso le dinamiche della comunicazione online. Le persone che interagiscono su Internet – così come avviene in ogni ambiente sociale umano – si influenzano a vicenda attraverso processi che si estrinsecano diversamente rispetto alla vita reale, primo fra tutti il conformismo.

¹⁶² <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01006504.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

¹⁶³ Fra tutte, si veda l'opinione critica di SCORZA, Guido. 2017. "Fake news: il disegno di legge è pericoloso, inattuabile e inutile". In *Il Fatto Quotidiano*, 21.02.2017. <http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/02/21/fake-news-il-disegno-di-legge-e-pericoloso-inattuabile-e-inutile/3404824/> (ultima visita, 30.05.2017).

Studi hanno evidenziato come l'ambiente mediato dal computer diminuisca la tendenza di ciascun membro a conformarsi al gruppo di appartenenza, grazie, in particolare, all'assenza di presenza fisica e alla possibilità di mantenere un sia pur superficiale anonimato¹⁶⁴. Nella Rete, poi, spesso non si conoscono approfonditamente gli interlocutori e non si dispone di elementi che consentano di riconoscerli come "propri simili".

Complice l'impellente necessità di conformismo, però, i gruppi del cibernazio si sono organizzati in modo tale da far fronte a tali criticità, ad esempio creando vere e proprie regole di accesso, *netiquette* che tutti i membri sono tenuti a rispettare, a pena di subire sanzioni che vanno dal semplice rimprovero all'espulsione definitiva. Questo ha consentito, unitamente alla tendenza naturale degli esseri umani a conformarsi alle norme di gruppo, una continua prosperazione delle comunità cibernetiche¹⁶⁵.

In questo contesto ciberneticco, complice anche la maggiore credibilità attribuita ai contenuti pubblicati, la dinamica dei gruppi è stata ed è caratterizzata dalla cosiddetta polarizzazione¹⁶⁶. Quando persone con opinioni simili si incontrano e si riuniscono, scoprono che anche altri individui condividono le loro visioni del mondo e, conseguentemente, aumenta la fiducia in loro stessi e in quello in cui credono. Solitamente, ciò porta al raggiungimento di posizioni estreme in linea con le tendenze di partenza¹⁶⁷.

Secondo il punto di vista di Cass Sunstein, la conferma genera fiducia, e la fiducia genera estremismo¹⁶⁸. Chi non ha sicurezza in quello in cui pensa propende a moderare le opinioni, evitando posizioni estreme¹⁶⁹. Se però altre persone sembrerebbero condividere le stesse idee, i primi tendono a diventare più sicuri sulla loro correttezza e probabilmente a muoversi verso posizioni più estreme. È stato riscontrato, in un'ampia varietà di contesti sperimentali, che le opinioni delle persone diventano più estreme grazie semplicemente alla

¹⁶⁴ SMILOWITZ, Michael, COMPTON, D. Chad, FLINT, Lyle. 1988. "The effects of computer mediated communication on an individual's judgement: A study based on the methods of Asch's social influence experiment". In *Computers in Human Behavior*, 4: 311- 321.

¹⁶⁵ WALLACE, Patricia. *op. cit.*, 86-96.

¹⁶⁶ WALLACE, Patricia. *op. cit.*, 106; SUNSTEIN, Cass R. 2002. "The Law of Group Polarization". In *Journal of Political Philosophy*, 10, 2: 175-195.

¹⁶⁷ SUNSTEIN, Cass R. "Believing False Rumors". *op. cit.*, 96 ss; BROWN, Roger. 1947. *Social Psychology: The Second Edition*. New York, NY: Holt.

¹⁶⁸ SUNSTEIN, Cass R. "Believing False Rumors". *op. cit.*, 100.

¹⁶⁹ KELMAN, Mark, ROTTENSTREICH, Yuval, TVERSKY, Amos. 1996. "Context-Dependence in Legal Decision Making". In *Journal of Legal Studies*, 25: 287-288.

corroborazione della posizione iniziale e perché aumenta la fiducia e la sicurezza dopo l'apprendimento dei coincidenti punti di vista altrui¹⁷⁰.

In questa sede, Internet assume un ruolo tanto importante quanto dirompente: chiunque può ricevere numerose comunicazioni da molti altri individui, credendo, per i motivi anzivisti, al relativo contenuto. I siti *web*, e soprattutto i *social network*, possono indurre la polarizzazione poiché aiutano a fornire conferme alle idee e alle opinioni, amplificandone altresì la portata.

Ciò può rappresentare un fattore vantaggioso per quei gruppi di individui (minoranze, dissidenti, ecc.) che si trovano in contesti avversi e che necessitano, oltre dell'anonimato, anche di una maggior forza numerica e organizzativa per garantirsi l'incolumità, l'impunità e la possibilità di proseguire con le proprie azioni. Dall'altro lato, però, elevando il proprio grado di sicurezza nelle idee, le persone possono giungere ad abbracciare punti di vista radicali ed estremi.

I gruppi di odio *online* manifestano (e hanno manifestato) proprio questa tendenza alla polarizzazione verso gli estremi, laddove i singoli membri sembrano impegnarsi in una sorta di competizione degenerante, dedita al danneggiamento delle vittime designate. Da tempo, oramai, le espressioni di odio non si limitano ad essere semplicemente tollerate nel contesto del *web*, ma vengono addirittura apprezzate, se non osannate ed emulate. Si è passati da comuni insulti, magari individualizzati, a gravi incitamenti al suicidio, alla violenza, anche sessuale, e allo sterminio, basati su futili motivi, quali la razza, il sesso, l'orientamento sessuale, l'appartenenza politica. Gli stessi motivi, d'altronde, che l'essere umano ha sempre posto a fondamento dei propri pregiudizi e delle connesse condotte antisociali anche nella realtà *offline*.

¹⁷⁰ BARON, Robert, HOPPE, Sieg, FENG KAO, Chuan, BRUNSMAN, Bethany, LINNEWEH, Barbara, ROGERS, Diane. 1996. "Social Corroboration and Opinion Extremity". In *Journal of Experimental Social Psychology*, 32: 537.

4. LE PRINCIPALI FORME DI MANIFESTAZIONE DI ODIO IN RETE: ANALISI DI UN FENOMENO

4.1. LE NUOVE FRONTIERE DELL'ODIO ONLINE: DAL WEB 1.0 AL WEB 2.0

I pregiudizi e i conflitti sociali, e con essi le manifestazioni e le espressioni che ne rappresentano l'estrinsecazione, esistono da lungo tempo, molto probabilmente sin dall'avvento dell'umanità.

L'*hate speech online* è radicato proprio sul substrato storico-culturale formatosi ben prima dell'origine di Internet e delle nuove tecnologie, le quali hanno senz'altro portato nuovi aspetti di particolare rilevanza e criticità legati ai fattori già in precedenza analizzati.

Come evidenziato, Internet, quale vera e propria rete globalizzata, decentralizzata e interattiva, grazie alle sue caratteristiche tecniche ha permesso il superamento dei confini nazionali, l'abbattimento delle distanze e delle barriere del mondo fisico. Al tempo stesso, però, ha rappresentato un terreno particolarmente fertile per i promotori d'odio, che hanno senza indugi sfruttato le potenzialità di anonimato e l'immediatezza di tale strumento per diffondere le proprie idee estremiste e offensive.

Rispetto all'*hate speech* tradizionale, quello *online* presenta alcune evidenti differenze, portate in debito rilievo dall'UNESCO, nel 2015, con il report "Countering Online Hate Speech"¹⁷¹.

In primo luogo, i discorsi d'odio – così come generalmente qualunque contenuto del *web* – possono essere permanenti e rimanere pubblicamente visibili *online* per lunghi periodi di tempo, in diversi formati e su più piattaforme, eventualmente collegate tra loro. La stessa architettura della piattaforma interessata influenza il tempo di vita dei messaggi pubblicati: Twitter, ad esempio, attraverso i cosiddetti *trending topics*, facilita enormemente la rapida e ampia diffusione dei contenuti (compresi quelli di odio) e la loro perdurante visibilità.

Le espressioni, poi, sono itineranti: in caso di rimozione, possono comunque trovare spazio altrove, senza escludere la stessa piattaforma, magari adottando l'utente un nome diverso. Inoltre, la chiusura di un sito non ne impedisce la rapida riapertura attraverso un servizio di *web hosting* con regole meno severe o tramite il trasferimento in un server

¹⁷¹ GAGLIARDONE, Iginio, GAL, Danit, ALVES, Thiago, MARTINEZ, Gabriela. 2015. *Countering Online Hate Speech*. Paris: UNESCO Publishing. <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf> (ultima visita 30.05.2017).

localizzato in un paese più tollerante nei confronti dei discorsi di odio. L'itineranza consente a quei pensieri che non abbiano mai ottenuto attenzione e sostegno di giungere su spazi *web* dove possono essere visibili al grande pubblico.

Oltre all'anonimato, fattore piuttosto incisivo di cui si è già trattato in precedenza¹⁷², un'ulteriore complicazione è data dalla portata transnazionale di Internet, che invoca l'intervento della cooperazione intergiurisdizionale per l'individuazione di efficaci e condivisi strumenti legali per combattere il fenomeno dell'*hate speech online*. Allo stato attuale, Internet permette agli estremisti (così come a chiunque) l'accesso a un potenziale pubblico di milioni di persone, in larga parte giovani – e, in quanto tali, malleabili e più ingenui, più facile di quanto non sia mai stato possibile. Consente anche di rintracciare e comunicare, con economicità e semplicità, con altri promotori d'orio in qualunque parte del mondo, per fare apologia e proselitismo, nonché per istruire coloro che intendono manifestare con violenza la propria intolleranza.

In tale contesto, dunque, assistiamo a una capillare e incontrollabile espansione delle espressioni d'odio attraverso le più variegata modalità: la diffusione di propaganda o di teorie cospirative, lo *spamming* e il *trolling*, gli scambi di informazioni e di idee, o il coordinamento e la pianificazione di attività ed eventi – ad esempio su *social network*, gruppi di discussione, *listservs* e comunità di interesse –, le tecniche di ottimizzazione dei motori di ricerca¹⁷³, l'usurpazione di nomi di dominio o l'utilizzo di *meta-tag* ingannevoli, la raccolta di fondi, l'adozione di condotte offensive e criminali interpersonali – tra le quali devono essere annoverati il cyberbullismo e il *cyberstalking*. Si è infatti visto che la frequentazione di siti *web*, blog e comunità *online* può garantire agli utenti, e dunque anche ai promotori d'odio, l'anonimato (reale o percepito), la possibilità di creare nuove identità con estrema facilità e una rilevante efficacia proselitistica dei messaggi, spesso senza contraddittorio.

Negli ultimi venti anni, si è assistito a una esponenziale crescita di comunità di odio *online*: dai circa 140 siti di odio del 1996, passando per i circa 6.000 del 2006 e 10.000 del

¹⁷² Capitolo 1.8.

¹⁷³ L'ottimizzazione dei motori di ricerca (*Search Engine Optimization* - SEO) mira all'aumento, mediante specifiche tecniche e strategie, della visibilità di un sito *web*, attraverso un migliore posizionamento dello stesso nelle indicizzazioni dei motori di ricerca. Ai nostri fini, tra tali tecniche spiccano senz'altro l'inserimento dei contenuti ritenuti più importanti all'inizio del codice HTML della pagina da indicizzare e l'implementazione dei file robots.txt e sitemap.xml, con l'indicazione, per i *crawler* dei motori di ricerca, di quali contenuti indicizzare e quali escludere dal processo di indicizzazione.

2009¹⁷⁴, si è giunti a un eccesso di circa 30.000 siti estremisti¹⁷⁵. Inesorabilmente, il numero cresce ogni giorno.

Gli estremisti sono stati tra i primissimi utenti di quella rete di comunicazione elettronica che poi si è evoluta in Internet: nel 1985, ad esempio, ben prima che la maggior parte delle persone avessero mai sentito parlare proprio di Internet, Tom Metzger, il leader della White Aryan Resistance (Resistenza Bianca Ariana), creò un *bulletin board system*¹⁷⁶. Da allora, la presenza di questi gruppi *online* è stata sempre molto attiva¹⁷⁷. I primi gruppi di odio riunivano membri del Ku Klux Klan, della Militia, della Jewish Defense League (Lega di Difesa degli Ebrei), nonché gli *skinhead*, i neonazisti, i negazionisti dell'Olocausto, gli estremisti islamici e i nazionalisti bianchi¹⁷⁸. Questi ultimi, in particolare, erano i più radicati sul *web*, rappresentati da numerosi siti e intenzionati a creare collegamenti sempre più forti tra gruppi in modo da strutturare una solida rete internazionale¹⁷⁹. Spesso, riuscivano ad aggirare le limitazioni imposte dalle discipline legislative europee sfruttando spazi concessi da Internet Service Provider americani. Non era ancora chiaro, però, da chi fosse effettivamente composta la platea di visitatori e contributori.

Successivamente, gli stessi *social networks*, su tutti Facebook e Twitter, hanno senz'altro contribuito a tale sviluppo – seppur indirettamente e involontariamente, a causa dell'elevatissima frequentazione da parte degli utenti della Rete – rappresentando un mezzo unico e di ineguagliabile efficacia per la diffusione di idee, l'educazione di altri individui e la mobilitazione di massa per azioni dimostrative e di violenza. Negli ultimi due lustri, la popolarità di quest'ultima tipologia di siti *web* è aumentata esponenzialmente, attirando un numero straordinario di utenti, dei quali una percentuale piuttosto significativa è costituita da adolescenti: secondo una ricerca svolta nell'ambito del progetto EU Kids Online, circa l'82% dei giovani europei tra i 16 e i 29 anni di età frequenta attivamente un *social network*, e, nonostante la maggior parte di tali siti preveda come requisito di iscrizione un'età minima

¹⁷⁴ SIMON WIESENTHAL CENTER. 2009. *Facebook, Youtube+: How Social Media Outlets Impact Digital Terrorism and Hate*. New York, NY: Simon Wiesenthal Center. http://www.wiesenthal.com/atf/cf/%7B54d385e6-f1b9-4e9f-8e94-890c3e6dd277%7D/LA-RELEASE_2.PDF (ultima visita, 30.05.2017).

¹⁷⁵ SIMON WIESENTHAL CENTER. 2015. *Digital Terrorism and Hate Report*. New York, NY: Simon Wiesenthal Center. <http://digitalhate.net/> (ultima visita, 30.05.2017).

¹⁷⁶ Riportando la definizione di Wikipedia, un Bulletin Board System “è un computer che utilizza un software per permettere a utenti esterni di connettersi a esso attraverso la linea telefonica, dando la possibilità di utilizzare funzioni di messaggistica e file sharing centralizzato”.

¹⁷⁷ GERSTENFELD, Phyllis B., GRANT, Diana R., CHIANG, Chau-Pu. 2003. “Hate Online: A Content Analysis of Extremist Internet Sites”. In *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 3, 1: 29-30.

¹⁷⁸ ZICCARDI, Giovanni. *op. ult. cit.*, 71.

¹⁷⁹ GERSTENFELD, Phyllis B., GRANT, Diana R., CHIANG, Chau-Pu. *op. cit.*, 33.

di 13 anni, il 38% di bambini di età inferiore possiede già un profilo personale¹⁸⁰. Le percentuali si innalzano sensibilmente nel contesto britannico, dove, secondo una recente ricerca della BBC¹⁸¹, il 96% di ragazzi di età compresa tra i 13 e i 18 anni e il 78% di quelli aventi un'età inferiore ai 13 anni sono iscritti a siti di *social network*. In Italia, invece, è stata evidenziata una rilevante crescita della loro frequentazione da parte dei giovani utenti: il 52% ha un'età compresa tra gli 11 e i 12 anni, il 90% tra i 13 e i 14, il 93% tra i 15 e i 16 anni. Inoltre, un terzo dei ragazzi italiani è in contatto con un numero di persone superiore a 100, e il 19% ha oltre 300 amici sui *social network*¹⁸². La tendenza, però, è globale e non limitata ai soli adolescenti: in Italia, ad esempio, una ricerca svolta da We Are Social ha determinato che circa il 63% di italiani utilizza Internet e il 47% frequenta uno o più *social network*¹⁸³.

Gli stessi *smartphone*, d'altronde, dotati della funzionalità di collegarsi ai più disparati *social network*, sono sempre più popolari e invogliano a sfruttare tutte le loro peculiarità e funzioni di connettività. Indubbiamente, la disponibilità di questi strumenti porta non solo grandi opportunità, ma anche notevoli rischi, in special modo legati alle nuove fattispecie di *hate speech online*. Il Consiglio d'Europa ha riconosciuto, nella propria Raccomandazione sulla protezione dei diritti umani in relazione ai servizi di *social networking*, che i siti di *social network* hanno “un grande potenziale per promuovere l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare la libertà di esprimere, creare e scambiare contenuti e idee, e la libertà di riunione”¹⁸⁴.

Questi grandi provider di piattaforme e *social network* acquistano importanza e poteri sempre più rilevanti nella gestione dei contenuti d'odio, diventando – come si vedrà – parte in causa nella loro regolamentazione e selezione. L'attuale panorama dell'*hate speech online*

¹⁸⁰ LIVINGSTONE, Sonia, ÓLAFSSON, Kjartan, O'NEILL, Brian, DONOSO, Veronica. 2012. “Towards a better internet for children: findings and recommendations from EU Kids Online to inform the CEO coalition”. In *EU Kids Online*. London, UK: London School of Economics. <http://www.lse.ac.uk/media%40lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Reports/EUKidsOnlineReportfortheCEOCollation.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

¹⁸¹ BBC. 2016. <http://www.bbc.com/news/education-35524429> (ultima visita, 30.05.2017).

¹⁸² MASCHERONI, Giovanna, ÓLAFSSON, Kjartan. 2015. *Net Children Go Mobile: il report italiano*. Milano: OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore. http://netchildrengomobile.eu/ncgm/wp-content/uploads/2013/07/NCGM-report-IT_FINAL.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

¹⁸³ <http://wearesocial.com/it/blog/2016/01/report-digital-social-mobile-in-2016> (ultima visita 30.05.2017).

¹⁸⁴ Recommendation CM/Rec(2012)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of human rights with regard to social networking services. <http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1929453>, (05.05.2014).

presenta, dunque, una peculiarità di forte rottura rispetto al passato e, in particolare, agli anni novanta e primi anni duemila.

Le enormi possibilità comunicative offerte – attraverso *post* pubblicati sui propri o altrui profili personali, messaggistica istantanea e condivisione di opere (musicali, fotografiche, video) – convogliano inevitabilmente molteplici rischi aventi conseguenze reali, che coinvolgono tanto gli adulti quanto i minori.

Nei paragrafi seguenti, per meglio comprendere la portata del fenomeno della manifestazione dell'odio nella Rete e poter affrontare compiutamente le questioni di carattere giuridico, si analizzeranno le principali forme in cui esso si sostanzia: dall'odio politico, razziale e religioso, all'odio interpersonale, in particolare quello rappresentato da cyberbullismo, *cyberstalking* e condotte offensive a sfondo sessuale.

4.2. L'ODIO POLITICO, RAZZIALE E RELIGIOSO

L'odio è un sentimento multiforme, mutevole nella sua espressione a seconda dei soggetti e dei contesti. In ambito sociale, la storia dell'uomo è stata accompagnata sin dalle origini da forme di manifestazione d'odio, interconnesse e intrecciate tra loro, legate soprattutto alla razza, alla religione e alla politica.

Negli anni più recenti, l'emergenza sociale dei flussi migratori provenienti dai paesi flagellati da guerre civili, occupazioni e attività terroristiche ha rievocato gli scottanti temi dell'integrazione e dell'intolleranza, così come un ritorno di espressioni razziste – specialmente *online* – nella vita quotidiana dei cittadini, nella politica e tra i mass media.

In questo attuale *melting pot* culturale, le espressioni d'odio razziste e quelle fondate su motivi religiosi si focalizzano, per lo più, sugli estremismi, sull'identificazione tra confessioni religiose e terrorismo, e sulla convivenza sociale, e si ricollegano a tragici eventi storici quali genocidi e guerre civili tra minoranze. Basti pensare a come l'Olocausto e gli stermini praticati in Ruanda e a Srebrenica fossero caratterizzati e anticipati da espressioni d'odio su larga scala fomentate dai rispettivi leader politici e militari.

Dal canto suo, Internet, attraverso i siti *web*, i *blog*, e i *social network* su tutti, è diventato il mezzo più comune per diffondere tali espressioni. Il razzismo *online* ha visto, difatti, una seria e rapida crescita in molti paesi europei ed extra-europei, fino a diventare un fenomeno globale di preoccupanti dimensioni.

Uno degli esempi più eclatanti di tale processo è la crescita, all'interno della Rete, del movimento di supremazia bianca (o *white power*), la cui strategia consiste principalmente nel

mascherare la propria agenda politica e tentare di sovvertire e abolire i diritti civili attraverso un ribaltamento della retorica del movimento per i diritti civili¹⁸⁵.

Questa tendenza sta trovando terreno fertile in condizioni “favorevoli” come la crisi finanziaria, l’aumento dei conflitti sociali e l’aumento di populismo politico. Internet, dal canto suo, può rappresentare uno strumento utile alla diffusione dell’odio razziale e al rafforzamento dei pregiudizi nei confronti degli immigrati. In Italia, ad esempio, l’UNAR, Ufficio nazionale antidiscriminazioni italiana, ha registrato, nel 2014, 347 casi di espressioni razziste sui *social network*, di cui 185 su Facebook, collegati a loro volta ad almeno altri 326 siti *web*, per un totale di quasi 700 eventi di intolleranza informatica¹⁸⁶.

Situazioni simili si sono verificati anche in altri paesi europei come la Slovenia, Finlandia, Ungheria e Regno Unito, come è emerso nell’ambito del progetto europeo LIGHT ON, il quale mira a risolvere il problema delle discriminazioni e del razzismo attraverso la comprensione dell’essenza delle espressioni di odio. La sua analisi si concentra sulle fonti, sull’ambiente, sui profili dei soggetti interessati, sul monitoraggio della Rete e sul filtraggio dei contenuti (per paese, obiettivi, tipologie di espressioni e gruppi destinatari delle stesse)¹⁸⁷.

Un altro importante progetto europeo, VOX-Pol, provvede al monitoraggio delle espressioni estremiste a carattere razzista e xenofobo e alla definizione dei contenuti e dei trend dell’odio *online*, con particolare attenzione agli impatti e alle conseguenze dei violenti estremismi politici sulla Rete.

Alcuni studiosi del progetto hanno evidenziato come le espressioni razziste siano spesso nascoste dietro una retorica sottile e sofisticata. Difatti, benché solitamente pubblicate su Internet sotto forma di bigottismo occasionale o sfogo individuale, esse sono destinate ad alimentare comportamenti razzisti tra le persone e favorire una normalizzazione del razzismo. È stato inquadrato come “razzismo del senso comune” (*common sense racism*) o “razzismo razionale” (*rational racism*) il denigrare o il definire indesiderabili immigrati,

¹⁸⁵ Per un approfondimento, si veda DANIELS, Jeff. 2009. *Cyber racism: White supremacy online and the new attack on civil rights*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publisher.

¹⁸⁶ UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI ITALIANA. 2015. *Sintesi del Dossier Statistico Immigrazione 2015*. [http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/Scheda%20Dossier%202015\(4\).pdf](http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/Scheda%20Dossier%202015(4).pdf) (ultima visita, 30.05.2017).

¹⁸⁷ LIGHT ON Project, JUST/2012/FRAC/AG/2699. <http://www.lighton-project.eu/> (ultima visita, 30.05.2017).

rifugiati, o membri di minoranze (come omosessuali e disabili), cercando al contempo di evitare di essere etichettati come razzisti¹⁸⁸.

In questo processo di normalizzazione, Internet sta giocando un ruolo cruciale: compreso l'enorme potenziale per la diffusione di idee e opinioni, i movimenti razzisti sfruttano la viralità dei social media per manipolare le emozioni delle persone, inducendo indignazione e preoccupazione.

L'incitamento all'odio *online* rappresenta dunque una pericolosa arma che potenzialmente chiunque, compresi gli estremisti, può utilizzare per promuovere e perpetrare odio e intolleranza. Gli estremisti e i violenti, in particolare, utilizzano gli strumenti offerti dalla Rete per ispirare, radicalizzare e reclutare giovani alla loro causa, che si tratti di potenziali sostenitori passivi o partecipanti attivi e operativi¹⁸⁹.

Ciò vale tanto per l'odio razziale quanto per quello religioso. Come è ormai tristemente noto, quando differenti gruppi si contendono l'esclusiva custodia della verità, i conflitti sono destinati a sorgere. Per questa ragione, religione ed espressioni d'odio si trovano spesso in sovrapposizione fra loro: si può assistere a cristiani che criticano i mormoni per essere seguaci di quello che considerano un falso profeta, ebrei che attaccano indù per essere adoratori di molteplici divinità, buddisti che perseguitano musulmani per la loro diversità confessionale¹⁹⁰. Non mancano altrettanti conflitti infra-religiosi, come quelli che vedono come protagonisti i sunniti contro gli sciiti, gli ultra-ortodossi contro gli ebrei di riforma, i protestanti contro i cattolici. Sotto altri profili, vi sono anche conflitti sociali che investono solo parzialmente questioni religiose, come quelli aventi ad oggetto la negazione dei diritti delle persone LGBT da parte dei fondamentalisti, così come, in direzione contraria, la ridicolizzazione operata da (alcuni gruppi di) atei nei confronti di credenti di ogni tipo.

¹⁸⁸ CAPDEVILA, Rose, CALLAGHAN, Jane E. M. 2008. "It's not racist. It's common sense. A critical analysis of political discourse around asylum and immigration in the UK". In *Journal of Community and Applied Social Psychology*, 18, 1: 1-16; MEDDAUGH, Priscilla Marie, KAY, Jack. 2009. "Hate Speech or 'Reasonable Racism? The Other in Stormfront". In *Journal of Mass Media Ethics*, 24, 4: 251-268.

¹⁸⁹ INSTITUTE FOR STRATEGIC DIALOGUE. 2014. *Policy Briefing: Countering the Appeal of Extremism Online*. <http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Countering%20the%20Appeal%20of%20Extremism%20Online-ISD%20Report.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

¹⁹⁰ Basti pensare ai sentimenti anti-musulmani dei buddisti in Birmania. Si veda, in merito MYINT WIN, Ye. 2015. *The Rise of Anti-Muslim Hate Speech Shortly Before Outbreaks of the Mass Violence Against Muslims in Myanmar*. International Conference on Burma/Myanmar Studies, Burma/Myanmar in Transition: Connectivity, Changes and Challenges, University Academic Service Centre (UNISERV), Chiang Mai University, Thailand, 24F25 July 2015. <http://rcsd.soc.cmu.ac.th/web/Burma/download.php?filename=paper-Nickey%20Diamond.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

Tutte queste tensioni inter e infra-religiose sfociano spesso in espressioni di odio fondate sulla fede religiosa, benché quest'ultima sia solo uno dei tanti fattori che compongono un conflitto più ampio, che investe la cultura, la politica, le risorse e le tradizioni.

Un rapporto 2015 del Pew Research Center¹⁹¹, citando dati raccolti nel 2013, ha riportato la commissione di molestie nei confronti di gruppi religiosi in 164 differenti paesi. Cristiani e musulmani, che insieme costituiscono più della metà della popolazione mondiale, sono coloro che hanno subito molestie nel maggior numero di paesi, sia dai governi che da gruppi sociali: i primi in 102 dei 198 paesi inclusi nello studio (52%), i musulmani in 99 paesi (50%). Per quanto concerne gli ebrei, invece, negli ultimi anni si è assistito a un notevole aumento del numero di paesi in cui sono avvenute molestie perpetrate da governi o gruppi sociali: nel 2013, ad esempio, tale numero raggiungeva i 77 paesi mondiali (39%), mentre in Europa in 34 paesi sui 45 totali (76%).

I siti *web* più rappresentativi di tale approccio violento e offensivo rappresentano una costante di quanto già avveniva prima dell'avvento di Internet e dei social network. Come è noto, e come si è appena visto, gli ebrei sono un gruppo (non meramente religioso, ma anche culturale e sociale) che ha storicamente subito persecuzioni, attacchi diretti e offese mirate. Basti pensare all'atrocità dell'Olocausto. Ebbene, gli argomenti posti oggi a fondamento delle offensive mosse nei loro confronti sulla Rete sono gli stessi dell'epoca pre-tecnologica¹⁹². Lo stesso ragionamento può essere fatto per l'odio verso le persone di colore.

Internet, dal canto suo, non ha mutato le modalità di aggressione, né tantomeno la tipologia di espressioni adottate. Ha semplicemente permesso, come si è osservato in precedenza, l'immediata e globale diffusione di tali messaggi.

Un caso particolare che ha investito la Rete ha visto come protagonista il sito estremista nordamericano Stormfront.org, fondato nell'ormai lontano 1995 da un ex membro del Ku Klux Klan, Donald Black, e in grado di offrire ai propri iscritti un forum di discussione incentrato su argomenti relativi all'ideologia nazionalsocialista, al razzismo, al revisionismo storico e affini. Gli utenti, in particolare, manifestavano (e manifestano tuttora) apertamente idee votate a un'ideologia di estrema destra nazionalsocialistica, con

¹⁹¹ PEW RESEARCH CENTER. 2015. *Latest Trends in Religious Restrictions and Hostilities*. <http://www.pewforum.org/2015/02/26/religious-hostilities/> (ultima visita, 30.05.2017).

¹⁹² BACKHOUSE, Constance B. 2010. "Anti-Semitism and the Law in Quebec City: The Plamondon Case, 1910-15". In Daniel W. HAMILTON e Alfred L. BROPHY (a cura di), *Transformations in American Legal History - Law, Ideology, and Methods; Essays in Honor of Morton J. Horwitz*, 303-325. Cambridge, MA: Harvard Law School.

incitamento alla discriminazione e alla violenza fondate su motivi razziali, religiosi, etnici e alla superiorità della razza bianca. In Italia, nel novembre 2012, i promotori della sezione italiana di questa *web community* sono stati arrestati e altre 17 persone sono state denunciate in qualità di direttori dell'associazione criminosa e moderatori¹⁹³.

Tale vicenda ha innescato il quesito giuridico sulla perseguibilità di tali condotte nel nostro paese, nonostante la sede americana del sito in questione. La Corte di Cassazione ha fugato i dubbi con la sentenza n. 33179 del 31 luglio 2013, sancendo in primo luogo che “costituisce un’associazione a delinquere finalizzata all’incitamento ed alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, anche una struttura quale quella evidenziata agli atti (StormFront, ndr), la quale utilizzava la gestione del blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, anche mediante diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, censire episodi o persone (“traditori” e delinquenti italiani”, perché avevano operato a favore dell’uguaglianza e dell’integrazione degli immigrati)”¹⁹⁴.

Premesso, poi, che il reato di propaganda e istigazione alla discriminazione e all’odio razziale di cui alla legge n. 205/1993 (cosiddetta “legge Mancino”, che più avanti si analizzerà) costituisce reato di mera condotta, che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che la propaganda o la istigazione siano raccolte dai destinatari del messaggio, la Suprema Corte ha chiarito che la propaganda attraverso la Rete di idee fondate sull’odio razziale configura certamente l’ipotesi di reato di cui sopra e ha richiamato, in merito, la nozione di “comunità virtuale in Internet”, ritenendola strutturalmente idonea a costituire una fattispecie di associazione per delinquere.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte è giunta a ritenere non rilevante “il fatto che il sito internet-madre sia stato costituito all’estero ed ivi operi su server estero”¹⁹⁵, trovando in realtà applicazione l’art. 6 del codice penale che punisce i responsabili di attività illecite violanti le norme penali quando almeno una frazione di tali attività si sia svolta nel territorio dello Stato, inclusi gli atti di programmazione, ideazione e direzione, come nel caso della sezione italiana di StormFront.

Indipendentemente dalle vicende giudiziarie, i discorsi d’odio su temi etnici, religiosi, razzisti e sessuali hanno sempre avuto un forte impatto sui cittadini. Non sorprende,

¹⁹³ PASQUA, Marco. 2012. “Forum neonazista Stormfront, operazione di polizia postale e Digos: arresti e perquisizioni in tutta Italia”. In *L’Huffington Post*, 16.11.2012. http://www.huffingtonpost.it/2012/11/16/blitz-contro-antisemitismo-stormfront_n_2142414.html (ultima visita, 30.05.2017).

¹⁹⁴ Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 33179 del 31 luglio 2013.

¹⁹⁵ *ibidem*.

pertanto, la tendenza delle forze politiche – o, meglio, di alcune forze politiche – di inasprire i toni di dibattiti, comizi e campagne attraverso messaggi carichi di intolleranza razziale e religiosa mirati su gruppi minoritari (immigrati, musulmani, ecc.), al solo scopo di ottenere consensi e successo elettorale.

L'odio politico rappresenta uno strumento tanto subdolo quanto efficace – specialmente ai giorni nostri – per fare proselitismo in favore del proprio partito. L'esponente politico, che socialmente riveste un ruolo autoritario, è in grado di indurre atti emulativi da parte dei suoi seguaci e ammiratori ed espressioni cariche d'odio potrebbero alterare in maniera preoccupante gli equilibri sociali, scatenando in contesti piuttosto fragili un'escalation di odio difficilmente controllabile.

Un recente editoriale del *New York Times*, parlando della retorica distruttiva che ha accompagnato le elezioni presidenziali americane del 2016, ha proposto una interessante catalogazione dell'odio politico, distinguendolo in tre differenti forme: *hot hate* (odio caldo), *cool hate* (odio freddo), *anonymous hate* (odio anonimo)¹⁹⁶.

Il primo è quello caratterizzato dalle classiche espressioni rabbiose attraverso le quali si denigrano gli avversari (o le vittime) o li si dipinge come il male assoluto. Nella quotidianità politica, sono gli esponenti dei partiti ad assumersi il “compito” di esprimere ciò che realmente i loro elettori pensano e non hanno il coraggio di dire. Si fanno portavoce rumorosi dei sentimenti repressi del popolo che rappresentano e, grazie alle loro azioni carismatiche, riescono ad attirare attenzioni e consensi.

Un fulgido esempio è impersonificato dal candidato americano repubblicano Donald Trump, imprenditore di successo che ha deciso di concorrere – anche contro molti esponenti del proprio partito – per la presidenza degli Stati Uniti d'America. Trump, in particolare, non solamente attraverso i comizi, ma sfruttando altresì i social network e la Rete, ha intavolato una campagna elettorale “chiassosa”, sfarzosa, piena di slogan intolleranti rivolti a minoranze o specifici individui¹⁹⁷.

I risultati elettorali hanno sorprendentemente dimostrato che un tale comportamento politico sappia catturare i consensi: Trump non solo ha vinto le primarie repubblicane con forte anticipo rispetto alla convention finale del partito, ed è stato dunque nominato

¹⁹⁶ BROOKS, Arthur C. 2015. “The Thrill of Political Hating”. In *The New York Times*, 08.06.2015. http://www.nytimes.com/2015/06/08/opinion/the-thrill-of-political-hating.html?_r=0 (ultima visita, 30.05.2017).

¹⁹⁷ Si veda, in merito, la seguente pagina *web*, che ha raccolto molte delle manifestazioni di odio espresse da Donald Trump nel corso della sua campagna elettorale 2016: <http://www.diversityinc.com/news/trumps-record-of-hate-to-date/> (ultima visita: 30.05.2017).

candidato repubblicano alla Casa Bianca, ma alle elezioni dell'8 novembre 2016, fronteggiando la candidata avversaria democratica Hillary Clinton, ha ottenuto una schiacciante vittoria non pronosticata da alcun sondaggio.

L'odio freddo si basa, invece, su comportamenti di disprezzo e disgusto, attraverso il dileggio, l'ironia e la presa in giro. I danni così provocati possono essere gravi tanto quanto quelli derivanti da condotte più aggressive, proprio perché in grado di logorare le vittime in maniera duratura e profonda.

L'odio anonimo, infine, ha trovato una propria e definita identità con l'avvento di Internet e delle nuove tecnologie. Esisteva già in passato l'opportunità di denigrare l'avversario politico attraverso scritti anonimi, eventualmente pubblicati su giornali o manifesti. Nulla, però, ha ingigantito la capacità di esprimere odio politico con particolare efficienza come la possibilità di commentare in forma anonima sui siti *web* a contenuto politico (in particolare, quelli di informazione).

Sono proprio le caratteristiche della Rete – e in primis proprio l'anonimato – ad attrarre estremisti e individui appartenenti a minoranze emarginate e a considerarla uno strumento utile per la connessione con altre persone. Comunicare attraverso Internet è veloce, facile e poco costoso, le informazioni possono essere diffuse senza compromettere l'identità degli autori e l'interazione con il pubblico è facilmente realizzabile.

4.3. DALL'*HATE SPEECH ONLINE* INTERPERSONALE ALLE MOLESTIE ONLINE

Il fenomeno dell'odio in Rete non ha investito solamente gruppi, minoranze etniche o religiose, avversari politici e individui bollati come diversi all'interno della società. Negli anni più recenti, nonostante la non facile distinzione con le espressioni di odio di tipo razziale, religioso e politico, sono proliferati, in Rete, attacchi diretti a individui singolarmente identificati, per le motivazioni più disparate. Si tratta di condotte di particolare rilevanza, che destano una sempre maggiore preoccupazione all'interno degli ordinamenti degli stati democratico-liberali poiché investono in larga parte minorenni e in ogni caso colpiscono gravemente la vittima nell'intimità, nell'onore e nella reputazione.

Non esiste, nel panorama giuridico attuale, una definizione universale di ciò che costituisca tale fenomeno. Esso può, difatti, assumere una molteplice varietà di forme: insulti, *trolling*, *doxing*, aperte minacce, espressioni sessiste, razziste e omofobe, denigrazioni pubbliche volte a suscitare imbarazzo o umiliazione. Allo stesso modo, può includere

un'ampia varietà di attività¹⁹⁸: ad esempio, l'invio di messaggi via e-mail, MMS, SMS, su applicazioni di messaggistica istantanea (WhatsApp e Facebook), sulle *chat*, su siti *web* (tra cui, in primis, i *social network*); la pubblicazione di immagini, video e informazioni false o denigratorie su terzi; il recupero di informazioni private senza autorizzazione; oppure l'invio di virus di tipo *backdoor* o *trojan*. Le motivazioni alla base di questi comportamenti possono variare da caso a caso: può trattarsi della conclusione di una relazione, di una disputa tra amici, di sentimenti perseguiti ingenuamente, oppure ancora di omofobia, intolleranza, odio, vendetta, piacere e soddisfazione personale, o anche divertimento e scherzo¹⁹⁹.

Ad ogni modo, a questo contesto virtuale le tradizionali fattispecie di diffamazione, ingiuria, calunnia, minacce risultano difficilmente applicabili e adattabili. Ulteriormente, questi comportamenti di odio, diretti a persone specificamente individuate, sfruttano in tutta evidenza le caratteristiche tecnologiche di Internet già poste precedentemente in rilievo, distinguendosi in tal modo dalle omologhe condotte *offline*. E così, sono indubbiamente facilitate azioni ossessive e ripetitive; sono amplificati i danni, potendo essere raggiunta una potenziale platea di persone, distanti e anche sconosciute, mai vista prima; sono sempre più numerose le condotte offensive indirizzate a sconosciuti, individui mai visti prima, i cui dati sono reperiti attraverso la Rete, in particolar modo attraverso i *social network*. Cioè che viene pubblicato e diffuso, d'altronde, è persistente e rimane fruibile anche a distanza di tanti anni, e la prima fonte di pericolo è proprio quel che rimane accessibile a chiunque: le informazioni personali sulle persone individuate come vittime sono utili per muovere nei loro confronti eventuali attacchi²⁰⁰.

L'incidenza delle molestie *online* sta oramai superando quella delle fattispecie tradizionali (si pensi a cyberbullismo e *cyberstalking* rispetto a bullismo e *stalking*)²⁰¹, non solo da un

¹⁹⁸ DE FAZIO, Laura, SGARBI, Chiara. 2016. "Unwanted Online Attentions Among an Italian Students Sample". In *European Journal on Criminal Policy and Research*, 22, 2: 219-234.

¹⁹⁹ HINDUJA, Sameer, PATCHIN, Justin W. 2015. *Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; VARJAS, Kris, TALLEY, Jasmine, MEYERS, Joel, PARRIS, Leandra, CUTTS, Hayley. 2010. "High school students' perceptions of motivations for cyberbullying: an exploratory study". In *Western Journal of Emergency Medicine*, 11, 3: 269-273; SMITH, Peter K., MAHDAVI, Jess, CARVALHO, Manuel, FISHER, Sonja, RUSSELL, Shanette, TIPPET, Neil. 2008. "Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils". In *Journal of Child Psychology Psychiatry*, 49: 376-385; VANDEBOSCH, Heidi, VAN CLEEMPUT, Katrien. 2008. "Defining cyberbullying: a qualitative research into the perceptions of youngsters". In *Cyber Psychology & Behavior*, 11, 4: 499-503; LI, Qing. 2007. "New bottle but old wine: a research of cyberbullying in schools". In *Computers in Human Behavior*, 23, 4: 1777-1791.

²⁰⁰ ZICCARDI, Giovanni. *op. ult. cit.*, 182.

²⁰¹ McVEIGH, Karen. 2011. "Cyberstalking 'now more common' than face-to-face stalking". In *The Guardian*, 08.04.2011. <http://www.theguardian.com/uk/2011/apr/08/cyberstalking-study-victims-men> (ultima visita, 30.05.2017); LIVINGSTONE, Sonia, HADDON, Leslie, VINCENT, Jane, MASCHERONI, Giovanna,

punto di vista meramente statistico, ma anche dal punto di vista delle dimensioni e della gravità degli effetti prodotti alle vittime e, indirettamente, alla società.

Innanzitutto, questi attacchi prevedono solitamente minacce di violenza fisica, di stupro e di morte, che possono anche anticipare azioni di *stalking* o reali condotte lesive²⁰². Spesso includono riferimenti a indirizzi di casa e informazioni personali delle vittime, lasciando intendere una particolare familiarità da parte degli offensori e dunque inducendo un forte timore per l'incolumità personale. Come reazione, le vittime tendono a interrompere la loro frequentazione di Internet (che si tratti di *blog* personali, *chat*, *social networks*), o a bloccare l'accesso ai propri siti o profili social privati, o anche adottare pseudonimi per mascherare l'identità²⁰³.

In secondo luogo, gli assalti invadono la *privacy* delle vittime. In svariati casi, gli aggressori accedono nei computer e negli account di posta elettronica personali per ottenere informazioni, anche intime e riservate, che spesso pubblicano poi sul *web*. La comunicazione di questi dati comporta rischi immediati, come la minaccia del furto di identità, la discriminazione sul lavoro, lo *stalking online* od *offline*, e danni a lungo termine, legati a un sentimento costante di perdita della sicurezza personale²⁰⁴.

In terzo luogo, gli attacchi possono comportare pubbliche dichiarazioni di portata diffamatoria che danneggiano la reputazione e interferiscono con la vita quotidiana e con le opportunità economiche e lavorative delle vittime. Si può trattare di informazioni su presunte malattie²⁰⁵, di fotografie ritoccate²⁰⁶, di altre informazioni lesive inviate ai datori di lavoro delle vittime²⁰⁷. A certi livelli, gli offensori giungono a manipolare i motori di ricerca in modo tale da far apparire più in vista di altri contenuti tali espressioni offensive.

ÓLAFSSON, Kjartan. 2014. *Net Children Go Mobile. The UK Report*. <http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Reports/NCGMUKReportfinal.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

²⁰² CITRON, Danielle K. 2009. "Cyber Civil Rights". In *Boston University Law Review*, 89: 61-125.

²⁰³ NAKASHIMA, Ellen. 2007. "Sexual Threats Stifle Some Female Bloggers". In *Washington Post*, 30.04.2007. <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/29/AR2007042901555.html> (ultima visita, 30.05.2017).

²⁰⁴ CITRON, Danielle K. 2007. "Reservoirs of Danger: The Evolution of Public and Private Law at the Dawn of the Information Age". In *Southern California Law Review*, 80, 2: 252-253.

²⁰⁵ COHEN-ALMAGOR, Raphael. 2015. *op. ult. cit.*, 86; WESTFALL, Sandra S. 2008. "Campus Controversy Has Online Gossip Gone Too Far?". In *People*, 14.04.2008. <http://www.people.com/people/archive/article/0,,20196312,00.html> (ultima visita, 30.05.2017); BENNETT, Jessica. 2008. "The Dark Side of Web Fame". In *Newsweek*, 22.02.2008. <http://europe.newsweek.com/dark-side-web-fame-93505?rm=eu> (ultima visita, 30.05.2017).

²⁰⁶ VALENTI, Jessica. 2007. "How the web became a sexists' paradise". In *The Guardian*, 06.04.2007. <http://www.theguardian.com/world/2007/apr/06/gender.blogging> (ultima visita, 30.05.2017).

²⁰⁷ SOLOVE, Daniel J. 2007. *The Future of Reputation: Gossip, Rumor, and Privacy on the Internet*, 203. New Haven, CT: Yale University Press.

Ulteriormente, alcuni attacchi non comportano l'esternazione di espressioni intrise di odio, ma mirano ad escludere dalla Rete le vittime attraverso azioni volte alla chiusura di siti o *blog*, come ad esempio il c.d. *denial of service* (DoS)²⁰⁸. Mentre gli altri tipi di aggressioni puntano ad annichilire indirettamente le vittime mediante la paura e l'umiliazione, in questo caso il fine è quello di vincolarle in maniera forte e diretta.

In generale, le condotte offensive si concretizzano in comportamenti distruttivi persistenti, indipendentemente dal fatto che si verifichino *online*, *offline*, o in entrambi i contesti. Alcuni degli strumenti tecnologici fin qui osservati, ad esempio, supportano attacchi che hanno origine *online* e proseguono *offline*²⁰⁹, oppure altri che si muovono nella direzione opposta.

Il contesto cibernetico, però, è in grado di aggravare le conseguenze dannose sulle vittime. Come si è potuto osservare, Internet prolunga la vita di tutti i messaggi pubblicati, ivi compresi dunque quelli diffamatori e denigranti. Mentre le lettere cartacee contenenti minacce e offese possono essere gettate e i relativi ricordi possono sbiadire nel tempo, sul *web* è molto difficile rimuovere i contenuti dannosi. I motori di ricerca li indicizzano con immediatezza e, soprattutto, senza alcuna scadenza, e chiunque può rinvenire informazioni o messaggi pubblicati anche anni prima.

La potenziale viralità dalla Rete ha permesso di ampliare, in modo esponenziale, non solo i possibili destinatari delle molestie, ma lo stesso pubblico astante. La facile diffusione dei messaggi ha preparato il terreno ad un costante aumento di relazioni interpersonali, che ha a sua volta condotto al reclutamento di complici e adepti per il compimento di azioni offensive, quali il *cyberstalking* commesso per interposta persona (*stalking by proxy*) o il *cyberstalking* di gruppo²¹⁰. Danielle Keats Citron ha qualificato le molestie *online* come una sorta di sport di squadra in via di rapido sviluppo, i cui partecipanti si sfidano a chi sia il più

²⁰⁸ Il *denial of service* provoca l'esaurimento di risorse di un *server* che fornisce un servizio ai suoi *client* (un esempio è rappresentato da un sito *web* su *web server*). Una forma comune è un attacco di cosiddetto "*buffer overflow*", in cui vengono inviate numerosissime e-mail, richieste di informazioni, o altro traffico all'indirizzo del *server* o della rete per causare un blocco e dunque una disfunzione. Si veda, in merito, SMITH, Catherine E. 2002. "Intentional Infliction of Emotional Distress: An Old Arrow Targets the New Head of the Hate Hydra". In *Denver University Law Review*, 80, 1: 4; BACKOVER, Andrew. 1999. "Hate Sets Up Shop on Internet: Groups Push E-extremism". In *Denver Post*, 09.11.1999. <http://extras.denverpost.com/enduser/digital/digital1108c.htm> (ultima visita, 30.05.2017).

²⁰⁹ DOWDELL, Elizabeth B., BRADLEY, Patricia K. 2010. "Risky Internet Behaviors: A Case Study of Online and Offline Stalking". In *The Journal of School Nursing*, 26, 6: 436-442. Si veda altresì, a titolo esemplificativo, la vicenda che ha visto coinvolta Melissa Anelli: <http://www.npr.org/2014/02/23/281167415/fed-up-with-harassment-author-reveals-her-cyberstalker>.

²¹⁰ BOCIJ, Paul. 2004. *Cyberstalking: Harassment in the Internet Age and How to Protect Your Family*. Westport, CT: Praeger.

offensivo o il più violento, e ha definito tali gruppi come *cyber mobs*, termine traducibile in “orde cibernetiche”²¹¹.

Nell’ultima decade, si sono verificate nella Rete diverse vicende di preoccupante rilevanza, tra cui, a titolo esemplificativo, le molestie perpetrate alla blogger Kathy Sierra e la persecuzione condotta nei confronti di alcune studentesse di legge di Yale sulla piattaforma *web* AutoAdmit. Tali casi sono paradigmatici: benché le molestie *online* non si riducano alla violenza di genere, recenti studi hanno dimostrato che ad avere maggiori probabilità di essere vittime di *hate speech online* siano proprio le donne e le minoranze sessuali (senza escludere anche le persone di colore)²¹².

Il caso di Kathy Sierra, sviluppatrice di software e titolare del blog “*Creating Passionate Users*”²¹³ ebbe origine all’inizio del 2007: un gruppo anonimo attaccò la *blogger* direttamente sul suo sito personale e su altre due piattaforme *online*, MeanKids.org e unalebobism.com, minacciandola di stupro e di morte mediante strangolamento. Altri rivelarono il suo indirizzo di casa e il numero di previdenza sociale, altri ancora pubblicarono suoi fotomontaggi, tra cui una sua immagine affiancata a un cappio e un’altra fotografia che la ritraeva urlante mentre veniva soffocata da un indumento intimo²¹⁴.

Questi sistematici attacchi devastarono il senso di sicurezza personale di Kathy Sierra, la quale sospese il suo *blog*, seppur molto seguito e apprezzato, rivelando in uno degli ultimi *post*: “ho cancellato tutti i miei convegni. Ho paura ad allontanarmi dal cortile di casa, non mi sentirò mai la stessa. Non sarò mai la stessa”²¹⁵.

Kathy Sierra era terrorizzata, ancor più perché non conosceva l’identità dei suoi cyberaggressori, né riusciva a immaginare chi si potesse nascondere dietro quegli utenti anonimi (*rectius*: identificati da meri pseudonimi) responsabili di tali atti.

Tra l’altro, dopo che ella rese pubblico sul suo *blog*, per la prima volta, quanto le era accaduto, le molestie ricominciarono nuovamente, ad opera di utenti differenti rispetto ai padri dei primi attacchi. Uno di essi rivelò al New York Times di aver pubblicato informazioni personali della Sierra solo perché non gradì la sua reazione (definita

²¹¹ CITRON, Danielle K. 2014. *Hate Crimes in Cyberspace*, cit., 5.

²¹² *ivi*, 13 e ss; BARAK, Azy. 2005. “Sexual Harassment on the Internet”. In *Social Science Computer Review*, 23, 1: 84-85.

²¹³ Il blog è tuttora accessibile all’indirizzo URL: <http://headrush.typepad.com/> (ultima visita, 30.05.2017).

²¹⁴ ANDREWS, Lori. 2011. *I Know Who You Are And I Saw What You Did*, 102. New York, NY: Free Press; CITRON, Danielle K. 2009. “Cyber Civil Rights”. In *Boston University Law Review*, 89: 64-65.

²¹⁵ CITRON, Danielle K. 2014. *Hate Crimes in Cyberspace*, cit., 36.

“permalosa”) alle prime molestie²¹⁶. Iniziarono a circolare sul *web*, sulla vita privata della *blogger*, storie artatamente costruite, tra le quali il fatto che ella fosse stata vittima di violenza domestica, che si fosse sottoposta a chirurgia plastica per la rimozione delle cicatrici, che avesse tradito il precedente marito con quello attuale, e addirittura che si fosse prostituita per riuscire a pagare alcuni propri debiti²¹⁷.

Sotto il suggerimento della polizia che investigava al suo caso, Kathy Sierra annullò tutte le apparizioni pubbliche già programmate, evitando di fissarne di nuove e di allontanarsi dalle mura della propria abitazione. Nessun responsabile, però, fu rintracciato, anche per la mancanza di adeguate abilità tecniche, necessarie per identificare responsabili in un “mondo” complicato come quello di Internet.

La stessa *blogger* rinunciò ad intraprendere qualsivoglia azione legale, anche per il timore di nuove e ulteriori violente reazioni, già scatenate dopo la prima pubblicizzazione delle molestie subite. Ricevette anche feroci critiche da parte di commentatori e di alcuni colleghi *blogger*, che le ricordarono come la vicenda occorsale altro non fosse che il rovescio della medaglia della celebrità ottenuta in Rete e, pertanto, le suggerirono di “spegnere il computer” se non avesse la forza di affrontarla²¹⁸. E così fece: da allora il suo *blog* non è più stato riattivato.

Un caso analogo si verificò, poco tempo prima, sul forum di discussione *online* denominato AutoAdmit. Nel 2005, alcuni utenti avviarono, su tale sito, una competizione volta all’elezione della più bella ragazza delle università di legge americane, incluse, tra le altre, Boston University, Harvard, New York University, Virginia e Yale.

Una studentessa di quest’ultima università, più dedita agli studi che alla frequentazione del *web*, fu coinvolta suo malgrado nel concorso. Alcuni amici avvisarono la ragazza della particolare attenzione che le stavano dedicando alcune conversazioni sviluppatesi sul forum. Dopo un primo momento di sorpresa e smarrimento, dal momento che nemmeno conosceva il sito in questione, ella rinvenì, dopo una breve ricerca, numerose discussioni piuttosto inquietanti avviate sul suo conto. Alcune di esse presentavano titoli come “Stupida puttana che frequenta la facoltà di legge di Yale” (“*Stupid Bitch to Attend Yale Law*”), o “Quali studentesse della facoltà di legge di Yale vorreste sodomizzare” (“*Which female YLS students would you sodomize?*”). Al loro interno, i commenti offensivi, disprezzanti e

²¹⁶ SCHWARTZ, Mattatias. 2008. “The Trolls Among Us”. In *New York Times*, 03.08.2008. <http://www.nytimes.com/2008/08/03/magazine/03trolls-t.html> (ultima visita, 30.05.2017).

²¹⁷ CITRON, Danielle K. *op. ult. cit.*, 37.

²¹⁸ *ibidem*.

anche violenti si sprecavano, in particolar modo nei confronti della studentessa. Vi era chi sosteneva avesse malattie sessualmente trasmissibili, chi le augurava di essere violentata, vi fu altresì chi pubblicò video che la ritraevano sanguinante. Altri utenti scrissero invece che la studentessa, nonostante uno scarso punteggio al test d'ammissione, fosse entrata a Yale solamente perché "negra" ("nigger"), o perché musulmana, o per aver avuto una storia omosessuale con l'allora direttrice della facoltà di legge²¹⁹.

Tutti questi messaggi denigratori produssero i primi concreti effetti durante l'autunno del secondo anno accademico di Yale, periodo nel quale la studentessa aveva appena avviato colloqui lavorativi per tirocini estivi presso studi legali. Su sedici colloqui, ella ricevette solamente quattro riscontri, poi non tramutatisi in offerte reali. Al contrario, tutti gli altri studenti avevano avuto addirittura difficoltà nello scegliere tra più offerte di lavoro ricevute.

Ricercando il suo nome su Google, la studentessa si rese conto di come il motore di ricerca indicizzasse, ai primi posti della prima pagina, proprio le discussioni denigratorie sviluppatesi su AutoAdmit. Molto probabilmente, furono tali messaggi a dissuadere gli studi legali dall'assumere la ragazza, rimasta fino ad allora all'oscuro di tutto.

Le molestie interferirono altresì con la sua esperienza universitaria, dal momento che i molestatori si nascondevano proprio tra i colleghi di studi, che non mancarono di aggiornare con continuità le discussioni di AutoAdmit con notizie e informazioni sulla ragazza. Quest'ultima, dal canto suo, fortemente turbata dall'evolversi della vicenda, decise di non frequentare più le lezioni e i vari appuntamenti universitari, ritardando inevitabilmente il completamento del proprio percorso di studi. Da un punto di vista psicofisico, soffrì di un significativo stress emotivo, di una forte insonnia e di ansia quotidiana, che la costrinsero a ricevere cure dal centro medico studentesco.

Al fine di trovare una soluzione concreta alla persecuzione *online*, la studentessa chiese inizialmente ai gestori di AutoAdmit di rimuovere le discussioni che la riguardassero. A fronte del loro rifiuto, decise di rivolgersi alla polizia di New Haven, che però si limitò a suggerire alla ragazza, senza dare corso alla denuncia, di lavorare attivamente per ripulire lei stessa la propria reputazione sulla Rete.

L'unica alternativa rimasta fu, dunque, quella del ricorso all'autorità giudiziaria. La studentessa, insieme ad un'altra collega anch'ella oggetto di molestie *online*, citò a giudizio

²¹⁹ Second Amended Complaint, *Doe I and Doe II v. Mathew C. Ryan et al.*, No. 3:07-cv-00909-CFD (D. Conn. Aug. 5, 2008).

trentanove utenti del sito AutoAdmit – identificati unicamente dai loro pseudonimi – per diffamazione e inflizione dolosa di danno psicologico (oltre a violazione della privacy, del diritto d'autore e altre questioni).

La prima mossa fu indirizzata ad ottenere dalla Corte un provvedimento, attraverso la cosiddetta “*John Doe subpoena*”²²⁰, volto allo svelamento delle identità degli anonimi utenti responsabili. Nonostante l'ordine giudiziario, molti di essi non furono identificati, e solo con sette convenuti fu possibile raggiungere un accordo transattivo confidenziale²²¹.

Sfortunatamente per la studentessa, la causa giudiziaria produsse una nuova ondata di ritorsioni sulla stessa piattaforma *online*. Gli utenti molestatori tentarono di sabotare il tirocinio estivo della ragazza presso l'unico studio legale che le aveva concesso tale opportunità. Attraverso un *anonymous remailer*²²², difatti, vennero inviate ai membri dello studio e-mail pesantemente diffamanti e denigratorie. Nonostante gli avvocati avessero assicurato alla studentessa di non essere stati minimamente influenzati da tali messaggi, questa nuova offensiva la devastò nell'animo, tanto da sospendere ogni sua attività lavorativa e di studio per molti mesi. Si laureò, difatti, con un anno di ritardo rispetto alla norma.

Il tempo trascorse, ma le offese non cessarono. I molestatori individuaronò il suo *blog* personale su cui scriveva per tenersi in contatto con la famiglia durante un periodo trascorso all'estero. Nemmeno la sua assunzione come legale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, nel 2011, impedì ad alcuni individui anonimi di pubblicare messaggi offensivi e particolarmente critici sulla scelta compiuta.

A distanza di anni, le ferite della ragazza si sono probabilmente rimarginate, ma le cicatrici sono rimaste in evidenza. Quanto accaduto non può essere ignorato né tantomeno dimenticato. I motori di ricerca *online* consentono tuttora, con disarmante facilità, la

²²⁰ Una *John Doe subpoena* è, per l'appunto, una citazione che mira a svelare l'identità, evidentemente ancora sconosciuta, di un individuo convenuto in causa. In particolare, la giurisdizione statunitense permette alla parte attrice che non sappia l'identità del convenuto di avanzare una citazione nei confronti di un indefinito soggetto denominato “John Doe”, per poi sfruttare gli strumenti del relativo processo per cercare il vero nome del convenuto. L'attore, infatti, può chiedere alla Corte di emettere formali mandati di comparizione, dietro minaccia di una pena in caso di mancato ottemperamento. Siffatte richieste sono spesso adottate nei confronti di un provider di servizi online o un Internet Service Provider al fine di identificare l'autore di un *post* anonimo.

²²¹ MARGOLICK, David. 2009. “Slimed Online: Two Lawyers Fight Cyberbullying”. In *Portfolio Magazine*, 11.02.2009. <http://upstart.bizjournals.com/news-markets/national-news/portfolio/2009/02/11/Two-Lawyers-Fight-Cyber-Bullying.html> (ultima visita, 30.05.2017).

²²² Un *anonymous remailer* è un server che riceve e-mail e le reinvia, secondo specifiche istruzioni, senza rivelare la loro provenienza originaria

riemersione dei messaggi offensivi che hanno caratterizzato la vicenda e, con essi, il turbamento psicologico che li ha accompagnati.

Come si è potuto intuire, storie come questa non sono rimaste isolate. Basti pensare al caso che ha visto coinvolta, nell'estate del 2010, l'adolescente americana Jessica Leonhardt. Sul portale online StickyDrama, un utente anonimo scrisse pubblicamente che il cantante della band *Blood On The Dance Floor* stava intrattenendo da tempo un rapporto a sfondo sessuale con la giovane ragazza. Quest'ultima, iscrivendosi al sito con lo pseudonimo Jessi Slaughter, negò i fatti denunciati. A seguito del suo sfogo, la giovane iniziò ad essere immediatamente molestata telematicamente. Sul portale online "4chan", celebre per essere caratterizzato dall'assenza di vincoli e dalla facilità di pubblicazione di ogni tipo di materiale, molti utenti (meglio definibili come "troll") la presero di mira, rendendo pubblici il suo vero nome, l'indirizzo di casa, il numero di telefono e i suoi profili sui *social network*. Giunsero addirittura a sostenere che il padre della giovane la picchiasse e che la stessa avesse tentato il suicidio. Altri, invece, per semplice divertimento, crearono parodie dei video pubblicati dalla ragazza in risposta alle offese subite. Tutti questi contenuti divennero in breve tempo estremamente virali, complice la condivisione su siti, *blog*, *forum* e *social network*. Al tempo, addirittura, era sufficiente digitare le prime tre lettere del nome della ragazza sul motore di ricerca Google per ottenere suggerimenti di ricerca che la riguardavano²²³. Nel giro di pochi giorni, erano già reperibili migliaia di contributi online incentrati su di lei, ai quali potevano avere libero accesso milioni di utenti della Rete²²⁴.

Un altro caso, di più lieve entità e avvenuto di recente in Italia, ha coinvolto la giornalista e *blogger* Selvaggia Lucarelli. Quest'ultima, nell'aprile del 2015, dopo aver pubblicato sul proprio profilo Facebook un messaggio critico nei confronti del segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, in relazione all'ennesimo tragico naufragio di immigrati avvenuto nel mare di Sicilia, era stata offesa altrettanto pubblicamente, con un commento al post, da un esponente locale della Lega Nord.

La reazione della giornalista, però, era stata inattesa e particolarmente veemente, probabilmente perché consapevole dell'identità del suo offensore: organizzata *ad hoc* con costui un'intervista radiofonica mascherata, nel corso della stessa – trasmessa tra l'altro anche in diretta televisiva – Selvaggia Lucarelli, svelata la sua identità, chiese apertamente

²²³ Si veda, in particolare, la relazione di Google sull'interesse nel tempo dei termini di ricerca "Jessi Slaughter": <http://www.google.it/trends/explore#q=Jessi%20Slaughter> (ultima visita, 30.05.2017).

²²⁴ CHEN, Adrian. *op. cit.*

spiegazioni sulla grave offesa ricevuta. Il politico “smascherato”, in evidente imbarazzo, si scusò, riconoscendo di aver scritto in preda all’exasperazione²²⁵.

Queste vicende, casi che hanno ottenuto maggiore risonanza nella società per la loro particolare gravità (o curiosità, come nel caso italiano), rappresentano solamente la punta di un iceberg. La maggior parte delle comunicazioni offensive, denigratorie, violente o minacciose emergono quotidianamente senza ricevere una particolare pubblicità. Una ricerca del 2015 ha portato difatti in evidenza un intenso aumento di condotte illecite sui *social network* e, più in generale, nella Rete²²⁶. È frequente la loro visualizzazione da parte di un pubblico più o meno ampio (a seconda della piattaforma su cui si sviluppano), ma non necessariamente assumono una portata tale da catturare l’attenzione dell’intera popolazione attraverso la viralità o i mass media. Molto spesso, quando ciò avviene, è già troppo tardi.

I danni inflitti attraverso questi attacchi, violazioni della privacy e molestie *online* sono potenti e si sviluppano in varie direzioni e modalità. Ad esempio, la pubblicazione l’indirizzo della dimora di una donna, unitamente alla suggestione che ella dovrebbe essere violentata o avrebbe interesse a partecipare a violenti rapporti sessuali, aumenta il rischio che qualche altro utente malintenzionato o squilibrato ponga realmente in essere tali condotte dannose. Sulla Rete vi è la possibilità di scollegare gli attacchi dalla realtà concreta, eliminando i punti di riferimento e dunque affievolendo il riconoscimento di ogni ipotetico segnale di pericolo.

Inoltre, com’è accaduto, per lo meno inizialmente, alla studentessa di Yale perseguitata su AutoAdmit, le vittime possono perdere opportunità di lavoro a causa di dichiarazioni denigratorie o minacciose pubblicate sul *web*. I datori di lavoro, infatti, scandagliano spesso la Rete attraverso i motori di ricerca per raccogliere, prima dei colloqui, più informazioni possibili sui candidati da intervistare. Benché probabilmente del tutto gratuite e prive di supporto probatorio, questo genere di espressioni possono comunque suscitare dubbi sulla rettitudine, sulle reali competenze o sull’eccessiva (e scomoda) visibilità della vittima, inducendo il datore di lavoro ad assumere qualcun altro.

Analogamente a quanto avviene *offline*, questo genere di attacchi interpersonali condotti sulla Rete, che mirano a isolare e silenziare la vittima e soffocare le discussioni pubbliche, privano gli individui più vulnerabili del loro diritto di partecipare equamente e senza

²²⁵ D’OSPINA, Elisa. 2015. “Selvaggia Lucarelli, il candidato leghista la insulta: “Zitta puttana”. Lei lo svergogna in diretta”. In *Il Fatto Quotidiano*, 24.04.2015. <http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/24/selvaggia-lucarelli-candidato-leghista-insulta-zitta-puttana-svergogna-in-diretta/1619503/> (ultima visita, 30.05.2017).

²²⁶ COLLINGWOOD, Lisa, BROADBENT, Graeme. 2015. “Offending and being offended online: Vile messages, jokes and the law”. In *Computer Law and Security Review*, 31, 6: 763–772.

ostacoli alla vita economica, politica e sociale, producendo altresì importanti effetti dannosi a livello psicologico.

La vittimizzazione *online* impedisce il benessere psicologico in capo alle vittime, rappresentando un forte fattore di stress sociale²²⁷, in maniera non troppo differente rispetto a quanto avviene con gli atti di bullismo tradizionale e gli attacchi personali compiuti dal vivo. In relazione a questi ultimi, difatti, era già stata dimostrata – in particolare dagli studi di Hawker e Boulton²²⁸ – la loro correlazione con problemi psicologici di disadattamento sociale, come la rinuncia a frequentare le altre persone, l'aumento dello stato di ansia, o sintomatologia depressiva. Ricerche sulle condotte perpetrate sul *web*, invece, hanno potuto verificare analoghi effetti sulle vittime²²⁹: conseguenze emotive lievi, come rabbia e tristezza; reazioni più gravi, come ansia, imbarazzo, paura, isteria, sensi di colpa; o danni ancor più intensi, quali depressione e tentativi di suicidio. Le reazioni emotive negative diventano più frequenti quando la persecuzione è più intensa e duratura²³⁰, oppure quando si aggiungono problemi ulteriori, come la simultaneità di molestie subite *offline*²³¹. Altre ricerche hanno evidenziato come, tra i giovani studenti, siano considerate forme più gravi di aggressione *online* quelle condotte attraverso immagini o video²³².

Il confine tra lo spazio virtuale e quello reale viene oramai quotidianamente attraversato, tanto più quando materiali come fotografie, video, documenti o informazioni confidenziali vengono immessi nella Rete, oppure quando danni o lesioni reali sono minacciati *online*. Gli effetti di tutto ciò sulla vita quotidiana sono percepiti come particolarmente stressanti. La letteratura sul tema attribuisce un ruolo importante alla personalità della vittima: persone

²²⁷ YBARRA, Michele L. 2004. "Linkages between depressive symptomatology and internet harassment among young regular internet users". In *Cyberpsychology & Behavior*, 7: 247–257.

²²⁸ HAWKER, David S., BOULTON, Michael J. 2000. "Twenty years" research on peer victimization and psychological maladjustment: A meta-analytic review of cross-sectional studies". In *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 41, 4: 441-455.

²²⁹ BERAN, Tanya N., LI, Qing. 2005. "Cyber-harassment: A study of a new method for an old behavior". In *Journal of Educational Computing Research*, 32, 3: 265-277; WANG, Jing, NANSEL, Tonja R., IANNOTTI, Ronald J. 2011. "Cyber and traditional bullying: Differential association with depression". In *Journal of Adolescent Health*, 48: 415-417; HINDUJA, Sameer, PATCHIN, Justin W. 2010. "Bullying, cyberbullying, and suicide". In *Archives of Suicide Research*, 14: 206-221.

²³⁰ ORTEGA-RUIZ, Rosario, ELIPE, Paz, MORA-MERCHÁN, Joaquín A., CALMAESTRA, Juan, VEGA, Esther. 2009. "The emotional impact on victims of traditional bullying and cyberbullying. A study of Spanish adolescents". In *Journal of Psychology*, 217, 4: 197-204.

²³¹ GRADINGER, Petra, STROHMEIER, Dagmar, SPIEL, Christiane. 2009. "Traditional bullying and cyberbullying: Identification of risk groups for adjustment problems". In *Zeitschrift für Psychologie/Journal of Psychology*, 217, 4: 205-213.

²³² SLONJE, Robert, SMITH, Peter K. 2008. "Cyberbullying: Another main type of bullying?". In *Scandinavian Journal of Psychology*, 49: 147-154.

particolarmente nevrotiche, facilmente irascibili, con sbalzi d'umore, ansiosi o tendenti alla depressione, hanno maggiori difficoltà a mantenere un equilibrio emotivo, molto più frequentemente rilevano problemi nella vita quotidiana e reagiscono alle difficoltà in maniera più estrema²³³. È stato specificamente rilevato, attraverso uno studio pubblicato nel 2012²³⁴, che la persecuzione e le aggressioni *online* hanno conseguenze più gravi e intense quando sono accompagnate da altri fattori di stress di carattere psicosociale legati alla vita di tutti i giorni, che aumentano la vulnerabilità delle persone. In caso di aggressioni travalicanti i confini virtuali del *web*, questo stress emotivo non può che crescere inesorabilmente e sfociare in danni e reazioni più gravi.

In questo ambito, le ricerche volte ad analizzare la portata del fenomeno si sono per lo più concentrate sugli adolescenti, considerati particolarmente vulnerabili rispetto a tali condotte e la cui vita sociale incorpora sempre più gli strumenti tecnologici digitali.

Il Pew Research Center ha esaminato, ad esempio, le condotte degli adolescenti sui *social media*, con particolare attenzione alla *privacy* e al tenore delle espressioni adottate²³⁵. Di recente, lo stesso Pew Research Center si è concentrato sull'*hate speech online* interpersonale in relazione all'intera popolazione (americana), non distinguendo tra giovani e adulti²³⁶. Il 60% degli intervistati ha dichiarato di aver letto, sulla Rete, insulti e offese tra utenti; il 53% ha assistito a condotte volte a mettere di proposito altri utenti in imbarazzo; il 25% ha osservato minacce di violenza fisica; il 24% ha assistito a molestie *online* prolungate nel tempo, mentre il 19% a molestie sessuali *online*; il 18% ha dichiarato di essere stato testimone di condotte di *cyberstalking*. Coloro che hanno sperimentato personalmente molestie *online* hanno riferito, invece, di essere il bersaglio di almeno una delle seguenti categorie: il 27% è stato insultato e fatto oggetto di offese; il 22% è stato posto pubblicamente in imbarazzo o umiliato; il 8% è stato minacciato di violenza fisica; l'8% è stato vittima di *cyberstalking*; il 7% è stato molestato per un periodo prolungato; il 6% è stato molestato sessualmente.

²³³ BOLGER, Niall, ZUCKERMAN, Adam. 1995. "A framework for studying personality in the stress process". In *Journal of Personality and Social Psychology*, 69, 5: 890-902; BOLGER, Niall, SCHILLING, Elizabeth A. 1991. "Personality and the problems of everyday life: The role of neuroticism in exposure and reactivity to daily stressors". In *Journal of Personality*, 59, 3: 645-657.

²³⁴ STAUDE-MÜLLER, Frithjof, HANSEN, Britta, VOSS, Melanie. 2012. "How stressful is online victimization? Effects of victim's personality and properties of the incident". In *European Journal of Developmental Psychology*, 9, 2: 260-274.

²³⁵ PEW RESEARCH CENTER. 2013. *Teens, Social Media, and Privacy*. <http://www.pewinternet.org/2013/05/21/teens-social-media-and-privacy/> (ultima visita, 30.05.2017); PEW RESEARCH CENTER. 2011. *Teens, kindness and cruelty on social network sites*. <http://www.pewinternet.org/2011/11/09/teens-kindness-and-cruelty-on-social-network-sites/> (ultima visita, 30.05.2017).

²³⁶ PEW RESEARCH CENTER. 2014. *Online Harassment*. http://www.pewinternet.org/files/2014/10/PI_OnlineHarassment_72815.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

I dati raccolti nell'ambito di tale ricerca hanno mostrato una maggiore propensione degli uomini ad essere oggetto di molestie *online* (il 44%, contro il 37% delle donne). In termini di esperienze specifiche, la popolazione maschile è più soggetta a insulti, offese, minacce fisiche e umiliazioni, mentre le giovani donne sono particolarmente vulnerabili a molestie sessuali e *cyberstalking*. Per quanto concerne l'età, il fenomeno è particolarmente diffuso tra gli adulti più giovani: la ricerca ha verificato come circa il 65% degli utenti Internet di età compresa tra 18 e i 29 anni (e il 70% tra i 18 e i 24 anni) hanno sperimentato almeno una tipologia di molestia *online*.

Sono proprio gli utenti adulti più giovani, coloro che rientrano nella forbice 18-24 anni, a testimoniare di essere stati vittima di alcuni dei più gravi tipi di molestie. Quasi un quarto di essi, il 24%, ha ricevuto minacce fisiche; il 19% ha patito molestie sessuali; il 17%, invece, è stato molestato per un periodo prolungato di tempo. Sono le donne rientranti in questa categoria (18-24 anni) a manifestare una maggiore tendenza a subire alcune delle più gravi forme di molestie, come il *cyberstalking* (il 26%), le molestie sessuali (il 25%), le minacce di violenza fisica (il 23%, in percentuale analoga agli omologhi maschi).

Dal punto di vista delle origini etniche, la ricerca ha evidenziato una maggiore soggezione alle molestie *online* da parte degli utenti afroamericani e ispanici: il 51% degli utenti afroamericani e il 54% degli utenti ispanici hanno riferito di aver sperimentato almeno un episodio di molestie, contrariamente agli utenti di etnia bianca caucasica.

A riconferma degli episodi precedentemente narrati, il 38% degli intervistati dalla ricerca ha riferito che l'autore delle molestie da essi subite era un estraneo, mentre un altro 26% ha detto di non conoscere la reale identità della persona o delle persone coinvolte. Nel complesso, dunque, almeno metà di coloro che hanno sperimentato una molestia *online* non conosceva personalmente il relativo persecutore. Tra gli offensori noti, invece, gli amici e i conoscenti sono i più comuni, i primi nel 23% dei casi, i secondi nel 24%. I membri della famiglia, precedenti partner e dipendenti o collaboratori non sono esclusi da questa statistica, rappresentando rispettivamente il 12%, il 10% e il 7% degli autori di molestie *online*.

L'estraneità dell'autore è un fattore caratterizzante per lo più le molestie rivolte agli uomini (44% contro il 32% delle donne). Questa peculiarità può essere legata alla particolare natura degli ambienti virtuali in cui gli utenti di sesso maschile riferiscono di subire le molestie: sia i videogiochi che la sezioni commenti di un sito *web* sono difatti

contesti in cui, generalmente, l'identificazione personale dell'utente non è un requisito per la partecipazione.

Per quanto concerne le molestie rivolte alle donne, invece, l'autore è un conoscente nel 27% dei casi, oppure un membro della famiglia nel 16% (contro l'8% negli attacchi rivolti a uomini). Ancora una volta, questo dato può riflettere gli ambienti in cui le donne hanno più probabilità di subire molestie: i *social network* si fondano sui legami più o meno forti degli utenti e solitamente inducono gli utenti ad iscriversi e utilizzare i loro servizi con i veri nomi.

Sono, infine, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni a presentare la più alta percentuale di molestie subite da amici: il 29%, quasi tre su dieci. Non sorprende particolarmente se sol si considera quanto i giovani conducano la propria vita sociale in Rete.

Le persone che subiscono di molestie *online* adottano, in risposta, una diversificata varietà di comportamenti: alcuni, molto semplicemente, ignorano gli attacchi ricevuti (la maggioranza, il 60%), altri invece rispondono pubblicamente, contrattaccano o avvisano direttamente gli amministratori del sito, le forze dell'ordine. Altri ancora trovano le forze per rivolgersi alle autorità giudiziarie.

Ogni forma di molestia *online* presenta caratteristiche proprie, per le modalità dell'azione, per la tipologia di vittime maggiormente interessata e per i danni tipicamente cagionati. Ai fini di una migliore e più precisa analisi, si è inteso dedicare, nei paragrafi a seguire, un'attenzione specifica alle singole e più rilevanti fattispecie del cyberbullismo, del *cyberstalking* e del *revenge porn*.

4.4. IL CYBERBULLISMO

Il bullismo tradizionale viene comunemente definito come il comportamento intenzionale offensivo ripetuto da un individuo, o un gruppo di individui, nei confronti di una vittima che non può facilmente difendersi autonomamente. Le tradizionali forme di bullismo annoverano condotte aggressive fisiche e verbali, forme relazionali come l'esclusione sociale, oppure la diffusione di voci diffamatorie²³⁷.

²³⁷ STICCA, Fabio, PERREN, Sonja. 2013. "Is Cyberbullying Worse than Traditional Bullying? Examining the Differential Roles of Medium, Publicity, and Anonymity for the Perceived Severity of Bullying". In *Journal of Youth and Adolescence*, 42: 739-750; TOKUNAGA, Robert S. 2010. "Following you home from school: A critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization". In *Computers in Human Behavior*, 26: 277-287; OLWEUS, Dan. 1993. *Bullying in schools. What we know and what we can do*. Oxford, UK: Blackwell.

L'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a supporto di tali comportamenti ostili viene correntemente identificato in letteratura come "cyberbullismo"²³⁸. Alcuni esempi comuni sono le minacce, la denigrazione e gli attacchi perpetrati *online*, il *flaming* (ossia dispute verbali in Rete), l'esclusione da gruppi *online*, la sostituzione di persona o la creazione di falsi profili sul *web* (per inviare o pubblicare materiale lesivo nei confronti di terzi), l'*outing* (e cioè la condivisione di informazioni o immagini private e imbarazzanti di terzi)²³⁹.

Tale fenomeno trova, attualmente, la sua massima espressione su *social network* di massa come Facebook e Twitter, applicazioni come Snapchat, StreetChat, Ask.fm, Yik Yak, specialmente quelle che incoraggiano l'anonimato degli utenti, oppure ancora attraverso e-mail, SMS, MMS, messaggistica istantanea (tipo MSN, Skype o WhatsApp), *blog* o siti *web* diffamatori²⁴⁰.

Preliminarmente, il cyberbullismo deve essere distinto concettualmente dall'*hate speech online* interpersonale. Il concetto di bullismo è stata ampiamente sviluppato e applicato a situazioni scolastiche in cui i giovani avevano rapporti reali, faccia a faccia. Internet, al contrario, è un contesto in cui le interazioni possono avvenire facilmente sia con persone note, che sconosciute. In dottrina, pertanto, vi è chi ha sottolineato l'esigenza di non confondere il cyberbullismo con tutte le molestie interpersonali perpetrate in Rete, a meno che non si tratti di atti collegati, in parte o meno, a condotte di bullismo compiute *offline* (incluso, comunque, attacchi che si verificano interamente *online*, ma derivanti da eventi o rapporti legati alla scuola, oppure aventi ricadute sulla vita scolastica delle vittime)²⁴¹.

Il cyberbullismo, come d'altronde le forme tradizionali di bullismo, si fonda sui rapporti umani di potere e controllo: l'offensore cerca di stabilire un dominio su colui che percepisce essere debole rispetto a lui, prevaricare le sue barriere difensive e soggiogarlo da un punto di vista morale e psicologico. Nella maggior parte dei casi, gli aggressori

²³⁸ MENESINI, Ersilia, NOCENTINI, Annalaura, PALLADINO, Benedetta E., FRISÉN, Ann, BERNE, Sofia, ORTEGA-RUIZ, Rosario, et al. 2012. "Cyberbullying definition among adolescents: A comparison across six European countries". In *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 15, 9: 455-463; SMITH, Peter K., MAHDAVI, Jess, CARVALHO, Manuel, FISHER, Sonja, RUSSELL, Shanette, TIPPET, Neil. *op. cit.*

²³⁹ SMITH, Peter K. 2015. "The nature of cyberbullying and what we can do about it". In *Journal of Research in Special Educational Needs*, 15, 3: 176-184.

²⁴⁰ BASTIAENSENS, Sara, VANDEBOSCH, Heidi, POELS, Karolien, VAN CLEEMPUT, Katrien, DESMET, Ann, DE BOURDEAUDHUIJ, Ilse. 2014. "Cyberbullying on social network sites. An experimental study into bystanders' behavioural intentions to help the victim or reinforce the bully". In *Computers in Human Behavior*, 31: 259-271.

²⁴¹ WOLAK, Janis, MITCHELL, Kimberly J., FINKELHOR, David. 2007. "Does Online Harassment Constitute Bullying? An Exploration of Online Harassment by Known Peers and Online-Only Contacts". In *Journal of Adolescent Health*, 41, 6: S51-S58.

conoscono le loro vittime, ma non viceversa, e con l'avvento della Rete le comunicazioni e le aggressioni sono diventate potenzialmente onnipresenti, possono accadere in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, e la stessa dimora personale non può più rappresentare un luogo percepito come sicuro. Rispetto al bullismo tradizionale, infatti, in cui le vittime, tornate nella propria casa, trovano quasi sempre un rifugio sicuro che le protegga dalle vessazioni, il cyberbullismo non può essere così facilmente interrotto. Sfruttando la tecnologia, e senza vincoli di tempo (ad esempio, le ore lavorative o scolastiche) e limiti geografici (la compresenza fisica nello stesso luogo di lavoro o di studio), le persecuzioni possono avvenire senza soluzione di continuità, attraverso messaggi, immagini e video offensivi, superando così i confini materiali.

Inoltre, come si è potuto osservare in precedenza, la percezione (anche solo presunta) di invisibilità e anonimato è capace di attivare, nell'aggressore, una disinibizione tale da indurlo ad agire secondo i suoi desideri. Non è comunque da escludere la sua intenzione di manifestarsi secondo la moderna logica narcisistica dell'apparire e del godere di fama, come ad esempio attraverso la pubblicazione di immagini, video o scritti offensivi contro vittime mirate, su *blog*, siti *web* o profili personali su *social network*.

In ogni caso, che l'aggressore si manifesti o meno, la mancanza di un riscontro tangibile della vittima impedisce la comprensione empatica della sua sofferenza molto più che nel bullismo tradizionale. Al contrario di quanto potrebbe avvenire *offline*, il soggetto che agisce attraverso un sistema elettronico o telematico – e dunque necessariamente a distanza – non può avere una chiara consapevolezza degli effetti delle sue azioni.

Le differenze tra cyberbullismo e bullismo tradizionale non si esauriscono con il particolare rapporto che si instaura tra offensore e vittima. Anche il pubblico, composto da coloro che assistono alle azioni offensive, rappresenta un elemento distintivo di notevole importanza. Se nel bullismo tradizionale gli astanti sono spesso presenti e addirittura possono giungere a incoraggiare e fomentare la condotta illecita del più forte – come nell'ambito scolastico –, sul *web* potrebbero non esservi testimoni, o comunque potrebbe essere ignorata l'identità della vittima. Gli eventuali spettatori possono essere passivi o attivi, a seconda che, rispettivamente, si limitino a recepire atti di cyberbullismo (leggendo, ad esempio messaggi, e-mail, SMS, chat) o a partecipare – anche volontariamente, indotti o meno – alle azioni, come nei casi di *download* di materiali, pubblicazione di commenti o giudizi e diffusione a terzi. Come si vedrà, il loro ruolo rappresenta un rilevante fattore nelle dinamiche di questo tipo.

Nel contesto cibernetico, una volta pubblicati e dunque immessi, i materiali possono essere diffusi in tutto il mondo e diventano una sorta di traccia indelebile. La facile diffusione può avvenire non solamente attraverso la pubblicazione di contenuti su spazi *web*, ma anche sfruttando i programmi di scambio “peer to peer”, che permettono il trasferimento di file tra persone note o sconosciute. Tutto ciò rende sempre più ardua, per la vittima, la possibilità di arginare il flusso persecutorio.

Il cyberbullismo è, soprattutto, un fenomeno che coinvolge i più giovani²⁴², che oramai socializzano quotidianamente *online* e ne sono perciò particolarmente vulnerabili. Diversamente dal bullismo tradizionale, esso non richiede particolari caratteristiche o qualità personali (come ad esempio la prestanta fisica) e può manifestarsi semplicemente attraverso espressioni o azioni connotate da odio. Ciò implica una vasta rete di potenziali partecipanti al fenomeno, con un conseguente aumento esponenziale del numero dei colpevoli, delle vittime, e giocoforza degli esiti negativi che ne derivano²⁴³. La Rete elimina le disparità esistenti nella realtà, decostruisce l'ordine prestabilito: i gruppi storicamente meno potenti potrebbero, ad esempio, acquisire maggiore potere (o quantomeno non essere svantaggiati) *online*. Alcune minoranze, eventualmente impopolari in un contesto locale scolastico, potrebbero invece non essere così marginali su Internet. Inoltre, i giovani che non sanno difendersi da soli nella vita di tutti i giorni potrebbero essere più propensi a farlo tramite le nuove tecnologie, se la percezione di possibili ritorsioni è ridotta al minimo. Le vittime del bullismo tradizionale possono diventare esse stesse cyberbulli, vendicandosi mediante gli strumenti tecnologici (e-mail, messaggi istantanei, SMS, *social network*) nei confronti degli aggressori che li hanno molestati *offline*.

In letteratura sono state distinte sei differenti figure tipicamente partecipanti a vicende di tal genere: i bulli (*entitlement bullies*), le vittime dei bulli (*targets of entitlement bullies*), i vendicatori (*retaliators*), individui già vittime di bullismo che utilizzano Internet per vendicarsi, le vittime dei vendicatori (*victims of retaliators*), persone che hanno perseguitato altri individui e che subiscono per tale ragione la medesima punizione, gli spettatori parte del problema (*bystanders who are part of the problem*) e gli astanti parte della soluzione (*bystanders who are part of the solution*)²⁴⁴.

²⁴² ZICCARDI, Giovanni. *op. ult. cit.*, 205.

²⁴³ HINDUJA, Sameer, PATCHIN, Justin W. 2010. *op. cit.*

²⁴⁴ NOTAR, Charles E., PADGETT, Sharon, RODEN, Jessica. 2013. “Cyberbullying: A Review of the Literature”. In *Universal Journal of Educational Research*, 1, 1: 1-9, che richiama MASON, Kimberly L. 2008. “Cyberbullying: A preliminary assessment for school personnel”. In *Psychology in the Schools*, 45, 4: 323-348.

I bulli sono persone, per lo più adolescenti²⁴⁵, spinte da un forte senso di superiorità e che ritengono di avere il diritto di molestare o sminuire gli altri, soprattutto se diversi. Le femmine tendono a diffondere sul *web* voci false e diffamatorie, mentre i maschi usano maggiormente pubblicare su *social network* e piattaforme *online* foto e video lesivi dell'immagine della vittima. Anche l'età ha una particolare correlazione con queste condotte²⁴⁶: il picco di frequenza tende a verificarsi tra i 13 e i 15 anni di età²⁴⁷, mentre i bambini hanno maggiori probabilità di essere bulli in senso tradizionale, ossia *offline*. Benché non sia ancora chiaro quale dinamica conduca a questa differenza²⁴⁸, in parte può ritenersi dovuta al maggiore accesso a Internet, da parte dei ragazzi più grandi, attraverso *smartphones*, *tablet* e computer senza la supervisione dei genitori.

Rispetto ai coetanei, i bulli tendono ad essere più aggressivi, a non rispettare le regole, ad abusare di alcool e sostanze stupefacenti, ad avere scarsi rapporti e legami affettivi con i genitori, a essere meno controllati da questi ultimi e a stringere amicizia con delinquenti²⁴⁹. In assenza di empatia verso le loro vittime, essi sottovalutano gli effetti dannosi dei loro comportamenti e a qualificarli più come scherzi, che come veri e propri atti di bullismo *online*²⁵⁰. In termini di norme di interazione e convivenza sociale, è emersa difatti una particolare carenza da parte dei cyberbulli nel comprendere le conseguenze delle loro azioni nel mondo reale, sia per le vittime che per loro stessi, e una specifica inclinazione a inquadrare l'ambiente digitale come uno spazio senza leggi, dove le comuni regole sociali di convivenza non hanno effettivo valore²⁵¹.

²⁴⁵ YBARRA, Michele L., MITCHELL, Kimberly J. 2004. "Prevalence and frequency of Internet harassment instigation implications for adolescent health". In *Journal of Adolescent Health*, 41, 2: 189-195.

²⁴⁶ KIRIAKIDIS, Stavros P., KAVOURA, Androniki. 2010. "Cyberbullying: a review of the literature on harassment through the internet and other electronic means". In *Family & Community Health*, 33, 2: 82-93.

²⁴⁷ CALVETE, Esther, ORUE, Izaskun, ESTÉVEZ, Ana, VILLARDÓN, Lourdes, PADILLA, Patricia. 2010. "Cyberbullying in adolescents: modalities and aggressors' profile". In *Computers in Human Behavior*, 26, 5: 1128-1135; WILLIAMS, Kirk R., GUERRA, Nancy G. 2007. "Prevalence and predictors of internet bullying". In *Journal of Adolescent Health*, 41, 6: S14-S21.

²⁴⁸ KIRIAKIDIS, Stavros P., KAVOURA, Androniki. *op. cit.*

²⁴⁹ YBARRA, Michele L., MITCHELL, Kimberly J. *op. cit.*; YBARRA, Michele L., ESPELAGE, Dorothy L., MITCHELL, Kimberly J. 2007. "The co-occurrence of Internet harassment and unwanted sexual solicitation victimization and perpetration: associations with psychosocial indicators". In *Journal of Adolescent Health*, 41, 6: S31-S41; YBARRA, Michele L., DIENER-WEST, Marie, LEAF, Philip J. 2007. "Examining the overlap in Internet harassment and school bullying: implications for school intervention". In *Journal of Adolescent Health*, 41, 6: S42-S50.

²⁵⁰ BAAS, Niels, DE JONG, Menno D.T., DROSSAERT, Constance H.C. 2013. "Children's perspectives on cyberbullying: insights based on participatory research". In *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 16, 4: 248-253.

²⁵¹ HINDUJA, Sameer, PATCHIN, Justin W. 2008. "Cyberbullying: An exploratory analysis of factors related to offending and victimization". In *Deviant Behavior*, 29, 2: 129-156.

Infine, un recente studio condotto su studenti universitari e giovani laureati ha portato in evidenza livelli più elevati di psicopatologie in capo agli autori di cyberbullismo rispetto alle loro controparti²⁵². Tale ricerca ha indagato, dimostrandone la sussistenza, sulla correlazione tra i comportamenti di bullismo *online* e un particolare complesso di tratti della personalità, definita in psicologia sociale e della personalità “Triade Oscura” (“*Dark Triad*”): il machiavellismo, ossia la tendenza a manipolare e sfruttare strategicamente gli altri per le proprie necessità, il narcisismo, cioè la tendenza a sentirsi superiori e grandiosi, e la psicopatia, caratterizzata da alta impulsività, mancanza di empatia e desiderio di impegnarsi in comportamenti ad alto rischio²⁵³.

Le vittime delle condotte di cyberbullismo, invece, sono persone che vengono individuate e colpite perché considerate diverse e inferiori. Mentre i bulli tendono a sottovalutare le conseguenze delle loro azioni, le vittime si dirigono nella direzione inversa, sovrastimando gli effetti che possono subire da attacchi personali di cyberbullismo²⁵⁴. Le loro prevalenti risposte, a livello emotivo, consistono solitamente in tristezza, frustrazione, paura, senso di solitudine, e in taluni casi anche rabbia, specialmente se è noto l'autore delle condotte moleste²⁵⁵. Alcuni studi hanno rinvenuto effetti negativi sul rendimento scolastico²⁵⁶, difficoltà psicosociali come depressione, ansia sociale, bassi livelli di autostima, nonché inferiore qualità di relazioni famigliari²⁵⁷.

²⁵² GIBB, Zebbedia G., DEVEREUX, Paul G. 2014. “Who does that anyway? Predictors and personality correlates of cyberbullying in college”. In *Computers in Human Behavior*, 38: 8-16.

²⁵³ JONASON, Peter K., LI, Norman P., WEBSTER, Gregory D., SCHMITT, David P. 2009. “The Dark Triad: Facilitating a Short-Term Mating Strategy in Men”. In *European Journal of Personality*, 23: 5-18; PAULHUS, Delroy L., WILLIAMS, Kevin M. 2002. “The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy”. In *Journal of Research in Personality*, 36, 6: 556-563.

²⁵⁴ PIEPER, Alice K., PIEPER, Michael. 2016. “The insulting Internet: universal access and cyberbullying”. In *Universal Access in the Information Society*: 1-8.

²⁵⁵ RASKAUSKAS, Juliana, STOLTZ, Ann D. 2007. “Involvement in traditional and electronic bullying among adolescents”. In *Developmental Psychology*, 43, 3: 564-575; HINDUJA, Sameer, PATCHIN, Justin W. 2006. “Bullies Move Beyond the Schoolyard. A Preliminary Look at Cyberbullying”. In *Youth Violence and Juvenile Justice*, 4, 2: 148-169; 2012. “Cyberbullying: An Update and Synthesis of the Research”. In Justin W. PATCHIN e Sameer HINDUJA (a cura di), *Cyberbullying Prevention and Response: Expert Perspectives*, 13-36. New York, NY: Routledge.

²⁵⁶ KATZER, Catarina, FETCHENHAUER, Detlef, BELSCHACK, Frank. 2009. “Cyberbullying: who are the victims? A comparison of victimization in Internet chatrooms and victimization in school”. In *Journal of Media Psychology*, 21, 1: 25-36; BERAN, Tanya N., LI, Qing. 2007. “The relationship between cyberbullying and school bullying”. In *Journal of Student Wellbeing*, 1, 2: 15-33; HINDUJA, Sameer, PATCHIN, Justin W. 2006. *op. ult. cit.*

²⁵⁷ MACHMUTOW, Katja, PERREN, Sonja, STICCA, Fabio, ALSAKER, Françoise D. 2012. “Peer victimisation and depressive symptoms: Can specific coping strategies buffer the negative impact of cybervictimisation?”. In *Emotional and Behavioral Difficulties*, 17, 3: 403-420; TOKUNAGA, Robert S. *op. cit.*; BLAYA, Catherine. 2010. “Cyberbullying and happy slapping in France: a casestudy in Bordeaux”. In Joaquin A. MORA-MERCHÁN e Thomas JÄGER (a cura di), *Cyberbullying. A cross-national comparison*, 55-68. Landau: Verlag Empirische Pädagogik; DIDDEN, Robert, SCHOLTE, Ron H.J., KORZILIUS, Hubert, DE MOOR Jan M.H., VERMEULEN, Anne, O'REILLY, Mark, LANG, Russell, LANCIONI, Giulio E. 2009. “Cyberbullying among students with intellectual and developmental disability in special education settings”. In *Developmental Neurorehabilitation*, 12, 3: 146-151; JUVONEN, Jaana, GROSS, Elisheva F. 2008. “Extending the school grounds? Bullying experiences

Si tratta di conseguenze dannose che, come si è potuto osservare in precedenza, accomunano nel complesso tutti i destinatari di attacchi fondati sull'odio, non esclusivamente quelli legati al cyberbullismo.

Alcuni studi hanno comunque dimostrato che le vittime dei diversi tipi di bullismo sperimentano differenti risposte emotive²⁵⁸ e, per comprenderne il motivo, hanno individuato alcune importanti variabili. In tal senso, la persistenza e la ricorrenza di episodi offensivi si sono dimostrate correlate a un aumento dell'impatto emotivo sulla salute mentale²⁵⁹, mentre l'intensità e la tipologia di aggressione (se, ad esempio, diretta o indiretta) sono state ritenute influenti sull'autostima della vittima²⁶⁰. Vi è altresì chi ha sostenuto la similitudine tra l'impatto emotivo del cyberbullismo e quello prodotto dal bullismo tradizionale perpetrato in forma indiretta (e cioè la diffusione, anche attraverso gli scritti, di voci diffamatorie)²⁶¹, così come chi ha rilevato una correlazione tra la simultaneità di bullismo tradizionale e cibernetico e il rischio più elevato di disadattamento sociale in capo alla vittima²⁶².

In ogni caso, proprio per le peculiari caratteristiche e modalità di manifestazione, il cyberbullismo è considerato, rispetto alle forme tradizionali di bullismo, una minaccia ancora maggiore per l'adattamento psico-sociale delle vittime²⁶³, poco propense a

in cyberspace". In *Journal of School Health*, 78, 9: 496-505; YBARRA, Michele L. 2004. "Linkages between depressive symptomatology and internet harassment among young regular internet users". In *Cyberpsychology & Behavior*, 7: 247-257.

²⁵⁸ BRIGHI, Antonella, MELOTTI, Giannino, GUARINI, Annalisa, GENTA, Maria Luisa, ORTEGA-RUIZ, Rosario, MORA-MERCHÁN, Joaquín A., THOMPSON, Fran. 2012. "Self-Esteem and Loneliness in Relation to Cyberbullying in Three European Countries". In Qing LI, Donna S. CROSS e Peter K. SMITH (a cura di), *Cyberbullying in the Global Playground: Research From International Perspectives*, 32-56. Chichester, UK: John Wiley and Sons; GRADINGER, Petra, STROHMEIER, Dagmar, SPIEL, Christiane. *op. cit.*; ORTEGA-RUIZ, Rosario, ELIPE, Paz, MORA-MERCHÁN, Joaquín A., CALMAESTRA, Juan, VEGA, Esther. 2009. *op. cit.*; JUVONEN, Jaana, GROSS, Elisheva F. *op. cit.*; SONTAG, Lisa M., CLEMANS, Katherine H., GRABER, Julia A., LYNDON, Sarah T. 2011. "Traditional and cyber aggressors and victims: a comparison of psychosocial characteristics". In *Journal of Youth Adolescence*, 40, 4: 392-404.

²⁵⁹ BRIGHI, Antonella, MELOTTI, Giannino, GUARINI, Annalisa, GENTA, Maria Luisa, ORTEGA-RUIZ, Rosario, MORA-MERCHÁN, Joaquín A., THOMPSON, Fran. *op. cit.*; ALUEDE, Oyaziwo, ADELEKE, Fajolu, OMOIKE, Don, AFEN-AKPAIDA, Justina. 2008. "A review of the extent, nature, characteristics and effects of bullying behavior in school". In *Journal of Instructional Psychology*, 35, 2: 151-158; DYER, Kevin, TEGGART, Tom. 2007. "Bullying experiences of child and adolescent mental health service-users: a pilot survey". In *Child Care Practice*, 13, 4: 351-365.

²⁶⁰ BRIGHI, Antonella, MELOTTI, Giannino, GUARINI, Annalisa, GENTA, Maria Luisa, ORTEGA-RUIZ, Rosario, MORA-MERCHÁN, Joaquín A., THOMPSON, Fran. *op. cit.*

²⁶¹ ORTEGA-RUIZ, Rosario, ELIPE, Paz, MORA-MERCHÁN, Joaquín A., CALMAESTRA, Juan, VEGA, Esther. *op. cit.*

²⁶² GRADINGER, Petra, STROHMEIER, Dagmar, SPIEL, Christiane. *op. cit.*

²⁶³ CHANG, Fong-Ching, CHIU, Chiung-Hui, MIAO, Nae-Fang, CHEN, Ping-Hung, LEE, Ching-Mei, HUANG, Tzu-Fu, PAN, Yun-Chieh. 2015. "Online gaming and risks predict cyberbullying perpetration and victimization in adolescents". In *International Journal of Public Health*, 60, 2: 257-266; TOKUNAGA, Robert S. *op. cit.*; DOOLEY, Julian J., PYZALSKI, Jacek, CROSS, Donna S. 2009. "Cyberbullying versus face-to-face bullying:

confessare le proprie esperienze e a richiedere aiuto, nonostante ciò rappresenti un utile sistema per far fronte al problema²⁶⁴.

I bulli e vittime non sono le uniche categorie di individui coinvolti nel fenomeno: come sopra evidenziato, la maggior parte di adolescenti e giovani adulti sono già stati spettatori di cyberbullismo²⁶⁵. Gli astanti devono essere considerati centrali nelle vicende di questo genere, poiché possono influenzare il comportamento dell'aggressore a seconda del sostegno che essi eventualmente forniscano al bullo oppure alla vittima. I primi, spettatori parte del problema, sono individui che incoraggiano e sostengono i bulli, o che assistono alle loro azioni senza attivarsi per aiutare le vittime. I secondi, spettatori parte della soluzione, cercano invece di fermare le condotte di cyberbullismo, protestano attivamente e forniscono supporto alle vittime.

Anche il semplice comportamento passivo dell'utente spettatore – che rappresenta la maggioranza dei casi²⁶⁶ – può avere un impatto incisivo, dal momento che il bullo e la vittima spesso percepiscono questo stato come una sorta di accettazione – se non addirittura condivisione – del comportamento aggressivo perpetrato²⁶⁷. Venendo coinvolti, gli spettatori possono esercitare un efficace potere per fermare gli atti di cyberbullismo e minimizzare così gli effetti negativi sulla vittima. Il supporto esterno è difatti essenziale per le vittime: in uno studio condotto nelle scuole svizzere, la vittimizzazione da bullismo tradizionale e cibernetico è stata associata ad alti livelli di depressione ed è stato altresì scoperto che, nel corso del tempo, la ricerca di supporto da parte di coetanei e della famiglia comporta una riduzione della depressione, mentre le strategie inverse, come l'affrontare direttamente il bullo, hanno evidenziato un aumento dello stato depressivo della vittima.

A theoretical and conceptual review". In *Journal of Psychology*, 217, 4: 182-188; CAMPBELL, Marilyn A. 2005. "Cyber-bullying: An old problem in a new guise?". In *Australian Journal of Guidance and Counselling*, 15, 1: 68-76.

²⁶⁴ SMITH, Peter K., FRISÉN, Ann. 2012. "The nature of cyberbullying, and strategies for prevention". In *Computers in Human Behavior*, 29, 1: 26-32; RIEBEL, Julia, JÄGER, Reinhold S., FISCHER, Uwe C. 2009. "Cyberbullying in Germany – an exploration of prevalence, overlapping with real life bullying and coping strategies". In *Psychology Science Quarterly*, 51, 3: 298-314.

²⁶⁵ OBERMAIER, Magdalena, FAWZI, Nayla, KOCH, Thomas. 2014. "Bystanding or standing by? How the number of bystanders affects the intention to intervene in cyberbullying". In *New Media & Society*: 1-17; LINDSAY, Megan, KRYSIK, Judy. 2012. "Online harassment among college students. A replication incorporating new Internet trends". In *Information, Communication & Society*, 15, 5: 703-719; LI, Qing. 2010. "Cyberbullying in high schools: a study of students' behaviors and beliefs about this new phenomenon". In *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 19, 4: 372-392.

²⁶⁶ SLONJE, Robert, SMITH, Peter K., FRISÉN, Ann. 2012. "Processes of cyberbullying, and feelings of remorse by bullies: a pilot study". In *European Journal of Developmental Psychology*, 9, 2: 244-259; LI, Qing. 2010. *op. ult. cit.*

²⁶⁷ KOWALSKI, Robin M., LIMBER, Susan P., AGATSTON, Patricia W. 2012. *Cyberbullying. Bullying in the Digital Age*, 85. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Gli effetti rilevati nell'ambito delle numerose ricerche condotte sul fenomeno consistono, per l'appunto, in problemi emotivi, stati depressivi, di ansia, o di stress, consumo di droghe e alcool, insoddisfazione per la propria vita, riduzione dell'autostima, senso di solitudine, calo del rendimento scolastico, fino ad arrivare alle tendenze suicide²⁶⁸. Tuttavia, non tutti gli individui coinvolti in vicende di cyberbullismo subiscono tali conseguenze: l'impatto negativo sul benessere può infatti essere mitigato da strategie di *coping*²⁶⁹ che le vittime possono sfruttare.

Le prime strategie adottate da molte vittime di cyberbullismo prevedono l'utilizzo della stessa tecnologia per risolvere il problema. Le soluzioni tecniche mirano per lo più ad evitare il coinvolgimento in situazioni di pericolo e generalmente consistono nella modifica di nome utente o account, di indirizzo e-mail o numero di telefono, disabilitazione di profili social o rimozione di contatti su social networks, oppure blocco di messaggi o utenti²⁷⁰. È stato inoltre accertato l'utilizzo di strategie di *coping* tradizionali, come la ricerca di supporto sociale (parlando, ad esempio, con il personale scolastico, i genitori o gli amici) o, se i bulli sono conosciuti, la tendenza ad affrontarli o respingerli oppure ignorarli o evitarli²⁷¹. La prima, in particolare, è piuttosto comune tra i più giovani²⁷² ed è stata ritenuta in grado di attutire gli effetti negativi tanto del bullismo tradizionale²⁷³ quanto del cyberbullismo²⁷⁴, sebbene sia stata riconosciuta maggiormente efficace nei riguardi delle vittime femminili²⁷⁵.

²⁶⁸ Per una lettura sistematica della letteratura sul tema: ZYCH, Izabela, ORTEGA-RUIZ, Rosario, DEL REY, Rosario. 2015. "Systematic review of theoretical studies on bullying and cyberbullying: Facts, knowledge, prevention, and intervention". In *Aggression and Violent Behavior*, 23: 1-21; oppure: RASKAUSKAS, Juliana, HUYNH, Amanda. 2015. "The process of coping with cyberbullying: A systematic review". In *Aggression and Violent Behavior*, 23: 118-125.

²⁶⁹ Secondo la definizione del Dizionario delle Scienze Psicologiche di Edizioni Simone: "dall'inglese *to cope* (affrontare), il termine indica le strategie cognitivo-comportamentali a disposizione della persona per far fronte (gestire, ridurre, combattere etc.) ai problemi derivanti dal cattivo *fit* con l'ambiente".

²⁷⁰ ARICAK, Tolga, SIYAHHAN, Sinem, UZUNHASANOGLU, Aysegul, SARIBEYOGLU, Sevda, CIPLAK, Songul, YILMAZ, Nesrin, MEMMEDOV, Cemil. 2008. "Cyberbullying among Turkish adolescents". In *Cyberpsychology & Behavior*, 11, 3: 253-261; HINDUJA, Sameer, PATCHIN, Justin W. 2007. "Offline consequences of online victimization: School violence and delinquency". In *Journal of School Violence*, 6, 3: 89-112; JUVONEN, Jaana, GROSS, Elisheva F. 2008. *op. cit.*; SMITH, Peter K., MAHDAVI, Jess, CARVALHO, Manuel, FISHER, Sonja, RUSSELL, Shanette, TIPPET, Neil. 2008. *op. cit.*

²⁷¹ RIEBEL, Julia, JÄGER, Reinhold S., FISCHER, Uwe C. 2009. *op. cit.*

²⁷² SHELLEY, Danielle, CRAIG, Wendy M. 2010. "Attributions and coping styles in reducing victimization". In *Canadian Journal of School Psychology*, 25, 1: 84-100.

²⁷³ ROTHON, Catherine, HEAD, Jenny, KLINEBERG, Emily, STANSFELD, Stephen. 2011. "Can social support protect bullied adolescents from adverse outcomes? A prospective study on the effects of bullying on the educational achievement and mental health of adolescents at secondary schools in east London". In *Journal of Adolescence*, 34, 3: 579-588; YEUNG, Rachel, LEADBEATER, Bonnie. 2010. "Adults make a difference: The protective effects of parent and teacher emotional support on emotional and behavioral problems of peer victimized adolescents". In *Journal of Community Psychology*, 38, 1: 80-98.

²⁷⁴ DEHUE, Francine, BOLMAN, Catherine, VÖLLINK, Trijntje. 2008. "Cyberbullying: Youngsters' experiences and parental perceptions". In *CyberPsychology and Behavior*, 11, 2: 217-223; MISHNA, Faye, SAINI, Michael, SOLOMON, Steven. 2009. "Ongoing and online: Children and youth's perceptions of cyber bullying".

Queste azioni difensive, però, non hanno ottenuto i risultati sperati in molteplici casi, che hanno visto coinvolti anche molti giovani italiani²⁷⁶. Il caso più famoso, in ogni caso, è quello relativo alla persecuzione compiuta *online* nei confronti della giovane ragazza canadese Amanda Todd²⁷⁷.

Quando aveva solo dodici anni, Amanda esibì molto ingenuamente il proprio seno durante una *webchat* avviata con uno sconosciuto. Costui scattò immediatamente una foto della ragazza in topless e iniziò successivamente a estorcerla e minacciarla di pubblicarla e condividerla sui social network se lei non gli avesse concesso un altro simile spettacolo. Durante le vacanze di Natale del 2010, la polizia informò la ragazza che la foto stava circolando su Internet. Amanda iniziò a soffrire di ansia, depressione e attacchi di panico. Per tentare di risolvere il problema, lei e la sua famiglia si trasferirono in una nuova città. Lo stato depressivo, però, non mutò, e Amanda si rifugiò nell'abuso di alcool e stupefacenti.

Un anno dopo, il persecutore riapparve su Facebook, creando *ad hoc* un profilo che presentava come immagine principale proprio la fotografia della giovane in topless, e contattando i nuovi compagni di classe di Amanda per screditarla ai loro occhi. Ancora una volta, la giovane fu schernita e bullizzata, tanto da essere costretta a cambiare scuola nuovamente.

Poco tempo dopo, fu contattata da un amico di vecchia data, che si propose di raggiungerla a casa sua per avere rapporti sessuali in intimità, mentre la sua fidanzata si sarebbe trovata in vacanza. In realtà, all'appuntamento si presentò proprio insieme a quest'ultima, oltre a un gruppo di altri 15 ragazzi, che la insultarono e picchiarono. L'episodio traumatizzò Amanda a tal punto da indurla a tentare il suicidio bevendo candeggina, fortunatamente non portato a termine grazie all'intervento dei sanitari e alle cure ricevute in ospedale.

In *Children and Youth Services Review*, 31, 12: 1222-1228; SMITH, Peter K., MAHDAVI, Jess, CARVALHO, Manuel, FISHER, Sonja, RUSSELL, Shanette, TIPPET, Neil. 2008. *op. cit.*

²⁷⁵ SKRZYPIEC, Grace, SLEE, Phillip, MURRAY-HARVEY, Rosalind, PEREIRA, Beatriz. 2011. "School bullying by one or more ways: Does it matter and how do students cope?". In *School Psychology International*, 32, 3: 288-311.

²⁷⁶ Si vedano, in merito, i seguenti articoli di quotidiani online sui più recenti casi di cronaca: <http://www.gazzetadiparma.it/news/emilia/355761/Bullismo-su-social-network-e-Whatsapp-8-minori-denunciati-dai-carabinieri-in-provincia-di-Piacenza.html>; <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/18/pordenone-ragazzina-si-getta-dalla-finestra-e-lascia-un-messaggio-ai-compagni-ora-sarete-contenti/2383906/>; <http://www.iltempo.it/cronache/2015/09/18/vercelli-si-impicca-ragazzo-vittima-del-cyberbullismo-1.1458691>; <http://www.lastampa.it/2014/02/11/italia/cronache/padova-lombra-del-cyberbullismo-sul-suicidio-di-una-ragazza-di-anni-MIlect34378FleWcvqkGI/pagina.html> (ultima visita, 30.05.2017).

²⁷⁷ LESTER, David, MCSWAIN, Stephanie, GUNN, John F. 2013. "Suicide and the Internet: the case of Amanda Todd". In *International Journal of Emergency Mental Health*, 15, 3: 179-180.

Non fu, però, la fine delle molestie: dopo il ritorno a casa, la ragazza scoprì, postati su Facebook, alcuni messaggi offensivi sul suo tentativo di suicidio fallito. Nel marzo 2012, la sua famiglia si trasferì in un'altra città per ricominciare ancora una volta, ma per Amanda era ormai troppo tardi per sfuggire alla vittimizzazione perpetrata su Facebook dall'ignoto cyberbullo. Sei mesi più tardi, difatti, dopo che ulteriori messaggi offensivi furono pubblicati su social networks, la salute psico-fisica di Amanda ebbe un brusco peggioramento: la giovane si dedicò ad atti di autolesionismo, le furono prescritti antidepressivi e, a causa di un abuso, andò in overdose e fu ricoverata per altri due giorni. Questa vicenda, però, non placò gli animi degli aggressori, che, anzi, sfruttarono questo suo status per insultarla nuovamente, isolarla e definirla pazza.

Pubblicò dunque un video, su YouTube, in cui descrisse nel dettaglio i tre anni di cyberbullismo, angherie, angoscia, depressione e profonda sofferenza²⁷⁸. Era il 7 settembre 2012. Poco più di un mese dopo, il 10 ottobre, Amanda si impiccò nella sua casa.

La storia di Amanda Todd rappresenta senz'altro uno dei casi più estremi di cyberbullismo, ma non è stato un episodio isolato. I dati statistici riportati nel paragrafo precedente – riferiti a tutte le molestie *online* – confermano il trend preoccupante. Un recente studio ha esaminato, in merito a questo aspetto, il legame e l'influenza tra il cyberbullismo e i suicidi tra gli adolescenti²⁷⁹. In un campione di circa duemila studenti, i giovani che hanno sofferto di pratiche di cyberbullismo sono risultati maggiormente tendenti ad avere pensieri di suicidio e a tentare questo gesto estremo rispetto a coloro che non hanno sperimentato questo genere di aggressioni. Come testimonia il caso di Amanda Todd, e di tanti altri simili al suo, la tendenza suicida si manifesta per lo più tra gli adolescenti, nel periodo dell'esistenza umana in cui la personalità e le capacità sociali prendono forma²⁸⁰. I giovani che presentano differenze, per un motivo o per l'altro (provenienza, problemi di salute, orientamento sessuale), attirano le attenzioni dei bulli, i quali mirano proprio alle vulnerabilità manifeste, attaccando e umiliando il loro bersaglio.

È del tutto evidente, dunque, come il cyberbullismo possa procurare (e procuri) alla vittima adolescente conseguenze terribili. Da un lato, però, ciò non deve erroneamente indurre a considerare inefficace alcuna delle misure difensive qui osservate. Dall'altro lato, è doveroso in primo luogo mantenere elevata l'attenzione, specialmente in capo a quei

²⁷⁸ <http://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E> (ultima visita, 30.05.2017).

²⁷⁹ HINDUJA, Sameer, PATCHIN, Justin W. 2010. *op. cit.*; GINI, Gianluca, ESPELAGE, Dorothy L. 2014. "Peer Victimization, Cyberbullying, and Suicide Risk in Children and Adolescents". In *Journal of the American Medical Association*, 312, 5: 545-546.

²⁸⁰ COHEN-ALMAGOR, Raphael. 2015. *op. ult. cit.*, 110.

soggetti preposti alla cura, alla crescita e alla salvaguardia dei più giovani: genitori, famigliari e insegnanti. Parallelamente, la società deve insistere sull'esigenza di elaborare metodi tecnologici di prevenzione e intervento, nonché figure normative specificamente ritagliate sul "nuovo" contesto cibernetico, che possano garantire una più efficace disciplina del fenomeno.

Questi fondamentali aspetti, in una prospettiva dunque innovativa e costituenda, saranno approfonditamente trattati successivamente, là dove si affronteranno nel dettaglio le questioni legate alla regolamentazione giuridica (e alle sue misure alternative) dell'*hate speech online*.

4.5. IL REVENGE PORN

Nel novembre del 2011, una giovane donna della Florida di nome Holly Jacobs ricevette un'e-mail anonima contenente un *link* a un sito sconosciuto e il seguente messaggio: "Non ti conosco – e non ho nulla a che fare con questo. Qualcuno sta cercando di renderti la vita difficile. Hanno pubblicato tue foto compromettenti su www.doxed.me. Sono chiaramente etichettate come tue. Guarda nella galleria di foto o cerca il tuo nome"²⁸¹. La ragazza rimase sconvolta nel verificare la fondatezza dell'avviso. Da allora, iniziò a ricevere e-mail minatorie che anticipavano la pubblicazione di nuovo materiale (altre foto e video).

A causa di tutto ciò, Holly Jacobs ricevette presto numerose e-mail anonime da parte di "ammiratori" che la tormentarono con squallide proposte di natura sessuale. Si decise, dunque, ad avviare una procedura legale nei confronti del suo ex fidanzato, evidentemente responsabile della diffusione del materiale.

Provò, nel frattempo, a tamponare il problema, istruendo l'algoritmo di Google attraverso la creazione di materiale positivo sotto il suo nome, che avrebbe relegato tutti i risultati negativi verso le pagine secondarie del motore di ricerca. Presentò centinaia di notifiche di rimozione di contenuti, ma fu tutto inutile. Nel giro di poche settimane, venne tutto ripubblicato su centinaia di siti *web*. Holly Jacobs si decise a creare, dunque, nuovi account di posta elettronica, cancellando tutti i suoi profili *social*, ma la gente riusciva comunque a rintracciarla. La sua reputazione fu totalmente distrutta, tanto da essere

²⁸¹ JACOBS, Holly. 2013. "Being A Victim of Revenge Porn Forced Me To Change My Name -- Now I'm An Activist Dedicated To Helping Other Victims". In *xoJane*, 13.11.2013. <http://www.xojane.com/it-happened-to-me/revenge-porn-holly-jacobs> (ultima visita, 30.05.2017).

costretta ad abbandonare il lavoro e, addirittura, cambiare legalmente il proprio nome: da Holli Thometz a Holly Jacobs.

Dopo aver toccato il fondo, la “nuova” Holly Jacobs ritrovò sé stessa ed ebbe l’ispirazione: decise di aprire un sito *web*, pubblicizzando una petizione a favore di una legge incentrata sul *revenge porn* e inserendo un sondaggio finalizzato alla raccolta di dati sulle tipologie di danni provocati dal fenomeno e sulla sua diffusione. Sulla base della sua esperienza, poi, propose alcuni servizi: l’assistenza legale, un servizio di supporto psicologico e altro genere di risorse per le vittime come lei. Registrò dunque il dominio EndRevengePorn.com, che divenne di lì a poco il portale *online* di riferimento sul *revenge porn*. Insieme a professoressa universitarie di legge e studiose della materia come Mary Anne Franks e Danielle Citron, elaborò una proposta di legge anti *revenge porn* e collaborò con il legislatore dello stato della California per l’emanazione di una normativa specifica. Grazie, invece, all’impegno dell’Avvocatura dello Stato della Florida, venne finalmente identificato con certezza come responsabile delle pubblicazioni – attraverso l’indirizzo IP – il vecchio fidanzato della donna. Tutto ciò ha rappresentato, per lei, una vera e propria svolta: come ella stessa ha riferito di sé, non era destinata ad essere una vittima, bensì un’attivista²⁸².

Un caso del tutto analogo a quello occorso a Holly Jacobs è quello che ha visto protagonista la giovane danese Emma Holten, anch’ella trasformata da vittima ad attivista, da oggetto a soggetto sessuale²⁸³. Nell’ottobre del 2012, l’account e-mail della ragazza venne violato e scopri, con orrore, che alcune sue foto personali che la ritraevano nuda, scattate dal fidanzato di allora, furono pubblicate sul *web* senza il suo consenso. Da allora, Emma è stata contattata quasi tutti i giorni da visitatori, ricevendo pesanti apprezzamenti o esplicite richieste di pubblicazione di nuove fotografie, sotto la minaccia dell’invio delle immagini alla sua famiglia se non avesse adempiuto.

La giovane ha dovuto affrontare drammaticamente la consapevolezza che il suo corpo fosse stato visto attraverso le lenti della pornografia, e la conseguente vergogna del suo corpo, o delle immagini del suo corpo, che oramai disconosceva. Per riconquistare sé stessa e il suo corpo ha dovuto svolgere un intenso lavoro psicologico, che l’ha spinta infine a raccontare pubblicamente la propria storia e, soprattutto, farsi fotografare nuda in

²⁸² *ibidem*.

²⁸³ Per conoscere la storia di Emma Holten, si veda il sito: <http://www.hystericalfeminisms.com/consent/> (ultima visita, 30.05.2017); nonché il video pubblicato dal quotidiano The Guardian: <http://www.theguardian.com/commentisfree/video/2015/jan/21/naked-pictures-this-is-what-i-did-revenge-porn-emma-holten-video> (ultima visita, 30.05.2017).

situazioni quotidiane che mostrassero il corpo di un soggetto femminile anziché di un mero oggetto. Una serie di immagini di una persona ritratta in circostanze comuni che, nonostante la nudità, dovesse essere considerata, vista e rispettata come un essere umano.

Le vicende narrate identificano con chiarezza il fenomeno del *revenge porn* (conosciuta, in Italia, anche come pornografia di vendetta, pornografia non consensuale o involontaria), ovvero la pratica di distribuzione di immagini sessualmente esplicite di individui senza il loro consenso. Può trattarsi sia di immagini originariamente ottenute senza il consenso (ad esempio, le registrazioni nascoste o registrazioni di aggressioni a sfondo sessuale), sia di materiale originariamente ottenuto con il consenso, di solito nell'ambito di un rapporto privato, sentimentale o confidenziale (ad esempio, le immagini consensualmente fornite al proprio partner, che poi le distribuisce senza autorizzazione). In quest'ultimo caso, il *revenge porn* costituisce senza dubbio una delle potenziali conseguenze negative di una forma più ampia di comunicazione sessuale nota come *sexting*. Questo termine, un neologismo sincratico che combina le parole anglosassoni *sex* e *texting*, è stato coniato per descrivere l'attività dell'invio di immagini di nudo, seminudo o sessualmente esplicite attraverso mezzi di comunicazione elettronica, più comunemente attraverso telefoni cellulari e smartphone²⁸⁴. Una ricerca compiuta nel 2013 su un campione di 2.252 americani adulti²⁸⁵, ha evidenziato come i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni siano i più propensi alla ricezione di materiale sessualmente esplicito (44%), mentre gli appartenenti alla decade di età successiva presentano una maggiore tendenza all'invio di tali immagini (22%).

Dal punto di vista storico, dalla seconda metà del XX secolo il mercato consumistico ha iniziato ad offrire tecnologie sempre più innovative in relazione agli strumenti fotografici, audio-video, informatici, o comunque relativi alle telecomunicazioni. Per la prima volta e su larga scala, gli individui erano in grado di realizzare e visualizzare i propri prodotti mediali senza il coinvolgimento di intermediari, come ad esempio le fotografie o i filmati senza assistenza professionale. L'interesse dei consumatori in queste tecnologie è stata trainata in misura significativa dalle potenziali applicazioni nella vita sessuale, permettendo la produzione di materiale erotico o sessualmente esplicito, strettamente

²⁸⁴ WALTERS, Lawrence G. 2010. "How to Fix the Sexting Problem: An Analysis of the Legal and Policy Considerations for Sexting Legislation". In *First Amendment Law Review*, 9: 98-148; CHALFEN, Richard. 2010. "Sexting as Adolescent Social Communication: A Call for Attention". In *Journal of Children & Media*, 4 3: 350-354.

²⁸⁵ PEW RESEARCH CENTER. 2014. *Couples, the Internet, and Social Media*. http://www.pewinternet.org/files/2014/02/PIP_Couples_and_Technology-FIN_021114.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

intimo e confidenziale²⁸⁶. Negli anni 1970 e 1980, gli individui, le coppie e le sottoculture sessuali ha iniziato a produrre e, talvolta, condividere foto e video pornografici amatoriali²⁸⁷.

Divenne ben presto chiaro che il materiale erotico fabbricato consensualmente potesse essere oggetto di abuso nel contesto di una relazione. Uno dei primi casi noti di *revenge porn* derivò dalla diffusione, verso la fine del 1970, del filmato pornografico amatoriale realizzato dagli allora coniugi – e personaggi televisivi americani – Jayne Kennedy e Leon Isaac Kennedy. Secondo molti, il video fu reso disponibile da quest'ultimo dopo il divorzio per punire Jayne per averlo lasciato²⁸⁸. Nel 1980, la rivista pornografica *Hustler* iniziò a pubblicare fotografie di donne nude inviate dai lettori, a volte accompagnate da informazioni identificative, tra cui i nomi dei soggetti ritratti. Alcune di queste immagini vennero rappresentate senza l'autorizzazione delle donne coinvolte, con conseguente azione legale di queste ultime²⁸⁹.

Nel corso degli anni '80 e '90, videocassette VHS contenenti filmati compromettenti di alcune celebrità iniziarono a trovare posto in negozi di pornografia, benché la loro diffusione si scontrava con la concreta difficoltà di riproduzione: tali nastri potevano, difatti, essere visualizzati solo se in possesso di una copia fisica della videocassetta e di un lettore VHS. I limiti a una circolazione massiva – eventualmente progettata da un ex partner vendicativo – erano ben evidenti.

Dalla metà degli anni '90, con la crescente popolarità di Internet – promossa, secondo alcuni, dall'interesse dei consumatori verso l'accesso anonimo alla pornografia²⁹⁰ – si formarono le prime comunità e reti *online* per la condivisione e la fruizione di pornografia amatoriale e autoprodotta²⁹¹. Il fascino di questo genere di materiale amatoriale era dato (allora come adesso) dalla raffigurazione di persone comuni e “reali” interazioni sessuali, in contrasto con la finzione della pornografia professionale. Ben presto, l'attrazione si estese anche al di là del materiale consensualmente pubblicato, fino a ricomprendere immagini e video condivisi per malizia o di vendetta.

²⁸⁶ COOPERSMITH, Jonathan. 1998. “Pornography, Technology and Progress”. In *ICON*, 4: 94-125.

²⁸⁷ *ivi*, 106-108; DERY, Mark. 2007. “Naked Lunch: Talking Realcore with Sergio Messina”. In Katrien JACOBS, Marije JANSSEN e Matteo PASQUINELLI (a cura di), *C'lickme: A Netporn Studies Reader*, 18. Amsterdam: Institute of Network Cultures.

²⁸⁸ HALTER, Ed. 2003. “Secrets and Thighs”. In *Village Voice*, 02.12.2003. <http://www.villagevoice.com/2003-12-02/news/secrets-and-thighs> (ultima visita, 30.05.2017).

²⁸⁹ Ad esempio, *Wood v. Hustler Magazine, Inc*, 744 F.2d 94.

²⁹⁰ COOPERSMITH, Jonathan. 2000. “Pornography, Videotape and the Internet”. In *Technology and Society Magazine, IEEE*, 19, 1: 27-34.

²⁹¹ DERY, Mark. 2007. *op. cit.*, 22-23.

Come si è già potuto approfondire in precedenza²⁹², Internet trascende i limiti fisici delle tecnologie multimediali precedenti (tra cui, ovviamente, il VHS), consentendo la produzione e la distribuzione di immagini e video, anche in simultanea, a un pubblico potenzialmente globale. Agisce come una sorta di moltiplicatore di forza²⁹³, rendendo il materiale pubblicamente disponibile a livello internazionale.

Attualmente, all'interno della Rete si assiste a un proliferare di foto intime e personali. Come qualsiasi materiale pubblicato *online*, una potenziale platea di milioni di persone può visualizzare, commentare e condividere tali fotografie. In breve tempo, l'immagine può essere visibile attraverso una ricerca del nome della vittima, così come può essere trasmessa alla famiglia della vittima, ai datori di lavoro, a colleghi o amici, anche per finalità estorsive.

Se in astratto il *revenge porn* può colpire sia uomini che donne, l'evidenza empirica ha sinora testimoniato come le vittime primarie siano soprattutto le donne e le ragazze, analogamente a quanto avviene nell'ambito del *cyberstalking* e, più in generale, delle molestie sessuali perpetrate *online*: nello studio riportato in precedenza²⁹⁴, difatti, il 90% delle vittime si è rivelato di sesso femminile.

Solo di recente, però, le persone colpite dal fenomeno hanno iniziato a farsi avanti nel manifestare i propri disagi e rendere evidenti i gravi danni subiti, come la perdita di opportunità professionali e formative e soprattutto lesioni di carattere psicologico. Ciò, nonostante l'esposizione della vicenda, analogamente ai casi di violenza domestica e violenza sessuale, rischi di aggravare le conseguenze e i danni.

Grazie alle prime coraggiose aperture²⁹⁵, si è iniziato a percepire il senso delle dimensioni critiche del fenomeno, coinvolgente così intensamente Internet e i social media da essere compreso con difficoltà, nei suoi meccanismi e nei suoi potenziali devastanti effetti, dall'opinione pubblica, dal legislatore, dalle forze dell'ordine, e dalla stessa magistratura.

La nostra società ha una scarsa esperienza e un retaggio culturale inadatto per affrontare sapientemente offese rivolte, in primo luogo, a donne e ragazze. Anche se sono

²⁹² Si veda il capitolo 2, dedicato a "La manifestazione del pensiero nell'ambiente tecnologico e virtuale".

²⁹³ YAR, Majid. 2005. "The Novelty of 'Cybercrime' an Assessment in Light of Routine Activity Theory". In *European Journal of Criminology*, 2, 4: 407-427.

²⁹⁴ vedi *supra* nota 120.

²⁹⁵ CHIARINI, Annmarie. 2013. "I Was a Victim of Revenge Porn". In *The Guardian*, 19.11.2013. <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/19/revenge-porn-victim-maryland-law-change> (ultima visita, 30.05.2017); JACOBS, Holly. 2013. "Victims of Revenge Porn Deserve Real Change". In *The Guardian*, 08.10.2013. <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/08/victims-revenge-porn-deserve-protection> (ultima visita, 30.05.2017).

stati fatti molti progressi verso la parità di genere, è ancora evidente una sperequazione sociale, giuridica e politica in favore degli uomini. La lotta per riconoscere la violenza domestica e quella sessuale come gravi e attuali problemi è stata lunga e complessa, e continua comunque a persistere una tendenza a tollerare, banalizzare, o respingere i danni da esse derivanti²⁹⁶.

Alcuni, difatti, giungono a sostenere che la condivisione consensuale, da parte di una donna, di foto sessualmente esplicite con un partner, o una persona di fiducia, equivalga a un tacito permesso ad ampio raggio di ulteriore condivisione di tale materiale con il pubblico²⁹⁷. In sostanza, il consenso carpito in un contesto verrebbe assunto come consenso anche per altri contesti. Si tratta, secondo la visione di Citron e Franks, dello stesso pericoloso genere di impostazione mentale e giuridica già applicato ai casi di violenza e molestie sessuali, che ha costretto le donne a lottare, per anni, avverso l'indifferenza sociale e normativa dei loro confini sessuali.

In merito a tali aspetti, è stato rilevato come *revenge porn* si inserisca proprio nel punto di intersezione tra l'offesa interpersonale e quella transnazionale (poiché cagionata a distanza, oltrepassando le barriere fisiche e geografiche statuali), in cui la circolazione globale di immagini intime è resa possibile da un personale atto di tradimento²⁹⁸. Nel diritto contemporaneo, gli illeciti transfrontalieri sono spesso dequalificati come mere questioni di politica interna²⁹⁹, mentre la coercizione fisica e sessuale, all'interno dei rapporti personali, è fraintesa come conflitto su diritti (secondo istituti civilistici) piuttosto che esercizio di potere e controllo³⁰⁰. Le forme transnazionali di violenza di genere sono problematiche in tal senso, proprio perché le donne potrebbero vedersi negata la possibilità di trovare un foro competente a giudicare sull'abuso da esse subito, sia a livello nazionale che

²⁹⁶ CITRON, Danielle K., FRANKS, Mary A. 2014. "Criminalizing Revenge Porn". In *Wake Forest Law Review*, 49: 347.

²⁹⁷ *ivi*, là dove si richiamano le opinioni espresse in: PRENDERGAST, Lara. 2014. "Revenge Porn's Ukip Poster Girl Highlights the Dangers of Digital Media". In *The Spectator*, 28.04.2014. <http://blogs.spectator.co.uk/2014/04/revenge-porns-new-poster-girl-highlights-the-dangers-of-digital-media/> (ultima visita, 30.05.2017); GRAY, Freddy. 2014. "To avoid revenge porn, don't let someone film you having sex". In *The Spectator*, 07.04.2014. <http://blogs.spectator.co.uk/2014/04/women-to-avoid-revenge-porn-stop-letting-men-film-you-having-sex/> (ultima visita, 30.05.2017); MILLNER, Caille. 2013. "Public humiliation over private photos". In *San Francisco Gate*, 10.02.2013. <http://www.sfgate.com/opinion/article/Public-humiliation-over-private-photos-4264155.php> (ultima visita, 30.05.2017).

²⁹⁸ SALTER, Michael, CROFTS, Thomas. 2015. "Responding to revenge porn : challenges to online legal impunity". In Lynn COMELLA e Shira TARRANT (a cura di), *New Views on Pornography: Sexuality, Politics, and the Law*, 235-237. Westport, CT: Praeger Publishers.

²⁹⁹ FRASER, Nancy. 2008. *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*, 12-29. Cambridge & Malden, MA: Polity.

³⁰⁰ HELD, Virginia. 2005. *The Ethics of Care: Personal, Political and Global*. New York, NY: Oxford University Press.

internazionale³⁰¹. Tuttavia, è stato correttamente dedotto come tali travisamenti giuridici non siano del tutto casuali, ma rappresentino prevalenti concezioni sugli obblighi ricadenti sulla cittadinanza, da una parte, e sullo Stato, dall'altra³⁰².

I flussi sempre più globali di informazione e di capitale generati dalla tecnologia digitale e dalla Rete sono emersi contemporaneamente con – e al tempo stesso hanno indotto – un'ideologia neoliberista in cui le responsabilità precedentemente attribuite allo Stato incombono sul singolo individuo. Ai cittadini viene ora imposto di adottare una forma di autocontrollo intraprendente della propria soggettività, mentre lo Stato limita il proprio campo d'azione³⁰³. Questa forte attenzione sulla responsabilità e sulla gestione del rischio individuali porta all'oscuramento delle differenze di genere e delle disuguaglianze nelle relazioni interpersonali, consentendo l'amplificazione di quelle logiche culturali retrograde che incolpano le donne per essere state vittime di episodi di violenza di genere³⁰⁴. In quest'ottica, i rapporti tra i sessi sono interpretabili come rapporti di potere: da una parte quello maschile, erotizzato e fondato sul machismo, dall'altra quello femminile, del tutto complementare e quindi più debole, eroticamente vulnerabile e dominabile con facilità³⁰⁵.

La diffusione della pornografia attraverso il *web* e del *soft-porn* nei media tradizionali rinforzano inevitabilmente questo immaginario collettivo³⁰⁶. Su tali basi, i mass media, indirettamente o direttamente, tendono a invitare le donne a evitare i rischi legati alla produzione di immagini intime, e lasciano passare sotto traccia il messaggio che coloro che si assumono questi rischi siano in realtà personalmente responsabili di eventuali danni che in seguito dovessero loro occorrere³⁰⁷.

L'idea secondo cui spetti alle donne gestire i rischi nell'ambito degli incontri sessuali, e che coloro che falliscono siano da bollare come sciocche e irresponsabili, porta con sé una

³⁰¹ SALTER, Michael, CROFTS, Thomas. 2015. *op. cit.*

³⁰² *ibidem*.

³⁰³ HARTMAN, Yvonne. 2005. "In Bed with the Enemy: Some Ideas on the Connections between Neoliberalism and the Welfare State". In *Current Sociology*, 53, 1: 57-73.

³⁰⁴ O'CONNOR, Julia, ORLOFF, Ann S., SHAVER, Seila. 1999. *States, Markets, Families: Gender, Liberalism and Social Policy in Australia, Canada, Great Britain and the United States*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

³⁰⁵ VERZA, Annalisa. 2014. "La lettera scarlatta e la presunzione del consenso come forma di *Whitewashing* culturale. Riflessioni a margine tra l'art. 600-ter e il nuovo art. 612-bis comma 2° c.p.". In *Studi sulla questione criminale*, 1-2: 157-174, la quale cita a sua volta MACKINNON, Catharine A. 1989. *Toward a Feminist Theory of the State*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

³⁰⁶ VERZA, Annalisa. 2014. *op. ult. cit.*, 160.

³⁰⁷ SALTER, Michael, CROFTS, Thomas. 2015. *op. cit.*, il quale cita, a titolo esemplificativo: GOLDMAN, Eric. 2013. "What Should We Do About Revenge Porn Sites Like Texxxan?". In *Forbes*, 28.01.2013. <http://www.forbes.com/sites/ericgoldman/2013/01/28/what-should-we-do-about-revenge-porn-sites-like-texxxan/#75e7e3654177> (ultima visita, 30.05.2017); WILLIAMS, Mary E. 2010. "Real Housewives, Spare Us Your Sex Tapes". In *Salon*, 09.06.2010. http://www.salon.com/2010/06/08/danielle_staub_sex_tape_fatigue/ (ultima visita, 30.05.2017).

visione della relazione sentimentale come un accordo disciplinato dalla negoziazione delle parti, ossia una sorta di contratto. In tal maniera, si giunge a ritenere come fisiologiche e implicite vicende contrattuali le eventuali malefatte maschili e gli squilibri di potere tra i generi, di cui le donne sono chiamate a tenere conto nel loro processo negoziale e decisionale.

Questa visione caratterizzante le vittime di *revenge porn* come un gruppo ristretto di donne incoscienti e inette, incapaci di autogestirsi secondo i dettami neoliberali, è contrastata dalla ricerca empirica, che ha dimostrato – come si è osservato poc’anzi – una piena normalizzazione dell’uso di tecnologie digitali e telematiche nella vita sessuale quotidiana. In questi termini, il *revenge porn* mina direttamente l’uguaglianza sociale e sessuale, nega alle donne il controllo del proprio corpo e della vita. Non infligge solo gravi e, in molti casi, irrimediabili lesioni alle singole vittime, ma, secondo la visione di Citron e Franks, costituisce una preoccupante forma di discriminazione sessuale³⁰⁸.

Un recente studio compiuto su un campione di 1.606 individui ha inoltre evidenziato la connessione tra *revenge porn*, da una parte, e *stalking offline* e violenza fisica, dall’altra³⁰⁹. Il 59% delle vittime ha riferito che le loro foto nude apparivano accanto al loro intero nominativo, il 49% al profilo di social network, il 26% all’indirizzo e-mail e il 20% al numero di telefono. La pubblicazione di immagini di nudo con l’indicazione di informazioni di contatto della persona coinvolta permette, in numerosi casi, a estranei di contattare e comunicare *online* con la vittima stessa. Il 30% degli intervistati, difatti, ha confermato di essere stato molestato *offline* da utenti che avevano visto il materiale in Rete.

La paura che deriva da azioni di questo genere può essere molto profonda. Come avviene più in generale in tutti gli attacchi interpersonali condotti *online*, le vittime non si sentono più sicure nella vita quotidiana: faticano a lasciare le proprie case, anche solo per recarsi al lavoro, soffrono di ansia crescente, di attacchi di panico, anoressia nervosa o depressione³¹⁰. La ricerca precedentemente menzionata ha riportato statistiche allarmanti: il 93% delle vittime ha dichiarato di aver subito uno stress emotivo per la vicenda occorsale; l’82% ha subito una significativa contrazione della vita sociale e lavorativa; il 42% si è affidato a psicologi; il 34% ha riferito di aver compromesso i rapporti con la famiglia, il 38% con gli amici e il 13% con il proprio partner.

³⁰⁸ CITRON, Danielle K., FRANKS, Mary A. 2014. *op. cit.*, 353.

³⁰⁹ END REVENGE PORN. 2014. http://www.endrevengeporn.org/main_2013/wp-content/uploads/2014/12/RPStatistics.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

³¹⁰ CITRON, Danielle K., FRANKS, Mary A. 2014. *op. cit.*, 351.

La pornografia di vendetta è spesso volte una forma di violenza domestica, specialmente nei numerosi casi in cui le immagini intime sono coercitivamente ottenute da un partner che abusa della propria posizione di dominio. Non di rado, in tali situazioni segue la minaccia di rivelare tali immagini nel caso in cui le vittime intendessero interrompere il rapporto sentimentale. Quando la minaccia si concretizza, o quando semplicemente l'offensore intende pubblicare per puro spirito vendicativo svincolato da specifici ricatti, la vittima subisce una destabilizzazione sociale della propria reputazione, che fatica a recuperare.

Dal punto di vista lavorativo e professionale, difatti, i costi del *revenge porn* sono elevatissimi: molte vittime perdono il posto di lavoro a causa della visibilità che la loro vicenda ha acquisito su Internet. La permanenza delle immagini sul *web* impedisce, poi, alle vittime di trovare un nuovo lavoro. Come si è potuto osservare in precedenza³¹¹, oggi giorno la maggior parte dei datori di lavoro si basa sulle evidenze emergenti *online* su ciascun candidato. Secondo una ricerca del 2010 commissionata da Microsoft, negli Stati Uniti quasi il 80% dei datori di lavoro consulta i motori di ricerca per raccogliere informazioni sui candidati, e in circa il 70% dei casi rifiutano le candidature a causa dei risultati ottenuti da tali ricerche, evidentemente riportanti stili di vita inappropriati, oppure fotografie, video e informazioni ritenute non edificanti³¹².

Vi sono, inoltre, una serie di ostacoli pratici che impediscono alle vittime da ridurre al minimo i danni derivanti dal *revenge porn*. Gli sforzi volti a rimuovere in modo permanente le immagini dal *web* devono affrontare ostacoli quasi insormontabili, poiché i materiali possono essere condivisi tramite servizi *peer-to-peer*, memorizzati su più computer dislocati in Stati e giurisdizioni differenti, oppure ospitati da siti *web* i cui server sfruttano vari mezzi per nascondere l'identità e la posizione.

Allo stato attuale, non vi è alcun meccanismo legale internazionale per la rimozione del materiale dannoso. Alcune vittime hanno cercato di ridurre al minimo la distribuzione delle immagini facendo leva sul diritto d'autore sulle opere digitali, mentre altri hanno perseguito l'autore dell'illecito attraverso l'azione civile, ma con poca fiducia sull'effettiva definitiva rimozione del materiale. L'assenza di un efficace supporto normativo – e conseguentemente giudiziario – ha aggravato l'umiliazione e l'angoscia derivanti dalla

³¹¹ Si veda il paragrafo 13, là dove si analizzano, in generale, gli attacchi interpersonali fondati sull'odio.

³¹² CROSS-TAB MARKETING SERVICES. 2010. *Online Reputation in a Connected World*. http://www.job-hunt.org/guides/DPD_Online-Reputation-Research_overview.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

vittimizzazione da *revenge porn*. Questo disagio è ulteriormente amplificato da quei *network online* di utenti misogini che si mobilitano per inseguire, molestare e minacciare le vittime.

Il *revenge porn* si lega inevitabilmente alle attuali disuguaglianze di potere esistenti nel mercato dei contenuti visivi, in cui gli uomini condividono tra loro materiali pornografici per affermare legami maschili attraverso una oggettivazione delle donne, spesso con toni fortemente dispregiativi³¹³. Anche uomini omosessuali e donne perpetrano azioni di *revenge porn*, ma in misura nettamente inferiore e solitamente per finalità di lucro, mentre i maschi eterosessuali si distinguono per avere generalmente come obiettivo la punizione e l'umiliazione della ex partner per essere stati lasciati³¹⁴. In tal modo, i responsabili di tali condotte possono contare sul supporto di altri uomini che, *online*, si mobilitano anche collettivamente per perseguitare, denigrare o minacciare le vittime di sesso femminile. Viceversa, è del tutto improbabile che gli uomini soggetti al *revenge porn* si trovino a vivere tali ulteriori esperienze degradanti.

Queste azioni di gruppo sono indicative del retaggio libertario e sessista che permea la cultura degli utenti della Rete sin dalle origini, in ogni caso specchio della realtà culturale sopra descritta. Le ostilità e le molestie permeate di misoginia caratterizzano da lungo tempo le esperienze *online* delle donne³¹⁵. Tuttora, nonostante l'elevata partecipazione femminile sui *social networks*, esistono nella Rete sacche di resistenza maschile che comportano vere e proprie intimidazioni da parte di uomini ostili all'uso delle tecnologie digitali e telematiche da parte delle donne³¹⁶. Attacchi di questo genere sembrano progettati per indurre le persone colpite a ritirarsi dalla vita pubblica. In tale contesto, i casi di Holly Jacobs ed Emma Holten, senza escludere la stessa Amanda Todd, sono del tutto illuminanti.

³¹³ FLOOD, Michael. 2008. "Men, Sex and Homosexuality: How Bonds between Men Shape Their Sexual Relations with Women". In *Men and Masculinities*, 10, 3: 339-359.

³¹⁴ RICHARDSON, Janice. 2012. "If I cannot have her everybody can: sexual disclosure and privacy law". In Janice RICHARDSON e Erika RACKLEY (a cura di), *Feminist Perspectives on Tort Law*, 145. Londra, UK: Routledge.

³¹⁵ MORAHAN-MARTIN, Janet. 1998. "The Gender Gap in Internet Use: Why Men Use the Internet More Than Women – a Literature Review". In *CyberPsychology & Behavior*, 1, 1: 3-10.

³¹⁶ Basti pensare, a titolo esemplificativo, ai seguenti fatti di cronaca americana: BAIRD, Julia. 2014. "Twitter Opens a New World of Abuse Aimed at Women". In *Sydney Morning Herald*, 15.02.2014. <http://www.smh.com.au/comment/twitter-opens-a-newworld-of-abuse-aimed-at-women-20140214-32qyf.html> (ultima visita, 30.05.2017); HESS, Amanda. 2014. "Why Women Aren't Welcome on the Internet". In *Pacific Standard*, 06.01.2014. <http://psmag.com/why-women-aren-t-welcome-on-the-internet-aa21fdb8d6#.we60bewyo> (ultima visita, 30.05.2017); CHEMALY, Soraya. 2013. "The Digital Safety Gap and the Online Harassment of Women". In *Huffington Post Media*, 28.01.2013. http://www.huffingtonpost.com/soraya-chemaly/women-onlineharassment_b_2567898.html (ultima visita, 30.05.2017).

La mancanza di una risposta concreta di giustizia – che deriva da una incoerenza e dalla latitanza di una precisa e uniforme volontà del legislatore nazionale e internazionale – ha permesso altresì lo sviluppo di piattaforme *online* che recuperano, con qualsiasi mezzo, anche coercitivo e illegale, materiale amatoriale sessualmente esplicito e, sfruttando l'angoscia delle vittime, tentano di estorcere loro del denaro, spesso con successo.

Parallelamente, ha preso corpo un modello di *business online* basato sullo sfruttamento economico di materiale amatoriale sessualmente esplicito di provenienza privata. Il sito *web* "Is Anyone Up?", fondato alla fine del 2010, fu il primo a portare la questione del *revenge porn* all'attenzione internazionale. Attraverso un modulo di invio, il sito permetteva agli utenti di trasmettere immagini di nudo, prevedendo al contempo che essi si assumessero la responsabilità per eventuale diffamatorietà del materiale, ai sensi della sezione 230 del Communications Decency Act del 1996³¹⁷.

Fino alla sua chiusura, avvenuta nell'aprile del 2012, "Is Anyone Up?" ha ospitato migliaia di fotografie di uomini e donne collegate ai loro profili *social* e condite da commenti sprezzanti. Il sito ottenne al tempo stesso notorietà e critiche a livello internazionale, attirando, al culmine della sua popolarità, fino a 240.000 visitatori unici al giorno³¹⁸ e guadagnando più di 13.000 dollari al mese attraverso le pubblicità³¹⁹.

Il successo di questo genere di comunità *online* fa comprendere come il *revenge porn* sia al centro di forti ma discordanti concezioni che contrastano una coerente risposta legale, giudiziaria e di polizia al fenomeno. Gli sforzi compiuti per proteggere le vittime dagli abusi e per tenere alta l'attenzione sugli offensori si pongono in diretto conflitto con la visione sessista poc'anzi osservata, secondo cui i danni eventualmente occorsi siano da attribuirsi, in primo luogo, alla donna che si sia ritratta o fatta ritrarre.

Prevale ancora una condanna sociale contraddistinta dall'assenza di solidarietà, dalla mancanza di rispetto, dalla sollevazione di critiche verso comportamenti considerati ingenui, irresponsabili e dunque peccati originali della condotta realmente criminosa. È però proprio questa sanzione, più che l'aggressione in sé, a produrre i maggiori danni alle

³¹⁷ 47 U.S.C. § 230: "No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider" ("Nessun intermediario o utente di un servizio informatico interattivo sarà considerato editore o autore di una qualsiasi informazione procurata da un altro intermediario fornitore di contenuti").

³¹⁸ DODERO, Camille. 2012. "Hunter Moore Makes a Living Screwing You". In *Village Voice*, 04.04.2012. <http://www.villagevoice.com/2012-04-04/news/revenge-porn-hunter-moore-is-anyone-up/> (ultima visita, 30.05.2017).

³¹⁹ GOLD, Danny. 2011. "The Man Who Makes Money Publishing Your Nude Pics". In *The Awl*, 10.11.2011. <http://www.theawl.com/2011/11/the-man-who-makes-money-publishing-your-nude-pics> (ultima visita, 30.05.2017).

vittime colpite attraverso la pornografia. La loro rispettabilità pubblica – e la stessa considerazione di sé – viene annichilita attraverso la vergogna, e il silenzio che la accompagna³²⁰. Silenzio non solo delle donne colpite, bensì anche della stessa società, incapace di distinguere con obiettività tali abusi, e conseguentemente del diritto, specchio – come si è osservato – delle attuali concezioni neoliberaliste fondate sull'autonomia, sull'autogestione – e dunque sulla responsabilità di sé – dell'individuo.

L'attuale sistema giuridico italiano, ad esempio, si sta dimostrando incapace di accogliere le esigenze di tutela delle vittime di *revenge porn*. Questa insensibilità non si manifesta solamente sotto forma di assenza di specifiche previsioni normative per le fattispecie coinvolgenti gli individui adulti, ma si concretizza inaspettatamente anche attraverso una reazione definita in dottrina “tanto rigida e cieca da giungere fino ad aprirsi al pericolo di penalizzare le sue stesse vittime”³²¹. Il legislatore italiano ha infatti indebitamente disciplinato in maniera distinta la diffusione di pornografia amatoriale minorile (riconcucibile al *sexting*) e quella di pornografia amatoriale riguardante maggiorenni (riconcucibile al *revenge porn*), quasi a voler inferire che si tratti di fattispecie e fenomeni altrettanto differenti. Nel prosieguo della trattazione, si osserverà, però, come tale ragionamento non abbia supporto fattuale e soprattutto giuridico e rappresenti una lacuna piuttosto critica del corrente ordinamento giuridico domestico.

4.6. IL CYBERSTALKING

Nella psichiatria forense e in criminologia, lo *stalking* è stato inquadrato tra i comportamenti sessuali devianti³²² e le patologie dell'affettività³²³, e ha ricevuto in letteratura diverse definizioni. È stato difatti descritto come una costellazione di comportamenti attraverso i quali un individuo infligge, nei confronti di un altro, ripetute

³²⁰ VERZA, Annalisa. 2014. *op. ult. cit.*, 159-160; VERZA, Annalisa. 2015. “The Game of Shame and its Rules: an Analysis of the ‘Infamy Toll’ in the Narratives and Schemes Governing Women’s Sexuality and Appearance”. In *About Gender*, 4, 7: 190-208.

³²¹ *ivi*, 162.

³²² VOLTERRA, Vittorio (a cura di). 2006. *Trattato italiano di psichiatria. Psichiatria forense, criminologia ed etrica psichiatrica*, 184 e ss. Milano: Masson; FORNARI, Ugo. 2015. *Trattato di psichiatria forense*, 791 e ss. Assago: UTET Giuridica.

³²³ *Ex multis*: MELOY, J. Reid. 1997. “The clinical risk management of stalking: ‘Someone is watching over me...’”. In *American Journal of Psychotherapy*, 51: 174-184; MIRSKY, Allan, SIEGEL, Allan. 1994. “The neurobiology of violence and aggression”. In Albert J. REISS, Klaus A. MICZEK, Jeffrey A. ROTH (a cura di), *Understanding and Preventing Violence. Volume 2. Biobehavioral Influences*, 59-111. Washington, DC: National Academy Press.

comunicazioni indesiderate³²⁴, oppure come una serie continua di atti, azioni e condotte, attraverso cui una persona si intromette nella vita di un'altra in un modo percepito come minaccioso³²⁵.

Sebbene non disciplinata ancora in maniera uniforme nei vari ordinamenti giuridici statali³²⁶, la fattispecie, il cui termine deriva dal verbo inglese “*to stalk*”, inteso come “camminare furtivamente” o “pedinare”, presenta numerosi tratti distintivi.

In primis, come si è appena accennato, lo *stalking* prevede una linea di condotta, con azioni ripetute nel tempo. Non si tratta, dunque, di un accadimento isolato.

In secondo luogo, lo *stalking* comporta una violazione dell'intimità e della vita privata di una persona, solitamente attraverso appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, pedinamenti e comunicazioni indesiderate. Così, anche se si verifica tendenzialmente in luoghi pubblici (tra cui lo stesso cyberspazio), il diritto costituzionale della libertà di espressione deve necessariamente essere bilanciato con altri sommi diritti dell'incolumità della persona e dell'inviolabilità della sua sfera personale e della sua privacy. Questa contrapposizione tra diritti fondamentali della persona è, come si avrà modo di approfondire nel successivo capitolo, alla base di numerose sfide in merito alla normazione del fenomeno.

In terzo luogo, lo *stalking* richiede in genere la sussistenza di una minaccia e lo status di paura e turbamento in capo alla vittima. Le molestie compiute sotto forma di frequenti telefonate, lettere o messaggi di posta elettronica possono integrare la fattispecie laddove il contenuto, la forma, o la loro natura siano sufficienti per suscitare tali critiche condizioni psicologiche. Allo stesso modo, lo *stalking* può verificarsi anche se la minaccia o la paura riguardino famigliari, amici, animali domestici, o beni di proprietà.

Ulteriormente, lo *stalker* distorce la propria percezione della legittimità delle proprie condotte, ritenendo di agire secondo giustizia. Pur nell'eventuale consapevolezza dell'illiceità della sua azione, la giustifica perché la considera una reazione a un male

³²⁴ PATHÉ, Michele, MULLEN, Paul E. 1997. “The Impact of Stalkers on Their Victims”. In *British Journal of Psychiatry*, 170, 1: 12-17.

³²⁵ NICASTRO, Alana M., COUSINS, Amber V., SPITZBERG, Brian H. 2000. “The Tactical Face of Stalking”. In *Journal of Criminal Justice*, 28, 1: 69-82.

³²⁶ In Italia, ad esempio, il reato di *stalking* (*rectius*: atti persecutori) è stato introdotto, all'art. 612 bis del codice penale, con il decreto legge n. 11 del 23.02.2009, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”. La norma incriminatrice punisce “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

ingiusto o l'unico modo per avvicinarsi alla persona destinataria delle sue attenzioni, fomentando un'*escalation* di azioni reiterate³²⁷.

Dello *stalker*, correlato nella letteratura psichiatrica a patologie come la “sindrome del molestatore assillante” e l’“intrusione relazionale ossessiva”, sono state fornite dalla comunità scientifica specifiche classificazioni, ritoccate nel tempo, delle forme di manifestazione e dei vari profili criminologici. La più risalente, proposta da Zona, Sharma e Lane³²⁸, suddivide gli *stalkers* in tre categorie: (i) l'ossessivo, (ii) ossessivo in amore, (iii) l'erotomane. Lo *stalker ossessivo* rappresenta il caso più comune, in cui vi è già conoscenza reciproca con la vittima e molto spesso una qualche precedente relazione, di lavoro o sentimentale; l'agente è spinto dalla volontà di costringere la vittima a ricostituire il rapporto precedente con lui, o di vendicarsi per una cessazione unilaterale della relazione. Nello *stalking* caratterizzato da amore ossessivo, invece, in cui manca un precedente rapporto tra agente e vittima, il primo tende a perseguitare le celebrità, spesso dopo averle notate grazie ai media. Infine, in misura minore, vi è lo *stalker erotomane*, ruolo rivestito nella maggioranza dei casi da una giovane donna, il quale è convinto, nel suo delirio, di essere amato dalla propria vittima.

Pochi anni dopo, Mullen, Pathé, Purcell e Stuart elaborarono il sistema di classificazione tuttora più seguito, ampliando quelli precedenti in modo tale da prendere in debita considerazione il movente e il contesto del comportamento persecutorio, oltre al rapporto intercorrente tra *stalker* e vittima³²⁹. Le categorie comprendono cinque tipi di *stalker*, non escludenti vicendevolmente ed eventualmente intersecabili nello stesso soggetto agente: (i) il rifiutato, (ii) il cercatore di intimità, (iii) l'incompetente, (iv) il rancoroso, e (v) il predatore. Il rifiutato è colui che, non accettando la fine di un legame sentimentale, è in cerca di vendetta contro, o di riconciliazione con, il precedente partner. Il cercatore di intimità, generalmente solitario e relazionalmente povero, desidera un rapporto intimo con la vittima e intraprende una morbosa attività comunicativa che mira al ricambio affettivo. Lo *stalker* incompetente si sovrappone con il precedente tipo, ma si distingue poiché ritiene di avere diritto a una relazione con la vittima identificata. Si tratta, però, di un soggetto

³²⁷ BERGONZI PERRONE, Marcello. 2015. “Il cyberstalking e il cyberbullismo: l'evoluzione del fenomeno a sei anni dall'entrata in vigore dell'art. 612-bis del codice penale”. In *Cyberspazio e diritto*, 16, 3: 441-457.

³²⁸ ZONA, Michael A., SHARMA, Kaushal K., LANE, John. 1993. “A comparative study of erotomatic and obsessional subjects in a forensic sample”. In *Journal of Forensic Sciences*, 38, 4: 894-903.

³²⁹ MULLEN, Paul E., PATHÉ, Michele, PURCELL, Rosemary, STUART, Geoffrey W. 1999. “Study of stalkers”. In *American Journal of Psychiatry*, 156, 8: 1244-1249; MULLEN, Paul E., PATHÉ, Michele, PURCELL, Rosemary. 2000. *Stalkers and their victims*, 79-156. New York, NY: Cambridge.

incapace a relazionarsi e non si rende conto della mancanza di reciprocità affettiva. Il rancoroso, invece, è motivato da un desiderio di vendetta, scaturito da un'offesa percepita da un qualche comportamento tenuto dalla vittima. Lo *stalker* predatore, infine, quasi sempre un maschio con precedenti penali, prende di mira le proprie vittime con l'intenzione di perpetrare generalmente un attacco di natura sessuale.

Più di recente, Meloy, McGowan, Mohandie e Williams hanno sviluppato il nuovo sistema di classificazione RECON, che suddivide gli *stalkers* in quattro gruppi, in base a due settori chiave: (i) la natura del rapporto precedente tra il molestatore e la vittima e (ii) il contesto in cui si inseriva questa relazione. Secondo questo modello, al primo tipo appartengono gli *stalkers* di persone intime e gli *stalkers* di conoscenti, che hanno avuto rapporti precedenti con le loro vittime, ad esempio nell'ambito di un matrimonio, di una convivenza, di rapporti sessuali, o di un semplice rapporto lavorativo. Al contrario, gli appartenenti al secondo tipo, ovverosia gli *stalkers* di estranei e gli *stalkers* di celebrità, non presentano alcuna precedente connessione relazionale con la vittima.

Spitzberg, invece, descrisse le diverse forme fenomeniche dello *stalking*: l'iperintimità, dove la vittima riceve regali, lettere, telefonate persistenti, e-mail, e in taluni casi anche un contatto personale, finalizzati alla ricostituzione di un rapporto; il pedinamento, la prossimità e la sorveglianza, in cui l'agente segue la vittima, la controlla e la sorveglia; l'invasione, in cui lo *stalker* irrompe nella dimora della vittima, prendendone eventualmente i beni personali; la coercizione, quando viene adoperata la forza fisica per controllare, limitare, o intimidire la vittima, ad esempio nei casi di rapimento e detenzione; oppure l'aggressione, quando tale forza fisica viene adoperata con l'intento di ledere l'incolumità personale della vittima, oppure di danneggiare le sue proprietà³³⁰.

Sotto alcuni aspetti, lo *stalking* rappresenta un fenomeno assimilabile al bullismo, in special modo per la pluralità e la reiterazione delle condotte, l'induzione di paura nelle vittime, e la consapevolezza di queste ultime di essere assoggettate a minacce³³¹. Vi sono, però, peculiarità che consentono una distinzione tra le fattispecie³³². In particolare, il bullismo può essere compiuto anche attraverso azioni di gruppo, e non solo individuali. Inoltre, contraddistinto da comportamenti aggressivi reiterati rivolti volontariamente nei confronti di altri individui, fa leva su un'asimmetria di potere tra il bullo e la vittima, un

³³⁰ SPITZBERG, Brian H. 2002. "The tactical topography of stalking victimization and management". In *Trauma, Violence, & Abuse*, 3, 4: 261-288.

³³¹ MCCANN, Joseph T. 2001. *Stalking in children and adolescents: The primitive bond*. Washington, DC: American Psychological Association.

³³² *ibidem*.

rapporto di dominio del primo nei confronti della seconda. Nel caso dello *stalking*, invece, la il movente del molestatore si fonda per lo più in un disturbo psichico affettivo. Il bullo è del tutto consapevole della propria condotta, individua lucidamente la propria vittima, benché mosso da un intenso e incontrollabile impulso. Lo *stalker*, come si è osservato, agisce nell'autogiustificazione disegnata dalla propria psiche, secondo un modello involontario dal punto di vista psichiatrico-criminologico. Infine, a differenza del bullismo, nello *stalking* non vi è la tendenza a escludere la vittima da un gruppo di altri consimili, non associandosi, in maniera diretta, a circoscritti contesti di vita quotidiana, come (soprattutto) la scuola, l'ambiente lavorativo o militare, o una compagnia di amici.

Con la diffusione delle nuove tecnologie telematiche, oramai a portata di ogni cittadino, lo *stalking* ha subito un'ulteriore evoluzione, caratterizzata dall'utilizzo di strumenti elettronici e telematici per il compimento delle opere di avvicinamento verso le vittime designate.

Come si è analizzato in precedenza, consentendo le interazioni umane senza i limiti imposti da barriere fisiche o geografiche, e con la percezione di anonimato in capo agli utenti, Internet è diventato lo strumento principe per la perpetrazione di intimidazioni, molestie e minacce. Lo stalker, analogamente alle figure analizzate nei paragrafi precedenti, può sfruttare la Rete per inviare, con immediatezza e sotto falsa identità, messaggi allarmanti e minacciosi a qualsiasi destinatario (dotato di connessione, chiaramente).

Nonostante l'ampio dibattito sul concetto di *cyberstalking*³³³, in assenza di una definizione universalmente condivisa, esso è stato inizialmente identificato come il ripetuto uso di Internet, dei suoi strumenti di comunicazione (e-mail, chat, forum, ecc.) o di altri mezzi elettronici di comunicazione, per disturbare, incutere paura, minacciare o perseguire uno o più individui³³⁴.

In letteratura si sono sviluppati due differenti filoni interpretativi, da cui è derivata la varietà definitoria del fenomeno. Un primo gruppo di studiosi ha reputato il *cyberstalking*

³³³ DE FAZIO, Laura, SGARBI, Chiara. 2012. "Nuove prospettive di ricerca in materia di atti persecutori: il fenomeno del cyberstalking". In *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3: 146-159.

³³⁴ D'OVIDIO, Robert, DOYLE, James. 2003. "A study on cyberstalking: Understanding investigative hurdles". In *FBI Law Enforcement Bulletin*, 72, 3: 10-17; SPITZBERG, Brian H., HOUBLER, Gregory. 2002. "Cyberstalking and the technologies of interpersonal terrorism". In *New Media & Society*, 4, 1: 71-92; WYKES, Maggie. 2007. "Constructing crime: culture, stalking, celebrity and cyber". In *Crime media culture*, 3, 2: 158-174; PRITARO, Michael L. 2007. "Cyber stalking: an analysis of online harassment and intimidation". In *International Journal of Cyber Criminology*, 1, 2: 180-197; RENO, Janet. 1999. *Cyberstalking: a new challenge for law enforcement and industry. A report from the US Attorney General to the Vice president Al Gore*. Washington, DC: U.S. Department of Justice. (ultima visita, 30.05.2017); DI LUCIANO, Flavia. 2007. "Cyberstalking. Comparazione, situazione italiana e prospettive di riforma". In *Diritto dell'Internet*, 5: 503-509.

come l'espressione delle forme tradizionali di *stalking* all'interno del ciber spazio, intendendolo come una sorta di modalità telematica e tecnologica di esecuzione delle condotte persecutorie per raggiungere gli obiettivi a cui ambisce il molestatore nel mondo reale³³⁵. Il *cyberstalking*, dunque, non rappresenterebbe un'entità separata, modellata secondo proprie caratteristiche e forze propulsive, ma semplicemente una più invasiva tecnica a disposizione dello *stalker*³³⁶.

Al contrario, l'altra posizione teorica si pone in maniera critica nei confronti di tali determinazioni, ritenendo troppo peculiari i caratteri del *cyberstalking*, calato in un contesto tecnologico del tutto differente, per poterlo ritenere sussunto nel più generale fenomeno dello *stalking*. È stato, difatti, evidenziato come il primo rappresenti un'entità a sé stante poiché frutto delle nuove opportunità illecite concesse dalle nuove tecnologie, tra cui, a titolo esemplificativo, il danneggiamento di dati e strumentazioni, il furto d'identità o di dati, l'accesso abusivo in altri sistemi informatici o telematici e il relativo controllo, l'adescamento telematico³³⁷.

Non sono mancati, inoltre, autori che utilizzassero indistintamente i termini *cyberstalking* e *cyberharassment* (letteralmente, cibermolestia) per intendere le stesse azioni di molestia

³³⁵ FINN, Jerry, BANACH, Mary. 2000. "Victimization Online: The Down Side of Seeking Human Services for Women on the Internet". In *CyberPsychology & Behavior*, 3, 5: 243-254; OGLIVIE, Emma. 2000. "Cyberstalking: Trend Issue Crime". In *Criminal Justice*, 166: 1-6; AGGARWAL, Sudhir, BURMESTER, Mike, HENRY, Peter, KERMES, Leo, MULHOLLAND, Judie. 2005. "Anti-cyberstalking: the Predator and Prey Alert (PAPA) System". In *Proceedings of the First International Workshop on Systematic Approaches to Digital Forensic Engineering on Systematic Approaches to Digital Forensic Engineering*, 195-205; BURGESS, Ann W., BAKER, Timothy. 2002. "Cyberstalking". In Julian BOON e Lorraine P. SHERIDAN (a cura di), *Stalking and Psychosexual Obsession*, 201-219. West Sussex, UK: Wiley&Sons; WYKES, Maggie. 2007. *op. cit.*; MELOY, J. Reid. 1998. *The psychology of stalking: clinical and forensic perspectives*, 1-23. San Diego, CA: Academic Press; ADAM, Alison. 2002. "Cyberstalking and internet pornography: gender and the gaze". In *Ethics and Information Technology*, 4, 2: 133-142; MCGRATH, Michael G., CASEY, Eoghan. 2002. "Forensic Psychiatry and the Internet: practical perspectives on sexual predators and obsessional harassers in cyberspace". In *Journal of the American Academy of Psychiatry and Law*, 30: 81-94; CLOUGH, Jonathan. 2010. *Principles of Cybercrime*, 365-387. Cambridge, UK: Cambridge University Press; TAVANI, Herman T., GRODZINSKY, Frances S. 2002. "Cyberstalking, personal privacy, and moral responsibility". In *Ethics and information technology*, 4, 2: 123-132.

³³⁶ SHERIDAN, Lorraine P., GRANT, Tim. 2007. "Is cyberstalking different?". In *Psychology, Crime & Law*, 13, 6: 627-640.

³³⁷ BOCIJ, Paul. 2002. "Corporate cyberstalking: an invitation to build theory". In *First Monday*, 7, 11. <http://www.firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1002/923> (ultima visita, 30.05.2017); BOCIJ, Paul. 2003. "Victims of cyberstalking, an exploratory study of harassment perpetrated via the internet". In *First Monday*, 8, 10. <http://www.firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1086/1006> (ultima visita, 30.05.2017); BOCIJ, Paul. 2004. *op. cit.*; HITCHCOCK, Jayne A. 2003. "Cyberstalking and law enforcement". In *Police Chief*, 70, 12: 16-26; FINN, Jerry. 2004. "A survey of online harassment at a university campus". In *Journal of Interpersonal Violence*, 19, 4: 468-483; SOUTHWORTH, Cindy, FINN, Jerry, DAWSON, Shawndell, FRASER, Cynthia, TUCKER Sarah. 2007. "Intimate partner violence, technology, and stalking". In *Violence against Women*, 13, 8: 842-856; CHIK, Warren. 2008. "Harassment through the digital medium: a crossjurisdictional comparative analysis on the law on cyberstalking". In *Journal of international, commercial law and technology*, 3, 1: 13-44; MOORE, Robert. 2011. *Cybercrime, investigating high technology computer crime*, 129-143. Boston, MA: Elsevier Anderson Publishing.

perpetrate al fine di disturbare, angosciare, o incutere timore. Tale interpretazione è stata, però, criticata da quella dottrina che ritiene più corretto inquadrare il *cyberharassment* come semplice elemento del *cyberstalking*, trattandosi piuttosto di una forma di persecuzione virtuale posta in essere, anche se per lungo tempo, attraverso un mezzo di comunicazione elettronica³³⁸.

Indipendentemente dalla qualificazione definitoria, problema senz'altro annoso e meritevole di urgente, precisa e coerente soluzione, il *cyberstalking* è un fenomeno crescente – di pari passo con lo sviluppo delle tecnologie informatiche – di particolare criticità sociale.

I primi studi epidemiologici di maggior rilievo furono condotti, negli Stati Uniti, sulla base di input pubblici. Il rapporto redatto dall'Attorney General del Dipartimento di Giustizia americano nell'ormai lontano 1999 stimò, in assenza di calcoli precisi, la potenziale presenza di centinaia di migliaia di vittime di *cyberstalking*³³⁹. A tale sommaria cifra giunse supponendo che la percentuale di vittime di *cyberstalking* fosse una frazione della percentuale di vittime di *stalking offline* degli ultimi dodici mesi, e tenendo in considerazione che, in tale periodo, vi fossero più di 80 milioni di adulti e 10 milioni di bambini americani dotati di accesso a Internet. A supporto di tale tesi, richiamò espressamente i dati statistici raccolti da CyberAngels, un'organizzazione no profit che assiste le vittime di crimini informatici, che stimò l'approssimativa presenza di circa 63.000 *stalkers* e 474.000 vittime nell'intera Rete. Citò, inoltre, tre specifiche situazioni locali: presso la procura distrettuale di Los Angeles, le comunicazioni elettroniche rappresentarono un fattore in circa il 20% dei 600 casi di *stalking* allora trattati; il capo dell'unità sui crimini sessuali presso la procura distrettuale di Manhattan stimò che circa il 20% dei casi trattati dalla sua unità furono di *cyberstalking*; il dipartimento di Polizia di New York City calcolò che circa il 40% dei casi affrontati dalla Computer Investigations and Technology Unit era costituito da minacce e molestie elettroniche. Richiamò, infine, gli esiti di uno studio condotto, nell'anno accademico 1996-1997, presso l'Università di Cincinnati³⁴⁰, Stati Uniti, incentrato sulla vittimizzazione sessuale delle donne universitarie: 581 donne, pari al 13%, furono oggetto di persecuzioni sessuali e riportarono un totale di 696 episodi di *stalking*, dei quali 166 (ossia circa il 25%) mezzi di comunicazione elettronica.

³³⁸ DE FAZIO, Laura, SGARBI, Chiara. 2012. *op. cit.*

³³⁹ RENO, Janet. 1999. *op. cit.*

³⁴⁰ FISHER, Bonnie S., CULLEN, Francis T., TURNER, Michael G. 2000. *The sexual victimization of college women*. Washington, DC: National Institute of Justice, Bureau of Justice Statistics. <http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/182369.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

Pochi anni più tardi, una nuova ricerca condotta dal medesimo Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti³⁴¹ confermò tali dati, rilevando circa il 25% dei casi di *stalking* contraddistinti dall'utilizzo di e-mail o messaggistica istantanea.

Ai giorni nostri, in uno studio condotto su 2.839 adulti utenti di Internet, il 40% di essi ha riportato esperienze di molestie *online*, tra cui azioni di *cyberstalking*³⁴². Un'altra recente ricerca australiana ha evidenziato come il 98% di vittime di violenza domestica avesse subito anche qualche forma di *cyberstalking*³⁴³.

Si è già più volte osservato come Internet e le nuove tecnologie abbiano comportato una generale innovazione anche per le possibilità di azione di molestatori e *stalkers*, con un importante ampliamento dello spettro delle condotte malevole. Similmente ai fenomeni descritti nei paragrafi che precedono, il *cyberstalking* include le forme di persecuzione, molestia e minaccia realizzate attraverso e-mail, SMS, MMS, *instant messaging*, *chat*, *forum*, *blog*, siti *web*, o *social network*. Può trattarsi di attività di *spamming*, *mail bombing*, invio di messaggi in forma anonima, accesso abusivo attraverso *trojan horses*, invio di virus, furto d'identità, *cybersmearing*³⁴⁴, *flaming*, diffusione di fotografie, video, o informazioni private, o acquisizione di tale materiale senza autorizzazione, nonché utilizzo di *malware*, *spyware* o altri strumenti di sorveglianza elettronica per pedinare virtualmente e controllare telematicamente i dispositivi della vittima³⁴⁵.

Alcuni *stalkers* cercano di ottenere informazioni sulle loro vittime in via indiretta, contattando membri della famiglia, amici, conoscenti, o inviando messaggi, fiori, regali, o attraverso altre forme di corrispondenza indesiderata³⁴⁶. La tecnologia ha, però, ampliato il set di strumenti a disposizione per la raccolta di informazioni sulle vittime. Basti pensare alla mole di dati personali memorizzati sui *server* dei siti *web*, sugli *hard disk* dei computer, o sulle chiavette USB – magari smarrite –, nonché sulle memorie di *tablet* e *smartphones*,

³⁴¹ BAUM, Katrina, CATALANO, Shannan, RAND, Michael, ROSE, Kristina. 2009. *Stalking. Victimization in the United States*. Washington, DC: Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice. <http://victimsofcrime.org/docs/src/baum-k-catalano-s-rand-m-rose-k-2009.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

³⁴² PEW RESEARCH CENTER. 2014. *Online Harassment. op. cit.*

³⁴³ RAWLINSON, Clare. 2015. "Cyber stalking increasing, 'easy' way to abuse women: domestic violence report". In *774 ABC Melbourne*, 22.06.2015. <http://www.abc.net.au/news/2015-06-22/cyber-stalking-on-the-rise-domestic-violence-report-says/6563186> (ultima visita, 30.05.2017).

³⁴⁴ Per *cybersmearing* si suole intendere l'attività di diffamazione *online*, volta alla lesione della reputazione di uno o più individui o società.

³⁴⁵ ZICCARDI, Giovanni. *op. ult. cit.*, 199-205; VERZA, Annalisa. 2014. "Le modalità telematiche di persecuzione nella legge 119/2013. Un'occasione mancata". In *Sociologia del Diritto*, 3: 133-152; DE FAZIO, Laura, SGARBI, Chiara. 2012. *op. cit.*

³⁴⁶ CATTANEO, Lauren B., CHO, Sarah, BOTUCK, Shelley. 2011. "Describing intimate partner stalking over time". In *Journal of Interpersonal Violence*, 26, 17: 3428-3454; COX, Linda, SPEZIALE, Bette. 2009. "Survivors of stalking". In *Affilia*, 24, 1: 5-18.

sempre più utilizzati e personalizzati dagli utenti³⁴⁷. Alcuni dei *cyberstalkers* più ingegnosi hanno adottato dispositivi *hardware* installati sui computer delle vittime per la captazione e la memorizzazione della digitazione dei caratteri da tastiera, che consentono la raccolta di password, numeri PIN, account di posta elettronica e tutte le informazioni personali comunque inserite dall'utente.

In letteratura, sono state proposte alcune classificazioni delle tipiche azioni che costituiscono il fenomeno in oggetto.

La più risalente, facente capo a Meloy, distinse tra le condotte volte a ottenere informazioni personali della vittima per facilitare lo *stalking offline* e le comunicazioni dirette a minacciare o incutere paura³⁴⁸. Ogilvie, invece, identificò l'*e-mail stalking*, condotto per l'appunto attraverso la posta elettronica (ad esempio per l'invio di comunicazioni minacciose, virus o spam), l'*Internet stalking*, genericamente riferito alle comunicazioni e azioni compiute sulla Rete, e infine il *computer stalking*, contraddistinto dall'accesso e controllo abusivi del computer della vittima³⁴⁹. Ellison³⁵⁰, seguita poi da Di Luciano³⁵¹ e Finn³⁵², rilevò due differenti categorie: il *cyberstalking* diretto e quello indiretto: la prima tipologia, generalmente la forma più comune, contempla l'utilizzo di cercapersone, telefoni cellulari ed e-mail per l'invio di messaggi di odio, oscenità e minacce, al fine di intimidire la vittima; il *cyberstalking* indiretto, invece, include l'uso della Rete per pubblicare e rendere visibili messaggi di odio o minacce, oppure diffondere nel *web* false notizie relative alla vittima. Bocij suggerì un'ulteriore classificazione, poi ampliata successivamente³⁵³: si partì da produzione di minacce, lesione della reputazione della vittima, danneggiamento di dati o strumentazione, accesso a informazioni riservate e monitoraggio del sistema informatico, per poi aggiungere anche l'invio di messaggi telematici abusivi od offensivi, il furto dell'identità della vittima attraverso la sua impersonificazione nella Rete, l'incoraggiamento di terze persone a compiere molestie nei confronti della vittima, l'ordinazione di beni o servizi indesiderati al posto della vittima, l'organizzazione di incontri reali con la vittima, nonché le aggressioni fisiche, l'evento più estremo e più raro.

³⁴⁷ VAN WILSEM, Johan. 2011. "Worlds tied together? Online and non-domestic routine activities and their impact on digital and traditional threat victimization". In *European Journal of Criminology*, 8, 2: 115-127; WYKES, Maggie. 2007. *op. cit.*

³⁴⁸ MELOY, J. Reid. 1998. *op. cit.*

³⁴⁹ OGILVIE, Emma. *op. cit.*, 1-6.

³⁵⁰ ELLISON, Louise. 2001. "Cyberstalking: tackling harassment on the Internet". In David S. WALL (a cura di), *Crime and the Internet*, 141-151. New York, NY: Routledge.

³⁵¹ DI LUCIANO, Flavia. 2007. *op. cit.*

³⁵² FINN, Jerry. 2004. *op. cit.*

³⁵³ BOCIJ, Paul. 2003. *op. cit.*; BOCIJ, Paul. 2004. *op. cit.*

La dottrina più recente ha elaborato categorie lievemente diverse, comunque compatibili con le condotte dello *stalking* tradizionale³⁵⁴, come la sorveglianza sulla vittima mediante mezzi tecnologici (*hardware* e *software*), le telefonate o comunicazioni continue e moleste, attraverso e-mail, SMS o *instant messaging*, la pubblicazione di informazioni materiale offensivo sulla vittima e il danneggiamento delle proprietà di quest'ultima.

Oltre alla categorizzazione delle condotte sussumibili nell'alveo del *cyberstalking*, che comunque non possono coprire l'intero panorama dei comportamenti adottabili *online*, sempre in evoluzione, in letteratura si è posta l'attenzione sulla specifica figura del *cyberstalker*, al tempo stesso simile e dissimile dallo *stalker* tradizionale.

Nonostante una carenza di studi specifici su tali soggetti, che impedisce di effettuare una completa tipizzazione dal punto di vista psicologico, sociologico e criminologico³⁵⁵, un primo inquadramento del tipico soggetto agente ha permesso di descriverlo come un individuo (in genere) intelligente, dotato di capacità informatiche, solitamente sociopatico, isolato ed emotivamente immaturo, che si muove nel ciberspazio in cerca di relazioni interpersonali che non sarebbe in grado di stringere nel mondo reale, facendo leva sull'anonimato e sull'assenza di veri contatti umani³⁵⁶. Nello spazio virtuale, il *cyberstalker* cambia volto, non trattandosi solitamente di una persona in grado di commettere crimini anche nel contesto reale³⁵⁷; frappono tra sé e la vittima l'immaterialità cibernetica e la fisicità delle infrastrutture di rete.

Diversi studi hanno identificato, in capo ai *cyberstalkers*, caratteristiche relative alla età, al sesso e all'etnia. Ad esempio, un'indagine condotta in Finlandia ha riportato una maggior frequenza di azioni di *cyberstalking* tra gli uomini (91,8%) di età compresa tra i 19 e i 30 anni (59,7%)³⁵⁸. Un'altra, invece, ha rilevato scenari più complessi³⁵⁹: in caso di vittima di sesso maschile, nel 41,3% delle volte l'autore era un uomo, nel 42,5% una donna, mentre nel restante 16,1% era di sesso sconosciuto; in ipotesi di vittima femminile, nel 66,9% dei casi l'autore era un uomo, nel 23,5% una donna, e nel 9,3% era di sesso sconosciuto. La stessa

³⁵⁴ CLOUGH, Jonathan. 2010. *op. cit.*; FRASER, Cynthia, OLSEN, Erica, LEE, Kaofeng, SOUTHWORTH, Cindy, TUCKER, Sarah. 2010. "The New Age of Stalking: Technological Implications for Stalking". In *Juvenile and Family Court Journal*, 61, 4: 39-55.

³⁵⁵ PHILLIPS, Makenzie, SPITZBERG, Brian H. 2010. "Speculating about Spying on MySpace and Beyond: Social Network Surveillance and Obsessive Relational Intrusion". In Kevin B. WRIGHT e Lynne M. WEBB (a cura di), *Computer-Mediated Communication in Personal Relationships*, 344-367. New York, NY: Peter Lang.

³⁵⁶ ADAM, Alison. 2002. *op. cit.*; SPITZBERG, Brian H., HOOBLER, Gregory. 2002. *op. cit.*; MULLEN, Paul E., PATHÉ, Michele, PURCELL, Rosemary. 2000. *op. cit.*

³⁵⁷ DI LUCIANO, Flavia. 2007. *op. cit.*

³⁵⁸ BJÖRKLUND, Katja, HÄKKÄNEN-NYHOLM, Helinä, SHERIDAN, Lorraine, ROBERTS, Karl. 2010. "The prevalence of stalking among Finnish university students". In *Journal of Interpersonal Violence*, 25, 4: 684-698.

³⁵⁹ BAUM, Katrina, CATALANO, Shannan, RAND, Michael, ROSE, Kristina. 2009. *op. cit.*

ricerca ha, tra l'altro, evidenziato come la maggior parte dei *cyberstalkers* perseguiti vittime della loro stessa etnia: quasi il 83% delle vittime di etnia caucasica sono state molestate da caucasici, mentre la percentuale scende al 66% tra le vittime di etnia afroamericana.

Proprio in relazione alle vittime, premessa una netta prevalenza femminile³⁶⁰, la dottrina si è interrogata sulle modalità con cui l'utilizzo della Rete abbia influenzato o possa influenzare il processo di vittimizzazione mediante *stalking*. Come si è osservato, molte persone forniscono volontariamente le proprie informazioni personali a determinati soggetti per motivi di convenienza (ad esempio, servizi bancari, *fidelity cards*, ecc.), lasciando così aperta la possibilità di essere in qualche modo tracciate e monitorate nei comportamenti tenuti *online*. L'abbondanza di informazioni e dati personali in questo ambiente virtuale, tra cui le stesse pagine *web* delle celebrità, ha reso più sfumato il confine tra l'inavvicinabile e l'accessibile, inducendo in generale un aumento delle condotte di *cyberstalking*, anche nei confronti degli stessi personaggi famosi, mai come adesso "presenti" socialmente³⁶¹. Allo stesso modo, il sempre maggiore utilizzo di tecnologie e strumenti per la comunicazione *online*, come *webcam*, chat, *social networks* e siti di incontri, incrementano il livello di trasparenza dell'individuo/utente nel mondo digitale³⁶², esponendo le vulnerabilità delle persone e aumentano le probabilità di incontri con potenziali molestatore.

Altri fattori che accrescono il rischio di vittimizzazione *online* risiedono nella frequenza di utilizzo dei *social networks*, divenuti oramai piattaforme entrate a far parte della quotidianità delle persone: attività come l'aggiornamento costante del proprio profilo, l'aggiunta di estranei come amici, il relazionarsi con loro attraverso la chat, inevitabilmente può condurre a spiacevoli incontri indipendentemente dal genere sessuale della vittima³⁶³. È emersa, inoltre, la maggior tendenza a subire azioni di *cyberstalking* per coloro che adottano condotte devianti nella Rete, come la pirateria, le comunicazioni minacciose o il *sexting*: uno studio del 2011 ha, difatti, riportato una probabilità 14 volte maggiore rispetto a coloro che non abbiano mai tenuto tali comportamenti³⁶⁴. Ancor più influente parrebbe la condizione

³⁶⁰ *in*; REYNS, Bradford W., HENSON, Billy, FISHER, Bonnie S. 2011. "Being Pursued Online: Applying Cyberlifestyle – Routine Activities Theory to Cyberstalking Victimization". In *Criminal Justice and Behavior*, 38, 11: 1149-1169; HENSON, Billy, REYNS, Bradford W., FISHER, Bonnie S. 2011. "Security in the 21st century". In *Criminal Justice Review*, 36, 3: 253-268; BJÖRKLUND, Katja, HÄKKÄNEN-NYHOLM, Helinä, SHERIDAN, Lorraine, ROBERTS, Karl. 2010. *op. cit.*; SPITZBERG, Brian H. 2002. *op. cit.*; FINN, Jerry, BANACH, Mary. 2000. *op. cit.*

³⁶¹ WYKES, Maggie. 2007. *op. cit.*

³⁶² *ibidem*.

³⁶³ HENSON, Billy, REYNS, Bradford W., FISHER, Bonnie S. 2011. *op. cit.*; MARCUM, Catherine D., RICKETTS, Melissa L., HIGGINS, George E. 2010. "Assessing sex experiences of online victimization: An examination of adolescent online behaviors using routine activity theory". In *Criminal Justice Review*, 35, 4: 412-437.

³⁶⁴ REYNS, Bradford W., HENSON, Billy, FISHER, Bonnie S. 2011. *op. cit.*

di inesperienza e di analfabetizzazione digitale, che porta l'utente a non adottare precauzioni o misure di sicurezza e dunque ad esporsi senza le dovute attenzioni durante la navigazione nel *web*. Sotto questo profilo, Bocij ha elaborato tre categorie di identificazione delle vittime di *cyberstalking*, principiante/novizio, intermedio, esperto, ricollegando ad esse determinate risultanze relative a tipologia e intensità delle molestie *online*³⁶⁵. Gli utenti esperti, in particolare, si sentono meno in pericolo proprio grazie alle loro capacità tecniche, che permettono loro di approntare sistemi di difesa anche piuttosto efficaci (ad esempio, un *firewall*); al tempo stesso, a causa delle loro abilità, tendono a subire attacchi più sofisticati, come il furto d'identità e di dati, oppure il loro danneggiamento.

Così come le altre forme di manifestazione di odio interpersonale *online*, anche le azioni di *cyberstalking* producono effetti e danni reali in capo alle vittime, in taluni casi di rilevante gravità e addirittura più pericolosi e lesivi di quelli derivanti dallo *stalking offline* tradizionale³⁶⁶.

Benché inizialmente, con l'avvento di questa nuova e peculiare tipologia di *stalking*, la dottrina ne minimizzasse gli effetti, ritenendoli meno dannosi per via della distanza fisica tra i soggetti e della creduta mancanza di contatti reali, è oggi opinione condivisa che il *cyberstalking* possa rappresentare un'esperienza dirompente nella vita delle persone coinvolte.

Emergono, difatti, quali conseguenze psicologiche, fisiche, sociali e comportamentali – del tutto assimilabili a quelle derivanti da azioni di *stalking* tradizionale³⁶⁷ – sentimenti di irrefrenabile paura e sospetto nei confronti degli altri individui e dell'ignoto, percezioni costanti di violazione della sfera privata, senso di costrizione senza la possibilità di alternative e vie d'uscita. Oltre a ciò, sono stati altresì registrati i comuni effetti derivanti da attacchi d'odio interpersonali, quali disturbi del sonno, incubi, bruschi cambiamenti nelle abitudini alimentari, ansia, impotenza, paura per la sicurezza personale, ipervigilanza (spesso associata a un disturbo da stress post-traumatico), agorafobia, rabbia, idee suicide, autolesionismo, nausea, attacchi di panico, paranoia, sfiducia e diffidenza, consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti³⁶⁸.

³⁶⁵ BOCIJ, Paul. 2003. *op. cit.*

³⁶⁶ DE FAZIO, Laura, SGARBI, Chiara. 2012. *op. cit.*

³⁶⁷ GLANCY, Graham D., NEWMAN, Alan W., POTASH, Mordecai N., TENNISON, John. 2007. "Cyberstalking". In Debra A. PINALS (a cura di), *Stalking. Psychiatric Perspectives and Practical approaches*, 212-226. Oxford, UK: Oxford University Press.

³⁶⁸ PITTARO, Michael L. 2007. *op. cit.*; SHERIDAN, Lorraine P., GRANT, Tim. 2007. *op. cit.*

Come nei casi di *revenge porn* e di atti persecutori *offline* e stupro, l'identificazione e la valutazione del crimine e dell'autore sono resi ancor più difficili dalla riluttanza delle vittime a riferire le loro esperienze alla polizia o alle autorità, a causa di sentimenti di vergogna o di mancata conoscenza di chi interpellare per ottenere aiuto, o addirittura di ignoranza del fatto che ciò che hanno subito sia un reato e debba, o possa, essere segnalato³⁶⁹. Le vittime possono non solo essere traumatizzate, ma provare anche forti sensi di vergogna e colpevolezza. Credendosi in qualche modo responsabili della situazione, hanno paura di chiedere aiuto o si rifiutano di prendere provvedimenti, non rimediando alle proprie vulnerabilità e arrendendosi a ulteriori attacchi dei loro aguzzini³⁷⁰.

Chi subisce questo genere di attacchi vede stravolgersi le abitudini della vita sociale e lavorativa, la routine quotidiana viene profondamente incisa, e con tutto ciò la capacità di autodeterminazione e la percezione di sicurezza personale calano drasticamente. Analogamente alle vicende di cyberbullismo e *revenge porn*, senza escludere ogni manifestazione di odio *online* interpersonale, le vittime di *cyberstalking*, come naturale reazione di tutela, tendono a chiudersi in loro stesse, evitando i contatti umani, anche in Rete. E così, smettono di frequentare le chat room, i social network, i forum, si cancellano dalle *mailing list*, modificano le password e le configurazioni di accesso ai computer e a ogni dispositivo elettronico³⁷¹.

È chiaro, però, che queste difese non rappresentino la soluzione ideale al problema. Si tratta di palliativi in grado di rallentare o impedire l'azione del molestatore, ma al caro prezzo della compressione dell'esistenza e dell'ego della vittima medesima. L'aspetto critico del fenomeno in questione non è la tecnologia che fa da contorno, bensì l'uso illecito della stessa operato dal *cyberstalker*. Per tali ragioni, le strategie migliori per fronteggiare queste forme di molestie sono state ricondotte principalmente nella prevenzione e, ancor prima, nell'educazione.

La dottrina è, difatti, concorde nell'identificare come migliori modi per evitare di essere colpiti da azioni di *cyberstalking* la maggiore istruzione sul fenomeno e la possibilità di

³⁶⁹ PHILIPS, Francesca, MORRISSEY, Gabrielle. 2004. "Cyberstalking and cyberpredators: a threat to safe sexuality on the internet". In *Convergence*, 10, 1: 66-79.

³⁷⁰ *ibidem*.

³⁷¹ DE FAZIO, Laura, SGARBI, Chiara. 2012. *op. cit.*

richiedere assistenza alle forze dell'ordine, alle Procure e a organizzazioni sociali di sostegno³⁷², che siano a loro volta attive, informate e di sostegno.

La prevenzione, tuttavia, non può essere lasciata esclusivamente nelle mani delle autorità. Vi sono precise precauzioni che i cittadini possono adottare per ridurre i rischi di vittimizzazione, come ad esempio – è il caso più pacifico ed eclatante – l'astensione, dei minori, dal conversare *online* con gli sconosciuti e fornire informazioni personali. In questo senso, il ruolo degli adulti diventa fondamentale. Genitori, tutori e insegnanti hanno il difficile ma necessario compito di instradare le nuove generazioni – ancorché nativi digitali – verso un uso consapevole e diligente di Internet.

Ciascun individuo, però, è padrone di sé stesso e dovrebbe rispettare alcune regole minime di sicurezza, per proteggersi da potenziali pericoli emergenti dalla frequentazione del *web*. Si tratta, soprattutto, di evitare e impedire la pubblicazione e la diffusione di dati privati, riconducibili dunque alla persona, quali indirizzo e-mail, indirizzo fisico di residenza, l'utilizzo di distinti account di posta elettronica sulla base degli usi (lavorativo o personale), l'adozione di pseudonimi di fantasia per la frequentazione di comunità virtuali (forum, ecc.), la creazione di password complesse e sicure, la protezione dei profili di social network e – suggerimento basilare – l'utilizzo di antivirus e *firewall*³⁷³.

Sotto il profilo della reazione alle azioni di *cyberstalking*, in dottrina sono stati distinti tre comportamenti tipici di gestione delle criticità, quali l'opposizione attiva nei confronti del molestatore, l'atteggiamento inerte, con la tendenza a ignorare le molestie, e la richiesta di soccorso ad altri soggetti³⁷⁴. In relazione alla prima, in particolare, studiosi hanno suggerito – ritenendolo il metodo più opportuno per reagire alle condotte moleste – di far presente immediatamente all'autore l'illiceità del suo comportamento, richiedendo altresì una pronta interruzione di ogni possibile comunicazione. Ciò, adottando un tono fermo, ma non aggressivo o rabbioso, che potrebbe al contrario comportare un peggioramento della situazione e un inasprimento delle azioni offensive subite³⁷⁵.

³⁷² COX, Linda, SPEZIALE, Bette. 2009. *op. cit.*; SOUTHWORTH, Cindy, FINN, Jerry, DAWSON, Shawndell, FRASER, Cynthia, TUCKER Sarah. 2007. *op. cit.*; CATTANEO, Lauren B., CHO, Sarah, BOTUCK, Shelly. 2011. *op. cit.*

³⁷³ PETROCELLI, Joseph. 2005. "Cyber-Stalking". In *Law & Order*, 53, 12: 56-58; GLANCY, Graham D., NEWMAN Alan W., POTASH Mordecai N., TENNISON John. 2007. *op. cit.*; SGARBI, Chiara, MODENA GROUP ON STALKING. 2007. "Appendice. Manuale pratico per vittime di stalking". In MODENA GROUP ON STALKING (a cura di), *Percorsi di aiuto per vittime di stalking*, 96-121. Milano: Franco Angeli.

³⁷⁴ HARON, Haryani, MOHD YUSOF, Farahidah Bt. 2010. "Cyber Stalking: The Social Impact of Social Networking Technology". In *International Conference on Education and Management Technology (ICEMT)*: 237-241.

³⁷⁵ PITTARO, Michael L. 2007. *op. cit.*; GLANCY, Graham D., NEWMAN Alan W., POTASH Mordecai N., TENNISON John. 2007. *op. cit.*; SGARBI, Chiara, MODENA GROUP ON STALKING. 2007. *op. cit.*

Un'ulteriore strategica precauzione consiste nella memorizzazione informatica di ogni attività compiuta dal *cyberstalker*, per poter dotare le eventuali autorità intervenienti di documentazione utile alle indagini, possibilmente approfondibili attraverso attività sotto copertura. La conservazione di e-mail, comunicazioni e materiali di ogni genere, messaggi pubblicati su *social networks* oppure trasmessi tramite sistemi di *instant messaging* o chat, diventa dunque preziosa in ottica futura. Lo stesso coinvolgimento degli Internet Service Provider (ISP) di riferimento – sia il proprio, che quello dello *stalker* – rappresenta una possibilità di rilievo per la vittima, la quale può fruire di strumenti di protezione, oggi offerti agli utenti, per filtrare e bloccare la ricezione di e-mail o di messaggi chat da determinati mittenti³⁷⁶. In ogni caso, la generalità degli ISP prevede oramai già a livello contrattuale il divieto di utilizzo dei servizi offerti per l'esercizio di attività abusive e illecite, con i conseguenti filtraggio di determinati contenuti, *ban* dei relativi utenti responsabili e segnalazione alle competenti autorità.

Nonostante la normativa europea e nazionale non preveda tuttora una specifica responsabilità in capo ai fornitori dei servizi legati all'accesso e all'utilizzo della Rete per illecità commesse da utenti, da più parti in letteratura si sono levate proposte atte a coinvolgere fattivamente questi importanti soggetti nel controllo³⁷⁷, nella protezione e nell'educazione, come meglio si approfondirà nel prosieguo della trattazione unitamente alle possibili soluzioni di carattere legislativo per un'efficace prevenzione e una tempestiva persecuzione delle condotte di *cyberstalking*.

4.7. I CONFINI DELL'HATE SPEECH: DALL'OFFESA IN SENSO STRETTO ALL'ISTIGAZIONE A DELINQUERE

Nell'ottobre del 1997, un bambino americano di appena dieci anni, Jeffrey Curley, venne rapito e brutalmente assassinato nella famosa città universitaria di Cambridge, Massachusetts, da parte di due giovani uomini, suoi vicini di casa³⁷⁸. I due assalitori, Charles Jaynes e Salvatore Sicari, tentarono dapprima di indurre il bambino a concedersi sessualmente in cambio di una bicicletta nuova, che sostituisse quella che gli era stata da poco rubata. Alla strenua opposizione di Jeffrey, i due lo uccisero nei sedili posteriori della

³⁷⁶ GLANCY, Graham D., NEWMAN Alan W., POTASH Mordecai N., TENNISON John. 2007. *op. cit.*; BOCIJ, Paul. 2004. *op. cit.*

³⁷⁷ PITTARO, Michael L. 2007. *op. cit.*; DE FAZIO, Laura, SGARBI, Chiara. 2012. *op. cit.*

³⁷⁸ Per un approfondimento sulla vicenda, si veda il video pubblicato su YouTube dall'utente ThomasMoreLawCenter e intitolato "The Story of Jeffrey Curley". <http://www.youtube.com/watch?v=5KtaNRfvwM0> (ultima visita, 30.05.2017).

Cadillac di Jaynes e per tale ragione vennero condannati all'ergastolo per omicidio volontario. Nelle more del processo, si scoprì che Jaynes, il giorno che precedette l'omicidio, visitò, presso la biblioteca di Boston, il sito *web* della North American Man-Boy Love Association (conosciuta anche con l'acronimo NAMBLA)³⁷⁹. Questa associazione nordamericana, fondata nel 1978 e tuttora attiva, apertamente invoca una più libera visione delle relazioni tra uomini e ragazzi. Attraverso il suo sito e le sue pubblicazioni, tra le righe assolve e, anzi, incoraggia qualsiasi manifestazione d'amore tra uomini adulti e giovani ragazzi o bambini.

La famiglia Curley intentò, pertanto, un'ulteriore causa civile nei confronti della NAMBLA e richiesero il risarcimento di un danno quantificato in 200 milioni di dollari, sostenendo che la propaganda dell'associazione causò il comportamento predatorio violento sull'assassino del piccolo Jeffrey e lo invogliò ad avere rapporti sessuali (anche attraverso stupri) con giovani maschi. Vincere la protezione del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che, come meglio si approfondirà successivamente, innalza la libertà di espressione a bene supremo, fu una prova troppo dura. Non fu dimostrato che il sito *web* della NAMBLA fungesse da canale per lo scambio di materiale pedopornografico o che istigasse allo stupro e alla violenza nei confronti di minori. Non fu ritenuto competente a testimoniare, inoltre, un testimone dedotto dagli attori, pronto a confermare che la NAMBLA avesse in qualche modo indotto Jaynes a commettere quell'atroce crimine. Non avendo *chances* di vittoria, la famiglia Curley abbandonò la causa.

Il caso, però, sottopose al grande pubblico, e dunque a dottrina e giurisprudenza, il dilemma sulla concreta offensività di espressioni impopolari – eventualmente profferite *online* – sui rapporti (anche sessuali) tra adulti e minorenni, e dunque sul loro controllo e limitazione. Benché la questione sia in realtà allargabile, più in generale, a tutti quei comportamenti di istigazione a compiere atti illeciti o delinquenti, l'apologia della pedofilia *online* può essere considerata l'esempio paradigmatico.

Come meglio si approfondirà nel successivo capitolo, l'inquadramento di questo genere di condotte nell'alveo dell'*hate speech*, e dunque la loro concreta punibilità, dipendono dall'impostazione teorica seguita da giurisprudenza e legislatura in tema di libertà di espressione.

³⁷⁹ <http://www.nambla.org> (ultima visita, 30.05.2017).

Nella controversia instaurata dalla famiglia Curley nei confronti di NAMBLA, difatti, il giudice richiamò espressamente il famoso precedente giudiziario di *Brandenburg v. Ohio*³⁸⁰, in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti sancì la non punibilità di espressioni “incendiarie”, a meno che non fossero dirette o idonee a istigare imminenti azioni illecite. In maniera del tutto simile, un Tribunale olandese riconobbe, nel 2006, la piena libertà di espressione, anche *online*, in favore al Partito Carità, Libertà e Diversità (*Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit*, in olandese), meglio conosciuto come il “partito dei pedofili”³⁸¹.

Premessa una incontestabile qualificazione della pedofilia come un delitto, il tema dirimente risiede nel valutare se effettivamente la diffusione in Rete di messaggi o idee a favore di tali condotte illecite concretizzi un’offesa nei confronti di determinati individui o quantomeno rappresenti un comportamento istigatorio verso la commissione di tali fatti, imminente o meno che sia.

Le conosciute peculiarità di Internet non permettono, innanzitutto, di sottovalutare gli aspetti di maggiore criticità, legati soprattutto alla diffusione potenzialmente capillare e globale di qualsiasi materiale pubblicato e dunque alle maggiori probabilità di catturare l’attenzione di malintenzionati o veri e propri pedofili. Non potrebbe che ritenersi pericoloso, in tal senso, un sito *web* che metta a disposizione degli utenti istruzioni per adescare minorenni, o che consenta agli stessi di scambiarsi consigli su questo genere di pratiche. Nella citata vertenza *Curley v. NAMBLA*, però, non emerse nient’altro che la pubblicizzazione di informazioni dell’associazione e di dichiarazioni di carattere filosofico, finalizzate per lo più alla sensibilizzazione della società e degli organi legislativi sul tema dell’amore tra uomini e ragazzi.

Il quesito principale che, conseguentemente, ci si pone – e che vede tutt’ora impegnati giuristi, giudici e legislatori – è se tali condotte possano integrare una indesiderabile fattispecie di *hate speech* (*online* o meno), da regolamentare ed eventualmente impedire.

Sotto questo profilo, ciascun ordinamento giuridico vanta un proprio differente grado di sensibilità: come sopra evidenziato, Stati Uniti e Olanda hanno ritenuto possibili e lecite determinate manifestazioni del pensiero dell’orgoglio pedofilo; un paese come l’Italia, invece, ha ritenuto doveroso impedire anche solo il diffondersi, su Internet, di idee e opinioni favorevoli ai rapporti tra adulti e minori. Esemplicativa, in tal senso, è stata l’operazione di blocco dell’accesso al sito *web* tedesco promotore del “BoyLove Day”

³⁸⁰ *Brandenburg v. Ohio*, 395 U.S. 444, 447 (1969).

³⁸¹ BBC. 2006. “Dutch will allow paedophile group”. In BBC, 17.07.2006. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5187010.stm> (ultima visita, 30.05.2017).

(giornata di orgoglio pedofilo), compiuta nel giugno 2007 dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni con la collaborazione degli Internet Service Providers, dietro impulso del Ministero delle Comunicazioni³⁸². In tale occasione, vennero in particolare attuati i dettami della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia, anche a mezzo Internet.

Se, in ogni caso, nei moderni stati democratici vi è unanimità di giudizio sull'assoluta illiceità penale della pedofilia, e le uniche non lievi sfumature riguardano la libertà di manifestare pensieri in linea con tali condotte, maggiori difficoltà si registrano in merito alla satira.

Si tratta di poli opposti della medesima materia, la libertà di espressione, che introducono irrisolte questioni sui confini dell'*hate speech*: da un lato, la pedofilia rappresenta senz'altro un crimine, ma sono state concesse aperture a espressioni di idee e opinioni a difesa di un non meglio approfondito orgoglio pedofilo; dall'altro lato, invece, la satira è una forma di manifestazione del pensiero critico che ciascuno stato liberale tutela a livello costituzionale, che però negli ultimi tempi – a causa di tragici fatti di cronaca – è stata oggetto di profonde riflessioni sul suo grado di offensività.

Lo spaventoso assassinio di fumettisti e giornalisti della rivista satirica francese Charlie Hebdo, avvenuto il 7 gennaio 2015, ha riaperto il dibattito sulla libertà di espressione e di satira, e ci si è chiesto se alcune vignette non si spingano troppo oltre fino a costituire vere e proprie espressioni di odio. Esiste un diritto di non essere offesi attraverso la satira? Qual è il confine tra offesa, insulto e incitamento all'odio?

Tradizionalmente, la satira colpisce le autorità, ridicolizza i potenti, non guarda in faccia a nessuno. L'ironia satirica è ottenuta attraverso l'inversione, la distorsione, il paradosso, la parodia, il dileggio, lo scherno e lo scherzo, e numerosi altri mezzi, il cui scopo è quello di sorprendere e, attraverso la sorpresa, divertire e creare consapevolezza. Si tratta, senza alcun dubbio, di una forma di espressione artistica, meritevole di tutela al pari delle altre forme di manifestazione del pensiero nonostante la sua intrinseca incompatibilità col parametro della verità³⁸³. La satira è esagerazione e alterazione della realtà per definizione.

³⁸² Si vedano, in merito, i seguenti articoli: <http://www.lastampa.it/2007/06/13/tecnologia/orgoglio-pedofilo-bloccato-il-sito-X4SLxD7023iasYgj2wAkVI/pagina.html> (ultima visita, 30.05.2017); <http://www.webnews.it/2007/06/14/bloccato-il-sito-dellorgoglio-pedofilo/> (ultima visita, 30.05.2017); <http://www.repubblica.it/2007/06/sezioni/cronaca/orgoglio-pedofilo/orgoglio-pedofilo/orgoglio-pedofilo.html> (ultima visita, 30.05.2017).

³⁸³ Si veda, in tal senso, quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: Corte di Cassazione, sezione V penale, 18 ottobre 2012 – 31 gennaio 2013, n. 5065.

Il 30 settembre 2005, il giornale danese Jyllands-Posten pubblicò dodici vignette raffiguranti, tra gli altri, anche il profeta Maometto. È noto che, secondo i dettami della religione islamica, sia considerato altamente blasfema la rappresentazione di Maometto. Il giornale precisò che si trattasse di un tentativo di contribuire alla critica sull'Islam e sul problema dell'autocensura. I gruppi musulmani danesi, però, si opposero fermamente, sentendosi offesi da tale espressione artistica³⁸⁴.

Le organizzazioni musulmane danesi adirono le autorità giudiziarie e invocarono provvedimenti da parte del governo danese e delle ambasciate dei paesi islamici. Il governo non diede seguito a tali richieste e, anzi, rifiutò incontri con rappresentanti diplomatici dei paesi musulmani. In reazione, molti imam danesi si recarono in Medio Oriente, verso la fine del 2005, per rendere ancor più forte l'attenzione della popolazione sulla controversia³⁸⁵. Ben presto la polemica e la protesta si diffusero in tutto il mondo, sfociando in violente manifestazioni e disordini in alcuni paesi musulmani. L'*escalation* di violenza portò anche ad attacchi a danesi e a diplomatici europei, nonché contro chiese e cristiani³⁸⁶. Alle proteste si opposero gruppi di sostegno alle politiche danesi, in tutto il mondo vennero ristampate, su giornali locali, le vignette controverse, sia per senso di solidarietà, sia per mera necessità giornalistica. Alla base di tale supporto, vi era la forte convinzione che la pubblicazione di tali vignette fosse stata un legittimo esercizio della libertà di espressione, indipendentemente dalla fondatezza, e che fosse legittimo e importante discutere apertamente sulla religione islamica, senza alcuna paura.

Da tale vicenda si accese un ampio dibattito sui limiti della libertà di espressione in tutte le società, con specifico riferimento alla satira, su tolleranza religiosa e rapporto tra minoranze musulmane con le società occidentali, e più in generale sulle relazioni tra il mondo islamico e l'Occidente. Molte opinioni critiche descrissero i fumettisti e i responsabili del giornale come islamofobi, razzisti, e blasfemi nei confronti dei musulmani,

³⁸⁴ HENKEL, Heiko. 2010. "Fundamentally Danish? The Muhammad Cartoon Crisis as Transitional Drama". In *Human Architecture. Journal of the Sociology of Self-Knowledge*, 8, 2: 67-81; ROTHSTEIN, Michael. 2007. "Weapons of Mass Defamation: Aspects of the 2006 'Cartoon Crisis'". In *Temenos*, 43, 1: 115-134.

³⁸⁵ DER SPIEGEL. 2006. "Alienated Danish Muslims Sought Help from Arabs". In *Spiegel Online*, 01.02.2006. <http://www.spiegel.de/international/crisis-in-denmark-alienated-danish-muslims-sought-help-from-arabs-a-398624.html> (ultima visita, 30.05.2017).

³⁸⁶ CNN. 2006. "Embassies torched in cartoon fury". In *CNN*, 05.02.2006. <http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/02/04/syria.cartoon/> (ultima visita, 30.05.2017); CNN. 2006. "16 die in cartoon protests in Nigeria". In *CNN*, 19.02.2006. <http://edition.cnn.com/2006/WORLD/africa/02/18/cartoon.roundup/index.html> (ultima visita, 30.05.2017); BBC. 2006. "Muslim cartoon fury claims lives". In *BBC*, 06.02.2006. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/4684652.stm> (ultima visita, 30.05.2017); BBC. 2006. "Iran and Syria 'incited violence'". In *BBC*, 08.02.2006. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4694876.stm (ultima visita, 30.05.2017).

aventi forse lo scopo di umiliare la loro minoranza danese³⁸⁷. I disegni vennero anche interpretati come un segno di una profonda ignoranza sull'Islam, in Danimarca e in Occidente³⁸⁸. Vi fu, in dottrina, chi rivendicò l'assenza di assolutezza della libertà di parola, così come la possibilità e la necessità di imporre dei limiti per evitare nocenti agli individui, secondo le già esistenti previsioni in materia di diffamazione e incitamento all'odio³⁸⁹. Venne sostenuto che tali vignette creassero, in realtà, un ambiente sociale di conflitto e intimidissero una comunità già emarginata e vulnerabile. Secondo tale impostazione, dunque, sarebbe stato ragionevole considerare le vignette come espressioni di odio minanti l'integrazione della minoranza musulmana e rientranti nella più ampia concezione che ricollega tutti i musulmani al terrorismo e alla barbarie.

Sull'altro versante, si affermò con forza il diritto di critica non solo sull'Islam, ma sulla religione in generale³⁹⁰, pretendendo rispetto, più in generale, per la libertà di espressione, la ragione e l'umorismo³⁹¹. Le stesse reazioni si sono levate, d'altronde, anche dopo i tragici fatti di Charlie Hebdo precedentemente richiamati: l'ormai celebre frase "*Je suis Charlie*" ("Io sono Charlie") è stata adottata come vessillo dai sostenitori della libertà di espressione in contrapposizione all'attentato. Paradossalmente, a distanza di poco più di un anno, l'attenzione su Charlie Hebdo e sulla portata offensiva della sua satira si è rinvigorita per motivi del tutto opposti. A seguito del sisma che ha sconvolto i paesi del centro Italia il 24 agosto 2016, il giornale francese ha pubblicato due vignette satiriche, ritraenti italiani sotto le macerie, nella prima delle quali paragonati a tre piatti tipici della cultura italiana: le penne all'arrabbiata, illustrate come un uomo ricoperto di sangue, le penne gratinate, identificate da una donna impolverata, e le lasagne, raffigurate come strati di pasta sfoglia alternati a cadaveri sotto le macerie³⁹². Il vespaio di polemiche e indignazione emerso nell'immediatezza è, poi, sfociato nella denuncia sporta dal sindaco del comune di Amatrice, il più colpito in termini di vite umane, nei confronti del direttore della rivista per

³⁸⁷ SARI, Aurel. 2006. "The Danish Cartoons Row: Re-Drawing the Limits of the Right to Freedom of Expression?". In *Finnish Yearbook of International Law*, 16: 365-398.

³⁸⁸ SOAGE, Ana Belen. 2006. "The Danish Caricatures Seen from the Arab World". In *Totalitarian Movements and Political Religions*, 7, 3: 363-369.

³⁸⁹ PEETUSH, Ashwani K. 2009. "Caricaturizing Freedom: Islam, Offence, and The Danish Cartoon Controversy". In *Studies in South Asian Film and Media*, 1, 1: 173-188.

³⁹⁰ HITCHENS, Christopher. 2012. "Cartoon Debate: The Case for Mocking Religion". In *Slate*, 04.02.2012. http://www.slate.com/articles/news_and_politics/fighting_words/2006/02/cartoon_debate.html (ultima visita, 30.05.2017).

³⁹¹ MIKICH, Sonia. 2006. "Was nun, ferner Bärtiger?". In *Die Tageszeitung*, 06.02.2006. <http://www.taz.de/1/archiv/?dig=2006/02/06/a0132> (ultima visita, 30.05.2017).

³⁹² http://www.corriere.it/cronache/16_settembre_02/terremoto-all-italiana-vignetta-scandalo-charlie-hebdo-2be8fb84-70f4-11e6-82b3-437d6c137c18.shtml (ultima visita, 30.05.2017).

il reato di diffamazione a mezzo stampa, avendo ritenuto tale forma espressiva del tutto esorbitante il diritto di critica proprio dell'espressione satirica.

In tutti i casi particolarmente aspri, il limite è spesso volte soggettivo, dipendente dal grado di sensibilità della singola persona, o dal suo coinvolgimento diretto o indiretto. Come nel caso delle vignette incentrate sulla religione, da non sottovalutare sono altresì l'aspetto culturale, i costumi e la tradizione anche e soprattutto religiosa. Basti osservare come uno stato profondamente laico come la Danimarca, d'altronde, non abbia accolto alcuna istanza proveniente dalla minoranza islamica più accesa, o dai paesi musulmani più ortodossi.

Allo stato attuale, dunque, vige tutt'ora un diverso approccio al fenomeno, che pone in rilievo una contrapposizione non solamente tra ordinamenti giuridici occidentali e medio orientali, ma, come si è già sottolineato per tutte le forme di espressione d'odio e come meglio si approfondirà nel capitolo a seguire, anche tra l'impostazione liberale americana e quella europea.

5. L'INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLE ESPRESSIONI DI ODDIO IN RETE

5.1. LE TEORIE DOTTRINARIE: IL CONFRONTO TRA IL PENSIERO EUROPEO E QUELLO STATUNITENSE

Nel panorama giuridico legato ai comportamenti d'odio in Rete, è emersa storicamente una netta contrapposizione tra una visione europea, incentrata sulla necessità di regolamentazione e limitazione di tali espressioni, e una diversa impostazione americana, caratterizzata dalla supremazia della libertà di parola, così come sancita solennemente dal Primo Emendamento della Costituzione³⁹³³⁹⁴.

Nel corso degli ultimi decenni, nei paesi europei si è assistito a una sempre più intensa legiferazione contro le espressioni razziste, o comunque discriminatorie, provocatorie e offensive, accompagnata da un incremento dei procedimenti giudiziari avviati sulla base di tali leggi. La tendenza europea verso la limitazione dell'incitamento all'odio, delle condotte diffamatorie per motivi razziali, etnici o religiosi, e di altre forme di espressione razzista è in netto contrasto con quella americana di sancire la libertà di parola come valore cardinale. La maggior parte delle democrazie liberali europee ha quindi intrapreso una strada significativamente diversa da quella percorsa dagli Stati Uniti.

In letteratura, più autorevoli opinioni hanno avanzato spiegazioni di questa differenza. Oltre venti anni fa, Samuel Walker ricondusse le origini della protezione legale dell'*hate speech* al movimento in difesa dei diritti civili e alla forte opposizione contro la guerra del Vietnam, esperienze soprattutto americane piuttosto che europee³⁹⁵. Più di recente, invece, Robert Post ha rilevato come valori americani radicati e idiosincratici quali l'individualismo e la diffidenza dal governo si combinino per porre forte pressione sui discorsi pubblici, al

³⁹³ Per un breve *excursus* sull'argomento: UNESCO. 2001. *Freedom of Connection, Freedom of Expression: The Changing Legal and Regulatory Ecology Shaping the Internet*. <http://portal.unesco.org/ci/fr/files/30748/12837652519UNESCO-19AUG10.pdf/UNESCO-19AUG10.pdf> (ultima visita, 30.05.2017). Con riferimento alla dottrina, tra tutti, per quanto concerne l'impostazione americana: POST, Robert C. 1991. *op. cit.*; POST, Robert C. 2007. "Religion and Freedom of Speech: Portraits of Muhammad". In *Constellations*, 14, 1: 72-90; POST, Robert C. 2009. "Hate Speech". In Ivan HARE e James WEINSTEIN (a cura di), *Extreme Speech and Democracy*. New York, NY: Oxford University Press. Con riferimento, invece, alla visione europea: TESIS, Alexander. 2001. "Hate in Cyberspace: Regulating Hate Speech On The Internet". In *San Diego Law Review*, 38: 817-874.

³⁹⁴ Il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America così recita: "il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione, o che ne proibiscano la libera professione, o che limitino la libertà di parola, o di stampa; o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea, e di fare petizioni al governo per la riparazione dei torti".

³⁹⁵ WALKER, Samuel. 1994. *Hate Speech. The History of an American Controversy*, 161-162. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.

fine di legittimare l'autorità governativa degli Stati Uniti³⁹⁶: in tale prospettiva, il pubblico americano avrebbe il compito, tanto difficile quanto nobile, di garantire legittimità democratica in un clima di sospetto e diffidenza, e sarebbe probabilmente questo il motivo di tanta protezione accordata dal Primo Emendamento della Costituzione. Nulla di tutto ciò, secondo Post, parrebbe esistere in Europa, che vanta una storia millenaria di differenti forme di governo succedutesi nel tempo, in cui la democrazia costituisce un approdo relativamente recente³⁹⁷.

Secondo l'impostazione americana, le abitudini europee di deferenza all'autorità politica sarebbero vistosamente evidenti, ad esempio, nella tolleranza manifestata a un'Unione Europea sofferente – quantomeno al tempo in cui Post ha espresso queste considerazioni – di grandi deficit democratici. Agli occhi di Post, gli Stati europei non sperimenterebbero la stessa pressione degli Stati Uniti per mantenere la sfera comunicativa pubblica aperta alla partecipazione popolare proprio perché la legittimazione democratica è percepita come una questione meno impellente³⁹⁸.

Anche la tutela dell'identità comunitaria costituisce, secondo Post, un elemento di differenziazione tra le due visioni teorico-politiche: ogni Stato, americano o europeo che sia, tende a conciliare la tensione tra la democrazia e la comunità alla luce della necessità di far rispettare le norme condivise, ritenendo ciò il presupposto per garantire la solidarietà all'interno della società. Su tale base, i distinti approcci riflettono sia il differente ruolo che le pubbliche espressioni rivestono nella legittimazione della democrazia nei due continenti, sia la diversa percezione dei rispettivi cittadini sulla necessità di mantenere le norme sul rispetto della dignità come costitutive della solidarietà sociale³⁹⁹.

Nell'ordinamento americano, difatti, le norme ispirate all'individualismo sono profondamente radicate, guidano quello che Post definisce il “mercato delle comunità” e sono propense a minare le comuni norme sociali, in particolare quelle che limitano la libertà di espressione⁴⁰⁰. La supremazia di quest'ultima libertà, eletta a vessillo del sistema costituzionale e culturale nazionale, deriva da una forte predilezione rispetto agli altri principi, tra cui l'uguaglianza, e da una tradizione giusnaturalistica, facente capo a John Locke, che promuove la libertà dell'individuo *dallo* Stato e non attraverso di esso.

³⁹⁶ POST, Robert C. 2009. *op. cit.*, 137.

³⁹⁷ *ibidem*.

³⁹⁸ *ibidem*.

³⁹⁹ POST, Robert C. 2009. *op. cit.*, 138.

⁴⁰⁰ POST, Robert C. 1988. “Cultural Heterogeneity and Law: Pornography, Blasphemy, and the First Amendment”. In *California Law Review*, 76, 2: 297-335.

Non va dimenticato, inoltre, che la dottrina americana in tema di *hate speech* e libertà di espressione è frutto di uno sviluppo teorico avvenuto nel tempo e corrispondente alle teorie giustificatrici della protezione della libertà di parola, già analizzate nel primo capitolo⁴⁰¹, basate sulla democrazia, sul contratto sociale, sulla ricerca della verità e sull'autonomia individuale. Tali teorie sono emerse lungo un'evoluzione storica distinta in quattro differenti fasi, in cui la percezione della principale funzione della libertà di espressione ha subito cambiamenti significativi⁴⁰²: la prima, risalente alla guerra d'indipendenza americana del 1776, individuò nella protezione delle persone contro il governo lo scopo principale della libertà di parola; nella seconda fase, invece, conquistata e radicata la democrazia negli Stati Uniti, la principale minaccia alla libertà di parola venne indicata in quella che è stata definita come la "tirannia della maggioranza", dalla quale si doveva cercare di tutelare i sostenitori di opinioni impopolari⁴⁰³; nella successiva terza fase, tra la metà degli anni '50 e il 1980, in cui, negli Stati Uniti, molti ritennero esaurite le ideologie e si diffuse un massiccio consenso sui valori essenziali, la funzione principale della libertà di parola si incentrò sulla necessità di assicurare la massima apertura mentale agli individui (destinatari delle espressioni) e la tolleranza sociale, mirando a garantire il più ampio spettro di risorse di comunicazione e informazione⁴⁰⁴; infine, a partire dal 1980, con la rapida espansione della teoria femminista, della teoria critica della razza e di altre teorie alternative, che hanno attaccato e messo in crisi il pensiero dominante, è emersa una forte convinzione nella pluralizzazione e frammentazione delle opinioni, tale da imporre, come obiettivo di tutela della libertà di espressione, le idee e i pensieri degli oppressi ed emarginati e dei loro sostenitori⁴⁰⁵.

Contrariamente a quanto emergeva in questo contesto teorico-politico predominato dalla libertà di espressione, l'Europa si è storicamente concentrata nel garantire pari tutela a beni ritenuti di primaria importanza come la rispettabilità, la dignità e l'onore personale.

⁴⁰¹ Paragrafo 1.1.

⁴⁰² ROSENFELD, Michel. 2003. *op. cit.*, 1530.

⁴⁰³ BOLLINGER, Lee C. 1986. *The tolerant society: Freedom of speech and extremist speech in America*. New York, NY: Oxford University Press.

⁴⁰⁴ *ivi*, 143-144.

⁴⁰⁵ MATSUDA, Mari J. 1993. "Public Response to Racist Speech: Considering the Victims Story". In Mari J. MATSUDA, Charles R. LAWRENCE III, Richard DELGADO, Kimberle WILLIAMS CRENSHAW, *Words that wound: Critical race theory, assaultive speech, and the First Amendment*, 17-51. Boulder, CO: Westview Press; MACKINNON, Catharine A. 1987. *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*. Cambridge, MA, and London, UK: Harvard University Press; PINO, Giorgio. 2007. "Teoria critica della razza e libertà di espressione: alcuni punti problematici". In Thomas CASADEI e Lucia RE (a cura di), *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali, Vol. 1: Società multiculturali e questioni razziali*, 158-168. Reggio Emilia: Diabasis.

Generalmente, tale attenzione protettiva è stata giustificata facendo leva su motivazioni di carattere storico-culturale, ovverosia interpretandola come reazione contro le vicende belliche, il fascismo, il nazismo e specialmente l'Olocausto, che hanno piegato e traumatizzato, negli anni '30 e '40, tutte le società europee⁴⁰⁶. John Whitman ha invece sostenuto che la vera storia della legislazione continentale in tema di dignità e onore personale fosse diversa, più complessa e soprattutto molto più risalente nel tempo⁴⁰⁷. Le società europee attuali discendono dalle società fortemente gerarchiche del XVII e XVIII secolo, da quelle aristocratiche e monarchiche delle quali la Francia di Luigi XIV ne era il modello, in cui solo le persone di elevato status sociale ricevevano tutela, anche e soprattutto giudiziaria, alla loro rispettabilità e al loro onore. La stragrande maggioranza della popolazione, che componeva le più umili classi sociali, non godeva di alcuna protezione⁴⁰⁸.

In Europa, si è giunti, nel tempo, a considerare inaccettabile questa disparità di trattamento e a livellare verso l'alto, in favore di tutta la popolazione, le guarentigie poste a tutela della dignità della persona. Al contrario, la storia costituzionale americana è segnata da un livellamento egualitario verso il basso, caratterizzato dalla concessione, a tutti i cittadini, della libertà di esprimersi, anche in maniera aggressiva e irrispettosa⁴⁰⁹.

Dietro l'astratto e generale riconoscimento della libertà di espressione vi è tutto fuorché un'universale convergenza: le moderne società democratiche non sono d'accordo sul contenuto, sui fondamenti teorici (analizzati nel primo capitolo) e sulla pratica di questa libertà, né tantomeno sul fatto che si tratti di un diritto privilegiato, di un bene supremo o di un valore secondario. Non vi è concordanza nemmeno su cosa si debba intendere per "espressione" o "discorso" e su quali discorsi ed espressioni siano degni di protezione. Alla

⁴⁰⁶ KAHN, Robert A. 2014. "Why Do Europeans Ban Hate Speech? A Debate Between Karl Loewenstein and Robert Post". In *Hofstra Law Review*, 41, 3: 545-585; HOLMES, Stephen. 2012. "Waldron, Machiavelli, and Hate Speech". In Michael HERZ e Peter MOLNAR (a cura di), *The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses*, 345-351. Cambridge, UK: Cambridge University Press; LOEWENSTEIN, Karl. 1937. "Militant Democracy and Fundamental Rights, I". In *American Political Science Review*, 31, 3: 417-432; KAGAN, Robert. 2003. *Of Paradise And Power. America and Europe in the New World Order*, 11, 58-62. New York, NY: Alfred A. Knopf.

⁴⁰⁷ WHITMAN, James Q. 2004. "The Two Western Cultures of Privacy: Dignity Versus Liberty". In *Yale Law Journal*, 113: 1151-1221.

⁴⁰⁸ WHITMAN, James Q. 2003. *Harsh Justice: Criminal Punishment and the Widening Divide. Between America and Europe*, 101-142. New York, NY: Oxford University Press.

⁴⁰⁹ *ibidem*.

luce di tutto ciò, la libertà di espressione è stata definita come un valore universale pieno di contingenze culturali, universale in astrazione e particolareggiato in applicazione⁴¹⁰.

5.1.1. LA DIALETTICA TRA ECCEZIONALISMO E COMPARATIVISMO NEL DIRITTO COSTITUZIONALE

A fronte di questo pluralismo ideologico, sono state avanzate più proposte risolutive di *reductio ad unum*, le più rilevanti delle quali sono l'eccezionalismo costituzionale e il comparativismo costituzionale.

Gli eccezionalisti sostengono che la varietà di fattori contestuali unici caratterizzanti e influenzanti il diritto costituzionale interno di ciascun Paese debba essere di ostacolo, nei relativi tribunali domestici, all'applicazione di eventuali leggi straniere. Al contrario, i comparativisti sono fermamente convinti della fondamentale importanza di queste divergenti esperienze giuridiche. Il loro minimo obiettivo è dunque quello di promuovere il dialogo transgiudiziale tra gli ordinamenti⁴¹¹: la forma più forte di comparativismo costituzionale prevede che i giudici costituzionali di Stati differenti si scambino le decisioni; la variante più lieve di questo dialogo richiede, in capo ai giudici, la semplice conoscenza della giurisprudenza delle corti costituzionali straniere e dei tribunali internazionali⁴¹².

Secondo una visione comparativistica, l'eccezionalismo evidenzia le diversità degli ordinamenti, delle istituzioni e delle culture giuridiche che si sono sviluppate in ciascun Paese. Se, ad esempio, gli americani hanno sostenuto il diritto di un produttore egiziano di pubblicare un video offensivo verso i musulmani⁴¹³, hanno anche accettato il diritto di un gruppo di neonazisti di marciare nel paese di Skokie, Illinois, un sobborgo di Chicago con un'alta percentuale di sopravvissuti all'Olocausto⁴¹⁴. Negli Stati Uniti vige un approccio particolarmente tollerante alle espressioni offensive, che secondo la prospettiva eccezionalista non è da intendersi giusto o sbagliato, ma solo diverso e peculiare.

⁴¹⁰ ALFORD, Roger P. 2008. "Free Speech and the Case for Constitutional Exceptionalism". In *Michigan Law Review*, 106, 6: 1071-1088.

⁴¹¹ ALFORD, Roger P. 2005. "In Search of a Theory for Constitutional Comparativism". In *UCLA Law Review*, 52, 3: 639-714; SADAT, Leila N. 2005. "An American Vision for Global Justice: Taking the Rule of (International) Law Seriously". In *Washington University Global Studies Law Review*, 4, 2: 329-344; SLAUGHTER, Anne-Marie. 2003. "A Global Community of Courts". In *Harvard International Law Journal*, 44, 1: 191-219.

⁴¹² KROTOSZYNSKI JR., Ronald J. 2006. "'I'd Like to Teach the World to Sing (In Perfect Harmony)': International Judicial Dialogue and the Muses-Reflections on the Perils and the Promise of International Judicial Dialogue". In *Michigan Law Review*, 104, 6: 1321-1359.

⁴¹³ KOVALESKI, Serge F., BARNES, Brooks. 2012. "From Man Who Insulted Muhammad, No Regret". In *New York Times*, 26.11.2012. <http://www.nytimes.com/2012/11/26/us/from-the-man-who-insulted-islam-no-retreat.html> (ultima visita, 30.05.2017).

⁴¹⁴ DOWNS, Donald A. 1985. *Nazis in Skokie: Freedom, Community, and the First Amendment*, 68-78. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.

L'eccezionalismo presenta, però, anche alcuni limiti. Uno, prettamente pragmatico, è stato identificato nell'incapacità di adattarsi al dinamico sviluppo delle comunicazioni mondiali, grazie alle nuove tecnologie, a Internet, ai social media⁴¹⁵. In un mondo interconnesso, le espressioni superano i confini nazionali e intersecano più culture, anche giuridiche, e appare insufficiente evidenziare unicamente la peculiarità dell'ordinamento americano, proprio perché le condotte (e i relativi ed eventuali danni cagionati) si riverberano anche su altri contesti sociali, vicini e lontani.

Si è dunque sviluppata un'ulteriore teoria in grado di andare oltre i limiti palesati da quella eccezionalista, fondata sulla convergenza di tutti gli ordinamenti giuridici verso un nucleo di norme comuni⁴¹⁶. Contrariamente all'eccezionalismo, la teoria della convergenza riconosce che alcune soluzioni giuridiche a problemi emergenti, come ad esempio la regolamentazione dell'*hate speech*, siano migliori di altre. Anche questa impostazione teorica non è, però, immune da criticità, rilevate *in primis* sui preconcetti di chi viene chiamato a comparare gli ordinamenti, che osserva ed esamina le questioni giuridiche necessariamente dalla propria prospettiva culturale, e *in secundis* sulle modalità con le quali uniformare tali ordinamenti, o meglio adattare l'ordinamento ritenuto in difetto sul modello di quello considerato migliore⁴¹⁷. È stato sottolineato come la convergenza tenda a stimolare discussioni astratte sulle norme da adottare a livello globale. Sostenere che tutti i sistemi giuridici dovrebbero convergere su una medesima norma richiede necessariamente un punto di partenza, ma le considerazioni sul contenuto di tali norme possono tuttavia variare da persona a persona, conducendo a inevitabili scontri.

Se, dunque, da una parte l'eccezionalismo valorizza le differenze tra gli ordinamenti giuridici, in particolar modo tra Stati Uniti ed Europa, senza però promuovere un discorso condiviso universale, la teoria della convergenza propone la generalizzazione e la globalizzazione determinate conclusioni giuridiche, scontando però il rischio di degenerare in improduttivi confronti di valori contrastanti tra loro⁴¹⁸.

La contrapposizione e il dibattito tra la visione americana e quella europea sul tema della libertà di espressione e dell'*hate speech* non ha ancora avuto esito, proprio per la mancanza di una impostazione teorico-politica comune riverberatasi su giurisprudenza e legislatori. Ciò che è apparso chiaro, però, a fronte della globalizzazione e della capacità

⁴¹⁵ KAHN, Robert A. 2014. *op. cit.*

⁴¹⁶ *ibidem.*

⁴¹⁷ FRANKENBERG, Günter. 1985. "Critical Comparisons: Re-thinking Comparative Law". In *Harvard International Law Journal*, 26, 2: 411-456.

⁴¹⁸ KAHN, Robert A. 2014. *op. cit.*

transfrontaliera di Internet, è l'inadeguatezza di un approccio domestico e non internazionale. Basti pensare, difatti, alla quotidianità di siti *web* che propagandano odio stabilizzati negli Stati Uniti, ma accessibili potenzialmente in qualsiasi paese mondiale, Italia compresa, o viceversa.

5.1.2. L'OPINIONE EMERGENTE DI JEREMY WALDRON

In passato, in particolare nel periodo a cavallo della seconda guerra mondiale e appena successivo ad essa, erano per lo più gli studiosi europei a promuovere presso gli omologhi americani il divieto di alcune espressioni di odio. Lo scenario attuale vede, invece, teorici americani richiedere, in più occasioni⁴¹⁹, agli studiosi europei di prendere in considerazione l'abbandono delle loro discipline legislative sulle espressioni di odio. Nel medesimo dibattito americano, si sono, però, levate autorevoli opinioni dissenzienti rispetto alla tradizione liberale protettiva, in senso assoluto, della libertà di parola, prima fra tutte quella del teorico del diritto Jeremy Waldron⁴²⁰.

La tesi di Waldron è volta alla rivisitazione della tradizione costituzionale e giuridica statunitense in tema di *hate speech* e, nonostante egli stesso sia il primo a sapere di trovarsi davanti all'invalidabile ostacolo rappresentato dal Primo Emendamento della Costituzione, non si arrende nel tentare di catturare l'attenzione sui danni e sugli effetti che tali manifestazioni di odio provocano all'interno della società, in special modo sulle minoranze. Il suo principale obiettivo è quello di valutare se la giurisprudenza americana abbia realmente raggiunto il proprio apice, ossia il miglior approdo possibile in merito alla disciplina di tale fenomeno.

⁴¹⁹ WINFIELD, Richard N. 2007. "An Editorial Controversy Metastasizing: Denmark's Hate Speech Laws". In Marilyn GREENE (a cura di), *It's A Crime How Insult Laws Stifle Press Freedom, Appendix. 1*, 301-304. World Press Freedom Committee, il quale ha attribuito la responsabilità per la controversia sorta sulla già citata vicenda delle vignette danesi alle leggi danesi in tema di *hate speech* e blasfemia. POST, Robert C. 2009. *op. cit.*; TEACHOUT, Peter R. 2006. "Making "Holocaust Denial" a Crime: Reflections on European Anti-Negationist Laws from the Perspective of U.S. Constitutional Experience". In *Vermont Law Review*, 30, 3: 655-692, i quali hanno criticato le leggi adottate negli stati europei per vietare la negazione dell'Olocausto. Nel frattempo, i valori americani in tema di libertà di espressione stanno godendo di particolare sostegno in Europa, almeno tra i populistici di destra come Geert Wilders, che ha chiesto un Primo Emendamento per l'Europa stessa: WILDERS, Geert. 2012. "The First Amendment Is What We Need in Europe?". In *Gatestone Institute*, 30.04.2012. <http://www.gatestoneinstitute.org/3042/geert-wilders-first-amendmen> (ultima visita, 30.05.2017).

⁴²⁰ WALDRON, Jeremy. 2012. *The Harm in Hate Speech*. Cambridge, MA: Harvard University Press; WALDRON, Jeremy. 2010. "Dignity and Defamation: The Visibility of Hate". In *Harvard Law Review*, 123, 7: 1596-1657.

In particolare, Waldron nota come, nel dibattito americano, le argomentazioni filosofiche sulle espressioni di odio siano spesso istintive, impulsive e sconsiderate⁴²¹; caratteri dovuti, almeno in parte, alla confusione regnante sulla materia e soprattutto sui valori in gioco. Evidenzia, inoltre, che, nonostante l'idea dei crimini fondati sull'odio si incentri necessariamente sulla particolare motivazione che li muove, in molte legislazioni, tra cui quella canadese, l'odio rileva non in quanto movente di determinate azioni, ma come possibile effetto di certe forme di espressione⁴²². Conseguentemente, il vero punto critico sarebbe rappresentato dalla particolare situazione di disagio sociale, di attacco alla dignità, nella quale verrebbero a trovarsi le persone vulnerabili, attaccate per motivi di razza, etnia, religione o qualsivoglia altro motivo.

Waldron sostiene che la diffamazione scritta conti molto di più di quella manifestata oralmente, dal momento che assume una forma permanente, perpetua, in grado di ledere costantemente nel tempo, di far sentire perennemente a disagio gli individui colpiti, non accettati nel proprio contesto sociale. Su Internet, tra l'altro, come osservato in precedenza, l'espressione di odio diviene immediatamente disponibile in tutto il mondo, e acquisisce altresì il carattere della permanenza. In questa epoca tecnologica, quando un contenuto diffamatorio (che sia audio, video o semplicemente uno scritto) può diventare "virale" e attirare milioni di spettatori, la distinzione proposta tra la parola scritta e parlata si rompe.

Il principale effetto dell'*hate speech* che interessa maggiormente Waldron è il danno alla dignità, intesa non tanto come un particolare livello di onore e di stima (o autostima), quanto quale diritto fondamentale di una persona ad essere considerata un membro della società in piena regola, come qualcuno la cui appartenenza a un gruppo minoritario non riduca le possibilità di interazione sociale⁴²³. L'incitamento all'odio e la diffamazione avverso le minoranze sono azioni pubbliche, volte a minare un bene altrettanto pubblico, per l'appunto la tutela della dignità all'interno della società. Tale dignità – bene supremo e indissolubile – secondo il pensiero di Waldron deve essere protetta e tutelata anche a fronte di limitazioni alla libertà di espressione.

Criticando tesi avverse di grandi studiosi e filosofi americani come Edwin Baker⁴²⁴ e Ronald Dworkin⁴²⁵, con l'obiettivo di dimostrare quanto, per la società americana attuale, sia più opportuna una disciplina dell'*hate speech* che non ceda all'estremismo liberale,

⁴²¹ WALDRON, Jeremy. 2012. *op. cit.*, 11.

⁴²² *ivi*, 35.

⁴²³ *ivi*, 105.

⁴²⁴ *ivi*, 144-172.

⁴²⁵ *ivi*, 173-203.

Waldron ricerca supporto teorico volgendo lo sguardo al passato: sia verso il pensiero illuminista, con il suo principio della tolleranza fra consociati che permette il divieto di espressioni di odio a tutela dell'ordine pubblico e sociale⁴²⁶, sia verso la stessa giurisprudenza inglese e americana del XVII e XVIII secolo, portata come esempio di quella cultura giuridica, già dunque esistente anche nei sistemi di Common Law, indirizzata verso la repressione di manifestazioni d'odio nei confronti delle minoranze⁴²⁷. Ciò, nell'auspicio che chiunque abbia a cuore l'integrità di una società ben ordinata e rispettosa dei diritti dei cittadini non ignori il fenomeno in questione e, soprattutto, gli effetti in grado di produrre⁴²⁸.

5.2. LO SCENARIO GIURIDICO. LA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE E COMUNITARIA

Le manifestazioni di odio, indipendentemente dal contesto – virtuale o reale – di riferimento, rappresentano un problema globale che riguarda qualsiasi Paese. Nel corso degli anni, la comunità internazionale ha dunque adottato numerosi strumenti normativi per affrontare questo fenomeno, quali trattati, accordi, convenzioni, ma anche atti di *soft law*, come dichiarazioni e raccomandazioni.

La promozione della parità sostanziale tra gli esseri umani, compreso il diritto di non essere discriminati, è un principio fondamentale, che si riflette appieno nel primo articolo – non a caso – della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948, in cui si afferma che “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. L'articolo seguente ribadisce che “ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”.

Ad oggi, tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno ratificato almeno uno dei nove principali trattati internazionali in tema di diritti umani contenenti divieti alla discriminazione tra esseri umani, mentre l'80% di essi ne ha ratificati almeno quattro, dando espressione concreta all'universalità della Dichiarazione e dei diritti umani

⁴²⁶ *ivi*, 210-230.

⁴²⁷ *ivi*, 204-210.

⁴²⁸ *ivi*, 230-233.

internazionali. Si tratta, in particolare, della Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Delitto di Genocidio⁴²⁹, della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati (meglio conosciuta come Convenzione di Ginevra del 1951)⁴³⁰, della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi⁴³¹, della Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Razziale⁴³², del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici⁴³³, della Convenzione Internazionale sull'Eliminazione e la Repressione del Crimine di Apartheid⁴³⁴, e della Convenzione sull'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione nei confronti della Donna⁴³⁵. Analogamente, anche dichiarazioni quali la Dichiarazione UNESCO sulla Razza e i Pregiudizi Razziali⁴³⁶ e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di tutte le Forme di Intolleranza e di Distinzione basate sulla Religione o sul Credo⁴³⁷ hanno contemplato espressamente norme giuridicamente vincolanti aventi ad oggetto l'eliminazione di forme di discriminazione fondate, rispettivamente, sulla razza e sulla religione.

La Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Razziale e il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, in particolare, hanno compiuto un importante passo: la prima, obbligando gli Stati contraenti a qualificare come offesa punibile ogni diffusione di idee fondate su superiorità od odio razziali, o sull'incitamento alla discriminazione razziale (all'articolo 4 della Convenzione); il secondo, riconoscendo a chiunque il diritto di esprimere le proprie opinioni e imponendo agli Stati contraenti di vietare qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza (agli articoli 19 e 20 del Patto).

⁴²⁹ http://www.cooperazioneallosviluppoesteri.it/pdgs/italiano/Scheda_paese/Libano/Pdf/Convenzione_contro_genocidio.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

⁴³⁰ http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

⁴³¹ http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/CONVENZIONE_SULLO_STATUTO_DEGLI_APOLIDI_DEL_1954.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

⁴³² http://www.cooperazioneallosviluppoesteri.it/pdgs/italiano/Scheda_paese/Egitto/Pdf/Convenzione_discriminazione_razziale.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

⁴³³ <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx> (ultima visita, 30.05.2017).

⁴³⁴ <http://www.unric.org/html/italian/treaties/apartheid.html> (ultima visita, 30.05.2017).

⁴³⁵ http://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_donna.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

⁴³⁶ <http://www.unric.org/html/italian/treaties/pregiudizi.html> (ultima visita, 30.05.2017).

⁴³⁷ http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/protezioneinternazionale/normativa-internazionale/Documents/DICH_ELIMIN_FORME_INTOLLER_.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

Le criticità rilevate in relazione a questi standard internazionali attengono per lo più al livello applicativo degli stessi da parte delle corti internazionali e nazionali⁴³⁸. A monte, hanno acquisito particolare prominenza due differenti problemi interpretativi, legati rispettivamente al concetto di “odio” e a quello di “incitamento”.

Per quanto concerne il primo, cosa attualmente costituisca “odio” ha ricevuto scarsa attenzione sia nella produzione giurisprudenziale che nella documentazione normativa internazionali. Ciò che esattamente, nell’ambito di un vasto spettro di stati emotivi, possa costituire “odio” ai fini della legge internazionale non è stato ancora chiarito. Come già anticipato trattando del fenomeno, non esiste ancora una definizione normativa universalmente accettata di “*hate speech*” o di “odio”, né tantomeno hanno provveduto a ciò i succitati trattati internazionali. Questa nebulosa situazione definitoria impedisce un’applicazione consistente e soprattutto coerente dei principi previsti dalla normativa internazionale.

Parallelamente, le corti internazionali hanno altresì mancato nell’elaborazione di un concetto univoco di “incitamento”, limitandosi, nella prassi, ad analizzare soprattutto elementi della condotta che ne consentissero una qualificazione in termini di discriminazione per motivi razzisti, etnici o religiosi, oppure a valutare la mera idoneità (e non la concreta sussistenza di un nesso causale) di una determinata espressione alla realizzazione di un risultato proibito dall’ordinamento. Sarebbe più opportuno, probabilmente, assimilare concetti di “incitamento” già acquisiti in altri contesti, come l’ordine pubblico, il crimine, o la violenza: in merito, è stato fatto correttamente l’esempio della pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti nella vertenza *Brandenburg v. Ohio*⁴³⁹, che sancisce il divieto di restrizioni a espressioni formulate a sostegno di crimini, eccetto il caso in cui siano dirette a incitare o a produrre imminenti azioni illecite, e ne siano idonee.

Indipendentemente dalle criticità rilevate, l’insieme delle statuizioni adottate a livello internazionale rappresenta senz’altro un consistente quadro incriminatorio del fenomeno dell’*hate speech*, in grado di costituire un adeguato punto di riferimento per la sua gestione e regolamentazione per Stati, legislatori e giurisprudenza.

Anche nel contesto comunitario, che possiede un retaggio storico-politico di unica complessità e che ha vissuto in prima linea lo strazio delle guerre mondiali e dei regimi

⁴³⁸ MENDEL, Toby. 2012. “Does International Law Provide for Consistent Rules on Hate Speech?”. In Michael HERZ e Peter MOLNAR (a cura di), *The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses*, 417-429. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

⁴³⁹ *ivi*, 428, il quale menziona *Brandenburg v. Ohio*, 395 U.S. 444, 447 (1969), di cui meglio si approfondirà in seguito.

totalitari, è stata adottata, nei confronti del fenomeno dell'*hate speech*, una linea particolarmente rigorosa.

La libertà di espressione ha sempre rappresentato e rappresenta tuttora uno dei principi cardine delle democrazie europee e della stessa Unione Europea. Tuttavia, nonostante il suo ruolo chiave nella salvaguardia delle altre libertà attualmente garantite in tutti i Paesi europei, i legislatori nazionali, unitamente alle istituzioni sovranazionali, hanno inteso procedere alla sua regolamentazione onde consentire una più sicura tutela dei sommi diritti dell'uguaglianza e della dignità umana.

A livello europeo, il fulcro normativo inerente la libertà di espressione in tutte le sue forme può essere considerato l'art. 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (o CEDU), rubricato "Libertà di espressione":

"1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario".

La stessa norma, dunque, premesso il riconoscimento universale di tale fondamentale libertà, assume in ipotesi la possibilità di restrizioni alla stessa per la tutela di principi, diritti e libertà ritenuti evidentemente prevalenti.

Il successivo articolo 14, invece, rubricato "Divieto di discriminazione", obbliga gli Stati membri a rendere visibili i pregiudizi che inducono a commettere reati, evidenziando e punendo i crimini d'odio in maniera più severa rispetto ad altri reati⁴⁴⁰. La clausola di sicurezza

⁴⁴⁰ Art. 14 della CEDU: "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione". Si veda, in merito, il commento di UE AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS. 2012. *Making hate crime visible in the European Union: acknowledging*

contenuta nell'articolo 17, denominato "Divieto dell'abuso del diritto", proibisce invece qualsiasi atto finalizzato alla distruzione dei diritti e delle libertà altrui, anche se tali azioni dovessero costituire un esercizio dei diritti e delle libertà sancite dalla Convenzione stessa⁴⁴¹.

L'Unione Europea è approdata al formale riconoscimento della libertà di espressione e del divieto di discriminazioni solamente con la proclamazione, nel 2000, della Carta dei Diritti Fondamentali⁴⁴². L'articolo 11, in particolare, sancisce:

"Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati".

Il successivo articolo 21, invece, così dispone:

"1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità".

Con la decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale⁴⁴³, il Consiglio dell'Unione Europea aveva inoltre imposto agli Stati membri di adottare misure per punire l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di una o più persone appartenenti a un gruppo identificabile in base alla razza, al colore, alla religione, discendenza o all'origine nazionale o etnica, anche compiuta attraverso atti di diffusione pubblica o la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale. Aveva richiesto, altresì, l'adozione di idonee misure per punire condotte di apologia, negazionismo o grossolana minimizzazione dei crimini di genocidio, crimini con-

victims' rights, 16. Luxembourg. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2012_hate-crime.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

⁴⁴¹ Art. 17 della CEDU: "Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione".

⁴⁴² La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, com'è noto, ha acquisito il medesimo valore giuridico dei trattati con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009. http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

⁴⁴³ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:it:PDF> (ultima visita, 30.05.2017).

tro l'umanità e crimini di guerra, se atte a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di una o più persone appartenenti a un gruppo. All'articolo 4, la medesima decisione aveva ulteriormente previsto che per altri reati motivati da odio o pregiudizio gli Stati membri dovessero adottare le misure necessarie affinché la motivazione razzista e xenofoba fosse considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, potesse essere presa in considerazione dal giudice all'atto della determinazione della pena.

Ancor prima, nel 2000, l'Unione Europea adottò due direttive antidiscriminazione, punto di riferimento per la promozione e la protezione di uguaglianza e non discriminazione all'interno della comunità: la Direttiva 2000/43/CE, sull'uguaglianza razziale ed etnica, e la Direttiva 2000/78/CE, sull'uguaglianza nel lavoro⁴⁴⁴. Alcuni dei concetti chiave ivi espressi includevano la definizione della discriminazione diretta e indiretta, delle molestie, della vittimizzazione, l'inversione dell'onere della prova, la difesa dei diritti delle vittime da parte di organizzazioni non governative, nonché la previsione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, tra cui la compensazione⁴⁴⁵.

Nel 2006, invece, il Consiglio d'Europa fornì, con il Protocollo Addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica sull'incriminazione di atti razzisti e xenofobici⁴⁴⁶, la prima definizione normativa di *hate speech*, intendendo per esso “ogni materiale scritto, ogni immagine od ogni altra rappresentazione di idee o teorie, che sostengono, promuovono e incitano odio, discriminazione o violenza, contro ogni individuo o gruppo di individui, basato sulla razza, sul colore, sulla stirpe, sulle origini etniche o nazionali, così come sulla religione se utilizzata come pretesto per uno di questi fattori”⁴⁴⁷. Tale documento ufficiale impose ai singoli Stati di criminalizzare le minacce e gli insulti identificabili come *hate speech* – nel senso appena descritto – rivolti attraverso un sistema informatico. Allo stesso modo, anche per la diffusione e la messa a disposizione del

⁴⁴⁴ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:it:PDF> (ultima visita, 30.05.2017).

⁴⁴⁵ FARKAS, Lilla. 2011. *How to Present a Discrimination Claim. Handbook on seeking remedies under the EU Nondiscrimination Directives. Luxembourg: Publications Office of the European Union.* http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/present_a_discrimination_claim_handbook_en.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

⁴⁴⁶ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:it:HTML> e <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/189.htm>, (ultima visita, 30.05.2017).

⁴⁴⁷ Art. 2, paragrafo 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa. <http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008160f> (ultima visita, 30.05.2017). Già in precedenza, con la Raccomandazione n. (97) 20, qualificato il Consiglio d'Europa aveva qualificato come *hate speech* “tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano odio, xenofobia, antisemitismo o altre forme di odio basate su intolleranza, includendo: intolleranza espressa con nazionalismo e etnocentrismo aggressivi, discriminazione e ostilità contro minoranze, migranti e persone di origine immigrata”. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh-lgbt_docs/CM_Rec%2897%2920_en.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

pubblico mediante sistemi informatici di materiali razzisti e xenofobi gli Stati membri dovettero elaborare apposite misure legislative sanzionatorie di tipo penalistico⁴⁴⁸.

5.3. LA LEGISLAZIONE NEI PAESI EUROPEI E IN ITALIA

Nel contesto europeo, ciascuno Stato (membro o meno dell'Unione Europea) ha disciplinato in via autonoma, eventualmente sulla scorta della normativa comunitaria, il fenomeno dell'*hate speech*.

Nel Regno Unito, l'Equality Act del 2010 ha consolidato il precedente quadro legislativo contro la discriminazione riunendo oltre 116 discipline separate⁴⁴⁹, le cui principali sono: l'Equal Pay Act (1970), il Sex Discrimination Act (1975), il Race Relations Act (1976), il Disability Discrimination Act (1995), le Employment Equality Regulations sulla religione o sul credo (2003), le Employment Equality Regulations sull'orientamento sessuale (2003), le Employment Equality Regulations sull'età (2006), l'Equality Act, seconda parte (2006), le Equality Act Regulations sull'orientamento sessuale (2007).

Questo testo unico legislativo semplifica, rafforza e armonizza la normativa vigente, al fine di proteggere le persone dalla discriminazione sul posto di lavoro e nella società in generale. Ha, inoltre, istituito l'Equality Advisory Support Service, un servizio di assistenza *ad hoc* che fornisce informazioni e consulenza su problemi in tema di discriminazione e dei diritti umani. Se un atto illecito discriminatorio si è verificato, nel Regno Unito, a partire dall'1 ottobre 2010, si applica la legge sulla parità in questione e il suddetto servizio può assistere le vittime nel far valere i propri diritti. Per i reati a carattere discriminatorio commessi prima dell'ottobre 2010, invece, tutte le relative azioni legali proseguono sulla base della disciplina esistente al tempo della loro incardinazione.

Il Parlamento ha inoltre approvato una serie di norme penali speciali per i casi in cui l'autore del reato sia motivato da una forma di discriminazione o di odio nei confronti della vittima, quali il Public Order Act (1986), il Crime and Disorder Act (1988), così come modificato dall'Anti-terrorism, Crime and Security Act (2001) e dal Protection of Freedoms Act (2012), e il Malicious Communications Act (1988).

⁴⁴⁸ Artt. 3, 4 e 5 del Protocollo Addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa.

⁴⁴⁹ <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents> (ultima visita, 30.05.2017). Per un approfondimento, si veda anche: <https://www.equalityhumanrights.com/en/equality-act-2010/what-equality-act> (ultima visita, 30.05.2017).

In particolare, la Sezione 18 del succitato Public Order Act afferma che “una persona che usa minacciosi, offensivi o ingiuriosi comportamenti o parole, o mostra qualsiasi materiale scritto minaccioso, offensivi o ingiurioso, è colpevole di un reato se: a) intende suscitare così l’odio razziale, o, b) tenuto conto di tutte le circostanze, è probabile che l’odio razziale venga così suscitato”. La Sezione 5, invece, punisce chiunque adotti parole o comportamenti minacciosi, offensivi o ingiuriosi o comportamenti molesti, o mostri qualsiasi scrittura, segno o altra rappresentazione visibile minacciosi, vessatori o ingiuriosi, entro l’udito o la vista di una persona nei confronti della quale potrebbero così essere causati molestie, allarme o disagio.

In Francia, la Costituzione incorpora la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che, com’è noto, protegge la libertà di parola sancendo, all’articolo 10, che “nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge”, e, all’articolo 11, che “la libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge”. In altre parole, la Costituzione francese riconosce la libertà di espressione, ma ne permette limitazioni attraverso lo strumento legislativo, ricalcando altresì le statuizioni della CEDU già precedentemente analizzate, alle quali la Francia è vincolata in quanto Stato contraente.

La disciplina di rango legislativo più importante in materia di libertà di espressione è, in ogni caso, la legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa (*Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse*), che sancisce tale fondamentale libertà, ma prevede al tempo stesso anche limiti a ciò che possa essere legalmente pubblicato. La Sezione 24 di tale legge incrimina, in particolare, l’incitamento alla discriminazione razziale, all’odio o alla violenza sulla base della propria origine o dell’appartenenza (o non appartenenza) a un gruppo etico, nazionale, razziale o religioso.

Quasi sessant’anni dopo, il c.d. decreto Marchandau, di modifica alla suddetta legge, introdusse la possibilità, per gli individui, di muovere accuse laddove fossero stati nominati personalmente in un’invettive razziste, e, per i pubblici ministeri, di avviare un procedimento legale nei casi in cui fosse coinvolto un intero gruppo. Nella pratica, tuttavia, lo Stato ha

raramente perseguito i responsabili attraverso tale normativa e le stesse Corti hanno mostrato riluttanza ad applicarla al di fuori del contesto dell'ordine pubblico⁴⁵⁰.

Negli anni a seguire, le organizzazioni francesi per i diritti civili cominciarono a spingere per leggi più severe contro le espressioni razziste, sia a causa di un crescente sentimento razzista derivante da un notevole afflusso di lavoratori stranieri, sia per la firma e la ratifica della Francia della Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Razziale. Queste proposte erano infine confluite nella c.d. legge Pleven del 1972, di modifica della legge del 29 luglio 1881, che aveva introdotto la messa al bando dei discorsi di odio, rendendo la diffamazione razziale e provocazione all'odio razziale o alla violenza punibili penalmente. Più specificamente, aveva proibito espressioni manifestate sia in pubblico che in privato che provochino la discriminazione, l'odio o la violenza contro una persona o un gruppo di persone, a causa dell'etnia, della nazionalità, della razza o della religione. Negli ultimi decenni, tale disciplina è stata utilizzata in casi di alto profilo, che hanno visto protagonisti accademici, politici e attori, posti sotto processo per incitamento all'odio razziale⁴⁵¹.

Nonostante i suddetti divieti, l'aumento dei casi di *hate speech* non si è mai interrotto, tanto che nel luglio del 1990 si rese necessaria l'adozione della c.d. legge Gayssot, con cui vennero imposte ulteriori limitazioni alla libertà di parola, criminalizzando la negazione dell'Olocausto e le contestazioni dell'esistenza dei reati contro l'umanità. Recentemente, la Francia ha promulgato, nel 2001, la c.d. legge Taubira, che definisce la tratta degli schiavi africani un crimine contro l'umanità, e nel 2003 la c.d. legge Lellouche, che ha invece introdotto un aggravamento sanzionatorio per i reati di violenza motivati da razzismo.

L'attuale codice penale francese vieta, dunque, qualsiasi diffamazione o insulto privatamente rivolti verso una persona o un gruppo per l'appartenenza, reale o inventata, a un'etnia, una nazione, una razza, una religione, un sesso od orientamento sessuale, o per avere un particolare handicap (articoli R. 624-3 e R. 624-4), così come qualsiasi incitamento privato alla discriminazione, all'odio o alla violenza contro una persona o un gruppo per i medesimi motivi (articolo R. 625-7).

Permettendo restrizioni piuttosto ampie e severe, queste leggi hanno gettato le basi per ulteriori divieti introdotti dal legislatore francese per le espressioni qualificabili come apolo-

⁴⁵⁰ BIRD Karen. 2000. "Racist Speech or Free Speech? A Comparison of the Law in France and the United States". In *Comparative Politics*, 32 4: 399-418; UDDIN, Asma T. 2015. "Provocative Speech in French Law: A Closer Look at Charlie Hebdo". In *FIU Law Review*, 11, 1: 189-199.

⁴⁵¹ VANCE, Susannah C. 2004. "The Permissibility of Incitement to Religious Hatred Offenses Under European Convention Principles". In *Transnational Law and Contemporary Problems*, 14: 201-251.

gia del terrorismo. Quest'ultima fattispecie di reato è stata proposta, nel luglio del 2014, dal disegno di legge anti-terrorismo del ministro Bernard Cazeneuve, per poi essere inclusa all'interno della legge n. 1353 del 2014⁴⁵². Gli individui condannati per apologia del terrorismo possono ricevere condanne alla reclusione fino a 5 anni per espressioni manifestate di persona e fino a 7 anni di reclusione per quelle pubblicate *online*, mentre i siti *web* coinvolti possono essere oscurati dalle autorità.

Tuttavia, sulla scia dell'attentato a Charlie Hebdo del gennaio 2015, la Francia ha registrato un aumento di arresti e procedimenti giudiziari contro individui che hanno presumibilmente difeso, supportato o minacciato di compiere attacchi terroristici. Questa emergente e intensa sensibilità verso la minaccia del terrorismo ha stimolato un'applicazione ancor più severa delle restrizioni alle espressioni qualificate come apologia del terrorismo, sfociate addirittura nell'oscuramento temporaneo, nell'ottobre 2016, dei portali *web* francesi di Google e Wikipedia⁴⁵³.

I casi specifici di apologia del terrorismo relativi ai fatti di Charlie Hebdo hanno riguardato una vasta gamma di soggetti, quali alcolodipendenti, tossicodipendenti, persone con difficoltà di apprendimento e addirittura bambini⁴⁵⁴. Le pubbliche esternazioni che hanno indotto all'arresto dei responsabili erano in verità piuttosto singolari: basti pensare, a titolo esemplificativo, a espressioni come "hanno ucciso Charlie, ho riso", oppure "meritavano quello che hanno ricevuto", in riferimento ai poliziotti uccisi nell'attacco. L'arresto che ha ricevuto la maggiore eco mediatica (anche a livello internazionale) è stato quello del comico francese Dieudonné M'bala M'bala, condannato nel marzo 2015 per apologia del terrorismo per aver pubblicato su Facebook la frase "*Je suis Charlie Coulibaly*" ("Io sono Charlie Coulibaly"), associando la frase di sostegno alle vittime "*Je suis Charlie*"⁴⁵⁵ all'autore della strage del supermercato ebreo di Parigi (Amedy Coulibaly), avvenuto lo stesso giorno dell'attentato alla sede della rivista⁴⁵⁶. Prima di tale occasione, Dieudonné era comunque già

⁴⁵² LOI n. 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. <http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/11/13/INTX1414166L/jo/texte> (ultima visita, 30.05.2017).

⁴⁵³ <http://medium.com/@maliciarogue/in-france-google-and-wikipedia-briefly-censored-for-apologia-of-terrorism-60a3f16fb9a7#.8zxizrfty> (ultima visita, 30.05.2017).

⁴⁵⁴ CAPON, Felicity. 2015. "Freedom of Speech Facing 'Major Threat' in France". In *Newsweek*, 02.10.2015. <http://europe.newsweek.com/freedom-speech-facing-major-threat-france-305853> (ultima visita, 30.05.2017).

⁴⁵⁵ *Ut supra*, paragrafo 4.7.

⁴⁵⁶ http://www.comiere.it/esteri/15_marzo_18/comico-dieudonne-condannato-la-scritta-je-suis-charlie-coulibaly-6c9aec5c-cd97-11e4-a39d-eedcf01ca586.shtml (ultima visita, 30.05.2017).

stato condannato più di 38 volte per *hate speech*, a causa di battute o canzoni antisemite proferte nel corso dei suoi spettacoli⁴⁵⁷.

L'approccio tedesco alla tutela della libertà di parola è del tutto simile a quello francese, probabilmente a causa del comune retaggio storico-politico particolarmente traumatico: la Costituzione tedesca, adottata nel 1949, è stata costruita, e successivamente interpretata dalla Corte Costituzionale, in modo da consentire la libera espressione entro limiti ristretti, non tollerando espressioni discriminatorie fondate su pregiudizi razziali, né partiti politici estremisti.

L'articolo 5 della Costituzione riconosce la libertà di opinione e di espressione, affermando che “ognuno ha il diritto di esprimere liberamente e diffondere le opinioni oralmente, per iscritto o visivamente e di ottenere informazioni da fonti accessibili senza ostacoli”. Non si tratta, però, di un diritto assoluto, poiché il secondo comma del medesimo articolo prevede un suo bilanciamento con altri interessi sociali e lo assoggetta al rispetto dell'individuo e della dignità umana, solennemente sancita dal primo articolo.

Nel rispetto dei dettami costituzionali, il codice penale tedesco (*Strafgesetzbuch*) prevede alcune fattispecie relative alle espressioni di odio: in particolare, l'articolo 130 punisce il c.d. *volksverhetzung* (“incitamento all'odio popolare”), ossia la condotta di incitamento pubblico all'odio, all'uso di violenza o di misure arbitrarie contro parti della popolazione, o all'ingiuria e diffamazione in modo da violare la loro dignità umana (costituzionalmente protetta). Se ha effetto nel territorio tedesco, il reato è punibile in Germania anche se commesso all'estero – e in questo modo può essere superata la difficoltà di identificazione della giurisdizione territoriale derivante dall'uso di Internet – o da cittadini stranieri, ad esempio laddove l'espressione sia manifestata in lingua tedesca oralmente o per iscritto e sia resa comunque accessibile in Germania⁴⁵⁸.

L'articolo 166 del codice penale punisce, invece, la diffamazione nei confronti delle religioni, dei religiosi e delle associazioni ideologiche, compiuta pubblicamente o attraverso scritti e tale da disturbare la pace pubblica, mentre gli articoli 84 e 86a incriminano la ricostituzione di partiti politici dichiarati incostituzionali come quello nazista, la loro propaganda e l'esibizione di simboli ad essi associati, analogamente alle previsioni italiane avverso il vecchio partito fascista.

⁴⁵⁷ <http://pen.org/blog/france%E2%80%99s-laws-against-hate-speech-are-bad-news-free-speech> (ultima visita, 30.05.2017).

⁴⁵⁸ Si tratta del c.d. principio di ubiquità del codice penale tedesco, enunciato dall'articolo 9.

Anche l'Olanda, aderendo al *trend* europeo, ha inteso regolamentare e limitare la libertà di pensiero ed espressione. Gli articoli 137c e 137d, del codice penale, infatti, puniscono con la reclusione fino a un anno o con una multa la persona che, oralmente, con scritti o immagini, diffami pubblicamente un gruppo di persone, oppure inciti all'odio, alla discriminazione o alla violenza contro persone o proprietà sulla base della razza, religione, credenze personali o l'orientamento sessuale.

In Danimarca, il codice penale criminalizza, all'articolo 266b, le pubbliche espressioni o le diffusioni di informazioni aventi tono minaccioso, offensivo o degradante, rivolte a un gruppo di individui, sulla base di razza, colore, origine nazionale o etnica, convinzioni religiose od orientamento sessuale. Analoghe statuizioni sono contenute, altresì, nei codici penali di Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, sottolineando in qualche modo la medesima visione giuridica scandinava sui comportamenti discriminatori e sull'*hate speech*⁴⁵⁹.

Per quanto riguarda, invece, l'ordinamento giuridico italiano, che ancora non contempla una definizione giuridica di "espressioni di odio" o "*hate speech*", il quadro normativo di riferimento prende ovviamente le mosse dalla Costituzione, la quale prevede il più elevato livello di protezione per l'individuo in materia di discriminazione.

L'articolo 3, difatti, garantisce la pari dignità sociale di tutti i cittadini e il principio di uguaglianza di fronte alla legge "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". La Corte Costituzionale italiana ha più volte interpretato il suddetto articolo come applicabile a tutte le persone situate nel territorio italiano, indipendentemente dalla loro cittadinanza.

L'articolo 2 riconosce, in generale, i diritti inviolabili dell'uomo, mentre gli articoli 10 e 117 forniscono ai trattati internazionali, una volta ratificati, il medesimo rango delle fonti interne di primo grado, addirittura riconoscendo loro una speciale resistenza, atta a farle prevalere su norme successive di pari rango. Sono inclusi, ovviamente, gli importanti strumenti legislativi internazionali sopra menzionati, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ai trattati europei.

Oltre a questi rilievi di profilo costituzionale, il codice civile rende impossibile concordare qualsiasi contratto che preveda la discriminazione razziale (art. 1343) o lo rende comunque invalido laddove sottoscritto (art. 1418).

⁴⁵⁹ Per quanto concerne la Finlandia, gli articoli 10 e 10(a) del capitolo 11, gli articoli 1 e 10 del capitolo 17, e gli articoli 9 e 10 del capitolo 24 del codice penale; in Islanda, l'art. 233 del codice penale; in Norvegia, l'articolo 135a del codice penale; in Svezia, l'articolo 8 del capitolo 16 del codice penale.

L'Italia vanta, inoltre, ulteriori normative complementari in tema di discriminazione, tra cui spicca il decreto legislativo 286 del 1998, che si concentra su uguaglianza tra cittadini italiani e stranieri in relazione alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso a servizi pubblici (art. 2), azioni di discriminazione basate su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi contro cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea e gli apolidi (art. 43), e azione civile contro la discriminazione (art. 44).

A integrazione di queste norme, considerate scarse e non idonee agli standard europei, il legislatore italiano ha adottato, nel 2003, un *corpus* normativo più completo, recependo le sopra viste direttive comunitarie 2000/43/CE (sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e 2000/78/CE (sulla parità di trattamento in materia di occupazione) attraverso i decreti legislativi nn. 215 e 216 del 9 luglio 2003. Inoltre, nel dicembre 2009, dopo un avvertimento formale della Commissione Europea, il governo italiano ha recepito la direttiva europea sulle pari opportunità attraverso il decreto legislativo n. 5 del 2010 (di modifica del decreto legislativo n. 198 del 2006), meglio conosciuto come Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Il decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano importanti norme a protezione dei posti di lavoro delle donne, nonché volte alla rimozione delle diverse forme di discriminazione.

Per quanto concerne il settore penale, vi è innanzitutto da considerare l'assenza, nel codice penale, di norme che qualificano il razzismo come un reato. Ciò, molto probabilmente, è legato alle origini di tale testo normativo, nato nel 1930, nel pieno del ventennio fascista. Alcune fattispecie di rilievo vennero comunque introdotte – e sono tuttora presenti –, come l'istigazione a delinquere (art. 302), le offese a una religione mediante vilipendio alle persone (art. 403) o vilipendio di cose (art. 404), la diffamazione (art. 595, fino al gennaio 2016 preceduto dall'ormai abrogato delitto di ingiuria, rimasto comunque come illecito civile), la bestemmia o l'insulto alla divinità (art. 724).

Successivamente al ventennio totalitaristico, la legge n. 645 del 1952 introdusse nella Costituzione italiana la disposizione finale e transitoria XII, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista⁴⁶⁰.

⁴⁶⁰ L'art. 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, in materia di "Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione", specifica che "Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o

In seguito, la legge n. 654 del 1975, di ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale di New York del 1966, aveva specificamente previsto il razzismo e la discriminazione come reati a sé stanti: “chiunque diffonde, in qualsiasi modo, idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale” e “chiunque incita, in qualsiasi modo, alla discriminazione, o a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale”, oltre alla previsione del divieto di “ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”⁴⁶¹. Tale legge, però, non aveva compiuto il passo ulteriore di introdurre le discriminazioni e il razzismo quali circostanze aggravanti del reato.

Allo stato attuale, all'interno dell'ordinamento italiano, lo strumento di maggior rilievo per il perseguimento degli atti di razzismo e degli altri comportamenti di odio è la circostanza aggravante prevista dall'art. 3 della cosiddetta legge Mancino (legge 25 giugno 1993, n. 205), che prevede l'aumento della pena fino alla metà se il reato è stato commesso con “finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità”.

La stessa legge ha altresì modificato l'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, aggiungendo la previsione dell'incitamento all'odio, oltre alla discriminazione, e semplificando i motivi a fondamento della condotta criminosa: non più l'appartenenza della vittima a un gruppo, bensì semplicemente “motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”⁴⁶².

Nel 2006, però, il legislatore italiano ha approvato la legge n. 85, che ha ridotto le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 654 del 1975 (già modificata dalla legge Mancino), andando altresì sostituire l'originario termine “incitare” con il nuovo “istigare”. L'istigazione richiede un *quid pluris* rispetto al mero incitamento, ovvero sia la concreta idoneità alla commissione degli specifici atti criminali previsti dalla norma, trascendendo dunque la mera manifestazione del pensiero. Ai fini della configurazione del reato diviene dunque necessaria la sussistenza (e la prova) di un dolo

svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”.

⁴⁶¹ Art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, successivamente modificato dall'articolo 1 della c.d. legge Mancino, legge 25 giugno 1993, n. 205, e ancora dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 2006, n. 85.

⁴⁶² Articolo 1 del del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito nella legge 25 giugno 1993, n. 205.

specifico, oltre che di un nesso causale tra espressione istigatoria e comportamento del soggetto istigato.

L'ultima, recentissima legge del 16 giugno 2016 n. 115 ha introdotto il comma 3 bis all'art. 3 della legge n. 654 del 1975, il quale punisce la “propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

5.4. LE NUOVE PROSPETTIVE GIURIDICHE NEL CONTESTO ITALIANO

Il presente *corpus* legislativo, legge Mancino *in primis*, è un valido e rilevante strumento per la regolamentazione e il perseguimento delle condotte di *hate speech*, ma si presenta oramai inadeguato e anacronistico a fronte del successivo avvento di Internet e dei *social media*, ancor più in relazione alle particolari tipologie di manifestazione dell'odio *online* in precedenza analizzate.

Ciò è stato recepito e compreso anche da alcuni esponenti politici italiani, i quali hanno poi tentato di sensibilizzare e coinvolgere i loro colleghi dell'emiciclo nell'introduzione di riforme in tale materia ancora intaccata.

Nel 2010, ad esempio, l'On. Fiamma Nirenstein, allora vicepresidente della Commissione Affari esteri dell'Unione Europea, nominata a presiedere la Sottocommissione per l'inchiesta sul antisemitismo della Camera dei Deputati italiana, ha contribuito all'approvazione della risoluzione n. 7-00445 del 14 dicembre 2010 (firmata dalla stessa On. Fiamma Nirenstein e dall'On. Paolo Corsini)⁴⁶³. Con essa, il governo era stato invitato a ratificare il Protocollo Addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica relativo alla criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici⁴⁶⁴, ritenuto strategico per rafforzare la cooperazione internazionale e per facilitare le indagini finalizzate all'individuazione dei siti *web* spesso collocati al di fuori dei confini nazionali.

⁴⁶³ <http://documenti.camera.it/leg16/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2010/12/14/03.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

⁴⁶⁴ <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Pdf/ES0420.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

La ratifica, il cui *iter* è attualmente ancora in corso⁴⁶⁵, permetterà finalmente di recepire, nell'ordinamento domestico, una definizione legislativa di “*bate speech*” o “espressioni di odio” e di ritagliare norme incriminatrici *ad hoc* sulle fattispecie che si verificano nel contesto cibernetico, oltre alla possibilità di collaborare con le autorità degli altri Paesi contraenti per il perseguimento dei soggetti responsabili non localizzati nel territorio italiano.

Ulteriori proposte di legge – non sfociate in provvedimenti legislativi – hanno recentemente riguardato, innanzitutto, la modifica dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 e della legge Mancino, con l'aggiunta dell'identità sessuale quale motivo posto a fondamento delle condotte criminose discriminatorie⁴⁶⁶. Ancora, la possibile modifica dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, con il ripristino della condotta di incitamento al posto dell'istigazione, la previsione di specifici poteri e doveri in capo alla Polizia postale e delle comunicazioni, profili di responsabilità per gli Internet Service Provider e una circostanza aggravante per la commissione dei fatti attraverso sistemi informatici o telematici⁴⁶⁷. Inoltre, è stata proposta l'istituzione di una “Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo e istigazione all'odio e alla violenza”⁴⁶⁸.

Con specifico riferimento ai fenomeni del *cyberstalking*, del cyberbullismo e del *revenge porn*, invece, è possibile muovere alcune osservazioni in relazione alle recenti riforme o proposte di riforma legislativa.

In relazione agli atti persecutori, l'articolo 612 *bis* è stato introdotto con il decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009 n. 38, con l'intento di disciplinare tutte le fattispecie di *stalking*, ivi comprese quelle compiute attraverso strumenti informatici o telematici. Anzi, per questi ultimi casi la norma prevede, al secondo comma, dopo la modifica apportata dalla c.d. legge sul femminicidio del 15 ottobre 2013 n. 119, la seguente specifica circostanza aggravante ordinaria (comportante, dunque, l'aumento della pena fino a un terzo): “la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche

⁴⁶⁵ Dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati, in data 6 luglio 2016, il testo è stato trasmesso al Senato per la prima lettura. <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00982377.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

⁴⁶⁶ Disegno di legge S. 391 del 2013. <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00702660.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

⁴⁶⁷ Disegno di legge C. 1301 del 2013. http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0011140.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

⁴⁶⁸ Disegno di legge C. 3028 del 2015. http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0034780.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

Quest'ultima previsione è stata ritenuta inidonea a fronteggiare in maniera puntuale e accurata – come il diritto penale richiederebbe – i suddetti comportamenti di odio dalla stessa Suprema Corte di Cassazione, che, tra l'altro, già immediatamente dopo l'emanazione del decreto legge n. 93 del 2013 (poi convertito nella legge n. 119 del 2013) aveva tacciato tale riforma di inutilità e inopportunità, ritenendo un dato già acquisito in giurisprudenza il fatto che integrasse “l'elemento materiale del delitto di atti persecutori, ad esempio, il reiterato invio alla persona offesa di sms o di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti social networks, nonché la divulgazione su questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima (Sez. VI penale, sentenza n. 32404 del 16 luglio 2010)”⁴⁶⁹.

In linea generale e astratta è difficilmente smentibile l'opinione della Corte di Cassazione, poiché – complice la conformazione di reato a forma libera del delitto di *stalking* di cui all'art. 612 *bis* c.p. – non necessariamente una persecuzione minatoria o molestatrice compiuta attraverso sms, e-mail, messaggistica istantanea o altri mezzi simili, è più grave di condotte di *stalking* tradizionali e non virtuali.

Non possono però essere sottaciuti tutti quei fattori emersi nel corso dell'analisi dei singoli fenomeni del *cyberstalking*, cyberbullismo e *revenge porn*, che evidenziano la produzione di effetti qualitativamente diversi in capo alle vittime, spesso a causa di modalità di vessazione maggiormente penetranti e intense⁴⁷⁰. Per tale ragione, non può che condividersi l'assunto, emerso in dottrina, di Annalisa Verza, per cui il particolare contesto (cibernetico) nel quale vengono poste in essere le condotte persecutorie telematiche, comportando una gogna mediatica e una diffusione globalmente capillare senza precedenti, giustificerebbe l'inasprimento sanzionatorio di cui al secondo comma dell'art. 612 *bis* c.p.⁴⁷¹.

Se dunque, da una parte, l'attuale formulazione del suddetto articolo potrebbe adeguatamente disciplinare il *cyberstalking*, dall'altra parte vi sono numerose e importanti

⁴⁶⁹ CORTE DI CASSAZIONE. 2013. *Novità legislative: D.L. 14 agosto 2013, n. 93 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”*. Relazione n. III/01/2013. http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_III_01_13.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

⁴⁷⁰ VERZA, Annalisa. 2014. “Le modalità telematiche di persecuzione nella legge 119/2013. Un'occasione mancata”. *op. cit.*

⁴⁷¹ *ibidem*.

ragioni per non ritenerla idonea ai fini della regolamentazione e della sua applicabilità ai casi di cyberbullismo e *revenge porn*.

Contrariamente al *cyberstalking*, che richiede, come lo *stalking* tradizionale, il dolo specifico in capo all'agente (inteso come volontà e consapevolezza di perseguire alternativamente uno dei tre eventi lesivi tipizzati dall'art. 612 *bis* c.p., mediante azioni reiterate di minaccia o molestia), le condotte di cyberbullismo sono principalmente finalizzate a ribadire la supremazia all'interno di un gruppo (reale o virtuale), mentre il danneggiamento fisico o morale della vittima è solo eventuale e si porrebbe, piuttosto, in una relazione di strumentalità⁴⁷².

A fronte di questo vuoto normativo in materia, il legislatore italiano ha manifestato la volontà di introdurre nell'ordinamento un quadro preciso senza però assumere posizioni sanzionatorie, dimostrando con ciò scarsa consapevolezza della grave lacuna e delle impellenti necessità per colmarla.

La proposta di legge avanzata dalla senatrice Elena Ferrara, prima firmataria, e approvata definitivamente alla Camera dei Deputati, in seconda lettura, il 17 maggio 2017, ha inteso definire il fenomeno del cyberbullismo, regolare la rimozione dei contenuti offensivi dalla Rete, prevedere un potere di intervento del Garante Privacy e introdurre la misura dell'ammonizione del questore nel caso di reati commessi da minorenni di età superiore ai 14 anni. Si è posta, inoltre, l'obiettivo di potenziare l'educazione e la sensibilizzazione nelle scuole, oltre che costituire un tavolo interministeriale permanente per il contrasto al fenomeno⁴⁷³.

In origine, tale disegno di legge aveva avuto il merito di introdurre la prima definizione legislativa di cyberbullismo, intendendolo come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

⁴⁷² *ivi*, la quale cita espressamente, a sua volta: DE SALVATORE, Ferruccio. 2012. “Bullismo e cyberbullying, dal reale al virtuale tra media e new media”. In *Minorigiustizia*, 4: 94-101.

⁴⁷³ <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00752105.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

Con le modifiche proposte il 27 luglio 2016 dalle Commissioni Riunite Giustizia e Affari sociali, approvate dalla Camera dei Deputati il 20 settembre 2016⁴⁷⁴, era stata però ritoccata tale definizione e introdotta quella di “bullismo” (art. 1 del disegno di legge). Mentre quest’ultimo era qualificato come “l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima”, il cyberbullismo diventava – perdendo la chiarezza e la tipicità necessarie della materia penale – “qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati al comma 2 (ossia quelli relativi al bullismo, ndr) e perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti telematici o informatici”.

Già solo a livello definitorio, si era perso l’essenziale riferimento ai minorenni in favore di un’indefinita estensione anche agli adulti, ma soprattutto si finiva per ricomprendere anche fattispecie distanti dal fenomeno del cyberbullismo e più affini al *cyberstalking* (quali le molestie reiterate idonee a provocare sentimenti di ansia e timore) o ai comuni reati di minaccia o diffamazione, eventualmente aggravate dalla finalità di discriminazione.

Così ricomposta, la proposta avrebbe avuto la nobile finalità di promuovere azioni di carattere formativo ed educativo, rivolte anche e soprattutto ai giovani studenti, ma non si sarebbero potuti sottacere i numerosi elementi critici che l’avrebbero resa, nella migliore delle ipotesi, sostanzialmente inutile.

In primis, i gestori di siti *web*, *blog* o *social networks* sarebbero divenuti primi destinatari di istanze di intervento, formulate dagli interessati o dai relativi genitori, per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo (art. 2, comma 1, del disegno di legge). Non si sarebbe trattato, però, dei fornitori di servizi della società dell’informazione identificati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (che ha recepito la direttiva comunitaria sul commercio elettronico), bensì dei semplici titolari e, appunto, gestori di spazi *online* frequentati dagli utenti. Si sarebbe posto, dunque, già un primo complesso contrasto interpretativo: da una parte, la disciplina comunitaria avrebbe qualificato come soggetti eventualmente responsabili per contenuti illeciti immessi nella Rete – oltre agli utenti concretamente artefici della pubblicazione – unicamente gli Internet

⁴⁷⁴ <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00990787.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

Service Provider, sebbene nei rari e strettamente limitati casi che verranno analizzati nel paragrafo ad essi dedicato; dall'altra parte, con questa proposta di legge sarebbero state introdotte, unicamente nel contesto giuridico italiano, ulteriori figure assoggettabili a responsabilità per i contenuti pubblicati dagli utenti sul *web*, che però non avrebbero trovato corrispondenza nelle normative straniere e in quella comunitaria. L'applicazione di tale norma, tra l'altro, sarebbe stata oltretutto ostacolata dalla stessa natura delocalizzata di Internet, essendo i siti *web* gestiti da soggetti stabiliti in ogni parte del pianeta, non necessariamente in Italia. Posto che lo stesso disegno di legge non aveva chiarito il proprio ambito di applicazione, questa disciplina – non coerente con quella comunitaria – non si sarebbe potuta applicare anche ai semplici titolari di spazi *online* stabiliti all'estero. O comunque, anche laddove astrattamente applicabile, sarebbe rimasta priva di efficacia nonostante l'eventuale intervento formale del Garante per la protezione dei dati personali.

Difatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del disegno di legge così come modificato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, il Garante sarebbe stato competente a provvedere ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non avesse comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi avesse provveduto, o comunque nel caso in cui non fosse stato possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media. Gli articoli 143 e 144 del Codice Privacy, riguardanti le procedure di reclamo e segnalazione, non attribuiscono però al Garante poteri di intervento tecnico diretto sul sito *web* coinvolto, bensì unicamente poteri prescrittivi, come l'invito ad adottare misure più opportune, oppure il blocco o il divieto del trattamento del dato personale. Eventuali soggetti responsabili stabiliti all'estero avrebbero quindi potuto ignorare tali provvedimenti.

In ogni caso, la previsione di cui all'art. 2, comma 2, avrebbe attribuito ai titolari di siti *web* responsabilità e adempimenti burocratici che avrebbero rischiato di minare la libertà di espressione in Rete. Da una parte, dunque, si sarebbero concessi poteri censori e di limitazione della libertà di parola in capo a soggetti privati, spesso volte gestori di siti *web* per diletto, che avrebbero potuto abusarne anche solo per semplice timore di attribuzione di responsabilità da parte delle autorità. Con il concreto rischio di criminalizzazione di Internet attraverso l'imposizione della rimozione di contenuti anche senza denunce presentate in sede penale. Dall'altra, invece, appariva comunque non innovativo il

coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali, al quale già spettava (e spetta) di conoscere e intervenire nelle fattispecie rientranti nelle sue competenze.

Parallelamente, non era chiara l'utilità dell'ennesimo tavolo tecnico permanente interministeriale, questa volta dedicato al contrasto a bullismo e cyberbullismo, chiamato a predisporre un piano di azione integrato e un codice di coregolamentazione, a cui si sarebbero dovuti attenere "gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete *internet*". A quest'ultimo codice, poi, sarebbe stato assegnato il compito di istituire un non ben identificato comitato di monitoraggio, avente il compito di predisporre procedure e formati standard per l'istanza di rimozione, oscuramento o blocco di cui sopra.

Da ultimo, veniva proposto, all'art. 8, uno stravolgimento del secondo comma dell'art. 612 *bis* codice penale (*stalking*). La riforma in esame, pur dedicata interamente al bullismo e al cyberbullismo, sarebbe difatti andata ad abrogare la circostanza aggravante dello *stalking* compiuto con mezzi informatici o telematici, aggiungendo la seguente nuova fattispecie di delitto⁴⁷⁵ al terzo comma: "la pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto di cui al primo comma è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiri attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia".

In tal modo, a livello giuridico si sarebbe compiuta un'inopportuna commistione tra fenomeni essenzialmente diversi per le caratteristiche comportamentali, fenomenologiche e sociologiche già analizzate in precedenza. L'appiattimento avrebbe riguardato non solo *cyberstalking* e cyberbullismo, ma anche il *revenge porn*, inseriti tutti nel medesimo calderone sanzionatorio nonostante ciascuno di essi fosse meritevole di attenzione specifica e distinta in virtù dei generali principi penali di tipicità e tassatività. Con la stessa norma, difatti, sarebbero stati previste (come medesima figura di reato) e punite condotte ontologicamente diverse, oltretutto utilizzando come "base comune" il fatto tipico degli atti persecutori. Non necessariamente, però, le fattispecie di cyberbullismo e *revenge porn* sono caratterizzate

⁴⁷⁵ Non può più parlarsi di circostanza aggravante, dal momento che verrebbe introdotta una nuova e a sé stante cornice edittale.

da elementi fattuali quali la reiterazione di minacce o molestie, il cagionamento di un perdurante stato d'ansia o paura, il timore per l'incolumità propria o di una persona vicina, oppure l'alterazione delle abitudini di vita.

Per ovviare a tutti questi gravi difetti, il Senato della Repubblica, nella successiva valutazione e lettura del 31 gennaio 2017, ha comunque eliminato tutti gli emendamenti testé criticati, riportando il testo alla sua veste originale⁴⁷⁶. Il 17 maggio 2017, come già evidenziato, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge originariamente proposto, rendendolo dunque pronto per la promulgazione e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in veste di legge.

Attualmente, i casi di *revenge porn* sono puniti, secondo la relazione n. III/01/2013 della Corte di Cassazione richiamata in precedenza, come forme di atti persecutori *ex art. 612 bis* codice penale⁴⁷⁷. In passato, tali azioni erano ricondotte alternativamente nell'alveo del reato di molestie o disturbo alle persone, ai sensi dell'art. 660 c.p., della diffamazione a mezzo stampa di cui all'art. 595, comma 3 c.p., o del trattamento illecito di dati personali, secondo quanto previsto dall'art. 167 del codice in materia di protezione dei dati personali.

In verità, nessuna di tali qualificazioni giuridiche appare degnamente attagliarsi alle tipicità del fenomeno.

Il reato di *stalking*, nella sua attuale versione, punisce difatti quelle condotte rivolte direttamente nei confronti della vittima, ignorando inevitabilmente ciò che, nei casi di *revenge porn*, produce maggiori danni morali, psicologici e a dignità e reputazione, ossia la consapevolezza che le proprie immagini a carattere pornografico siano viste da terzi. Secondo il principio di tipicità, che permea l'ordinamento penale, allo stato attuale potrebbe essere sanzionata, come *stalking*, solo la condotta di invio alla vittima di tali materiali, tale da far insorgere il timore della loro divulgazione (e procurare, dunque, un insostenibile disagio psichico). Rimarrebbe dunque impunito il ben più grave aspetto del danneggiamento causato dalla effettiva diffusione delle suddette immagini.

Nella letteratura italiana, Annalisa Verza ha rilevato l'insufficienza delle fattispecie astratte sopra elencate (molestia, trattamento illecito di dati personali e diffamazione a mezzo stampa) per la compiuta regolamentazione di questo specifico tipo di comportamento. La prima, perché trattasi di mera contravvenzione punita con pena troppo

⁴⁷⁶ <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000955.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

⁴⁷⁷ La Corte di Cassazione, nel 2010, aveva applicato l'art. 612 bis c.p. a un caso di divulgazione "di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato" con la persona offesa maggiorenne (Corte di Cassazione, sez. VI penale, sentenza n. 32404 del 16 luglio 2010).

lieve a fronte di un disvalore così elevato; il secondo, poiché è ritenuta una forzatura la qualificazione di un contenuto di matrice pornografica come un mero dato personale; la terza, infine, perché in realtà le immagini divulgate non sono da considerarsi di per sé disonorevoli (un atto sessuale con il proprio partner è una cosa ovvia, così come filmarlo rientra nella libertà individuale), mentre l'elemento dannoso nei confronti della reputazione sta “nella stessa circolazione del materiale privato al di fuori del rapporto confidenziale che perimetra la riservatezza dell'atto sessuale”⁴⁷⁸.

Come appena evidenziato, a questa lacuna avrebbe solo apparentemente posto rimedio la fattispecie proposta dalla Camera dei Deputati nell'emendato disegno di legge sul cyberbullismo (come “nuovo” comma 3 dell'art. 612 *bis* c.p., poi prontamente eliminato dal Senato in seconda lettura). Tale norma, caratterizzata per l'appunto da una mescolanza di fattispecie concrete inconciliabile con la tipicità dello strumento penale, sarebbe infatti andata a colpire, con pena edittale più elevata rispetto agli atti persecutori tradizionali, tutte quelle condotte compiute attraverso strumenti informatici o telematici di diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, ivi compresi, in tutta evidenza, anche i contenuti sessualmente espliciti.

Sarebbe rimasto, però, il pesante fardello della reiterazione delle condotte e degli eventi dannosi previsti dal primo comma dell'art. 612 *bis* c.p., mantenuti come elementi oggettivi anche di questa nuova figura delittuosa (in virtù dell'espreso richiamo al “fatto di cui al primo comma”). Si tratta di requisiti che mal si conciliano con una realtà come quella del *revenge porn*, caratterizzata da singole diffusioni – ancorché concatenate tra loro – di materiali pornografici amatoriali da parte di soggetti differenti, che non necessariamente ingenerano nella vittima ansia, paura, o stato di timore per la propria o altrui incolumità, o anche un mutamento delle abitudini. È di per sé sufficiente una singola pubblicazione *online* – da parte della stessa vittima o del possessore del contenuto – a innescare un effetto ripetuto, esponenziale e sempre meno controllabile: il contenuto reso disponibile a qualunque utente può essere memorizzato da chiunque ed eventualmente condiviso e pubblicato nuovamente, in caso di possibile rimozione dal *web*.

Il *revenge porn* si manifesta dunque, al tempo stesso, come un problema culturale e giuridico, attese le lacune e le sviste di carattere normativo che lo accompagnano. La condivisibile opinione dottrinale di Annalisa Verza evidenzia la necessità, nel nostro ordinamento giuridico fondato sulla tipicità del precetto penale, di una fattispecie delittuosa

⁴⁷⁸ VERZA, Annalisa. 2014. *op. ult. cit.*, 11.

specificamente dedicata alla diffusione non autorizzata di materiale pornografico amatoriale e privato, che permetterebbe di contrastare la cultura criminogena che permea il fenomeno in virtù della forza educativa propria del diritto⁴⁷⁹.

Come già posto in evidenza analizzando il fenomeno dal punto di vista sociologico, il *revenge porn* prevede una diffusione di materiale potenzialmente inarrestabile tale da rendere parimenti inarrestabile il danno arrecato alla vittima, sottoposta a continue violazioni della propria intima sfera sessuale ogni qualvolta venga guardata. Il pregiudizio va oltre la semplice ansia, attraversa la psiche della persona e incide sulla vita sociale, familiare e lavorativa. Rispetto a un'altra tradizionale fattispecie come la violenza sessuale (*ex art. 609 bis c.p.*), in questo contesto si verifica normalmente un danno definito come "multistrato", che pervade la quasi totalità della vita della persona colpita e non si limita solamente ad alcuni aspetti lesivi⁴⁸⁰.

Ciò è immediatamente evincibile dallo stesso delitto di cui all'art. 600 *ter* c.p., dedicato alla produzione, diffusione e divulgazione di pornografia minorile, che non vuole punire direttamente la violenza sessuale eventualmente realizzata per la produzione del materiale, bensì lo specifico danno realizzato dalla rappresentazione pornografica in sé e dalla sua diffusione⁴⁸¹. Il *sexting* minorile riceve, difatti, dalla norma in questione, una disciplina particolarmente severa, che prevede la punibilità anche delle sole condotte volte alla produzione di materiale rappresentante un minorenni coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, od organi sessuali di un minorenni per scopi sessuali, e dunque anche laddove tale materiale non fuoriesca dal rapporto privato nel quale è stato prodotto consensualmente.

In merito, è opportuno ricordare come il legislatore italiano, nel ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali⁴⁸² (meglio conosciuta come Convenzione di Lanzarote), non abbia inteso escludere dalla suddetta fattispecie penale le ipotesi di produzione e possesso di tale materiale caratterizzate da sicura consensualità, sebbene la stessa Convenzione suggerisse

⁴⁷⁹ VERZA, Annalisa. 2014. "La lettera scarlatta e la presunzione del consenso come forma di *Whitewashing* culturale. Riflessioni a margine tra l'art. 600-ter e il nuovo art. 612-bis comma 2° c.p.". *op. cit.*

⁴⁸⁰ VERZA, Annalisa. 2014. "Le modalità telematiche di persecuzione nella legge 119/2013. Un'occasione mancata". *op. cit.*

⁴⁸¹ *ivi*, 150.

⁴⁸² <http://leg16.camera.it/561?appro=517> (ultima visita, 30.05.2017).

l'opzione⁴⁸³. È quindi la stessa legge a presumere, senza possibilità di prova contraria, l'assenza del consenso in capo al minore di anni diciotto nei casi di pornografia minorile.

Sono emerse, inoltre, meritevoli obiezioni riguardo alla sperequazione tra il disvalore attribuito alla condotta di produzione del materiale pedopornografico e quello riconosciuto alla diffusione, essendo palese una relegazione di quest'ultima fattispecie a una mera "funzione prodromica e secondaria"⁴⁸⁴.

Il primario nocimento alla vittima di *sexting* e *revenge porn* ricade sulla dignità e sulla reputazione mediante la diffusione del materiale sessualmente esplicito, mentre nel tradizionale abuso pedopornografico la circolazione delle immagini rappresenta un ausilio alla pratica della pedofilia. Nel primo fenomeno, difatti, la produzione solitamente consensuale del materiale non causa direttamente un'offesa al minore, limitandosi a rappresentare un semplice pericolo di danno, mentre è con la sua divulgazione a terzi che si concretizza tale danno, richiedendo così un'inversione (anche di portata sanzionatoria) del rapporto previsto dalla clausola di riserva di cui al terzo comma dell'art. 600 *ter* c.p.

Se, dunque, l'ordinamento italiano incrimina, con una figura di reato autonoma, qualsiasi soggetto (anche minore) che produce, riceve o divulga un materiale pornografico amatoriale minorile, non vi è ragione per escludere la previsione di un'analogia fattispecie dedicata agli individui maggiorenni (intesi come soggetti ritratti). Solo così si riempirebbe un vuoto normativo che costringe, attualmente, la giurisprudenza a condurre forzature interpretative (spesso *borderline* rispetto al divieto di analogia in ambito penale) al fine di punire condotte pacificamente identificabili come *revenge porn* tra individui adulti.

Lo strumento normativo penale rappresenta, per il nostro ordinamento, l'*extrema ratio* ai fini della disciplina di determinate condotte ritenute antiggiuridiche. Nel caso dell'*hate speech*, e delle manifestazioni di odio in generale, che nell'era delle nuove tecnologie costituiscono una piaga in crescita esponenziale, occorre compiere una più ampia valutazione e interrogarsi su cosa sia realmente efficace per contrastare il fenomeno in tutte le sue sfaccettature e declinazioni.

Pur non intendendo anticipare un argomento che verrà affrontato in seguito, è da premettere con chiarezza l'importanza delle norme positive, che devono mantenere il proprio ruolo di cornice legale che determini – solo lei – quali comportamenti siano da

⁴⁸³ Art. 8, comma 3 della Direttiva 2011/93/UE. Contrariamente allo Stato italiano, Finlandia, Germania, Polonia e Olanda hanno introdotto l'esenzione, seppur con lievi differenze.

⁴⁸⁴ VERZA, Annalisa. 2015. "Sulla struttura speculare e opposta di due modelli di abuso pedopornografico". In *Diritto Penale Contemporaneo*. http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1429694136VERZA_2015a.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

considerarsi illeciti e quali no. Non può che essere la legge a chiarire entro quali margini i cittadini (utenti), da una parte, e i provider e i gestori degli spazi *online*, dall'altra, abbiano libertà di azione: i primi nell'esprimersi in Rete, i secondi nel prendere eventuali provvedimenti o nel contattare le autorità competenti in caso di individuazione di comportamenti illeciti.

Ciò da cui non si può prescindere è la puntuale previsione normativa delle incriminazioni, ossia dei fatti tipici previsti come reati. Come si è osservato, dal momento che si rende opportuno aggiornare l'ordinamento penale (tanto italiano quanto, possibilmente, internazionale) a fronte dell'emergere dei fenomeni di *hate speech* sopra descritti, la strategia auspicata deve muoversi nel solco dei sommi principi penali di tipicità e tassatività. Di conseguenza, non ci si può accontentare di proposte di legge confusionarie, superficiali e piuttosto frettolose, specie in un campo (quello informatico) in cui gli stessi operatori del diritto (avvocati e giudici) ancora faticano a calarsi appieno. Solamente attraverso l'introduzione di distinte fattispecie di reato, con previsioni sanzionatorie calibrate sul disvalore proprio di ciascun fatto tipico, potranno essere soddisfatte queste basilari esigenze, comunque prodromiche a un'efficace azione – anche e soprattutto politica – di contrasto all'*hate speech*.

5.5. LA GIURISPRUDENZA EUROPEA E ITALIANA

In Europa, la libertà di espressione non è stato un traguardo raggiunto facilmente: nel corso della sua plurimillennaria storia, il vecchio continente è stato caratterizzato da guerre sanguinose condotte da regimi totalitari per il controllo delle libertà fondamentali dei popoli. Tuttavia, l'impatto della stessa libertà di espressione sulla caduta di tali regimi è stato monumentale.

Allo stato attuale, nonostante il ruolo fondamentale giocato da tale libertà nella salvaguardia di tutto il panorama di libertà di cui si gode ora in Europa, come sottolineato in precedenza, gli organi sovranazionali e i legislatori nazionali non hanno inteso (e non intendono) riconoscerle un valore assoluto.

A livello giurisprudenziale europeo, è possibile distinguere tra la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, organo giurisdizionale di controllo e garanzia della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Se, da una parte, la prima è competente a conoscere dell'applicazione e del rispetto della suddetta convenzione, e dunque della tutela dei diritti

fondamentali, la seconda è tenuta a garantire che il diritto dell'Unione Europea venga interpretato e applicato uniformemente in ogni Stato membro, e dunque a verificare la compatibilità delle discipline nazionali con i dettami comunitari.

5.5.1. L'EVOLUZIONE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO SULLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE (SEGUE)

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), sulla scorta di quanto sancito dalla Convenzione da cui sorge, ha costantemente concepito la libertà di espressione come elemento essenziale e basilare di una società democratica, come quella europea, ai fini del suo progresso, del pieno sviluppo e dell'autodeterminazione di ciascun individuo.

La libertà di espressione, diritto fondamentale radicato nello sviluppo di ogni moderno stato democratico e costituzionale, era nata, nel tardo '700, come diritto individuale volto a proteggere la piccola classe borghese, che costituiva il nucleo della società e rappresentava l'opinione pubblica di allora⁴⁸⁵. In quel periodo storico, la comunicazione avveniva perlopiù oralmente e attraverso scritti, ed era appannaggio della minoranza della popolazione. Successivamente, l'avvento di televisione e radio, prima, e di Internet, poi, hanno rivoluzionato le dinamiche comunicative, portando a una massificazione e orizzontalizzazione della comunicazione, in cui chiunque abbia gli accessibili strumenti ha la facoltà di esprimersi e farsi sentire.

In tale contesto, il già osservato articolo 10 della Convenzione⁴⁸⁶, seppur rimasto intatto nella sua formulazione originaria della seconda metà del XX secolo, è stato interpretato e applicato in modo da essere adattato ai cambiamenti tecnologici che hanno provocato un forte impatto sul sistema politico, culturale e sociale.

La CEDU, chiamata a rivedere i casi nazionali coinvolgenti presunte restrizioni alla libertà di espressione, ha assunto l'importante ruolo di interprete e supervisore, specialmente alla luce del peculiare riguardo che le moderne democrazie costituzionali manifestano in favore di tale libertà. Il fattore trainante che ha consentito alla Corte di mettere a punto, caso per caso, la tutela della libertà di espressione è stato il triplice test sancito dal paragrafo 2 del suddetto articolo 10, che consente di sottoporre tale libertà a formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni, purché previste dalla legge e solamente se necessarie, in una società

⁴⁸⁵ MIR, Joan Barata, BASSINI, Marco. 2015. "Freedom of expression in the internet: main trends of the case law of the European Court of Human Rights". In Oreste POLLICINO (a cura di), *The Internet and Constitutional Law: The Protection of Fundamental Rights and Constitutional Adjudication in Europe*, 72. London, UK: Routledge.

⁴⁸⁶ *Ut supra*, paragrafo 5.2.

democratica, a perseguire i legittimi fini elencati (tra cui la sicurezza nazionale e pubblica, l'ordine pubblico, l'integrità territoriale, ecc.).

La Convenzione, in sostanza, ha posto una serie di pubblici interessi al medesimo livello della libertà di espressione, riflettendo la protezione non assoluta generalmente riconosciuta in Europa a quest'ultima libertà. Per tali ragioni, nel controllare la proporzionalità delle restrizioni alla libertà di espressione contestate, la CEDU si è concentrata sugli specifici aspetti della natura e dell'intensità delle limitazioni, facendo altresì leva sulla clausola dell'abuso del diritto *ex art. 17* della Convenzione (singolarmente, o unitamente all'art. 10, secondo paragrafo).

In ogni caso, in più occasioni la Corte ha manifestato la necessità di protezione non solo delle informazioni e delle idee di per sé inoffensive, bensì anche di quelle offensive o disturbanti⁴⁸⁷. Nella fondante sentenza della controversia *Handyside v. Regno Unito* del 1972, avente ad oggetto restrizioni alla libertà di espressione per la protezione della morale, la Corte ha affermato l'applicabilità della libertà di espressione non solo alle informazioni o idee accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che offendono, disturbano lo Stato o una parte della popolazione. Senza pluralismo, tolleranza e apertura mentale non vi sarebbe alcuna società democratica⁴⁸⁸.

Fu dunque riconosciuto che nella società democratica dovessero essere creati e sostenuti spazi per la discussione e il dibattito pubblico, implicanti inevitabilmente disaccordi e confronti, anche accesi, tra punti di vista opposti, comunque rientranti nel campo d'applicazione della protezione offerta dal suddetto articolo 10. Proprio riguardo al secondo paragrafo di tale articolo, la Corte si è tra l'altro espressa esigendo che le formalità, le condizioni, le restrizioni o le sanzioni previste in relazione all'esercizio della libertà di espressione siano concepite in maniera stretta, severa, e che la necessità di tali restrizioni sia espressamente stabilita in maniera convincente⁴⁸⁹.

La questione dell'imposizione di vincoli alla libertà di espressione ha acquisito una sempre maggiore rilevanza negli ultimi tempi, con particolare attenzione ai casi di critica religiosa (soprattutto verso l'Islam), sessuale (nei confronti degli omosessuali) e politica.

Ad esempio, la CEDU ha considerato la tutela della sicurezza pubblica nazionale e della libertà e degli altrui diritti legittime giustificazioni per sanzionare penalmente atti volti a ri-

⁴⁸⁷ KISKA, Roger. 2013. "Hate Speech: A Comparison Between the European Court of Human Rights and the United States Supreme Court Jurisprudence". In *Regent University Law Review*, 25, 1: 107-151.

⁴⁸⁸ *Handyside v. United Kingdom*, Merits, Application No. 5493/72, CEDU.

⁴⁸⁹ *Şener v. Turchia*, Application No. 26680/95, CEDU, punto 39 (i).

costituire un partito fascista⁴⁹⁰, ritenendo che il diverso trattamento giuridico da applicare alle espressioni di apologia fascista, a differenza delle altre tipologie di espressione, abbia il “legittimo obiettivo” di proteggere le istituzioni democratiche.

Nel 2003, la stessa Corte ha inoltre confermato la messa al bando di un partito politico che si era proposto di istituire una teocrazia antidemocratica in Turchia, ritenendo tale misura la più idonea e opportuna per la tutela della cittadinanza⁴⁹¹. In particolare, tale partito era stato sciolto sulla base delle dichiarazioni rese e delle posizioni adottate dal suo presidente e alcuni dei suoi membri. In merito, la Corte aveva dichiarato che “le autorità locali non erano andate oltre il margine di discrezionalità concesso loro nell’ambito della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”, reputando le politiche del partito “pericolose per i diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione” e che “le reali possibilità di attuazione del suo programma, dopo aver ottenuto il potere, rendevano il pericolo più tangibile e più immediato”.

Tuttavia, la Corte ha successivamente precisato, in una vertenza del 2005 coinvolgente la Romania, che il rifiuto di procedere alla registrazione di un partito politico conforme ai principi democratici fondamentali, “per il solo fatto di aver criticato l’ordine costituzionale e giuridico del paese e aver cercato un dibattito pubblico nell’arena politica”, violasse la Convenzione Europea⁴⁹².

Gli stessi principi, legati alla protezione degli altrui diritti e alla difesa dell’ordine pubblico, sono stati posti a fondamento della forte limitazione al negazionismo e al revisionismo dell’Olocausto: il divieto di diffusione di volantini qualificanti la Shoah come “una bugia o una truffa sionista”⁴⁹³ e la confisca di un testo contestante lo sterminio ebraico ad Auschwitz sono stati approvati e confermati per prevenire l’ordine pubblico, essendo il genocidio degli ebrei considerato (e da considerarsi) un evento storico notorio⁴⁹⁴. La CEDU ha dichiarato, sul punto, che esiste una “categoria di fatti storici chiaramente riconosciuti – come l’Olocausto – la cui negazione o revisione sarebbe posta al di là della tutela di cui all’articolo 10 dall’articolo 17”⁴⁹⁵.

⁴⁹⁰ *X v. Italy*, Application No. 6741/74, CEDU.

⁴⁹¹ *Refah Partisi v. Turkey*, 2003-II CEDU.

⁴⁹² *Partidul Comunistilor (Nepoceristi) and Ungureanu v. Romania*, 2005-I CEDU.

⁴⁹³ *X v. Federal Republic of Germany*, Application No. 9235/81, 29 CEDU.

⁴⁹⁴ *T. v. Belgium*, Application No. 9777/82, 34 CEDU.

⁴⁹⁵ *Lehideux and Isorni v. France*, 1998-VII, CEDU; l’art. 17 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rubricata quale “Divieto dell’abuso del diritto”, così recita: “Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella

Un differente caso ha riguardato, invece, un documentario prodotto dal giornalista danese Per Christian Jersild, contenente estratti di un'intervista televisiva condotta a membri di un gruppo giovanile denominato "Greenjackets". Questi giovani, in particolare, avevano rilasciato dichiarazioni razziste e denigratorie nei confronti degli immigrati e dei gruppi etnici stabilitisi in Danimarca. In merito alla controversia, la CEDU ritenne che la sanzione penale comminata a Jersild dalle autorità giudiziarie danesi per favoreggiamento (alle condotte criminose dei giovani intervistati) fossero sproporzionate rapportandole al legittimo obiettivo di tutelare i diritti altrui. Nel caso specifico, fu riconosciuto che l'obiettivo primario del documentario non fosse la propaganda di idee e visioni razziste, bensì quello di informare il pubblico su una scottante questione di interesse sociale⁴⁹⁶.

Sempre per la tutela dell'ordine pubblico, bene giuridico ritenuto di rango primario, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha confermato la condanna di un disegnatore francese che aveva ritratto l'attentato al World Trade Center con la didascalia "*We have all dreamt of it... Hamas did it*" ("Lo abbiamo tutti sognato ... Hamas lo ha fatto"), osservando come la pubblicazione di tale vignetta avesse provocato una particolare reazione nel pubblico, in grado di suscitare violenza e di avere un consistente e pericoloso impatto sull'ordine pubblico locale⁴⁹⁷.

A proposito delle espressioni di odio nei confronti delle confessioni religiose, la Corte ha avuto modo di dichiarare incompatibili con i valori proclamati e garantiti dalla Convenzione – in particolare, la tolleranza, la pace sociale e l'uguaglianza – manifestazioni che si concretino in veementi attacchi contro gruppi religiosi, collegando questi ultimi a gravi atti terroristici⁴⁹⁸.

Anche le manifestazioni di odio e di incitamento all'odio nei confronti degli omosessuali, secondo la più recente giurisprudenza della Corte, non sono protetti dalla Convenzione. Contrariamente alla giurisprudenza dominante negli Stati Uniti, nel recente caso *Vejdeland v. Sweden*, del 2007⁴⁹⁹, la Corte ha sostenuto che l'incitamento all'odio non necessariamente consiste in un invito diretto a commettere a un atto di violenza o altri atti criminali. Anche affermazioni offensive, di scherno o diffamatorie possono comportare seri e gravi pregiudizi. Il ragionamento della Corte riflette, in sostanza, una filosofia che considera non

presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione".

⁴⁹⁶ *Jersild v. Denmark*, Application No. 15890/89, 298 CEDU (ser. A, 1994).

⁴⁹⁷ *Leroy v. France*, Application No. 36109/03, CEDU.

⁴⁹⁸ *Norwood v. United Kingdom*, Application No. 23131, CEDU.

⁴⁹⁹ *Vejdeland v. Sweden*, Application No. 1813/07, CEDU.

come mero “atto espressivo”, ma come “atto performativo”, secondo la già osservata teoria di Austin⁵⁰⁰, e riconosce la possibilità di recare nocimento anche attraverso un’espressione offensiva e discriminatoria, equiparando le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale a quelle tradizionali, basate sulla razza, sull’origine, sull’etnia o sul colore della pelle⁵⁰¹.

5.5.2. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO IN MATERIA DI *HATE SPEECH ONLINE*

Con specifico riferimento al contesto virtuale, la particolare importanza dei media tecnologici per la società democratica è stato sottolineato più volte dalla CEDU, spesso impegnata a trattare casi legati a Internet e alle varie specifiche caratteristiche dell’ambiente di comunicazione *online*.

In una delle sue più importanti decisioni sul tema della libertà di espressione in Rete (*Ahmet Yildirim v. Turchia*, del 2010⁵⁰²), la CEDU ha riconosciuto in modo piuttosto netto l’importanza di Internet nel panorama della comunicazione contemporanea: “Internet è diventato oggi uno dei principali mezzi, per gli individui, per esercitare la loro libertà di espressione: offre gli strumenti essenziali per la partecipazione alle attività e ai dibattiti relativi alle questioni di politica o di pubblico interesse pubblico”. Con ciò, ha attribuito chiaramente grande importanza alla dimensione partecipativa della libertà di espressione e alle specifiche funzionalità di Internet, che permettono di migliorare il dibattito pubblico all’interno della società democratica.

Ciò premesso, la CEDU ha giocato un rilevante ruolo nella protezione della libertà di espressione nel contesto virtuale telematico. In più controversie sottoposte al suo esame, sono stati consolidati i principi e i criteri cardine della tutela di tale fondamentale libertà, cercando al tempo stesso di adattarli alle peculiari dinamiche dell’ambiente digitale.

Nel caso *Perrin v. Regno Unito*⁵⁰³, del 2003, la Corte aveva ribadito la legittimità e la proporzionalità di certe restrizioni alla libertà d’espressione, anche nel contesto della Rete, al fine di proteggere diritti e valori sanciti dal secondo paragrafo dell’articolo 10 della Convenzione. Nel caso di specie, la Corte aveva convalidato la condanna comminata per la

⁵⁰⁰ *Ut supra*, paragrafo 2.3.

⁵⁰¹ TOURKOCHORITI, Ioanna. 2014. “Should Hate Speech Be Protected? Group Defamation, Party Bans, Holocaust Denial and the Divide between (France) Europe and the United States”. In *Columbia Human Rights Law Review*, 45, 2: 552-622.

⁵⁰² *Ahmet Yildirim v. Turkey*, Application No. 3111/10, CEDU.

⁵⁰³ *Perrin v. Regno Unito*, Application No. 5446/03, CEDU.

pubblicazione *online*, accessibile a chiunque, di scene di coprofilia, coprofagia e *fellatio* omosessuale, attribuendo maggior peso proprio al fatto che l'accesso fosse possibile anche ai minori, senza alcun preventivo controllo dell'età dell'utenza.

Le questioni interpretative più interessanti sono, però, sorte in merito alla responsabilità dei soggetti titolari (o controllori) dei contenuti redazionali pubblicati sul *web*, eventualmente contenenti espressioni di odio.

In origine, nell'affrontare il caso *Surek v. Turchia*, del 1999⁵⁰⁴, la Corte aveva dichiarato che il soggetto in tale posizione di controllo potesse essere comunque ritenuto responsabile per *hate speech*, pur non manifestando associazione verso le opinioni espresse, per aver fornito uno sbocco per fomentare violenza e odio e aver avuto il potere – e la possibilità – di plasmare la direzione editoriale di quanto pubblicato. Nel caso di specie, era stato probabilmente determinante il fatto che le dichiarazioni offensive fossero state espresse nel corso di un conflitto armato interno alla Turchia coinvolgente una dimensione etnica.

Il più rilevante caso in cui la Corte è stata chiamata a giudicare sulla responsabilità del provider per commenti generati dagli utenti su un portale di notizie *online* è stato, però, *Delfi AS v. Estonia*, del 2009⁵⁰⁵. La società ricorrente, Delfi AS, che all'epoca dei fatti gestiva (e gestisce tuttora) un portale *web* di informazione, lamentava di essere stata ingiustamente ritenuta responsabile e condannata dai giudici nazionali estoni per i commenti offensivi postati da alcuni lettori in uno degli articoli pubblicati sul sito, nonostante fossero stati rimossi dietro richiesta dei legali del soggetto trattato nell'articolo, vittima di tali espressioni lesive.

Nella propria pronuncia conclusiva, la CEDU non ha riconosciuto alcuna violazione dell'articolo 10 della Convenzione, osservando come sul *web* le espressioni di odio potessero essere diffuse in tutto il mondo nel giro di pochi secondi e rimanere disponibili in via persistente, e come l'illegittimità dei commenti pubblicati dagli utenti derivasse dall'evidente incitamento all'odio e alla violenza contro il soggetto trattato dall'articolo.

In casi come questo, la Corte ha ritenuto che i diritti e gli interessi degli individui e della società nel suo complesso consentano agli Stati membri di prevedere, senza contravvenire l'articolo 10 della Convenzione, responsabilità in capo ai portali di notizie su Internet che non dovessero riuscire ad adottare adeguate misure per la pronta rimozione dei commenti chiaramente illegali, anche senza preavviso da parte della presunta vittima o di terzi.

⁵⁰⁴ *Surek v. Turchia* (No. 1), Application No. 26682/95, CEDU.

⁵⁰⁵ *Delfi AS v. Estonia*, Application No. 64569/09, CEDU.

La CEDU ha dunque constatato che tale accertamento di responsabilità nei confronti della società ricorrente, da parte dei tribunali estoni, rappresentasse una limitazione giustificata e proporzionata alla libertà di espressione del portale, conformemente a quanto sancito dall'art. 10, paragrafo 2, della Convenzione. Il ragionamento dei giudici ha preso le mosse dalle valutazioni appena rilevate e ha tenuto conto di ulteriori fondamentali fattori: la natura estrema dei commenti in questione, il fatto che essi si trovassero in calce ad un articolo pubblicato dalla società ricorrente sul suo portale *web* di notizie (di natura imprenditoriale) e che quindi potesse essere preventivata la pubblicazione di commenti offensivi, l'insufficienza delle misure adottate dalla società ricorrente per l'immediata rimozione dei prevedibili commenti offensivi e violenti nonostante, e il fatto che qualunque utente, anche non registrato, potesse commentare gli articoli.

La pronuncia in questione, come tra l'altro la stessa Corte ha premesso, è intervenuta esclusivamente sulla compatibilità di una disposizione nazionale estone con la Convenzione e non, invece, con l'ordinamento comunitario. Quest'ultimo, attraverso la c.d. direttiva *e-commerce* n. 31/2000/CE, esonera, salvo specifici casi meglio analizzati successivamente⁵⁰⁶, l'Internet Service Provider da responsabilità per condotte illecite compiute dagli utenti.

La dovuta considerazione e soprattutto l'applicazione di tale assetto interpretativo comunitario sarebbero spettate ai giudici estoni, e per questo ciò è stato eliminato dal *thema decidendum* del giudizio della CEDU. Sarebbe stato, dunque, più interessante conoscere l'opinione della Corte nel diverso caso in cui i giudici nazionali estoni avessero correttamente applicato la normativa comunitaria al caso di specie, escludendo in capo a Delfi AS la responsabilità per i commenti offensivi pubblicati direttamente dai suoi utenti.

Ad ogni modo, la decisione presenta preoccupanti profili di criticità, già evidenziati in letteratura⁵⁰⁷. Innanzitutto, applica la tradizionale disciplina in materia di responsabilità dei media e degli editori al fine di risolvere una vertenza relativa a commenti pubblicati liberamente *online* dagli utenti. Non è affatto convincente la stessa equiparazione del contesto tematico in cui si sono verificati i fatti con quello reale della carta stampata, dove i messaggi dei lettori vengono eventualmente selezionati e pubblicati deliberatamente sul giornale. Ulteriormente, oltre al pericoloso conflitto che si crea con le esenzioni da responsabilità degli Internet Service Provider garantite dalla normativa comunitaria, una pronuncia di tal fatta attribuisce *de facto* un potere potenzialmente illimitato e discrezionale in capo ai *provider onli-*

⁵⁰⁶ Si veda il paragrafo 5.8.

⁵⁰⁷ MIR, Joan Barata, BASSINI, Marco. *op. cit.*, 84.

ne, titolari di portali e spazi *web*, sotto il profilo delle azioni di censura dei contenuti ritenuti illegittimi.

In un successivo e analogo giudizio conclusosi nel febbraio del 2016⁵⁰⁸, la medesima Corte è tornata sulle medesime questioni già affrontate in *Delfi AS v. Estonia*, fornendo ulteriori chiarimenti sulla propria impostazione.

Il caso ha riguardato due operatori di siti *web*, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete, organo associativo e di autoregolamentazione dei *content service providers* ungheresi, e Index.hu Zrt, gestore di un importante portale ungherese di notizie *online*, che permettevano agli utenti registrati di commentare le loro pubblicazioni *online*, pur precisando espressamente che tali commenti non riflettessero le opinioni personali dei gestori e che gli autori sarebbero comunque stati responsabili dei contenuti espressi.

Il 5 febbraio 2010, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete aveva pubblicato un editoriale su due siti *web* di vendite immobiliari, dal contenuto particolarmente critico. Poco tempo dopo, Index.hu pubblicò un articolo di opinione su tale vicenda. Molti utenti anonimi postarono, su entrambi i siti, commenti particolarmente offensivi nei confronti delle agenzie immobiliari coinvolte. Una di esse, pochi giorni più tardi, promosse un'azione civile lamentando la violazione della propria buona reputazione, ai sensi dell'articolo 78 del codice civile ungherese. I commenti offensivi vennero, dunque, immediatamente rimossi.

I tribunali nazionali ungheresi aditi avevano ritenuto che i commenti fossero andati oltre i limiti accettabili della libertà di espressione e non avevano riconosciuto, ai due intermediari, le esenzioni da responsabilità di cui alla direttiva e-commerce n. 31/2000/CE già menzionata. La Corte d'Appello di Budapest, in particolare, ritenne tale normativa applicabile solamente ai servizi della società dell'informazione finalizzati alla vendita, all'acquisto o allo scambio di beni materiali. La Kúria, la Corte Suprema ungherese, dal canto suo, rilevò che i ricorrenti non fossero in realtà intermediari ai sensi di tale disciplina e che, permettendo i commenti degli utenti sui propri siti *web*, su di essi incombesse una responsabilità oggettiva per eventuali espressioni illecite e lesive di diritti altrui.

Investita della causa, la CEDU ha infine ritenuto, all'unanimità, che i giudici nazionali ungheresi avessero violato l'art. 10 della Convenzione in tema di libertà di espressione e che dunque i ricorrenti non fossero responsabili per i commenti offensivi pubblicati dagli utenti sui propri portali *web*.

⁵⁰⁸ *Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete e Index.hu Zrt v. Ungheria*, Application No. 22947/13, CEDU.

La Corte, in particolare, ha dapprima chiarito che i portali di notizie *online* devono, in linea di principio, assumere in ogni caso compiti e responsabilità, senza essere comunque qualificabili come editori dei commenti pubblicati dagli utenti. Tuttavia, ha poi ritenuto che i giudici ungheresi non avessero compiuto un corretto esercizio di bilanciamento, nel caso concreto, tra la libertà di espressione degli intermediari *online* e il diritto alla buona reputazione commerciale delle agenzie immobiliari, con necessità di prevalenza della prima.

Ulteriormente, la CEDU ha valutato se i giudici nazionali avessero correttamente valutato i criteri delineati in *Delfi AS v. Estonia*, ossia il contesto (e contenuto) dei commenti, la responsabilità degli effettivi autori dei commenti, le misure applicate per prevenire o eliminare i commenti diffamatori e le conseguenze per le vittime.

In relazione al contesto e al contenuto dei messaggi, la Corte ha rilevato che i commenti riguardassero una questione di interesse pubblico, giacché la condotta commerciale delle società immobiliari coinvolte aveva già generato numerose segnalazioni alle associazioni di tutela dei consumatori. I commenti pubblicati, benché offensivi e volgari, erano comunque piuttosto comuni sul *web*, riducendo in tal modo l'impatto potenziale, e non potevano costituire espressioni chiaramente illecite (la Corte ha difatti introdotto il concetto di “*clearly unlawful speech*”), né tantomeno assurgere ad *hate speech* o a incitamento alla violenza.

In merito alla responsabilità degli autori dei commenti, la Corte ha criticato i tribunali nazionali per non aver considerato la concreta possibilità, per gli intermediari *online*, di identificare gli utenti, né la proporzionalità della ripartizione di responsabilità tra i primi e i secondi. La Corte ha ritenuto particolarmente difficile conciliare l'attribuzione di una tale responsabilità oggettiva con il principio di diritto già fatto proprio nel caso *Jersild v. Danimarca*, poc'anzi osservato, secondo cui la punizione di un giornalista per l'assistenza nella diffusione di dichiarazioni offensive fatte da terzi in un'intervista ostacolerebbe seriamente il contributo della stampa alla discussione di questioni di interesse pubblico e non dovrebbe essere consentita salvo ragioni particolarmente forti.

I giudici ungheresi sancirono che, consentendo la pubblicazione non filtrata di commenti degli utenti, gli intermediari ricorrenti avrebbero dovuto aspettarsi che alcuni di essi avrebbero violato la legge. Entrambi, però, avevano predisposto un sistema di “*notice and take down*”⁵⁰⁹ per la segnalazione di abusi, nonché dichiarazioni di non responsabilità e con-

⁵⁰⁹ Un sistema di “*notice and take down*” (che, tradotto letteralmente, significa “notifica e rimozione”) consente all'utente di segnalare al titolare del sito web un'eventuale violazione di diritti altrui o un contenuto illecito. A fronte della segnalazione, poi, il gestore può provvedere – oltre all'avviso alle autorità competenti – direttamente alla rimozione del materiale controverso.

dizioni contrattuali di utilizzo del sito che vietassero i commenti illeciti. Su Index.hu, inoltre, agiva costantemente un team di moderatori che monitorava e interveniva sui commenti in caso di necessità. Nonostante ciò, i tribunali nazionali ritennero tali misure non sufficienti.

Al contrario, la CEDU ha rilevato come le corti ungheresi non fossero state in grado di valutare correttamente se i commenti avessero raggiunto livelli di lesività, serietà e gravità tali da giustificare un intervento dei gestori dei portali. D'altronde, le stesse agenzie immobiliari vittime delle espressioni offensive non richiesero la rimozione dei commenti.

Da ultimo, sotto il profilo delle conseguenze lesive in capo alle agenzie immobiliari vittime delle espressioni offensive, la Corte ha evidenziato come fossero pendenti indagini sulle loro condotte commerciali, non convincendosi, dunque, che i commenti in questione avessero comportato un ulteriore danno alla loro immagine.

Anche se la CEDU (in questo caso la quarta sezione) ha probabilmente inteso ridurre le problematiche conseguenze dell'impostazione seguita in *Delfi AS v. Estonia*, questa sentenza ribadisce tuttavia l'approvazione di un sistema di *notice and take down* approntato dalle piattaforme private *online* per la valutazione della legittimità dei contenuti immessi in Rete. Questo approccio, oltre che rischiare di mettere ancor di più la Corte in una posizione isolata, dal momento che le giurisdizioni europee dovrebbero seguire la normativa comunitaria in tema di responsabilità degli intermediari della Rete, lascerebbe a questi ultimi i primi e maggiori compiti di gestione delle condotte di *hate speech online*. La corretta individuazione e qualificazione delle espressioni di odio, però, è un esercizio molto delicato e complesso, anche per le stesse autorità giudiziarie.

Lasciare il potere valutativo e decisorio agli stessi *provider* non è solamente poco sicuro, non avendo essi a disposizione gli opportuni strumenti, anche giuridici, per procedere alla giusta determinazione delle condotte illecite. Le loro decisioni mancherebbero (e mancano) totalmente di trasparenza, i loro processi decisionali sarebbero sostanzialmente privi (o quasi) di garanzie procedurali e, soprattutto, di contraddittorio.

L'assenza di una puntuale definizione di cosa si debba intendere per "espressioni chiaramente illecite" ("*clearly unlawful speech*") ci priva delle dovute linee guida in grado di favorire e indirizzare le attività di monitoraggio, controllo e rimozione degli intermediari della Rete, che non sono state escluse dalla Corte dalla loro sfera di responsabilità, nonostante la contraria ed espressa indicazione della normativa comunitaria.

Ancor più di recente, con la conclusione della vertenza *Rolf Anders Daniel Pihl v. Svezia*⁵¹⁰, del 9 marzo 2017, la Corte ha specificato ulteriormente il proprio pensiero, osservando come non possa essere ritenuto responsabile il gestore di un *blog* (e, per analogia, di un sito o uno spazio *web*) che rimuova tempestivamente, dietro segnalazione della persona interessata, un commento offensivo di un utente. Nel caso di specie, tra l'altro, i giudici hanno fornito particolare risalto a importanti aspetti, quali: il fatto che il gestore avesse provveduto alla rimozione il giorno seguente alla richiesta, pubblicando una spiegazione per l'errore e scusandosi esplicitamente; la presenza, sul sito, di un sistema di “*notice and take down*” e di un avviso che informasse dell'assenza di un controllo preventivo dei commenti postati dagli utenti.

Il rilievo più importante, in ogni caso, è stato mosso in merito alla responsabilità dei gestori: ribadendo il principio espresso nell'ultima sentenza esaminata, *Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete e Index.hu Zrt v. Ungheria*, la Corte ha riconosciuto che l'automatica attribuzione di responsabilità per i commenti di terzi utenti può influire negativamente sulla loro attività e provocare quello che viene testualmente definito un “*chilling effect*” (un effetto dissuasivo, paralizzante) per la libertà di espressione in Rete.

La direzione è quella giusta: l'auspicio è che, nel prossimo futuro, la CEDU prosegua in maniera più netta nel solco tracciato e, appurato che gli obblighi di monitoraggio, filtraggio e rimozione *preventivi* rappresentino per gli intermediari un onere eccessivo, che potrebbe indurli ad applicare invasivi strumenti tecnologici in grado di minare la libertà di espressione su Internet⁵¹¹, promuova una forma di responsabilità in caso di inerzia anche a fronte di segnalazioni circostanziate formulate dalle vittime (o comunque dagli utenti). L'adozione di sistemi di *notice and take down*, come meglio si approfondirà successivamente, potrebbe essere auspicabilmente suggellata, a livello legislativo, come la strategia ideale per contemperare le impellenti esigenze di tutela della dignità personale degli individui con la libertà di espressione, comunque strumentale rispetto alla prima.

⁵¹⁰ *Rolf Anders Daniel Pihl v. Svezia*, Application No. 74742/14, CEDU.

⁵¹¹ VOORHOF, Dirk, LIEVENS, Eva. 2016. *Offensive Online Comments - New ECtHR Judgment*. <http://echrblog.blogspot.it/2016/02/offensive-online-comments-new-ecthr.html> (ultima visita, 30.05.2017); VOORHOF, Dirk. 2015. *Delfi AS v. Estonia: Grand Chamber confirms liability of online news portal for offensive comments posted by its readers*. <http://strasbourgobservers.com/2015/06/18/delfi-as-v-estonia-grand-chamber-confirms-liability-of-online-news-portal-for-offensive-comments-posted-by-its-readers> (ultima visita, 30.05.2017).

5.5.3. L'IMPOSTAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Parallelamente alla CEDU, depositaria della piena competenza sulla valutazione di violazioni al diritto fondamentale della libertà di espressione da parte degli Stati contraenti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha in più occasioni affrontato questioni afferenti alla compatibilità delle norme nazionali dei singoli Stati membri con i diritti fondamentali riconosciuti dai trattati e, più in generale, dalla normativa comunitaria.

In principio, presso la Corte di Lussemburgo, la libertà di espressione è stata soprattutto inquadrata in operazioni di bilanciamento con i valori propri del settore commerciale. Gli esempi più citati, divenuti oramai casi di scuola, sono rappresentati da *Schmidberger v. Austria*⁵¹² e *Commissione CE v. Francia*⁵¹³. In quest'ultimo, la Corte di Giustizia riscontrò una violazione delle disposizioni del mercato interno attraverso un abuso delle libertà di parola e di associazione (sotto forma di proteste di massa e blocchi da parte degli agricoltori francesi contro l'importazione di fragole e pomodori, che furono tollerate dal governo nazionale). Al contrario, nella prima controversia, le libertà di espressione e di associazione prevalsero sulle disposizioni del mercato interno riguardo a una protesta di ambientalisti contro la tratta di materiali contaminati attraverso il territorio austriaco.

In altre vertenze della Corte di Giustizia, la libertà di espressione è (esplicitamente o implicitamente) entrata in gioco in relazione a svariati settori, quali la pubblicità⁵¹⁴, l'accesso alle informazioni (in particolare i diritti dei consumatori alle informazioni)⁵¹⁵, le trasmissioni televisive⁵¹⁶, l'industria cinematografica⁵¹⁷, i funzionari pubblici e le procedure dell'UE⁵¹⁸, i problemi di moralità pubblica⁵¹⁹ e le questioni di armonizzazione⁵²⁰.

⁵¹² *Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v. Austria* (2003) C-112/00, Corte di Giustizia UE.

⁵¹³ *Commissione v. Francia* (1997) C-265/95, Corte di Giustizia UE. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:61995CJ0265> (ultima visita, 30.05.2017).

⁵¹⁴ *Vereinigte Familienpress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH v. Heinrich Bauer Verlag* (1997) C-368/95, Corte di Giustizia UE (sulla proibizione dell'inclusione di competizioni a premi nei giornali); *Konsumentombudsmannen (KO) v. Gourmet International Products AB (GIP)* (2001) C-405/98, Corte di Giustizia UE (riguardante la proibizione di pubblicità di bevande alcoliche); *Konsumentombudsmannen (KO) v. De Agostini (Svenska) Förlag AB* (C-34/95) e *TV-Shop i Sverige AB* (C-35/95 e C-36/95) (1997), Corte di Giustizia UE (sulla proibizione di pubblicità fuorviante e pubblicità mirata per i bambini); *Karner Industrie-Auktionen GmbH v. Troostwijk GmbH* (2004) C-71/02, Corte di Giustizia UE (in tema di restrizioni sulla pubblicità di merci); *Société d'Importation Edouard Leclerc-Siplec v. TF1 Publicité SA and M6 Publicité SA*. (1995) C-412/93, Corte di Giustizia UE (relativa a restrizioni alle pubblicità televisive).

⁵¹⁵ *GB-INNO-BM v. Confédération du commerce luxembourgeois* (1990) C-362/88, Corte di Giustizia UE (in tema di pubblicità in Lussemburgo sulla riduzione dei prezzi nei negozi belgi); *François De Coster v. Collège des bourgmestre et échevins de Watermael-Boitsfort* (2001) C-17/2000, Corte di Giustizia UE (in materia di ostacoli alla ricezione dei programmi televisivi diffusi via satellite).

⁵¹⁶ *TV10 SA v. Commissariaat voor de Media* (1994) C-23/93, Corte di Giustizia UE (chiamata a decidere se le emittenti stabilite in un altro Stato membro, miranti a trasmettere in Olanda, dovessero essere conformi alla

La logica di queste pronunce ha suggerito l'emergere di un obbligo positivo per gli Stati membri di facilitare la libertà di espressione quanto a requisiti e facoltà di accesso. Il suo riconoscimento come valore fondante dell'Unione Europea ha inevitabilmente posto le questioni della necessaria convergenza delle varie tradizioni costituzionali dei singoli Stati membri e dell'opportunità di stabilire principi generali per il bilanciamento e l'armonizzazione della libertà di espressione con le regole del mercato interno.

Il più celebre *leading case* è rappresentato dalla c.d. controversia Feryn⁵²¹, del 2008, in cui la Corte è stata chiamata, per la prima volta, a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione della già citata direttiva 2000/43/CE, volta ad attuare il principio della parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

In particolare, Pascal Feryn, uno degli amministratori di Firma Feryn NV, impresa specializzata nella vendita e nell'installazione di porte basculanti e sezionali, dichiarò che non avrebbe impiegato immigrati dal Marocco presso i clienti, perché presumibilmente questi ultimi si sarebbero opposti. Il Centro per le pari opportunità e l'opposizione al razzismo ritenne che tale politica violasse la direttiva comunitaria sulla parità razziale, costituendo una diretta discriminazione. Il tribunale locale di Bruxelles ritenne, al contrario, che le dichiarazioni pubbliche non fossero discriminatorie, rappresentando meri indizi di una potenziale discriminazione.

Nel giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia, l'Avvocato Generale Maduro introdusse le proprie conclusioni dichiarando che “contrariamente al senso comune, le parole possono far male”, e dunque ricollegando apertamente il potenziale performativo delle espressioni degradanti alla già analizzata teoria degli atti linguistici⁵²², con un chiaro riferimento ad Au-

normativa olandese; la Corte ritenne che la libertà di espressione comprendesse anche la libertà di informazione).

⁵¹⁷ *Cinéthèque SA e altri v. Fédération nationale des cinémas français* (1985) Cause riunite 60 e 61/84, Corte di Giustizia UE (sul divieto di far circolare videocassette di un film contemporaneamente alla sua proiezione nelle sale cinematografiche).

⁵¹⁸ *Montecatini S.p.A. v. Commissione CE* (1992) C-235/92 P, Corte di Giustizia UE (in tema di cartello tra società); *Connolly v. Commissione* (2001) C-273/99 P, Corte di Giustizia UE (sulla diffusione di informazioni da parte di un funzionario pubblico della Commissione).

⁵¹⁹ *The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd v. Grogan e altri* (1991) C-159/90, Corte di Giustizia UE (sul divieto di diffusione di informazioni su cliniche che praticano interruzioni volontarie della gravidanza in altri Stati membri); *R v. Hann and Darby* (1979) C-34/79, Corte di Giustizia UE (in tema di pornografia e di morale pubblica).

⁵²⁰ *Germania v. Parlamento Europeo* (1998), C-376/98, Corte di Giustizia UE (sulla pubblicità in favore dei prodotti del tabacco).

⁵²¹ *Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Firma Feryn NV.* (2008) C-54/07, Corte di Giustizia UE.

⁵²² *Ut supra*, paragrafo 2.3.

stin e Searle. Sugerì, quindi, ai giudici della Corte di attribuire alle scoraggianti dichiarazioni di Pascal Feryn un effetto direttamente discriminatorio.

Nella propria decisione, la Corte ribadì che l'esistenza di una discriminazione diretta non dovesse dipendere dalla necessaria individuazione di un denunciante che sostenesse di esserne stato vittima. Il carattere pregiudiziale delle espressioni era dunque sufficiente a dimostrare la concreta discriminazione sul lavoro.

Questa pronuncia è stata definita come un importante catalizzatore della cosiddetta "teoria critica della razza europea"⁵²³, facente eco alla teoria critica della razza emersa nella dottrina americana e implicitamente richiamata dallo stesso A.G. Maduro con il riferimento alle "parole che feriscono"⁵²⁴. La sentenza Feryn invia un segnale incoraggiante in merito alla compiuta applicazione dell'anzivista direttiva sulla razza, che promuove il dialogo tra le parti sociali in favore della parità di trattamento. Come è stato sottolineato in dottrina, essa va al di là dei fatti che l'hanno costituita, non si esaurisce nella storia di un datore di lavoro che ha manifestato osservazioni frivole e discriminatorie contro una comunità emarginata e minoritaria⁵²⁵. Il caso Feryn evidenzia soprattutto il fallimento di uno Stato membro nella salvaguardia di un dialogo sociale adeguato, in grado di illuminare aspetti altrimenti nascosti di segregazione etnica all'interno del mercato del lavoro nazionale.

5.5.4. IL PERCORSO GIURISPRUDENZIALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE ITALIANA

Nel panorama giurisprudenziale italiano, invece, la Corte di Cassazione si è pronunciata, nel 2013, sulla partecipazione attiva di più utenti alla sezione italiana del sito *web Stormfront.org*⁵²⁶, di cui si è trattato in precedenza⁵²⁷. Come si ricorderà, all'interno di tale comunità *online*, gli utenti, adoperando pseudonimi atti a mascherare la propria identità, diffondevano idee fondate sulla superiorità della razza bianca e sull'odio razziale ed etnico, fa-

⁵²³ BELAVUSAU, Uladzislau. 2012. "Fighting Hate Speech Through Eu Law". In *Amsterdam Law Forum*, 4, 1: 20-35.

⁵²⁴ La citazione è diretta all'opera di Mari J. MATSUDA, Charles R. LAWRENCE III, Richard DELGADO, Kimberle WILLIAMS CRENSHAW, intitolata *Words that Wound: Critical race theory, assaultive speech, and the First Amendment*, già precedentemente menzionata. Gli autori sottolinearono, in particolare, la natura socialmente costruita della razza, e posero l'accento sul fatto che le espressioni razziste, di qualunque forma, producessero ingenti danni sulle vittime, non solo individualmente, ma anche nella loro più generale dimensione sociale. Secondo questa teoria, le manifestazioni di odio razziste influenzerebbero il modo in cui i soggetti presi di mira sono considerati in società, e dunque inciderebbero sui rapporti di potere tra i vari gruppi sociali, tanto da rendere opportuna, e costituzionalmente legittima, una loro soppressione giuridica.

⁵²⁵ BELAVUSAU, Uladzislau. *op. ult. cit.*, 33.

⁵²⁶ Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 24 aprile 2013, n. 33179 (data deposito 31 luglio 2013).

⁵²⁷ *Ut supra*, paragrafo 4.2.

cendo propaganda dell'ideologia nazista e incitando alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi.

La Suprema Corte, in particolare, chiamata ad esprimersi sulla richiesta di annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale di Roma aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata al responsabile italiano della suddetta sezione di Stormfront, aveva dapprima ammesso la sussistenza del reato di cui all'art. 3, comma 3, della sopra vista Legge n. 654 del 1975, ritenendo che costituisse "associazione per delinquere finalizzata all'incitamento ed alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, anche una struttura che, utilizzando la gestione di un *blog*, tenga i contatti con gli aderenti, metta in atto condotte di proselitismo, anche mediante diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmi azioni dimostrative e violente, raccolga elargizioni economiche a favore del forum, provveda a censire episodi e persone che operino per l'affermazione dell'uguaglianza tra cittadini di etnie e razze diverse". In secondo luogo, aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice italiano anche in relazione alle attività compiute da un'associazione per delinquere operante su un sito Internet e su un server costituiti e collocati all'estero, "ove risulti che nel territorio italiano si sia manifestata l'operatività dell'associazione".

Più di recente, la Corte di Cassazione ha affrontato casi di *hate speech* di stampo razzista emersi nel contesto politico italiano, contribuendo a chiarire importanti aspetti interpretativi della legislazione penale italiana in materia.

Innanzitutto, la celebre sentenza n. 13234 del 2008 ha cristallizzato il principio secondo il quale la discriminazione punibile ai sensi dell'art. 3 della legge n. 654 del 1975 debba fondarsi "sulla qualità del soggetto (zingaro, nero, ebreo, ecc) e non sui comportamenti. La discriminazione per l'altrui diversità è cosa diversa dalla discriminazione per l'altrui criminalità. In definitiva un soggetto può anche essere legittimamente discriminato per il suo comportamento ma non per la sua qualità di essere diverso"⁵²⁸.

Approfondendo il tema, secondo gli ermellini deve qualificarsi come discriminatorio il comportamento di chi esprime pubblicamente sentimenti di avversione e odio non superficiali, basati su ritenute diversità ed inferiorità innate e proprie di un gruppo etnico, razziale o religioso in quanto tale. La propaganda di odio o la superiorità razziale, inoltre, non richiedono un'organizzazione di mezzi, una molteplicità di interventi o la reiterazione delle espressioni, essendo invece sufficiente anche una sola e singola manifestazione di carattere

⁵²⁸ Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 13234 del 28 marzo 2008.

razzista, purché rivolta verso un pubblico determinato o almeno potenzialmente idonea a far percepire all'esterno l'odio etnico, razziale o religioso⁵²⁹.

La Corte, inoltre, ha affermato la sostanziale continuità normativa tra la versione originaria di tale art. 3 e quella attuale, come da ultimo modificata dall'art. 13 della legge 24 febbraio 2006, n. 85, chiarendo come la sostituzione del concetto di diffusione delle idee razziste con quello della loro propaganda e del concetto di incitamento con quello di istigazione non comporti alcuna discontinuità normativa, poiché la condotta di propaganda delle idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico era già ricompresa in quella, originariamente prevista, consistente nella diffusione in qualsiasi modo delle medesime idee⁵³⁰.

Nonostante tale continuità normativa tra i concetti di propaganda e diffusione, i giudici di legittimità hanno comunque precisato che il primo sia più specifico del secondo, richiedendo una diffusione volta a condizionare o influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico, per raccogliere adesioni intorno all'idea propagandata. Sostanziale equivalenza vi sarebbe, invece, tra la nozione, oggi adoperata dalla norma, di istigazione e quella precedente di incitamento, dovendosi per entrambe intendere l'induzione a commettere atti riprovevoli.

Ulteriormente, in assenza di precise definizioni legislative, la Suprema Corte ha richiamato i concetti di discriminazione e odio razziale contenuti nei dati normativi e giurisprudenziali sovranazionali, quali la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale di New York e la direttiva 2000/43/CE, già in precedenza osservati⁵³¹. In particolare, con riguardo alla nozione di discriminazione, il riferimento normativo primario è l'art. 1 della suddetta Convenzione internazionale, che la identifica come "ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica". Medesima definizione è altresì fornita dall'art. 43 del Testo Unico sull'Immigrazione (D. Lgs. n. 286 del 1998), poi meglio puntualizzata grazie alla direttiva 2000/43/CE (recepita con il D. Lgs. 9 luglio 2003 n. 215). In merito alla nozione di razzismo, invece, la Corte ha specificato che esso rappresenta una forma particolare di discriminazione "poiché indica la razza come fattore determinante per lo sviluppo del-

⁵²⁹ Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 47894 del 11 dicembre 2012.

⁵³⁰ Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 36906 del 14 settembre 2015.

⁵³¹ *ibidem*.

la società e, di conseguenza, presuppone l'esistenza di razze superiori e inferiori", e che "odiare significa manifestare un'avversione tale da desiderare la morte o una grave danno per la persona odiata, per cui non si può qualificare come odio qualsiasi sentimento di avversione o di antipatia"⁵³².

La Suprema Corte ha inoltre evidenziato come le espressioni di odio non possano integrare *tout court* il reato di propaganda di idee razziste, poiché costituiscono pur sempre una libera manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione, che tollera limiti solo innanzi alla necessità di tutelare altri diritti costituzionali di rango equivalente o superiore, quali la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni⁵³³.

Il prevalente rilievo costituzionale della dignità umana può giustificare, se questa viene lesa, la limitazione del diritto di manifestare il pensiero. Non potendosi, però, affermare a priori la preminenza di un diritto costituzionalmente garantito su un altro, la Corte di Cassazione induce a procedere mediante un bilanciamento caso per caso, contestualizzando le condotte e verificando che si tratti di esternazioni realmente in grado di porre in concreto pericolo il bene giuridico tutelato.

Un'altra importante sentenza pronunciata dalla Suprema Corte in materia di *hate speech* è stata quella riguardante l'allora consigliere comunale di Verona (e poi sindaco) Flavio Tosi, il quale, insieme ad altri cinque membri della Lega Nord, aveva avviato, nel 2001 una campagna politica intitolata "Via gli zingari da Verona!" e finalizzata all'esclusione della minoranza Sinti dalla comunità locale⁵³⁴. In tale caso, la Corte di Cassazione aveva confermato la condanna degli imputati per il reato di cui all'art. 3, comma 1, legge n. 654 del 1975, per propaganda di idee fondate sull'odio e sulla superiorità etnica e razziale.

Per la prima volta, la giurisprudenza italiana sposava la teoria del cosiddetto razzismo differenzialista, proprio di chi non fonda i propri convincimenti solo sulle teorie biologico-genetiche, ma intende soprattutto tutelare le differenze culturali dai processi di immigrazione e massificazione. Casi del tutto analoghi hanno poi riguardato altresì consiglieri comunali di Trento⁵³⁵ e Padova⁵³⁶, anch'essi condannati, ai sensi della norma citata, per propaganda di odio razziale.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre inteso chiarire i contorni della circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (*ex*

⁵³² *ibidem*.

⁵³³ *ibidem*.

⁵³⁴ Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza n. 41819 del 10 luglio 2009.

⁵³⁵ Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 47894 del 11 dicembre 2012.

⁵³⁶ Tribunale di Padova, sez. penale, sentenza n. 1615 depositata il 17 agosto 2013.

art. 3, legge Mancino), ritenendola integrata “quando – anche in base alla Convenzione di New York del 7 marzo 1966 [...] – l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connotato alla esclusione di condizioni di parità, non essendo comunque necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno – e quindi a suscitare – il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulativi, anche perché ciò comporterebbe l'irragionevole conseguenza di escludere l'aggravante in questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolgesse in assenza di terze persone”⁵³⁷.

In relazione alle tradizionali fattispecie di *hate speech online* caratterizzato da espressioni diffamatorie pubblicate sul *web* (ad esempio, all'interno di un *social network*), la Suprema Corte è giunta a sancire l'integrazione del reato di diffamazione aggravata *ex art. 595, comma 3 c.p.*, “poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell'idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei *social network*, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante”⁵³⁸.

Con riferimento al tradizionale *hate speech* interpersonale, invece, in un recente caso di espressioni diffamatorie pubblicate da utenti su una *community web*, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità penale anche in capo al gestore del sito, non tanto per la sua posizione apicale in quanto tale, quanto perché aveva mantenuto sul pro-

⁵³⁷ Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 25756 del 02 marzo 2015. Conformemente: Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 25870 del 12 giugno 2013; sez. V penale, n. 30525 del 15 luglio 2013; sez. V penale, n. 43488 del 28 ottobre 2015.

⁵³⁸ Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017. In senso conforme: Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 24431 del 28 aprile 2015; sez. III penale, n. 11985 dell'11 febbraio 2014; sez. V penale, n. 44980 del 16 ottobre 2012.

prio sito i contenuti offensivi, omettendo di rimuoverli nonostante fosse venuto a conoscenza del loro carattere denigratorio⁵³⁹. Attraverso tale pronuncia, la Cassazione parrebbe suggellare, sia pur implicitamente, l'esistenza, in capo al gestore di un sito *web*, di un obbligo di rimozione di ogni contenuto offensivo pubblicato dagli utenti di cui sia venuto a conoscenza, pur senza una preventiva richiesta della pubblica autorità. Tale interpretazione entra, tuttavia, in contrasto – come si avrà modo di approfondire successivamente – con il dettato dell'art. 16 del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, che delimita la responsabilità del c.d. *hosting provider* ai casi in cui esso sia effettivamente a conoscenza dell'illiceità dell'attività o dell'informazione e, non appena a conoscenza di tali fatti, non agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso, purché ciò avvenga dietro comunicazione delle autorità competenti.

In relazione agli emergenti (e più specifici) fenomeni del *cyberstalking*, del *sexting* e del *revenge porn*, invece, la giurisprudenza italiana ha avuto minori occasioni per cristallizzare, quantomeno in sede di giudizio di legittimità, solide linee interpretative, tenuto conto della già rilevata assenza di discipline *ad hoc*.

La configurabilità del reato di atti persecutori attraverso l'uso della Rete e dei *social network*, prim'ancora di essere prevista come circostanza aggravante del reato di cui all'art. 612 *bis* c.p., era già stata espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità già nel 2010, laddove aveva ritenuto integrato tale delitto mediante “il reiterato invio alla persona offesa di telefonate, sms e messaggi di posta elettronica, anche tramite i c.d. *social network* (come, ad esempio, Facebook)”⁵⁴⁰. Come già osservato nel paragrafo precedente, con questa sentenza la Suprema Corte aveva cercato di aggirare la lacuna normativa sulla diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito riguardante un individuo maggiorenne, applicando la norma incriminatrice dedicata allo *stalking*.

In tema di *sexting* e *revenge porn*, invece, una recente sentenza della Corte di Cassazione⁵⁴¹ ha escluso la configurabilità del delitto di cui all'art. 600 *ter*, comma 4, c.p. (pornografia minorile) nel caso di cessione, da parte di terzi, di immagini pedo-pornografiche prodotte autonomamente e volontariamente dal minore in esse rappresentato, oggi gergalmente chiamate *selfie*.

⁵³⁹ Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 54946 del 27 dicembre 2016 (ud. 14 luglio 2016).

⁵⁴⁰ Corte di Cassazione, sez. VI penale, sentenza n. 32404 del 16 luglio 2010. Si veda anche: Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 25488 del 15 aprile 2011.

⁵⁴¹ Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 11675 del 21 marzo 2016.

Il fatto ha preso le mosse dalla condotta di una minorenne che, dopo essersi scattata, in piena autonomia, alcune fotografie sessualmente esplicite, le aveva volontariamente inviate ad alcuni amici sempre minorenni; questi ultimi, a loro volta, le avevano poi condivise e inoltrate ad altre persone, ad eccezione di uno solo di essi, che le aveva tenute per sé. Nei confronti di quest'ultimo ragazzo è stato, dunque, imputato il reato di detenzione di materiale pedopornografico, *ex art. 600 quater c.p.*, mentre per tutti gli altri giovani il delitto ascritto è stato quello di cessione di materiale pedo-pornografico, previsto dall'*art. 600 ter*, comma 4 c.p.

La Corte di Cassazione è intervenuta dietro ricorso presentato dalla Procura della Repubblica avverso la sentenza assolutoria, per insussistenza del fatto, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni dell'Abruzzo nei confronti di tutti gli imputati. La Suprema Corte, però, respingendo il ricorso, ha rilevato, mediante un'interpretazione letterale e teleologica dell'*art. 600 ter c.p.*, come il presupposto logico e giuridico della norma incriminatrice in esame sia l'alterità e la diversità del soggetto agente rispetto al minore da lui utilizzato indipendentemente dal fine e dall'eventuale consenso, del tutto irrilevante; "alterità e diversità che, quindi, non potranno ravvisarsi qualora il materiale medesimo sia realizzato dallo stesso minore – in modo autonomo, consapevole, non indotto o costretto".

Secondo l'impostazione della Corte, dunque, le condotte di minori volte alla produzione, alla divulgazione, o alla cessione dei propri *selfie* pornografici non rientrano nell'alveo della fattispecie del delitto di pedopornografia, poiché si commetterebbe altrimenti una inammissibile analogia in *malam partem*, vietata dall'ordinamento penale.

Il primo comma dell'*art. 600 ter c.p.* punisce "chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, produce materiale pornografico". La "utilizzazione" di minori rappresenta, dunque, una condizione costituente un presupposto necessario per l'incriminazione di tale genere di materiale. Secondo l'interpretazione della Suprema Corte, la condotta di utilizzazione deve considerarsi integrata solo se compiuta da un soggetto diverso rispetto al minore "utilizzato", poiché il concetto dell'utilizzazione aderisce a quello di sfruttamento del minore, la cui interpretazione venne offerta dalla Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 13 del 2000, che vi individuava un impiego dei minori "come mezzo, anziché rispettarli come fine e come valore in sé". In mancanza della condizione di alterità, dunque, la suddetta fattispecie non può configurarsi per assenza di un suo elemento costitutivo.

Nel rinforzare la propria impostazione, la Suprema Corte sottolinea come l'*intentio legis* fosse quella di elaborare una normativa permeata da "un'unica e comune ratio ispiratrice".

A dimostrazione di ciò, richiama l'art. 602 *ter* c.p., che disciplina le circostanze aggravanti dei delitti contro la personalità individuale – fra cui l'art. 600 *ter* c.p. –, le quali presuppongono sempre l'esistenza di due persone, ossia l'autore e la vittima, e quindi necessariamente la loro alterità⁵⁴².

L'approdo ermeneutico degli ermellini si inserisce nel solco già scavato dalla recente giurisprudenza di merito: la Corte d'Appello di Milano⁵⁴³, ad esempio, si era espressa, nel 2014, su un caso di scambio di fotografie sessualmente esplicite personali scambiate, su un *social network*, tra un giovane maggiorenne e una minore ultraquattordicenne. I giudici, chiamati ad accertare la responsabilità del primo per i delitti di cui agli artt. 600 *ter*, comma 1 e 600 *quater*, comma 1 c.p., avevano escluso la condotta di utilizzazione in caso di auto-produzione del materiale, evidenziando come non fosse l'eventuale consenso (o meno) del minore ad assumere rilievo, quanto piuttosto la sua età, le modalità della richiesta volta a ottenere tale consenso, le modalità di manifestazione del consenso stesso, l'eventuale coinvolgimento di terzi, la destinazione successiva delle immagini autoprodotte, “tutti elementi da valutare per stabilire se vi sia stata o meno utilizzazione del minore nella condotta detentiva”⁵⁴⁴.

Nel 2015, invece, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Firenze⁵⁴⁵ ha assolto un imputato maggiorenne per il reato di produzione di materiale pedopornografico (art. 600 *ter*, comma 1 c.p.) “perché il fatto non sussiste”, rilevando il libero consenso della vittima minorenni (comunque maggiore degli anni quattordici⁵⁴⁶) e invocando la mancanza di una qualsiasi forma di manipolazione o strumentalizzazione da parte del soggetto agente da cui sia derivata una situazione di soggezione.

Al contempo, però, lo stesso imputato è stato condannato per il reato di divulgazione di materiale pedopornografico, ai sensi del terzo comma di cui al medesimo art. 600 *ter* c.p., il quale parrebbe prescindere dagli elementi del consenso e dell'utilizzazione del minore. Il giudicante, dunque, in relazione a quest'altra fattispecie, si è limitato ad analizzare le caratteristiche delle immagini e la tipicità delle condotte, non valutando se la minore fosse o meno

⁵⁴² *ibidem*.

⁵⁴³ SASSAROLI, Giulia. 2014. “In tema di detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto: una sentenza assolutoria della Corte d'appello di Milano”. In *Diritto Penale Contemporaneo*, 17.06.2014. <https://www.penalecontemporaneo.it/d/3138> (ultima visita, 30.05.2017).

⁵⁴⁴ *ibidem*.

⁵⁴⁵ Tribunale di Firenze, G.I.P. Silvia Cipriani, sentenza n. 163 del 27 gennaio 2015 (depositata il 10 febbraio 2015). Si veda, in merito, la nota di VERZA, Annalisa. 2015. *op cit.*

⁵⁴⁶ Il G.I.P. ha, difatti, compiuto un'interpretazione sistematica, osservando come non potesse trascurarsi il fatto che l'ordinamento penale italiano riconosce già alla persona maggiore degli anni quattordici il diritto alla libertà sessuale, poiché l'art. 609 *quater* c.p. sanziona il compimento di atti sessuali solamente con persone minori di anni quattordici.

stata utilizzata e non interrogandosi su come sia stato realizzato il materiale, se la minore avesse prestato alcun consenso e se si inserisse all'interno di un rapporto sentimentale. In tal maniera, ha optato per un'impostazione volta a garantire una tutela omnicomprensiva del minore attraverso l'incriminazione di qualsiasi condotta connessa a immagini pedopornografiche.

Quest'interpretazione, definita in dottrina "logica" e "pragmatica"⁵⁴⁷, è stata superata da quella letterale avanzata dalla Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 11675 del 2016, poc'anzi analizzata: poiché i commi 2 e seguenti dell'art. 600 *ter* c.p. fanno esplicito rinvio al "materiale pornografico di cui al primo comma", la condotta tipica di tutte le fattispecie previste e punite dall'articolo in questione deve necessariamente consistere in un'utilizzazione di un soggetto minorenni. Conseguentemente, secondo tale impostazione, non possono ritenersi integrati i delitti di divulgazione, diffusione, cessione di materiale pedopornografico, se quest'ultimo non sia stato prodotto attraverso l'utilizzo strumentale di una persona minore degli anni diciotto, che, secondo la stessa Corte, difetterebbe in caso di opere autoprodotte.

È stato evidenziato, nella letteratura italiana⁵⁴⁸, come la rigida interpretazione letterale della Cassazione possa condurre a conseguenze discriminatorie: non verrebbe punito chi dovesse cedere materiale personale sessualmente esplicito ricevuto e autoprodotta e da un minore, mentre verrebbe punito il soggetto che dovesse cedere immagini che lui stesso ha realizzato con il consenso del minore ritratto o immagini non autoprodotte ricevute da (e riguardanti) un minorenni.

Oppure, verrebbero equiparati fatti eterogenei dal punto di vista del disvalore e dell'offensività: sia nel caso in cui il materiale pornografico autoprodotta venisse condiviso nell'ambito di una relazione sentimentale tra due persone, per poi essere ceduto all'esterno all'insaputa del partner, sia laddove il minorenni inviasse la propria fotografia intima (autoprodotta) a più persone, come nel caso oggetto del giudizio della Suprema Corte, il cedente non sarebbe punito per l'autoproduzione del materiale da parte del minore.

⁵⁴⁷ BIANCHI, Malaika. 2016. "Il 'sexting minorile' non è più reato? Riflessioni a margine di Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675". In *Diritto Penale Contemporaneo*, 1: 138-154. Secondo l'autrice, l'interpretazione seguita dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze è "logica, poiché le condotte disciplinate dal secondo comma (e seguenti) dell'art. 600-ter c.p. sono, temporalmente e materialmente, lontane dal primo fatto di utilizzazione. Rappresenta, inoltre, una soluzione pragmatica, poiché semplifica significativamente l'accertamento in giudizio ed evita che restino impuniti casi che meritano una risposta dell'ordinamento".

⁵⁴⁸ *ivi*, 153.

I tentativi interpretativi compiuti dai giudici di legittimità, da una parte, e dal Tribunale di Firenze, dall'altra, per regolamentare questo particolare fenomeno non paiono risolutivi. D'altronde, gli stessi strumenti giuridici (leggasi: le norme incriminatrici codicizzate) a disposizione della giurisprudenza italiana sono – come già sottolineato in precedenza – inadatte e non perfettamente aderenti alla realtà del *sexting*, riguardante sia i giovani che gli adulti. Anche in relazione al *revenge porn* emerge un'allarmante lacuna normativa, nonostante un'attuale elevata attenzione a livello mediatico e giurisprudenziale a fronte di episodi di particolare gravità. Primo fra tutti, quello che ha visto come vittima Tiziana Cantone, che si è tolta la vita nel settembre 2016 a seguito della diffusione in Rete di alcuni suoi video pornografici amatoriali⁵⁴⁹. Premesso che tale caso necessita di un approfondimento delle carte dell'indagine per poterlo compiutamente qualificare come *revenge porn* – senza dimenticare che la Procura della Repubblica di Napoli è giunta recentemente a richiedere l'archiviazione nei confronti dei quattro soggetti inizialmente indagati per la divulgazione dei filmati⁵⁵⁰ – l'aspetto innovativo e di rilievo non attiene al profilo penalistico, bensì a quello civilistico della responsabilità dell'Internet Service Provider, di cui si tratterà, in maniera specifica, nel successivo paragrafo a ciò dedicato.

5.6. LA REGOLAMENTAZIONE AMERICANA DELLE ESPRESSIONI DI ODIIO ONLINE

Il caposaldo della Costituzione degli Stati Uniti, concepito come pietra angolare dell'ordinamento liberal-democratico, è rappresentato da quel Primo Emendamento che protegge la libertà di esprimere le proprie opinioni, anche se impopolari o (entro i limiti verranno evidenziati) offensive.

I governi federali, statali e locali possono limitare questo diritto solo in alcune circoscritte situazioni, dimostrando un interesse particolarmente impellente e uno stretto nesso tra obiettivi e azioni. Un fulgido esempio sono le normative anti *revenge porn* (che proibiscono la pubblicazione di immagini sessualmente esplicite senza il consenso

⁵⁴⁹ http://www.corriere.it/cronache/16_settembre_16/vergogna-tiziana-ero-fragile-depressa-video-sono-6-9107a942-7bcc-11e6-a2aa-53284309e943.shtml (ultima visita, 30.05.2017).

⁵⁵⁰ <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/03/tiziana-cantone-pm-napoli-chiede-archiviazione-per-quattro-indagati-per-diffamazione/3166638/> (ultima visita, 30.05.2017).

dell'interessato), *cyberstalking* e cyberbullismo adottate dalla maggioranza degli Stati americani⁵⁵¹.

Mentre il potere di promulgare restrizioni basate sul contenuto è abbastanza limitato, molto più liberamente i governi possono adottare discipline neutrali rispetto ai contenuti. Queste norme, che in genere riguardano il tempo, luogo, o le modalità di espressione, sono valide a livello generale e astratto, a prescindere dal messaggio trasmesso. Per esempio⁵⁵², può essere limitata la quantità di rumore consentito a un evento pubblico, indipendentemente dal fatto che si tratti di un raduno di neonazisti o di una parata militare, a condizione che le norme siano applicate in modo coerente e non siano eccessivamente restrittive. In alternativa, può – in ipotesi – essere limitato il volantinaggio se le leggi vigenti dovessero vietare tutti i volantini, indipendentemente dal loro contenuto.

Nel modello del cosiddetto “mercato delle idee” (“*marketplace of ideas*”), adottato da lungo tempo dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, le buone e le cattive idee competono. Gli americani tollerano le espressioni offensive e dannose poiché credono che in fondo, all'interno di questo mercato, sarà sempre la verità a prevalere⁵⁵³.

Il concetto di “mercato delle idee” fu introdotto, nella giurisprudenza americana, dall'opinione dissenziente (*dissenting opinion*) manifestata dal Giudice di Corte Suprema Oliver Wendell Holmes nella causa *Abrams v. Stati Uniti*, del 1919⁵⁵⁴. Esso si è posto come perno della visione contemporanea americana della libertà di parola⁵⁵⁵, alla radice delle moderne protezioni del Primo Emendamento stesso.

Nella sentenza, Holmes non adoperò realmente la frase “mercato delle idee”, bensì la seguente: “il buon finale desiderato è raggiungibile in maniera migliore attraverso il libero scambio delle idee – poiché la miglior prova di verità è il potere del pensiero di farsi accettare nella concorrenza del mercato”. In un modo o nell'altro, questa metafora riporta indietro nei secoli al pensiero del poeta inglese e pensatore politico John Milton, espresso nel già citato “*Areopagitica: a speech for the liberty of unlicensed printing*” del 1644: “e ancorché tutti i venti della dottrina dovessero esser messi in libertà e correr liberi sulla terra, finché la Verità è sul campo di battaglia, noi le facciamo torto a ricorrere alla censura e ai divieti,

⁵⁵¹ Per una puntuale lettura delle norme, si veda: <https://www.cybercivilrights.org/revenge-porn-laws/> (sul *revenge porn*), <http://www.haltabuse.org/resources/laws/> (su *cyberstalking* e cyberbullismo).

⁵⁵² ROSENBERG, David. 2010. *Combating Extremism in Cyberspace: The Legal Issues Affecting Internet Hate Speech*, 3. New York, NY: Anti-Defamation League.

⁵⁵³ *Ut supra*, paragrafo 2.1.

⁵⁵⁴ *Abrams v. United States*, 250 U.S. 616 (1919).

⁵⁵⁵ BOLLINGER, Lee C. 1986. *op. cit.*, 18.

perché così mettiamo in dubbio la sua forza. Lasciamo pure che lei e la Falsità lottino corpo a corpo! Quando mai s'è sentito che la Verità abbia avuto la peggio in aperta e libera tenzone? Le sue confutazioni sono il migliore e più sicuro mezzo di soppressione⁵⁵⁶.

Lo stesso John Stuart Mill espresse idee simili nel proprio saggio sulla libertà⁵⁵⁷. Nel maggio 1866, il giovane Holmes incontrò e trascorse un'intera serata con John Stuart Mill, il cui pensiero lasciò evidentemente un'impressione nella mente del giurista, futuro giudice.

Come si è già potuto osservare in precedenza, il Primo Emendamento della Costituzione federale degli Stati Uniti non offre alcuna definizione della "libertà di parola". Di conseguenza, come gran parte del diritto costituzionale americano, è stata l'interpretazione giurisprudenziale a fornire la maggior parte dei dettagli su tale materia: i pareri della Corte Suprema degli Stati Uniti sono, difatti, la fonte primaria del diritto statunitense.

Seguendo l'impostazione introdotta dal giudice Holmes, l'orientamento maggioritario dell'attuale giurisprudenza costituzionale americana in tema di *hate speech* fa leva sulla giustificazione legata alla ricerca della verità e sulla ferma convinzione che il benessere e la giustizia siano destinate a prevalere nella società là dove tutte le idee, le scoperte e i punti di vista abbiano la stessa opportunità di diffondersi e di essere conosciuti tra i consociati.

La Corte Suprema degli Stati Uniti, nel momento in cui affiorarono nell'esperienza quotidiana espressioni in grado di cagionare gravi danni, intese procedere a una loro regolamentazione, ritenuta talvolta necessaria per l'importanza degli interessi del governo nella limitazione o soppressione delle espressioni, altre volte a causa del valore relativamente basso di queste ultime. La maggior parte delle pronunce della Corte Suprema, in ogni caso, ha riguardato l'identificazione di talune caratteristiche (o, più spesso, conseguenze) di espressioni valevoli a giustificare le suddette restrizioni. Tali categorie sono, in particolare: (i) espressioni che incitano alla violenza o a commettere condotte illecite; (ii) espressioni che provocano reazioni violente (cosiddette "*fighting words*"); (iii) espressioni diffamatorie o che danneggiano l'altrui reputazione, rivolte a gruppi; (iv) espressioni minacciose di danni ingiusti nei confronti di terzi.

Con riferimento alla prima categoria, sin dai primi anni del XX secolo la Corte Suprema ha avuto modo di affrontare espressioni considerate sovversive dell'ordine pubblico attraverso l'incitamento o l'induzione alla commissione di comportamenti illeciti. I casi più

⁵⁵⁶ MILTON, John. *op. cit.*, 82.

⁵⁵⁷ MILL, John S. *op. cit.*, 41, 44, 64-66.

importanti si sono innestati in diversi contesti, come la guerra e la coscrizione militare, il conflitto ideologico, i conflitti razziali, etnici o religiosi. Il principale quesito di fondo è stato se lo Stato dovesse dimostrare, o meno, non solo che l'imputato avesse volutamente supportato la commissione di azioni illegali, ma anche che, in base alle specifiche circostanze, vi fosse un certo grado di probabilità che tali condotte si sarebbero realmente verificate a seguito delle espressioni di incitamento.

I primi casi di questa categoria, tutti decisi nel 1919, emersero nel corso della Prima Guerra Mondiale e riguardarono il pubblico supporto della resistenza alla coscrizione militare durante il conflitto bellico⁵⁵⁸ e la pubblica denuncia contro l'intervento militare americano in Russia, con contestuale invocazione di uno sciopero generale dei lavoratori⁵⁵⁹. Attraverso le sentenze risolutive di tali vertenze, la Corte introdusse e perfezionò, grazie al fondamentale lavoro del giudice Holmes⁵⁶⁰, quello che è divenuto noto come il test del "pericolo chiaro e presente" ("*clear and present danger*"), che va a verificare se le parole pronunciate siano, per le circostanze e la loro natura, tali da creare un pericolo chiaro, immediato e dotato di un'obiettiva possibilità di realizzazione.

Il più recente e rilevante pronunciamento della Corte Suprema su questo specifico tema si ebbe, nel 1969, nella causa *Brandenburg v. Ohio*⁵⁶¹. La controversia riguardò il leader, Clarence Brandenburg, e diversi membri del Ku Klux Klan che, nell'ambito di un raduno organizzato per la televisione, fecero diversi commenti sprezzanti contro le persone di colore e gli ebrei, e dissero pubblicamente che se il governo avesse continuato a reprimere i bianchi di razza caucasica, vi sarebbero state azioni di vendetta.

I giudici ritennero, in particolare, che le garanzie connesse con la libertà di espressione consentissero forme espressive evocanti l'uso della forza e la minaccia di un'azione illegale, eccetto il caso in cui esse fossero dirette a (e in grado di) incitare o produrre un'imminente azione illegale. Nel caso di specie, però, la Corte annullò all'unanimità la condanna inflitta nei precedenti gradi di giudizio nei confronti degli imputati, concludendo che essi, pur

⁵⁵⁸ *Schenck v. United States*, 249 U.S. 47 (1919); *Frohwerk v. United States*, 249 U.S. 204 (1919); *Debs v. United States*, 249 U.S. 211 (1919).

⁵⁵⁹ *Abrams v. United States*, *cit.*

⁵⁶⁰ In particolare, attraverso la già menzionata opinione dissenziente in *Abrams v. United States*, *cit.*

⁵⁶¹ *Brandenburg v. Ohio*, 395 U.S. 444, 447 (1969), riguardante il leader, Clarence Brandenburg, e diversi membri del Ku Klux Klan che, nell'ambito di un raduno organizzato per la televisione, fecero diversi commenti sprezzanti contro le persone di colore e gli ebrei. In particolare, pur non minacciando alcuna imminente o diretta violenza, essi invocarono il ritorno dei primi in Africa e dei secondi in Israele.

avendo in ipotesi sostenuto la violenza, non l'avessero in realtà concretamente incitata e non avessero dunque creato un pericolo chiaro e imminente⁵⁶².

La seconda categoria definita dalla Corte Suprema ha identificato, invece, le espressioni in grado di provocare reazioni violente nei confronti di chi le abbia pronunciate, ossia quelle che sono state definite “*fighting words*”. A tale approdo si giunse, in particolare, grazie a due controversie dei primi anni '40, che videro coinvolti Testimoni di Geova nella loro attività di proselitismo e di contestazione alle altre religioni.

In *Cantwell v. Connecticut*⁵⁶³, l'imputato Cantwell stava passeggiando in un quartiere a maggioranza cattolica, chiedendo ai passanti se fossero stati disposti ad ascoltare una registrazione. Due uomini di dichiarata fede cattolica si fermarono e ascoltarono la registrazione, che però conteneva un attacco particolarmente violento nei confronti del cattolicesimo romano. I due, fortemente irati e tentati di aggredire il testimone di Geova, gli intimarono di andarsene immediatamente prima che qualcosa gli fosse accaduto. Cantwell fu accusato e poi condannato per violazione della pace. La Corte Suprema degli Stati Uniti ritenne, però, che tale condotta non potesse essere oggetto di restrizioni sulla base delle circostanze in cui fu tenuta. Secondo i giudici costituzionali, difatti, le dichiarazioni in grado di provocare violenza o disturbo del buon ordine pubblico potevano essere sanzionate, ma si trattava quasi sempre di commenti profani, indecenti, od offensivi rivolti direttamente alla persona destinataria. Nel caso di specie, secondo la Corte non furono integrate queste condizioni.

Due anni dopo, nel 1942, la Corte decise la famosa vertenza *Chaplinsky v. New Hampshire*⁵⁶⁴, avente ad oggetto le offese pronunciate da un altro testimone di Geova nei confronti di un poliziotto, poi accusato e condannato per aver violato un divieto statale di offendere, deridere o infastidire qualsiasi altra persona in luogo pubblico. I tribunali statali avevano applicato tale divieto unicamente alle parole che potessero causare nel destinatario l'intenzione di reagire con violenza, o alle parole pronunciate faccia a faccia tali da rappresentare chiaramente una violazione della pace per il destinatario. La Corte Suprema confermò tale interpretazione applicativa – e dunque la condanna di Chaplinsky –, poiché, nel caso concreto, le espressioni adottate erano di scarso valore sociale, superato dal maggiore interesse sociale all'ordine pubblico e alla morale. Richiamando la precedente decisione di *Cantwell v. Connecticut*, furono altresì specificate quelle poche eccezioni alla

⁵⁶² Fu richiamato proprio il principio del “*clear and present danger*” già espresso in *Schenck v. United States*.

⁵⁶³ *Cantwell v. Connecticut*, 310 U.S. 296 (1940).

⁵⁶⁴ *Chaplinsky v. New Hampshire*, 315 U.S. 568, 571-72 (1942).

protezione costituzionale dettata per la libertà di espressione: le espressioni lascive, oscene, profane, calunniose, ingiuriose e le cosiddette “*fighting words*”, ovvero quelle parole che, per la loro stessa forma espressiva, cagionano un danno o tendono a incitare immediate violazioni della pace.

Ogni successivo tentativo di ottenere, dalla Corte Suprema, l'applicazione dell'eccezione delle “*fighting words*” a ulteriori casi giudiziari non è però riuscito⁵⁶⁵. È stata difatti respinta l'ipotesi di considerare limitabili le espressioni sulla semplice base del cagionamento di un pregiudizio diretto al destinatario (presumibilmente sotto forma di umiliazione, di senso di esclusione o di inferiorità, o di stress emotivo). La Corte ha preteso, come requisiti necessari, non solo che il discorso incitante all'odio fosse indirizzato individualmente al destinatario, ma altresì il concreto rischio di una reazione violenza da parte della vittima.

La terza categoria delineata dalla Corte Suprema, distinta nell'ordinamento americano come “*group libel*”, è quella relativa alle espressioni che diffamano o danneggiano l'altrui reputazione, rivolte a gruppi di persone sulla base della loro etnia, razza, religione, orientamento politico, ecc.

Il tema fu affrontato dalla Corte Suprema, per la prima volta, nel 1952, nel giudizio *Beauharnais v. Illinois*⁵⁶⁶, un caso di *hate speech* che illustra in maniera evidente le difficoltà che tale impostazione ha incontrato nel corso della sua storia.

Beauharnais distribuì, per conto del “*White Circle League of America*”, un'associazione di stampo dichiaratamente razzista, un volantino inneggiante all'unità dei bianchi e accusante collettivamente le persone di colore di aggressioni, stupri, rapine, sparatorie e spaccio di marijuana. Fu accusato e condannato non in base alla generale legge sulla diffamazione, ma secondo una specifica norma sull'*hate speech* adottata nel 1917 sulla scia delle gravi rivolte razziali di quel periodo⁵⁶⁷, che criminalizzava la produzione o la distribuzione di qualsiasi pubblicazione o esposizione che ritraesse depravazione, criminalità, impudicizia o la mancanza di virtù di una classe di cittadini e che esponesse i cittadini di qualsiasi razza, colore, credo o religione al disprezzo, allo scherno, alla calunnia o che fosse comunque produttiva di violazione della pace o di disordini.

⁵⁶⁵ Basti vedere, in tal senso: *Terminiello v. Chicago*, 337 U.S. 1 (1949), *Cohen v. California*, 403 U.S. 15 (1971), *Gooding v. Wilson*, 405 U.S. 518 (1972).

⁵⁶⁶ *Beauharnais v. Illinois*, 343 U.S. 250, 259 (1952).

⁵⁶⁷ FISCH, William B. 2002. “Hate Speech in the Constitutional Law of the United States”. In *American Journal of Comparative Law*, 50: 463-492.

La Corte Suprema dell'Illinois interpretò tale norma come una forma di legge penale sulla diffamazione, facendo salva la possibilità di difesa attraverso la prova della veridicità di quanto pubblicato, e la ritenne applicabile unicamente alle parole che suscettibili di causare violenza e disordine. In tal modo, riflesse la visione dominante americana secondo cui la responsabilità penale per diffamazione, come distinta dalla responsabilità civile nei confronti della vittima, non fosse fondata sul danno alla reputazione della vittima, ma sulla capacità e sulla tendenza della diffamazione a mezzo stampa di causare una violazione della pace.

La Corte Suprema degli Stati Uniti respinse l'eccezione costituzionale dell'imputato sul suddetto dell'Illinois. Notando dapprima che il citato precedente *Chaplinsky v. New Hampshire* aveva incluso la diffamazione nella lista dei tipi di espressioni non protette dal Primo Emendamento, e in secondo luogo che il discrimine per sanzionare penalmente la diffamazione fosse la sua tendenza a causare violazioni della pace, l'opinione maggioritaria in seno alla Corte – capeggiata dal giudice Frankfurter – riconobbe la possibilità di proibire i discorsi razziali diretti a un'intera categoria di cittadini, al fine di tutelare la libera e ordinata vita in una comunità metropolitana e poliglotta.

Benché tale sentenza continui a ricevere esplicite menzioni da parte della stessa Corte Suprema e non sia mai stata espressamente ripudiata o superata, successive pronunce e numerosi giuristi hanno in qualche modo minato la sua autorevolezza, ritenendola non più appropriata⁵⁶⁸. La stessa opinione dissenziente formatasi in seno alla Corte, d'altronde, opinò che le offese rivolte ai gruppi di individui, anziché ai singoli, avevano un impatto sul pubblico dibattito e la loro proibizione avrebbe inibito proprio il libero e costruttivo pubblico scambio di idee e opinioni. Poco tempo dopo, difatti, la Corte Suprema ebbe modo di spiegare come la funzione della libertà di espressione, nel sistema americano, fosse quella di invitare alle dispute e al confronto e come la stessa opportunità per un libero dibattito politico rappresentasse la base della democrazia costituzionale del Paese⁵⁶⁹.

⁵⁶⁸ NOWAK, John, ROTUNDA, Ronald. 2000. *Constitutional Law*. St. Paul, MN: West Academic Publishing; WEINSTEIN, James. 1999. *Hate Speech, Pornography, and the Radical Attack on Free Speech Doctrine*. Boulder, CO: Westview Press; BOLLINGER, Lee C. 1994. "Rethinking Group Libel". In Monroe H. FREEDMAN ed Eric M. FREEDMAN (a cura di), *Group defamation and freedom of speech: the relationship between language and violence*, 243-252. Westport, CT: Greenwood Press. Per quanto concerne, invece, i casi giurisprudenziali della Corte Suprema degli Stati Uniti: *New York Times Co. v. Sullivan*, 376 U.S. 254 (1964); *Dworkin v. Hustler Magazine*, 867 F.2d 1188, 1200 (9th Cir. 1989).

⁵⁶⁹ *Cox v. Louisiana*, 379 U.S. 536, 552 (1965).

Il caso che, però, probabilmente più di tutti, simboleggia la politica e l'orientamento costituzionale americano in rapporto al problema dell'*hate speech* negli Stati Uniti è il *National Socialist Party of America v. Village of Skokie*⁵⁷⁰, affrontato dalla Corte Suprema nel 1977.

La questione prende le mosse dall'annuncio fatto dal Partito Nazionalsocialista d'America dell'intenzione di effettuare una marcia dimostrativa a Skokie, Illinois, un villaggio alle porte di Chicago con popolazione prevalentemente ebraica e, in particolare, con un residente su sei reduce dell'Olocausto. Originariamente, il partito aveva programmato una manifestazione politica in Marquette Park di Chicago. Tuttavia, le autorità contrastarono tale piano, dapprima pretendendo la stipula, da parte del Partito Nazionalsocialista, di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ai beni pubblici, poi vietando direttamente tutte le manifestazioni politiche a Marquette Park. Nel momento in cui la marcia venne programmata a Skokie, il Tribunale di Cook County, Illinois, proibì ai manifestanti di indossare uniformi naziste ed esporre svastiche. Sia la Corte d'appello dell'Illinois, che la Corte Suprema dell'Illinois rifiutarono, poi, di sospendere tale provvedimento, rinviando la questione, per l'appunto, alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Sebbene la scelta dei neonazisti di marciare proprio nel villaggio di Skokie lasciasse chiaramente intendere il loro principale scopo di provocare i numerosi ebrei ivi stabilitisi, il 14 giugno 1977, la Corte Suprema, non avallando le decisioni delle Corti dell'Illinois, considerò una violazione dei diritti costituzionali il mancato svolgimento di un procedimento d'appello contro il provvedimento restrittivo (di diritti rientranti nel Primo Emendamento). A fronte di ciò, dunque, la Corte Suprema dell'Illinois esaminò nuovamente la questione, concentrandosi sulle implicazioni che l'esposizione della svastica poteva avere sul Primo Emendamento. Gli ebrei sopravvissuti all'Olocausto, invece, addussero che tali forme espressive rappresentavano, per loro, vere e proprie aggressioni fisiche.

La Corte Suprema dell'Illinois stabilì, però, che l'uso della svastica fosse una forma di libertà di espressione compiuta per mezzo di simboli e, per tale ragione, ricadesse nell'alveo di protezione del Primo Emendamento. Nonostante la vittoria in giudizio, i neonazisti alla fine non marciarono a Skokie, bensì a Chicago – eccezionalmente “riaperta” per tale genere di manifestazione – lontano da ogni quartiere ebraico.

⁵⁷⁰ *National Socialist Party of America v. Village of Skokie*, 432 U.S. 43 (1977).

La quarta categoria identificata dalla Corte Suprema ha ad oggetto le espressioni di minaccia di ingiusti danni nei confronti di altri individui. La vertenza *R.A.V. v. City of St. Paul*⁵⁷¹, riguardante l'episodio dell'incendiamento di una croce posta da giovani bianchi estremisti nel giardino della casa di una famiglia afroamericana, ne rappresenta la più chiara espressione.

Nella fattispecie, i responsabili del gesto furono individuati e condannati, dall'autorità cittadina, sulla base della seguente massima: "chiunque posiziona, nella pubblica o privata proprietà, un simbolo, un oggetto, appellativi, caratterizzazioni o graffiti, incluse, ma non solo, croci incendiate o svastiche naziste, che si sa, o che si possa ragionevolmente sapere, che suscitano rabbia, allarme o risentimento in altre persone sulla base di razza, colore della pelle, credo, religione o genere, commette condotta illecita ed è ritenuto responsabile di reato"⁵⁷².

La suddetta ordinanza, dapprima annullata nel giudizio di primo grado, fu poi riconfermata dalla Corte Suprema del Minnesota. A seguito di ulteriore impugnazione, però, la Corte Suprema degli Stati Uniti tornò ad annullarla con decisione unanime sulla base di due principali motivazioni: innanzitutto, la condotta non era qualificabile come incitamento alla violenza; in secondo luogo, pur ammettendo per assurdo che una croce in fiamme potesse essere qualificata come "*fighting word*", la criminalizzazione di solo alcuni incitamenti alla violenza (basati su razza o religione), ignorandone altri (ad esempio, quelli basati sulla sessualità), avrebbe comunque reso discriminatorio il provvedimento restrittivo.

La Suprema Corte concluse che, pur non essendoci dubbi sulla riprovevolezza dell'atto in sé, la città di St. Paul dovesse adottare strumenti più idonei per prevenire le condotte disdicevoli oggetto d'esame, evitando al contempo violazioni del Primo Emendamento della Costituzione.

La Corte fu, però, nettamente divisa sul perché l'ordinanza fosse incostituzionale: una maggioranza ristretta (cinque dei nove giudici) concluse che la città di St. Paul non potesse selezionare le "*fighting words*" punibili sulla base del contenuto dell'espressione, punendo gli epiteti razzisti e non quelli denigratori per altre caratteristiche delle vittime (come ad esempio il loro orientamento sessuale), quantomeno non senza una fondata previsione della loro capacità di provocare risposte violente. La mera espressione di pregiudizi, legati

⁵⁷¹ *R.A.V. v. City of St. Paul*, 505 U.S. 377 (1992).

⁵⁷² St. Paul, Minnesota's Bias-Motivated Crime Ordinance: "*Whoever places on public or private property, a symbol, object, appellation, characterization or graffiti, including, but not limited to, a burning cross or Nazi swastika, which one knows or has reasonable grounds to know arouses anger, alarm or resentment in others on the basis of race, color, creed, religion or gender commits disorderly conduct and shall be guilty of a misdemeanor*".

all'inattaccabile regno delle opinioni e delle idee, non era suscettibile di soppressione sulla semplice base dell'erroneità o dell'impopolarità di quanto manifestato.

La minoranza dei giudici, dall'altra parte, non persuasa dall'affermazione della corte statale secondo cui l'ordinanza si sarebbe applicata solo alle “*fighting words*”, si soffermò sulla lettera della norma, vietante la manifestazione di idee riguardanti razza, religione, sesso, o altre caratteristiche, inaccettabili od offensive per i destinatari (o terzi). Secondo l'opinione di tale minoranza, non consentendo il Primo Emendamento la soppressione di opinioni solo per il disaccordo altrui, l'ordinanza in questione era sostanzialmente eccessiva, poiché vietava sia una rilevante serie di espressioni costituzionalmente protette, sia attività non protette.

Già in precedenza, in *Watts v. United States*⁵⁷³ la Corte Suprema escluse quelle che identificò come “vere minacce” (“*true threats*”) dall'ambito di protezione garantito dal Primo Emendamento⁵⁷⁴. Tale principio è stato poi ribadito, successivamente, nella famosa controversia *Virginia v. Black*⁵⁷⁵, del 2003.

Nel contesto virtuale, invece, i primi casi giurisprudenziali aventi ad oggetto *hate speech online*, identificato come “*true threat*”, videro coinvolti studenti universitari. Nell'ottobre del 1994, Abraham Jacob Alkhabaz, alias Jake Baker, iniziò a pubblicare, sul gruppo online Usenet *alt.sex.stories*, storie pornografiche di stupri, torture e omicidi nei confronti di individui femminili di fantasia. Poco più tardi, nel gennaio del 1995, identificò, in una delle sue narrazioni, una ragazza realmente esistente, Jane Doe, sua compagna di università. La vicenda venne portata all'attenzione dell'Università del Michigan, istituto di appartenenza dello studente, il quale fu poi rintracciato e inizialmente arrestato. Nel corso della perquisizione sul suo computer, furono tra l'altro recuperate diverse storie raffiguranti stupri, torture e omicidi, così come comunicazioni elettroniche scambiate con un tale Arthur Gonda attraverso le quali i due stavano iniziando a progettare un piano per realizzare dal vivo le loro fantasie erotiche criminali.

Secondo i giudici della Sixth Circuit Court of Appeals, nel caso di specie non si era integrata alcuna “vera minaccia” nei confronti di una vittima realmente identificata⁵⁷⁶. Benché, per ritenere integrato il crimine, una tale minaccia non dovesse necessariamente comunicarsi esclusivamente alla vittima identificata, ma anche solamente a terze persone,

⁵⁷³ *Watts v. United States*, 394 U.S. 705 (1969).

⁵⁷⁴ TIMOFEEVA, Yulia A. 2003. “Hate Speech Online: Restricted or Protected? Comparison of Regulations In The United States and Germany”. In *Journal of Transnational Law & Policy*, 12, 2: 253-285.

⁵⁷⁵ *Virginia v. Black*, 538 U.S. 343 (2003).

⁵⁷⁶ *United States v. Alkhabaz*, 104 F.3d 1492 (6th Cir. 1997).

secondo la Corte d'Appello la responsabilità penale per comunicazioni telematiche contenenti “vere minacce” si sarebbe avuta solo nel caso in cui una persona ragionevole avrebbe ritenuto seria l'intenzione espressa di infliggere un danno fisico, e non era stato dimostrato che Alkhabaz avesse perseguito tale obiettivo.

Al contrario, Richard Machado, uno studente presso l'Università della California di Irvine, è stato condannato per una “*true threat*”, per aver inviato a una sessantina di studenti asiatici un messaggio carico di odio, minacce e insulti a causa della loro origine⁵⁷⁷. Secondo i giudici, l'e-mail di Machado costituiva una vera minaccia poiché si trattava di un'espressione mirata e inviata direttamente alle potenziali vittime, era inequivocabile l'intenzione di compiere atti violenti e soprattutto era stata percepita come credibile e fondata dai destinatari stessi, molti dei quali indotti a sporgere denuncia.

In *Planned Parenthood of Columbia-Willamette v. American Coalition of Life Activists*⁵⁷⁸ è stata ritenuta una “*true threat*” la creazione di un sito *web* contenente manifesti *online* di “ricercati”, con l'elenco di nomi, foto e informazioni personali di difensori dell'aborto, definiti criminali di guerra. Tali informazioni – era espressamente segnalato – sarebbero state utilizzate nei futuri processi intentati per i suddetti crimini di guerra in tribunali legali, non appena l'opinione pubblica americana si sarebbe ritorta contro la strage indiscriminata di figli di Dio. Coloro che avanzarono la causa sostennero che tali espressioni costituissero vere e proprie minacce di danni fisici o intimidazioni, vietate dalle leggi americane. Sia la United States District Court for the District of Oregon che la Ninth Circuit Court of Appeals qualificarono la condotta come “vera minaccia” compiuta su Internet, non rientrante nelle garanzie del Primo Emendamento, e dunque condannarono i responsabili.

Anche nel severo campo militare, la Corte d'Appello per le Forze Armate degli Stati Uniti stabilì, in *Stati Uniti v. Wilcox*⁵⁷⁹, che un membro delle forze armate non potesse essere punito, ai sensi del Codice Uniforme di Giustizia Militare, per la pubblicazione su Internet di osservazioni razziste, offensive e cariche di odio, in favore della supremazia bianca, non essendo stato dimostrato che le espressioni interferissero o prevenissero la realizzazione della missione militare, o che rappresentassero un “*clear and present danger*” (pericolo chiaro e attuale) per la lealtà, la disciplina, la missione o il morale delle truppe.

⁵⁷⁷ *United States v. Machado*, 195 F. 3d 454 (9th Cir. 1999).

⁵⁷⁸ *Planned Parenthood of Columbia-Willamette v. American Coalition of Life Activists*, 41 F. Supp 2d. 1130 (D. Or. 1999); 290 F.3d 1058 (9th Cir. 2002).

⁵⁷⁹ *United States v. Wilcox*, 66 M.J. 442 (C.A.A.F. 2008).

In *J.S. v. Blue Mountain School District*⁵⁸⁰, un caso di cyberbullismo, due studenti furono sospesi per 10 giorni per la creazione di un profilo MySpace parodistico della loro direttrice d'istituto. Il tribunale di primo grado affermò che gli studenti potessero essere sanzionati per comportamenti tenuti al di fuori della scuola, anche se non avessero necessariamente causato un turbamento. La Corte d'Appello, tuttavia, in ultima analisi, stabilì che il provvedimento adottato dal distretto scolastico nei confronti degli studenti in realtà violasse la libertà sancita dal Primo Emendamento, poiché la condotta tenuta non aveva causato alcun turbamento sostanziale presso la scuola e non poteva ragionevolmente condurre i funzionari scolastici a prevedere alcun rilevante turbamento a scuola.

Il più recente e rilevante caso di *hate speech online* su cui la Corte Suprema è stata chiamata a pronunciarsi è *Elonis v. Stati Uniti*⁵⁸¹. In particolare, la Corte ha dovuto chiarire se una condanna per minacce di violenza nei confronti di terzi, ai sensi del Titolo 18 dello United States Code § 875 (c)⁵⁸², richiedesse o meno la prova dell'intenzione soggettiva di minacciare, o se fosse sufficiente dimostrare che una persona ragionevole avrebbe considerato l'espressione come una minaccia.

Oggetto della controversia erano le presunte minacce contenute nei testi di canzoni rap scritte da Anthony Douglas Elonis e pubblicate su Facebook con lo pseudonimo "Tone Dougie". Alcuni dei messaggi pubblicati da Elonis, diretti alla moglie da cui si era da poco separato, erano caratterizzati da un linguaggio particolarmente oltraggioso e allarmante⁵⁸³. La situazione peggiorò nei mesi successivi, sicché l'ex moglie, sufficientemente spaventata, denunciò Elonis e ottenne un ordine di protezione. I messaggi, però, non si fermarono e dunque intervenne la procura federale. Il Gran Giurì federale del Distretto Orientale della Pennsylvania accusò Elonis di comunicazione contenente minaccia di violenza nei confronti di terzi, in violazione del sopracitato Titolo 18 U.S.C. § 875 (c). Elonis respinse le accuse facendo leva sulla già osservata definizione di "true threats" enunciata dalla Corte Suprema in *Virginia v. Black*, che avrebbe richiesto la prova dell'intenzione soggettiva di minacciare il soggetto menzionato nell'espressione incriminata. La Corte Distrettuale, non accogliendo le sue difese, ritenne invece sufficiente che una qualsiasi ragionevole persona

⁵⁸⁰ *J.S. v. Blue Mountain School District*, No. 08-4138 (3d Cir. June 13, 2011).

⁵⁸¹ 135 S. Ct. 2001 (2015); 575 U.S. ____ (2015).

⁵⁸² Il Titolo 18 dello United States Code, § 875 (c), così recita: "Whoever transmits in interstate or foreign commerce any communication containing any threat to kidnap any person or any threat to injure the person of another, shall be fined under this title or imprisoned not more than five years, or both".

⁵⁸³ Ad esempio (testo tradotto): "c'è un solo modo per amarti ma mille modi per ucciderti. Non ho intenzione di riposare finché il tuo corpo non sarà un casino, intriso di sangue e morente a causa di tutti i piccoli tagli".

avrebbe inteso la comunicazione come minaccia. La giuria, dunque, dichiarò Elonis colpevole e la Corte lo condannò a quarantaquattro mesi di carcere, seguiti da tre anni di libertà vigilata⁵⁸⁴.

Interpellata della questione di legittimità la Corte Suprema, quest'ultima ha infine stabilito, in disaccordo con il tribunale di primo grado, che una condanna ai sensi della norma menzionata non possa basarsi esclusivamente sull'interpretazione delle espressioni manifestate dal reo operata da una persona ragionevole. Il presidente della Corte Roberts, motivando la pronuncia, ha dichiarato che l'impiego della "persona ragionevole" come metro di giudizio contrasta con il fondamentale requisito della condotta qualificabile come criminale, ovverosia il dolo, la consapevolezza del misfatto.

La norma, che vieta la trasmissione di una comunicazione contenente una minaccia di violenza fisica, non prevede alcunché in merito allo status mentale del soggetto agente. Ciononostante, la Corte ha comunque chiarito che si debba ritenere generalmente applicabile il fondamentale principio secondo cui è comunque necessaria, ai fini della punibilità del reo, la sua consapevolezza del crimine commesso⁵⁸⁵.

In relazione ai crimini di odio commessi in Rete, l'attenzione della giurisprudenza nordamericana non si è, però, limitata unicamente alle condotte degli utenti.

Con la diffusione di Internet, gli Internet Service Provider iniziarono a temere che potessero essere ritenuti legalmente responsabili per i danni causati dalle pagine *web* e dai contenuti creati dagli utenti. Al fine di mantenere libero il flusso di informazioni e idee sulla Rete, il Congresso degli Stati Uniti d'America decise di introdurre, nel 1996, alcune disposizioni nel Communications Decency Act che prevedessero l'esclusione di responsabilità dei fornitori di servizi online per contenuti creati dagli utenti.

La Sezione 230 di tale *corpus normativo* sancisce che "nessun provider o utente di un servizio informatico interattivo saranno considerati come l'editore o colui che ha espresso le informazioni fornite da un altro fornitore di contenuti informativi"⁵⁸⁶. Gli intermediari protetti comprendono non solo i normali fornitori di servizi Internet, ma anche i fornitori di servizi informatici interattivi, ossia qualsiasi servizio *online* che pubblica contenuti di terze parti (ad esempio, i moderni *social networks*).

⁵⁸⁴ *United States v. Elonis*, 730 F.3d 327 (3d Cir. 2013).

⁵⁸⁵ *United States v. Elonis*, 135 S. Ct. 2008 (2015).

⁵⁸⁶ 47 U.S.C. § 230: "No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider".

Una parte significativa del Communications Decency Act fu colpita dalla Corte Suprema con la sentenza conclusiva della controversia *Reno v. American Civil Liberties Union*⁵⁸⁷. Secondo giudici costituzionali, la normativa in esame non aveva la precisione che il Primo Emendamento richiedeva per la regolamentazione del contenuto delle espressioni, ma, al fine di evitare ai minori l'accesso a espressioni potenzialmente dannose, sopprimeva con eccessiva efficacia una grande quantità di espressioni che, invece, gli adulti avevano il diritto costituzionale di ricevere e scambiarsi. Tale onere, secondo la Corte, non poteva essere accettabile laddove alternative meno restrittive sarebbero state altrettanti efficaci nel raggiungimento del legittimo scopo prefisso. Inoltre, l'interesse governativo alla protezione dei minori da materiali nocivi non giustificava un'inutilmente ampia soppressione della libertà di espressione degli adulti.

Il resto della normativa, compresa la Sezione 230, non venne però toccata da questa importante pronuncia, rimanendo legge valida ed efficace a tutti gli effetti.

In tre controversie, riguardanti il servizio Internet di America Online (AOL), la Corte ha confermato e sostenuto le protezioni incorporate nella legge: *Blumenthal v. Drudge*⁵⁸⁸, *Zeran v. America Online*⁵⁸⁹, e *Doe v. America Online*⁵⁹⁰. AOL, cessata nel 2015, non solo forniva ai suoi utenti un servizio di accesso al *web*, e-mail e *newsgroup*, ma consentiva anche di utilizzare la propria rete, contenente bacheche private e contenuti aggiuntivi non disponibili altrove sulla Rete.

In *Doe v. America Online*, un tribunale della Florida ha stabilito che la madre di un minore non poteva citare in giudizio AOL, anche se un pedofilo, tale Richard Lee Russell, aveva sfruttato le bacheche AOL per trovare persone interessate all'acquisto di un video riguardante atti sessuali da lui compiuti con il bambino. Il giudice, in particolare, ritenne che le accuse della madre contro AOL non avessero alcun fondamento, ai sensi della sopra vista Sezione 230 del Communications Decency Act, non potendo trattare AOL alla stregua del pedofilo concretamente responsabile del crimine commesso ai danni del minore.

Blumenthal v. Drudge prese le mosse, invece, da un articolo pubblicato dal giornalista Matt Drudge con il quale vennero rese note voci di una violenza domestica tra un aiutante dell'allora presidente Bill Clinton, Sydney Blumenthal, e la moglie di quest'ultimo.

⁵⁸⁷ *Reno v. American Civil Liberties Union*, 521 U.S. 844 (1997)

⁵⁸⁸ *Blumenthal v. Drudge*, 992 F. Supp. 44 (D.D.C. 1998).

⁵⁸⁹ *Zeran v. America Online*, 129 F.3d 327 (4th Cir. 1997).

⁵⁹⁰ *Doe v. America Online*, 718 So.2d 385 (Fla. 4th DCA 1998).

Nonostante Drudge avesse immediatamente ritrattato quanto narrato, i Blumenthal tentarono una causa per diffamazione sia nei suoi confronti, che contro AOL, ritenuta colpevole di aver ospitato tale articolo nel proprio spazio web e di essere datrice di lavoro dello stesso giornalista. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, però, estromise AOL dalla causa, stabilendo che la Sezione 230 la proteggesse nonostante la sussistenza di un controllo editoriale esercitato sugli articoli di Drudge.

In *Zeran v. America Online*, Kenneth Zeran citò in causa AOL a causa di messaggi inviati in forma anonima a un *message board* dello stesso provider, contenenti il suo numero di telefono e indicanti erroneamente che egli vendesse t-shirt con slogan offensivi relativi all'attentato di Oklahoma City. Zeran ricevette numerose telefonate offensive, rabbiose e minacciose. AOL fu accusata da Zeran di aver impiegato troppo tempo per rimuovere i messaggi, per aver rifiutato di inviare ritrattazioni dei messaggi e per non aver filtrato messaggi analoghi pubblicati dopo la segnalazione. Riportandosi, però, alla Sezione 230, la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Carolina del Nord si espresse a favore di AOL, e successivamente la Corte d'Appello del Quarto Circuito degli Stati Uniti respinse l'appello di Zeran sulla base delle medesime considerazioni.

5.7. LE CRITICITÀ RELATIVE ALLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Le prime leggi e i primi provvedimenti giurisprudenziali volti ad arginare il fenomeno dell'*hate speech* avevano ad oggetto espressioni di odio comunicate e diffuse tramite i tradizionali mezzi al tempo disponibili, facilmente tracciabili, come libri, giornali, volantini, trasmissioni radiofoniche e televisive, discorsi al pubblico e così via.

L'avvento di Internet, stimolando gli autori di espressioni di odio ad adottare siti *web*, *newsgroup*, bacheche, *blog*, *chat*, *et similia*, ha permesso l'accesso immediato al pubblico globale. Gruppi di persone, su base locale, sono dunque riuscite a cooperare tra loro e collaborare con altri gruppi di regioni lontane, in modo tale da creare, per la prima volta, una comunità realmente globalizzata di odio⁵⁹¹. Il vantaggio della Rete è proprio quello di consentire l'abbattimento dei confini e delle distanze, di creare confusione e incertezza sull'origine dei dati immessi e dunque di rendere difficoltoso il perseguimento dei crimini generati dall'odio.

⁵⁹¹ PERRY, Barbara, OLSSON, Patrik. 2009. "Cyberhate: The Globalization of Hate". In *Information and Communications Technology Law*, 18, 2: 185-199.

Non esistendo, nel cibernazio, confini e territori ben definiti, il perseguimento della criminalità informatica da parte delle forze dell'ordine di ciascuno Stato è reso esponenzialmente difficile. Mentre gli inquirenti, i pubblici ministeri e tribunali nazionali possono operare solo all'interno della loro specifica competenza territoriale, le attività e le condotte criminali *online* non conoscono potenzialmente confini.

Nell'ambiente virtuale, i reati di *hate speech* (così come i reati informatici) possono essere commessi da un soggetto che si trova in uno Stato differente rispetto a quello della vittima. È inoltre pratica comune, per i siti *web* diffondenti odio, il cosiddetto *forum shopping*, ossia il radicarsi in giurisdizioni considerate favorevoli – o quantomeno tolleranti – nei confronti dell'*hate speech*, eludendo le normative e le responsabilità legali per i contenuti pubblicati. Allo stesso modo, è altrettanto comune la prassi di siti *web* già bloccati, oscurati o vietati in una determinata giurisdizione, di trasferirsi in un'altra più favorevole.

Può accadere, ad esempio, che un individuo residente in Canada pubblichi messaggi di odio sul proprio sito *web*, il cui server è situato negli Stati Uniti, e che essi siano poi letti da utenti residenti in Germania, dove in realtà espressioni di tal fatta sono qualificabili come illegali. In tali ipotesi, la principale difficoltà risiede nell'identificare il *locus commissi delicti* e conseguentemente la legge applicabile al caso di specie.

Sono del tutto evidenti, dunque, i problemi di applicazione del diritto nazionale, con i propri rigidi confini giurisdizionali, ai materiali trasmessi su un supporto che trascende questi limiti. La facilità con cui tali siti *web* riescono a trasmigrare, tra l'altro, significa che il blocco tecnico o il mero divieto non possano essere considerate misure o rimedi efficaci.

Procedendo per ordine, come espressamente riconosciuto dalla Commissione europea nella relazione sull'applicazione della decisione quadro sulla lotta al razzismo e alla xenofobia del 2008⁵⁹², con specifico riferimento ai reati basati sull'odio, all'interno dell'Unione Europea tutti gli ordinamenti degli Stati membri contemplano il principio di territorialità, che determina la competenza giurisdizionale con riferimento a condotte poste in essere interamente o in una parte nel territorio nazionale. Tutti gli Stati membri, eccetto l'Irlanda e il Regno Unito, hanno inoltre introdotto norme penali che estendono la competenza giurisdizionale ai comportamenti posti in essere da uno dei loro cittadini. Per Italia,

⁵⁹² Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, 27 gennaio 2014. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0027:FIN:IT:PDF> (ultima visita, 30.05.2017).

Portogallo e Romania, però, quest'ultima estensione non si applica ai discorsi di incitamento all'odio.

La Commissione europea ha altresì ricordato come ciascuno Stato membro, nello stabilire la competenza giurisdizionale per le condotte realizzate all'interno del proprio territorio, debba garantirla anche in riferimento ai casi di *hate speech* compiuto mediante un sistema informatico, e l'autore o il materiale ospitato su tale sistema siano situati nel suo territorio⁵⁹³.

Stando alle verifiche compiute dalla Commissione stessa, “soltanto Cipro ha recepito completamente tali norme. In Danimarca, Malta e Slovenia la legislazione fa specificamente riferimento ai sistemi di informazione, mentre quella croata fa riferimento ai reati commessi a mezzo stampa elettronica. Repubblica Ceca, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Portogallo, Romania, Slovacchia e Svezia hanno fatto presente che le norme generali sulla competenza dei rispettivi ordinamenti si applicano anche ai discorsi di incitamento all'odio su internet, anche se non hanno trasmesso informazioni dettagliate al riguardo. Belgio, Bulgaria, Germania, Francia e Regno Unito rinviano alla giurisprudenza per dimostrare che i giudici nazionali hanno trattato cause riguardanti i sistemi di informazione e che nella maggioranza dei casi la competenza giurisdizionale è determinata quando l'autore del reato è fisicamente presente/residente nel paese interessato oppure qualora il materiale sia accessibile in tale paese o rivolto chiaramente al suo pubblico”⁵⁹⁴.

Prima ancora, nel 2001, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica⁵⁹⁵, ratificata in Italia con la legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo aver dichiarato, nel Preambolo, la “necessità di perseguire, come questione prioritaria, una politica comune in campo penale finalizzata alla protezione della società contro la criminalità informatica, adottando una legislazione appropriata e sviluppando la cooperazione internazionale”, aveva sancito, all'articolo 22, che ogni Stato contraente dovesse adottare – pur con la possibilità di riservarsi di non applicare o di applicare solo in condizioni o casi specifici – le misure legislative, e di altra natura, necessarie per stabilire la propria competenza sui reati oggetto della Convenzione⁵⁹⁶, laddove fossero stati commessi: (i) nel proprio territorio; (ii) a bordo di una nave battente bandiera dello Stato contraente; (iii) a bordo di un aeromobile imma-

⁵⁹³ *ivi*, 9.

⁵⁹⁴ *ibidem*.

⁵⁹⁵ Consiglio d'Europa, Convenzione sulla criminalità informatica, 23.11.2001, Budapest.

⁵⁹⁶ I reati informatici o compiuti con strumenti informatici sono quelli previsti dagli articoli 2-11 della Convenzione: accesso Illegale ad un sistema informatico, intercettazione abusiva, attentato all'integrità dei dati, attentato all'integrità di un sistema, abuso di apparecchiature, falsificazione informatica, frode informatica, reati relativi alla pornografia infantile, reati contro la proprietà intellettuale.

tricolato presso quello Stato; (iv) da un proprio cittadino, se l'infrazione fosse penalmente punibile nel luogo di commissione o se l'infrazione non rientrasse nella competenza territoriale di alcuno Stato.

Più di recente, invece, la direttiva 2011/92/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile⁵⁹⁷, in tema di giurisdizione e coordinamento dell'azione penale (art. 17), ha imposto agli Stati membri di stabilire la loro giurisdizione per i reati di abuso sessuale, sfruttamento sessuale, pornografia minorile e adescamento di minori per scopo sessuale, se il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio, oppure se l'autore del reato è un loro cittadino. Ha, inoltre, lasciato la possibilità, a ciascuno Stato membro, di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati sopra elencati commessi al di fuori del suo territorio, laddove commessi contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio, oppure a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio, o ancora se l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio. Gli Stati membri, inoltre, hanno dovuto provvedere affinché rientrassero nella loro giurisdizione i casi di commissione dei reati contemplati a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore abbia avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che la tecnologia in questione sia basata o meno su tale territorio.

Se, dunque, la Convenzione di Budapest ha adottato il tradizionale criterio della territorialità e, in subordine, solo laddove il reato fosse punibile nel luogo in cui è stato commesso ovvero non rientrasse nella competenza territoriale di nessuno Stato, il principio della personalità attiva, la direttiva 2011/92/UE è andata oltre, riconoscendo altresì il principio della personalità passiva.

Se, da una parte, il criterio della territorialità caratterizza tutti gli ordinamenti giuridici, quello della personalità attiva rappresenta una variabile diversamente regolata dagli Stati membri dell'Unione Europea, che spaziano da un massimo riconoscimento, come, ad esempio, in Germania, fino a un riconoscimento piuttosto modesto, come nell'ordinamento italiano.

È inoltre da rilevare come tali atti sovranazionali abbiano evitato di affrontare i problemi generali in tema di giurisdizione e di competenza per le condotte penalisticamente rilevanti di *hate speech* in Rete.

⁵⁹⁷ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&from=IT> (ultima visita, 30.05.2017).

Nel contesto italiano, in relazione al delitto di propaganda e istigazione alla discriminazione e all'odio razziale previsto dalla legge n. 205/1993, si è già osservato come la Suprema Corte lo abbia qualificato come reato di mera condotta, sul quale non influisce il fatto che la propaganda o la istigazione siano raccolte, o meno, dai destinatari del messaggio⁵⁹⁸. Ciò posto, secondo la Corte non è dunque rilevante il fatto che il sito *web* sia costituito all'estero, e lì operi su un server estero, se almeno una parte della sua attività – incluse le azioni di programmazione, ideazione e direzione – si siano svolte nel territorio dello Stato. In tal caso, difatti, il reato verrebbe considerato come commesso nel territorio dello Stato italiano, riconoscendo conseguentemente la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 6 del codice penale.

Con riferimento, invece, alle espressioni diffamatorie *online*, la giurisprudenza di legittimità ha tentato di fissare criteri utili alla soluzione della presente questione. Con la sentenza n. 4741 del 17 novembre 2000, la Corte di Cassazione è intervenuta per la prima volta su espressioni diffamatorie pubblicate da un soggetto situato all'estero su uno spazio *web*, all'interno del quale, secondo gli ermellini la comunicazione “deve intendersi effettuata potenzialmente *erga omnes* (sia pure nel ristretto – ma non troppo – ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione a “connettersi”)”⁵⁹⁹.

Ad avviso della Corte, trattandosi di un reato di evento “consistente nella percezione da parte del terzo (*rectius* dei terzi) della espressione offensiva”⁶⁰⁰, è in tale momento che deve essere ritenuto consumato il reato. Nel caso in cui l'offesa venga arrecata tramite Internet, però, l'evento è temporalmente e concettualmente differenziato dalla condotta. In un primo momento, si avrà difatti la pubblicazione sulla Rete dei messaggi offensivi o delle immagini denigratorie, e, solo in un secondo momento, senza una possibile previsione, i terzi potranno connettersi al sito *web* sul quale il materiale diffamatorio è stato pubblicato e, percependo il messaggio, consentiranno la verifica dell'evento.

Questa cosiddetta “teoria dell'ubiquità”, secondo la definizione della medesima Suprema Corte, attribuisce alla giurisdizione italiana la competenza su tale tipologia di reato, “tanto nel caso in cui sul territorio nazionale si sia verificata la condotta, quanto in quello in cui su di esso si sia verificato l'evento. Pertanto, nel caso di un *iter criminis* iniziato all'estero

⁵⁹⁸ Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 33179 del 31 luglio 2013.

⁵⁹⁹ Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 4741 del 17 novembre 2000.

⁶⁰⁰ *ibidem*.

e conclusosi (con l'evento) nel nostro Paese, sussiste la potestà punitiva dello Stato italiano⁶⁰¹.

Il principio di diritto in questione, secondo cui la diffamazione *online* si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione offensiva ovvero attivano il collegamento, è stato tra l'altro confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, cristallizzatasi sul punto⁶⁰².

Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha evidenziato che, “rispetto all'offesa della reputazione altrui realizzata via Internet, ai fini dell'individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore. Per entrambe le ragioni esposte non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia”⁶⁰³.

A fronte di questa ritenuta impossibilità di applicare la regola *ex art. 8*, comma 1 c.p.p., relativa al luogo di consumazione del reato, la giurisprudenza di legittimità è dunque approdata all'applicazione del suppletivo criterio della residenza, dimora o domicilio dell'imputato, *ex art. 9*, comma 2 c.p.p.⁶⁰⁴. Tale regola, però, nel dinamico contesto del *web*, anziché contribuire alla certezza del diritto, rischia di costituire un ulteriore elemento di criticità e irrisolutezza, poiché spesso accade che il reo risieda in uno Stato differente rispetto a quello della persona offesa. Eppure, la soluzione che meglio garantirebbe la protezione delle vittime di *hate speech online* e la concreta perseguibilità degli autori di tali condotte delittuose è, paradossalmente, già presente da oltre cinque lustri nel nostro ordinamento: l'art. 30, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, prevede infatti che, per i reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni, consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, il foro competente sia determinato dal luogo di residenza della persona offesa.

D'altronde, la stessa la giurisprudenza di legittimità civile, come autorevolmente sancito dalle Sezioni Unite in tema di risarcimento di danni derivanti da pregiudizi dei diritti della

⁶⁰¹ *ibidem*.

⁶⁰² Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 25875 del 21 giugno 2006; Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza n. 36721 del 21 febbraio 2008; Corte di Cassazione, sez. I penale, sent. n. 8513 del 5 febbraio 2009; Corte di Cassazione, sez. II penale, sent. n. 52680 del 20 novembre 2014; Corte di Cassazione, sez. V penale, sent. n. 38099 del 29 maggio 2015.

⁶⁰³ Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 964 del 26 aprile 2011.

⁶⁰⁴ Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 16307 del 15 marzo 2011; Corte di Cassazione, sez. I penale, sent. n. 2739 del 21 dicembre 2010.

personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, ha sostenuto innanzitutto “l'irrilevanza della semplice allocazione della notizia o del giudizio sui server, essendo invece rilevante l'accesso effettivo alla rete”⁶⁰⁵. E inoltre, richiamando proprio l'art. 30, comma 5, l. 6 agosto 1990, n. 223 e talune norme del diritto internazionale, ha concluso che l'esigenza di identificare un unico luogo certo nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo possa essere soddisfatta determinandolo in “quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all'ambiente economico e sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua immagine, e quindi “svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.)”⁶⁰⁶.

L'auspicio è, dunque, che il legislatore provveda a colmare l'attuale *vulnus* giurisdizionale penale con l'estensione di tale criterio anche ai casi di diffamazione o *hate speech* compiuti a mezzo Internet.

Emerge con forza, però, quell'elemento di criticità che risiede nell'indefinita permanenza del contenuto illecito nella Rete, poiché la sua rimozione dipende inevitabilmente dall'intervento di soggetti terzi, nonostante un eventuale e possibile provvedimento giudiziario. La trasmissione e la pubblicazione di contenuti *online* è, difatti, consentita agli utenti dai servizi offerti da intermediari della Rete, quali l'*access provider*, che permette la connessione a Internet, e l'*hosting* e il *content provider*, che memorizzano e ospitano i dati trasmessi dagli utenti.

L'aterritorialità del *world wide web*, per la possibile dissociazione fra luogo di produzione di un contenuto e quello della sua trasmissione o pubblicazione, rappresenta dunque un fattore che gli autori di espressioni d'odio possono sfruttare per aggirare limitazioni di carattere legislativo o scampare a provvedimenti inibitori o sanzionatori emessi da autorità giudiziarie.

Nel celebre caso *LICRA v. Yahoo! Inc.*, un giudice francese aveva condannato quest'ultima per aver permesso, attraverso il proprio servizio di aste *online*, la vendita di cimeli del periodo nazista, in violazione dell'art R645-1 del codice penale francese, che proibisce di indossare o esibire, in pubblico, uniformi, insegne ed emblemi che ricordino quelle utilizzate da un'organizzazione dichiarata illegale in applicazione dell'art. 9 della Carta di Norimberga (come il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori), oppure una perso-

⁶⁰⁵ Corte di Cassazione, Sez. Un., ordinanza n. 21661 del 29 settembre 2009.

⁶⁰⁶ *ibidem*.

na colpevole di crimini contro l'umanità. La difesa di Yahoo, invece, faceva leva sul fatto che tali aste fossero condotte sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, e che non esistessero mezzi tecnici idonei, ed economicamente sostenibili, per impedire a utenti residenti in Francia di parteciparvi. Secondo l'impostazione difensiva il giudice francese era da considerarsi territorialmente incompetente a trattare il caso, poiché i server di Yahoo si trovavano sul territorio americano, i loro servizi si rivolgevano principalmente a individui ivi residenti e un eventuale identico giudizio negli Stati Uniti sarebbe fallito per incostituzionalità grazie al Primo Emendamento della Costituzione.

Il Tribunal de Grande Instance stabilì, invece, che vi fossero sufficienti collegamenti con la Francia per conferirle piena competenza giurisdizionale sulla vertenza⁶⁰⁷. In particolare: le aste di cimeli nazisti erano aperte agli offerenti di qualsiasi paese, tra cui la Francia; la possibilità di visualizzare tali oggetti in Francia aveva causato un turbamento pubblico e era altresì vietato ai sensi del diritto penale francese; Yahoo! Inc. era consapevole del fatto che i residenti francesi avevano usato il suo sito di aste, come dimostrava la presenza di annunci pubblicitari in lingua francese sulle sue pagine in caso di connessione di dispositivi dalla Francia.

Alla società Yahoo! France venne ordinato, nel maggio del 2000, di avvisare i propri utenti che avrebbero potuto violare la legge francese se avessero seguito i link indirizzati alle aste gestite da Yahoo! Inc. Tale ordine venne sostanzialmente rispettato. Nei confronti di Yahoo! Inc., invece, fu ordinato di prendere tutte le misure adeguate per scoraggiare e impedire l'accesso alle aste di cimeli nazisti sul proprio sito da parte dei residenti francesi. Se tale ingiunzione non fosse stata rispettata entro tre mesi, Yahoo! Inc. sarebbe andata incontro a una multa di 100.000 franchi al giorno. Tuttavia, Yahoo! sostenne che fosse impossibile rispettare questa prescrizione.

Onde impedire l'esecutività di tale provvedimento, l'anno seguente Yahoo! adì la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto settentrionale della California, richiedendo la declaratoria di inefficacia negli Stati Uniti della suddetta ordinanza francese. I giudici, ritenendola in aperto contrasto con il Primo Emendamento della Costituzione, la dichiararono inapplicabile negli Stati Uniti⁶⁰⁸. In particolare, il giudice Jeremy Fogel concluse che, mentre la Francia poteva legittimamente regolare le espressioni nel proprio territorio, la Corte non avrebbe potuto eseguire un ordine straniero che avrebbe violato le protezioni garantite dal-

⁶⁰⁷ *LICRA et UEJF v. Yahoo! Inc.*, Ordonnance Référé, TGI Paris.

⁶⁰⁸ *Yahoo! Inc. v. La Ligue Contre le Racisme*, 169 F. Supp. 2d 1181; 2001 US Dist. Lexis 18378.

la Costituzione degli Stati Uniti. Yahoo! aveva dimostrato che la minaccia per i propri diritti costituzionali fosse reale e immediata.

Le associazioni francesi che per prime avevano promosso il giudizio in Francia (LICRA e UEJF) presentarono dunque appello sostenendo che la Corte statunitense adita non avesse giurisdizione e che il caso non fosse maturo non avendo loro – vittoriose dinanzi alla giustizia francese – deciso di chiedere l'esecuzione delle ordinanze del giudice francese negli Stati Uniti. Il 23 agosto 2004, la Corte d'Appello di San Francisco⁶⁰⁹ affermò che la Francia fosse pienamente legittimata, in quanto Stato sovrano, a emanare leggi contro la diffusione di materiali nazisti e razzisti, e che le associazioni LICRA e UEJF avessero diritto di rivolgersi alla giurisdizione francese nei confronti di Yahoo! Inc., al fine di accertare le violazioni delle leggi francesi. Confermò, inoltre, che Yahoo! Inc. dovesse attendere, prima di reclamare l'applicazione del Primo Emendamento alla Costituzione americana, la richiesta delle due associazioni di ottenere l'esecutività negli Stati Uniti della pronuncia del giudice francese. La Corte d'Appello, dunque, annullò la sentenza di primo grado della Corte Distrettuale della California.

Successivamente, però, nel gennaio del 2006, la medesima Corte d'Appello, in differente composizione, accolse la richiesta di riesame presentata da Yahoo! Inc. ribaltando la precedente decisione⁶¹⁰: sostenne, difatti, che la Corte Distrettuale della California avesse giurisdizione sulle due associazioni francesi, avendo esse sufficienti contatti con la California (secondo quanto emerso, si trattava dell'invio di una lettera alla sede centrale della società Yahoo! Inc. in California, della notifica del processo alla medesima sede e delle ordinanze del Tribunale di Parigi che ingiungevano a Yahoo! Inc. di agire in California per rimuovere i contenuti illeciti).

Malgrado la sussistenza della giurisdizione, la Corte rilevò comunque la cessazione della materia del contendere, poiché Yahoo! Inc. si era già spontaneamente conformata ai provvedimenti e non occorrevo ulteriori atti per dare esecuzione a tali decisioni. I giudici, in ogni caso, non si espressero sulla contrarietà, o meno, delle ordinanze francesi alla libertà di espressione sancita dal Primo Emendamento, non ritenendo il caso oggetto d'esame relativo all'applicazione extraterritoriale della Costituzione degli Stati Uniti, bensì alla sussistenza della giurisdizione del giudice statunitense.

⁶⁰⁹ *Yahoo! Inc. v. LICRA and UEJF*, 379 F 3d 1120 (9th Cir. 2004).

⁶¹⁰ *Yahoo! Inc. v. LICRA and UEJF*, 433 F 3d 1199 (9th Cir. 2006).

Da ultimo, le due associazioni francesi si rivolsero alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che nel maggio del 2006 rigettò la domanda e chiuse definitivamente la controversia⁶¹¹.

Il caso trattato può, *mutatis mutandis*, acquisire il medesimo problematico rilievo anche nel campo delle espressioni di odio in Rete. Al pari dei materiali venduti *online*, anche determinati pensieri manifestati sul *web* possono essere qualificati come leciti in alcuni Paesi, dove magari si trova l'autore, e illeciti in altri, dove invece può risiedere il destinatario. Se il server in cui sono memorizzati i dati relativi alle espressioni pregiudizievoli è localizzato in uno Stato che tutela la piena e assoluta libertà di parola, è forte il rischio di vedersi respingere qualsivoglia richiesta di rimozione di tali contenuti.

Le questioni della competenza giurisdizionale, a monte, e dell'esecutività dei provvedimenti giudiziari al di là dei confini territoriali, a valle, costituiscono tutt'ora ostacoli apparentemente insormontabili per garantire efficacia e certezza alla tutela giuridica delle vittime di *hate speech* o molestie *online*.

Una visione limitata ai meri interessi nazionali non può che condurre a soluzioni che tali, di fatto, non sono. Senza una convinta uniformità disciplinare a livello internazionale, che coinvolga tutti gli Stati senza riserva alcuna, permane inevitabilmente il rischio di svuotare le normative introdotte da quegli ordinamenti più sensibili alla protezione della dignità umana anche nei confronti delle "semplici" parole.

A ben guardare, già la stessa Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 2001, precedentemente menzionata, può essere considerato un tentativo di disciplina uniforme della materia e di promozione della cooperazione fra gli Stati per il contrasto ai fenomeni illeciti. Tuttavia, questa pregevole intenzione è stata di fatto resa vana dalla mancata sottoscrizione degli Stati Uniti del relativo Protocollo addizionale in tema di incriminazione di atti razzisti e xenofobici, che tra l'altro anche la stessa Italia deve ancora ratificare.

5.8. LA RESPONSABILITÀ DEI MEDIA E DEGLI INTERNET SERVICE PROVIDER

I soggetti intermediari della Rete esercitano un notevole controllo su ciò che oggi vediamo, sentiamo e conosciamo, in maniera del tutto simile – per lo più in passato – a quello dei più influenti produttori televisivi e radiofonici. Motori di ricerca come Google, Bing e Yahoo!, *browser* come Mozilla, *social networks* come Facebook e Twitter, o anche piat-

⁶¹¹ *LICRA v. Yahoo! Inc.*, (No. 05-1302) 547 U.S. (2006).

taforme di condivisione video come YouTube, gestiscono un incalcolabile flusso di informazioni – e dunque di espressioni – su cui hanno inevitabilmente un forte potere di impatto.

Questi portali *online*, oltre che essere utilizzati dagli utenti per scopi legittimi, tra cui la libera espressione personale, l'istruzione, l'occupazione e il commercio, possono essere sfruttati illecitamente per compiere furti, frodi, violazioni di *copyright*, molestie, espressioni diffamatorie e tutte le particolari condotte persecutorie già analizzate in precedenza.

Nell'attuale panorama giuridico mondiale, la linea di demarcazione tra finalità legittima e illegittima è significativamente influenzata dal contesto politico, religioso e culturale di riferimento, e può dunque variare da Stato a Stato. In alcuni ordinamenti giuridici, gli intermediari di Internet sono ritenuti responsabili per i contenuti illeciti pubblicati dagli utenti entro determinati limiti; in altri contesti, invece, è riconosciuto loro un ruolo del tutto estraneo e soprattutto ininfluenza rispetto ai comportamenti tenuti dai loro utenti.

In linea generale, si possono delineare tre modelli di responsabilità degli intermediari, i cui requisiti e sfumature variano da una giurisdizione all'altra e sono ulteriormente definiti a livello giurisprudenziale: la responsabilità oggettiva, la responsabilità condizionata e l'ampia immunità.

In caso di responsabilità oggettiva, l'intermediario è considerato responsabile dei contenuti di terzi anche quando non è a conoscenza della loro illiceità (o addirittura della loro esistenza). L'unico modo per evitare tale responsabilità è quello di adottare proattivamente tutte le misure di monitoraggio, filtraggio e rimozione dei contenuti per evitare il fatto illecito e dunque il danno. Senza distinzione alcuna, tutti i tipi di intermediari, indipendentemente dalle dimensioni o della funzione, sono responsabili di quanto eventualmente compiuto dai loro utenti.

A titolo esemplificativo, gli ordinamenti di Cina e Thailandia prevedono rigidi regimi di responsabilità⁶¹². La normativa cinese impone la responsabilità per i contenuti illegali su tutti gli intermediari, i quali, se non sono in grado di monitorare adeguatamente l'attività degli utenti, abbattere contenuti o segnalare violazioni, possono subire sanzioni, anche penali, nonché la revoca delle loro licenze commerciali.

La responsabilità condizionata dell'intermediario per i contenuti di terze parti, che non lo vincola a monitorare e filtrare i contenuti in modo proattivo, interviene solamente nel caso in cui non dovessero essere soddisfatte determinate condizioni, come la rimozione di

⁶¹² BANKSTON, Kevin, SOHN, David, MCDIARMID, Andrew. 2012. *Shielding the Messengers: Protecting Platforms for Expression and Innovation*. Washington D.C.: Center for Democracy and Technology. <http://www.cdt.org/files/pdfs/CDT-Intermediary-Liability-2012.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

contenuti dopo aver ricevuto una notifica (attraverso il cosiddetto metodo del “*notice and take down*”), l’avviso inviato al creatore di contenuti illeciti dopo aver ricevuto una notifica (il cosiddetto “*notice and notice*”) o la disconnessione dei trasgressori recidivi previa comunicazione.

L’ultimo modello, invece, prevede l’esenzione da responsabilità dell’intermediario per una serie di contenuti di terze parti, indipendentemente dalla funzione da esso svolta e dal tipo di materiale pubblicato, o comunque “gestito” dall’intermediario.

Atteso il ruolo fondamentale che gli Internet Service Provider – e le normative che li governano – giocano rispetto all’effettività della libertà di espressione *online*, a livello internazionale si è cercato di stabilire principi comuni e *best practices*: nel dicembre 2011, il Consiglio dell’OCSE – ai lavori del quale hanno partecipato sia gli Stati Uniti che l’Unione Europea – ha incluso la limitazione della responsabilità degli intermediari tra le principali raccomandazioni volte a delineare una *policy* dedicata a Internet che promuova e protegga il libero flusso globale delle informazioni⁶¹³.

Negli Stati Uniti vi sono, in linea di massima, due modelli di responsabilità: da una parte, la sezione 230 del Communications Decency Act prevede l’esonero da responsabilità per gli intermediari in relazione ai contenuti pubblicati dai loro utenti. In altre parole, gli intermediari che ospitano o pubblicano espressioni di terzi – intendendo per essi non solo i normali fornitori di servizi Internet, ma anche una serie di fornitori di servizi informatici interattivi, e dunque qualsiasi servizio *online* che permette la pubblicazione di contenuti di terze parti – sono protetti rispetto a una serie di disposizioni di legge che altrimenti potrebbero ritenerli legalmente responsabili proprio per tali contenuti.

Dall’altro lato, in relazione alla proprietà intellettuale, la sezione 512 del Digital Millennium Copyright Act statuisce una responsabilità condizionata, distinguendo tra quattro tipi di intermediari: i fornitori di servizi di *mere conduit*, i fornitori di servizi di *caching*, i fornitori di servizi di *hosting* di contenuti, e i fornitori di strumenti di individuazione di informazioni online (vale a dire i motori di ricerca). Secondo il modello previsto da questa disciplina, gli intermediari non devono avere effettiva conoscenza di un’infrazione, o non beneficiare direttamente della violazione, e sono tenuti a implementare una politica di “*notice and take down*” (tramite la quale i collegamenti a contenuti illeciti possano essere rapidamente rimossi

⁶¹³ ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO. 2014. *OECD Principles for Internet Policy Making*. <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd-principles-for-internet-policy-making.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

dall'indicizzazione e i trasgressori recidivi oscurati definitivamente) al fine di ottenere l'immunità legale.

L'Unione Europea, prendendo spunto dalla disciplina americana, ha elaborato un corpus normativo sulla responsabilità degli intermediari radicato su due direttive: la già menzionata direttiva 2000/31/EC sul commercio elettronico e la direttiva 2001/29/EC sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

La prima, recepita in Italia dal D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70, ha stabilito in primo luogo l'assenza, in capo agli Internet Service Provider, sia di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, sia di un obbligo generale di ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite (articolo 15 della direttiva 2000/31/EC). Nella normativa di recepimento, l'Italia ha comunque aggiunto un ulteriore generale dovere di “informare, senza indugio, l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite”⁶¹⁴. Il prestatore, inoltre, è “civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”⁶¹⁵.

Ciò premesso, la disciplina europea distingue tra tre tipologie di Internet Service Provider, a seconda dello specifico servizio prestato: *mere conduit*, *caching* e *hosting*.

L'art. 12 della direttiva, dedicato ai prestatori di attività di mero trasporto di dati (*mere conduit*), ha imposto agli Stati membri di provvedere “affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli: (a) non dia origine alla trasmissione; (b) non selezioni il destinatario della trasmis-

⁶¹⁴ Articolo 17 del D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70.

⁶¹⁵ *ibidem*.

sione; (c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse”⁶¹⁶. Tra le attività di trasmissione e di fornitura di accesso sono espressamente incluse la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, purché esclusivamente mirata alla trasmissione sulla rete di comunicazione e di durata ragionevolmente proporzionata allo scopo. In Italia, l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza possono esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse⁶¹⁷.

In relazione all’attività di memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni (*caching*), l’art. 13 della direttiva europea prevede che gli Stati membri provvedano “affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltre ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli: (a) non modifichi le informazioni; (b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; (c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; (d) non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni; (e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell’accesso”⁶¹⁸. Anche in questo caso, il legislatore italiano ha introdotto la possibilità, riconosciuta all’autorità giudiziaria o a quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, di esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse⁶¹⁹.

In fine, con riferimento al servizio di *hosting*, ossia di memorizzazione di informazioni, l’art. 14 della direttiva sancisce, in capo agli Stati membri, l’obbligo di provvedere “affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsa-

⁶¹⁶ Articolo 12 della direttiva 2000/31/EC.

⁶¹⁷ Articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70.

⁶¹⁸ Articolo 13 della direttiva 2000/31/EC.

⁶¹⁹ Articolo 15 del D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70.

bile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: (a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; (b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso"⁶²⁰. Il decreto legislativo italiano attuativo, però, ha inteso circoscrivere ulteriormente l'ambito di responsabilità del *provider*, prevedendo esplicitamente, quanto al suddetto punto (b), che la conoscenza di tali fatti illeciti debba avvenire su comunicazione delle autorità competenti, escludendo dunque altre fonti di cognizione. La suddetta norma, inoltre, non si applica laddove il destinatario del servizio agisca sotto l'autorità o il controllo del prestatore. Infine, anche per il servizio di *hosting* la disciplina italiana ha attribuito all'autorità giudiziaria o a quella amministrativa avente funzioni di vigilanza il potere di esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse⁶²¹.

Come si è osservato, gli utenti contribuiscono a *creare il web*, immettendo materiali di vario genere in specifici contenitori virtuali, quali siti, *blog*, *social network*, *forum*, piattaforme *online*. Tali servizi, così come quello fondamentale di accesso alla Rete, sono offerti da società private denominate, per l'appunto, Internet Service Provider. Molti di essi forniscono altresì il servizio di posta elettronica, o quelli di *cloud computing*, di *chat room*, oppure notizie e informazioni di vario genere, giochi.

I fornitori di uno spazio *web*, tuttavia, in relazione al tema delle espressioni di odio, rappresentano un caso a sé stante, trattandosi spesso volte di portali *online* che raccolgono una grande quantità di informazioni pubblicata da terzi. Il servizio in questione va, in tutta evidenza, al di là della semplice connessione, e ciò complica inevitabilmente il connesso tema della responsabilità.

La principale necessità che si pone, a livello giuridico, è comprendere e determinare quando il valore aggiunto dell'*hosting provider* inizi a qualificarlo più come fornitore di contenuti piuttosto che mero fornitore di accesso alla Rete. Il compito è, tra l'altro, reso ancora più arduo dalle opportunità di *business* offerte dalle nuove tecnologie a imprenditori dotati di particolare inventiva e dalla conseguente mutevolezza dei servizi da loro offerti. Come in altri settori, il diritto è costretto a inseguire.

⁶²⁰ Articolo 14 della direttiva 2000/31/EC.

⁶²¹ Articolo 16 del D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70.

Ora, è senz'altro condivisibile sostenere che un soggetto gestore e moderatore di un determinato sito *web* possa essere responsabile per i relativi contenuti, dallo stesso immessi. È, però, del tutto differente ritenere responsabile un Internet Service Provider – o lo stesso gestore dello spazio *web* – per i contenuti pubblicati da utenti terzi in piena autonomia, e memorizzati sui server di proprietà del primo.

L'autorevole opinione dissenziente, rispetto a quest'ultima ipotesi, avanzata dallo studioso Raphael Cohen-Almagor, si è fondata sull'analogia tra Internet e la telefonia: entrambi forniscono un servizio di comunicazione e, come non può dirsi responsabile un gestore di telefonia per l'utilizzo della linea telefonica per pianificare un crimine, lo stesso dovrebbe valere per l'Internet Service Provider⁶²². In realtà, i due servizi sono notevolmente differenti tra loro, sia dal punto di vista tecnologico, sia per le ricadute sul campo delle modalità e possibilità di sfruttamento. Mentre su Internet la trasmissione dei dati non trova confini, avviene attraverso la commutazione di pacchetto ed è talmente varia e vasta da rendere impraticabile il blocco preventivo di ogni attività eventualmente illecita.

Allo stato attuale, attendersi che gli intermediari della Rete operino, in via preventiva e cautelativa, un controllo sui propri siti e server al fine di impedire l'esistenza di materiale illecito non è realistico. Questa diffidenza è, secondo lo stesso Cohen-Almagor⁶²³, più di principio che di carattere tecnico-pratico.

In merito al ruolo che possono assumere gli Internet Service Provider, specialmente in relazione alle espressioni di odio, Cohen-Almagor ritiene che Internet possa essere paragonata a una grande biblioteca. In molte biblioteche, quei libri noti per essere problematici per il loro contenuto sono tenuti in specifiche aree designate, tenute sotto debito controllo. Così, gli interessati ai volumi di quella sezione dovrebbero firmare per accedervi e per leggerli nella stessa stanza in cui sono conservati. In questo modo, la libreria riesce a bilanciare il diritto alla libera espressione e il flusso di informazioni con gli interessi della società nel mantenere la pace e l'ordine sociale. Come ulteriore scrupolo, le persone provviste di carta della biblioteca possono avere accesso alle informazioni, ma potrebbero dover previamente chiarire il loro scopo legato alla lettura e vedersi registrare le loro azioni.

A parere dello studioso, previsioni simili possono essere estese anche alla Rete: alcuni contenuti particolarmente critici potrebbero avere accesso limitato, mentre gli utenti dovrebbero registrarsi o firmare per leggerli, fornendo alcuni dettagli sulla loro identità e sugli scopi

⁶²² COHEN-ALMAGOR, Raphael. 2015. *op. ult. cit.*, 154.

⁶²³ *ivi*, 159.

della lettura. In questo modo, alcune forme di espressione d'odio, attualmente protette negli Stati Uniti dal Primo Emendamento, potrebbero non avere l'attuale visibilità totale e senza filtri.

Emerge, in una tale prospettiva, una potenziale offesa al principio di neutralità della Rete. Il problema, come ha correttamente evidenziato Cohen-Almagor, non è, però, la neutralità della Rete in sé, quanto piuttosto la valutazione dell'opportunità, dal punto di vista morale e di responsabilità sociale, di essere neutrali (o meno) in relazione ai contenuti illeciti. E, non va tralasciato, l'identificazione dei soggetti deputati a compiere eventuali accertamenti, e prendere provvedimenti, su tali contenuti.

La maggior parte degli Internet Service Provider hanno preferito intervenire per evitare il proliferare, tra i propri servizi, di condotte illecite e caos comportamentale, optando per forme di autoregolamentazione che offrirono linee guida in materia di contenuti vietati sulla Rete e sulle loro piattaforme, nonché termini d'uso idonei a specificare agli utenti le loro responsabilità e i contenuti di cui fosse vietata la pubblicazione. È, ovviamente, a loro esclusiva discrezione rifiutare, bloccare, cancellare o spostare qualsiasi contenuto immesso dall'utenza ed eventualmente disponibile tramite il loro servizio. Tendenzialmente, però, sono considerate vietate, in quanto illecite, le condotte di pedopornografia, terrorismo, criminalità, e ultimamente anche *hate speech*⁶²⁴.

Se, difatti, agli albori di Internet, alcuni dei più grandi intermediari del nascente settore optarono, in relazione alle espressioni di odio, per un cauto approccio inerte, ben presto si resero conto di quanto fosse insostenibile tale posizione estremamente libertaria⁶²⁵.

Attualmente, piattaforme quali YouTube, Facebook e Twitter hanno adottato propri codici di autoregolamentazione ispirandosi, nella definizione, allo stile europeo, ma applicandoli nel rispetto della visione americana, che esige condizioni più severe per la limitazione e il divieto di esprimere il proprio pensiero.

La *hate speech policy* di YouTube, ad esempio, prevede la rimozione di contenuti caratterizzati da *hate speech*, ovvero espressioni che attaccano o sviliscono un gruppo basato sull'appartenenza etnica, o l'origine etnica, la religione, la disabilità, il sesso, l'età, lo

⁶²⁴ Basti vedere, a titolo esemplificativo, le *policies* in materia di *hate speech* di: YouTube (gestito da Google), <http://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=it> (ultima visita, 30.05.2017); Facebook, <http://www.facebook.com/help/135402139904490> (ultima visita, 30.05.2017); Twitter, <http://support.twitter.com/articles/20171134> (ultima visita, 30.05.2017).

⁶²⁵ ROSEN, Jeffrey. 2013. "The Delete Squad: Google, Twitter, Facebook and the new global battle over the future of free speech". In *New Republic*, 29.04.2013. <http://newrepublic.com/article/113045/free-speech-internet-silicon-valley-making-rules> (ultima visita, 30.05.2017).

stato di veterano, l'orientamento sessuale e l'identità in genere. È comunque sempre Google – proprietaria della piattaforma – a valutare, attraverso il lavoro di una numerosa *équipe* di dipendenti, quali video presentino contenuti d'odio e decidere se eliminarli oppure no.

Analogamente, Facebook e Twitter presentano regole piuttosto strette in relazione al terrorismo, agli atti di violenza e alle espressioni d'odio che potrebbero comportare un rischio di violenza fisica o un problema di ordine pubblico. Così come prevede YouTube, inoltre, vietano esplicitamente espressioni manifestate per attaccare le persone sulla base della loro razza, etnia, colore della pelle, sesso, genere, orientamento sessuale, status sociale, disabilità o malattia.

Facebook, ad esempio, ha più volte mutato la propria politica di monitoraggio e perseguimento dei comportamenti d'odio. In un primo momento, quando ancora la frequentazione del *social network* non aveva raggiunto le fenomenali cifre attuali, la strategia era volta alla semplice rimozione del solo contenuto ritenuto seriamente pericoloso. Le prime regole elaborate erano, però, piuttosto vaghe e non uniformabili al contesto internazionale nel quale stava prendendo piede la piattaforma. Come si è potuto osservare, le due filosofie giuridiche anglosassone, libertaria, ed europea, più protettiva verso la dignità umana, erano e sono in aperto contrasto tra loro, e nella prassi quotidiana ciò rappresentava inevitabilmente un problema per una piattaforma come Facebook ai fini della corretta e universale regolamentazione dei contenuti. Così, il social network optò per una categorizzazione delle azioni vietate, per lo più indirizzate a gruppi (in virtù dell'appartenenza etnica, religiosa, sessuale, ecc.) piuttosto che a istituzioni. Da ultimo, infine, Facebook ha evoluto il proprio approccio attraverso un sistema di identificazione delle espressioni in grado di generare odio e violenza, il quale, disinteressandosi del contesto di manifestazione, si concentrava su quattro elementi oggettivi di riscontro della minaccia: il tempo, il luogo, il metodo e il bersaglio. Con la rilevante sussistenza di almeno tre dei quattro standard, il contenuto verrebbe rimosso.

Parallelamente, Twitter è invece stata la società che più si è mossa verso le teorie libertarie americane, evitando di condannare esplicitamente e bandire – contrariamente a quanto fanno Facebook e Google – *l'hate speech tout court*. Puntando primariamente a promuovere la democrazia e il pluralismo di voci sulla propria piattaforma, ciò che Twitter vieta espressamente sono solamente le dirette e specifiche minacce di violenza contro altre persone.

La questione della responsabilità dell'Internet Service Provider, specie in un panorama giuridico piuttosto variegato e contrastante, presenta notevoli difficoltà di approccio e comprensione, specialmente per gli attori in gioco. È anche per questo motivo che nel maggio del 2012, presso la scuola di giurisprudenza dell'Università di Stanford, i dirigenti dei massimi operatori del *web* (tra cui Twitter e Facebook) si sono incontrati per confrontarsi sui temi della libertà di espressione *online*, giungendo alla conclusione di costituire fra loro un “*Anti-Cyberhate Working Group*” permanente, per meglio approfondire il problema delle espressioni di odio online e per concordare e condividere le più realistiche e concrete procedure per affrontarlo⁶²⁶.

Come detto, questo profilo si intreccia inevitabilmente con la neutralità della Rete, considerato da tempo uno dei principi fondamentali della stessa Internet. Nell'ottobre del 2009, un gruppo di grandi società di Internet di tutto il mondo – tra cui Google, eBay, Facebook, Skype, Amazon, Sony, Flickr, LinkedIn – scrisse una lettera a sostegno di tale principio, indirizzata alla Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti, affermando che il mantenimento della neutralità dei dati *online* aiuta a foraggiare un mercato competitivo ed efficiente, dove sono i consumatori a fare le scelte finali su quali prodotti debbano avere successo e quali fallire. Questo, secondo le grandi imprese della Rete, consente alle aziende di tutte le dimensioni, dalle più piccole *start-up* alle multinazionali, di competere tra loro, procurando crescita economica e opportunità⁶²⁷.

La neutralità della rete non si limita ai contenuti e ai materiali presenti sul *web*, riguarda anche la stessa organizzazione di Internet: nessuna applicazione è preferita a un'altra, i fornitori di informazioni devono avere la medesima qualità di accesso per distribuire le proprie offerte, gli *access provider* non dovrebbero stabilire accordi esclusivi con determinati fornitori di informazioni, relegando tutti gli altri a connessioni o bande più lente. Il pubblico è senz'altro interessato a godere di una Rete neutrale che supporti le innovazioni e l'emergere delle migliori applicazioni tecnologiche.

Gli aspetti problematici della neutralità *dei contenuti* della Rete, però, sono del tutto differenti dal punto di vista qualitativo, posto che investono la controversa e delicatissima tematica della censura. E inevitabilmente entrano in gioco, da una parte, come per la regolamentazione legislativa del fenomeno dell'*hate speech*, il bilanciamento tra valori sommi di rango

⁶²⁶ http://report-it.org.uk/_icca_facebook_google_reach_historic_agreement_ (ultima visita, 30.05.2017).

⁶²⁷ <http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8315918.stm> (ultima visita, 30.05.2017).

costituzionale, dall'altra, il concetto di estrazione anglosassone di responsabilità sociale d'impresa (*corporate social responsibility*).

Gli strumenti tecnologici adottabili dagli Internet Service Provider per svolgere questo ruolo suppletivo dell'Autorità nella fase di monitoraggio e prevenzione delle attività illecite saranno analizzati nel paragrafo successivo. In prospettiva futura, il loro contributo alla lotta alla criminalità *online* e, in particolare, all'*bate speech online* può essere senz'altro utile. Non può, però, sottacersi la pericolosità dell'affidare poteri così incisivi ai fornitori dei servizi *online*, quantomeno sotto il profilo dell'eventualità di verifica di inopportuni episodi censori.

Gravare questi importanti attori della Rete con obblighi di sorveglianza, per evitare loro di incorrere nella responsabilità per i contenuti pubblicati da terzi, rischia di pregiudicare la tutela stessa della libertà di espressione, inducendo anche – inconsapevolmente o meno – pratiche di autocensura (ad esempio, attraverso l'eliminazione o la riduzione della possibilità di postare commenti da parte degli utenti) che possono, nei casi più gravi, celare inaudite forme di pressione governativa. In altre parole, sostenendo più responsabilità, in capo ai *provider*, per i contenuti pubblicati da terzi potrebbe condurre ad affidare loro il potere di limitare la circolazione delle idee e delle opinioni.

Il principio di neutralità di tali intermediari, dunque, dovrebbe essere mantenuto fermo normativamente. Eppure, proprio nel panorama giuridico italiano, è intervenuto recentemente un provvedimento della giurisprudenza di merito dalla portata potenzialmente dirimente proprio in merito a tale aspetto.

Il 03.11.2016, il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale si è pronunciata⁶²⁸ a fronte di un reclamo presentato da Facebook avverso una precedente ordinanza, del 10.08.2016, con la quale il medesimo Tribunale, in composizione monocratica, aveva ordinato a Facebook l'immediata cessazione e rimozione dalla piattaforma del *social network* di ogni post o pubblicazione contenente immagini (foto e/o video) o apprezzamenti riferiti specificamente alla ricorrente, proprio la giovane Tiziana Cantone, di cui si è trattato in precedenza.

Il Tribunale di Napoli Nord, dunque, respingendo la tesi di Facebook, facente leva sul tenore letterale della disciplina italiana ed europea in tema di responsabilità dell'Internet Service Provider, non ha condiviso l'opinione per la quale l'obbligo di rimozione di mate-

⁶²⁸ Tribunale di Napoli Nord, sez. II civile, procedimento per reclamo iscritto al n. 9799/2016, ordinanza del 03.11.2016. http://www.iurisprudenzia.it/public/sentenze/636140668276866250_ord%20031116%20reclamo%20facebook.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

riale illecito, in capo al provider, sussista “solo laddove intervenga un ordine dell'autorità piuttosto che per effetto di una conoscenza acquisita *aliunde*, magari in modo specifico e qualificato, come nel caso di denuncia del soggetto cui l'attività o l'informazione si riferisce”⁶²⁹.

In particolare, secondo il Tribunale, la non indispensabilità di un ordine specifico dell'autorità per la rimozione dell'attività o dell'informazione illecita si desumerebbe da più elementi concordanti: (i) dall'articolazione del regime di esonero dalla responsabilità in due fattispecie distinte (art. 16, comma 1, lettere a e b), laddove, se si avesse voluto ritenere nascente l'obbligo di rimozione dal solo ordine delle autorità competenti, non avrebbe avuto senso l'autonoma ipotesi di irresponsabilità dipendente dalla non effettiva conoscenza dell'illiceità dell'attività o dell'informazione; (ii) dalla stessa previsione di cui al successivo art. 17, nel senso che, se l'obbligo di rimozione può derivare solo da un precedente ordine dell'autorità, non ci sarebbe motivo di sancire l'assenza di un generale obbligo di sorveglianza: se così fosse, in ogni caso il *provider* non potrebbe, o comunque non dovrebbe, attivarsi spontaneamente o volontariamente per impedire l'attività e la diffusione dell'informazione illecita; (iii) dallo stesso tenore letterale dell'art. 17, che, nel sancire l'assenza di un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, consente di ritenere che un tale obbligo possa sorgere anche acquisendo passivamente e specificamente la conoscenza, ossia a seguito di specifica denuncia o segnalazione proveniente da terzi soggetti, con indicazione delle attività o delle informazioni illecite; (iv) dal tenore letterale dei considerando 42 e ss. della stessa direttiva 2000/31/CE e, in particolare, del n. 46, secondo cui “per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle informazioni e della disabilitazione dell'accesso alle medesime”; (v) dalla valutazione degli interessi coinvolti, poiché, venendo in rilievo diritti della personalità (quali l'immagine, il decoro, la reputazione, la riservatezza), sarebbe irrazionale dover atten-

⁶²⁹ *ibidem*.

dere un ordine dell'autorità che potrebbe intervenire anche dopo l'irrimediabile pregiudizio dei diritti in questione, senza possibilità alcuna di reintegrazione; (vi) dall'esigenza di bilanciare gli interessi in conflitto, il punto di equilibrio potrebbe essere rinvenuto in un sistema di controllo successivo e attivazione precipua da parte del soggetto titolare dei diritti della personalità ritenuti violati.

Pertanto, in definitiva, secondo il Tribunale di Napoli, “pur non essendovi un obbligo di controllo preventivo dei contenuti presenti né una posizione di garanzia, sussiste tuttavia un obbligo successivo di attivazione di modo che la responsabilità a posteriori dell'*hosting provider* sorge per non aver ottemperato – come per l'appunto verificatosi nella fattispecie in esame - a una richiesta (diffida) di rimozione dei contenuti illeciti proveniente dalla parte che assume essere titolare dei diritti, ovvero per non aver ottemperato a un ordine dell'autorità, sia essa giurisdizionale o amministrativa, cui si sia rivolto il titolare del diritto per ottenere il medesimo effetto”⁶³⁰.

Sebbene il Tribunale di Napoli adduca, a rinforzo della propria argomentazione, precedenti giurisprudenziali di vari tribunali di merito, l'interpretazione avanzata non pare obiettivamente in linea con la disciplina italiana ed europea in materia.

5.9. PROSPETTIVE *DE IURE CONDENDO* SULLA RESPONSABILIZZAZIONE DEI *CONTENT PROVIDER*

Le difficoltà relative alla regolamentazione dell'odio *online*, tanto in via unilaterale da parte di ciascuno Stato, quanto in via multilaterale, rappresentano inevitabilmente un limite al suo controllo. Nonostante la disciplina legislativa sia fondamentale per un puntuale inquadramento delle fattispecie illecite in cui si declina il fenomeno dell'odio *online*, rispettoso dell'irrinunciabile principio di tipicità proprio del diritto penale, nonché per garantire una compiuta repressione giudiziaria di tali condotte e fornire un quadro chiaro e certo agli attori della Rete (utenti o fornitori di servizi), non può essa, da sola, essere considerata l'unico strumento disponibile per contrastare il fenomeno.

Affrontare il fenomeno dell'odio *online* è un dovere di ciascun ordinamento giuridico costituzionale e democratico. Tuttavia, con i tentativi unilaterali di disciplina delle espressioni di odio che trovano origine in territori esteri, e che dunque danno adito a conflitti giurisdizionali e culturali, l'applicazione del diritto nazionale a soggetti stranieri presenta seri limiti.

⁶³⁰ *ibidem*.

Certamente, per superare le criticità e gli ostacoli collegati alla competenza giurisdizionale e all'effettività delle sanzioni comminate, la soluzione ideale sarebbe quella di una condivisione, a livello internazionale globale, di una disciplina unica e uniforme, applicabile in ciascuno Stato. La Rete è talmente pervasiva e priva di confini fisici che solamente mediante tale prospettiva giuridica sarebbe possibile garantire – soprattutto alle vittime di *hate speech online* – certezza del diritto e della pena nei confronti dei responsabili, ovunque essi si trovino. Come già osservato, però, benché una tale soluzione pattizia internazionale condivisa potrebbe – auspicabilmente – ovviare al contrasto normativo interstatale esistente, i differenti approcci alla tutela della libertà di espressione costituiscono ancora un muro invalicabile.

Nel contesto italiano, tra l'altro, gli attuali sforzi di regolamentazione attraverso norme incriminatrici penali, oltre che particolarmente lacunosi, non sono sufficienti a ridurre gli effetti dell'odio *online*. L'episodico perseguimento giudiziario di singole espressioni di odio non sortisce gli sperati effetti deterrenti e, come si è già osservato, l'oscuramento di un sito *web* non impedisce che esso possa riaprire appoggiandosi a un server localizzato in un'altra giurisdizione.

In ogni caso, il precetto normativo, pur astrattamente rivestendo una funzione di deterrenza – la cui efficacia è comunque da valutarsi attentamente –, soccorre inevitabilmente dopo la già avvenuta commissione di fatti illeciti. Il diritto è sempre costretto a rincorrere i fenomeni umani sociali. È da ciò che sorge la necessità di individuare soluzioni alternative e sussidiarie di varia natura alla rigida applicazione di norme incriminatrici.

In primo luogo, gli interventi che potrebbero sortire i più immediati effetti coinvolgono gli Internet Service Provider – come detto, veri e propri custodi materiali dei contenuti della Rete – e assumono carattere giuridico e tecnologico. La previsione di profili di responsabilità in capo a *provider* e titolari di siti *web*, in caso di mancata rimozione delle espressioni e dei contenuti segnalati come *hate speech* (o *cyberstalking*, cyberbullismo, *revenge porn*) da parte delle vittime, può rappresentare la strategia attualmente più immediata ed efficace per contrastare l'attuale gravità fenomeno.

Osservato poc'anzi come la stessa giurisprudenza europea e italiana sia giunta, in casi recenti, a ritenere tali soggetti responsabili per la pubblicazione di espressioni di odio su Internet da parte degli utenti, anche a livello istituzionale è stata manifestata l'esigenza di coinvolgerli maggiormente nella lotta al fenomeno, attribuendo loro un oneroso ruolo sostanziale e conseguentemente formale.

La Presidente della Camera dei Deputati italiana, On. Laura Boldrini, si è infatti rivolta apertamente, nel febbraio 2017, al CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, reclamando un loro maggiore impegno nel controllo dei contenuti pubblicati all'interno del *social network* e nella rimozione di quelli offensivi e contrari alla legge⁶³¹.

In verità, i maggiori *provider* della Rete, Facebook, Twitter, YouTube (Google) e Microsoft, hanno già adottato, il 31 maggio 2016, in accordo con la Commissione dell'Unione Europea, un codice di condotta che prevede una serie di oneri e prescrizioni per combattere la diffusione dei discorsi di odio *online* in Europa⁶³², quali: (i) implementare procedure chiare ed efficaci per esaminare avvisi di eventuali espressioni di odio presenti nei loro servizi, in modo da poter rimuovere o disabilitare l'accesso a tali contenuti; (ii) dotarsi di chiare linee guida che vietino espressamente l'incitamento alla violenza e le manifestazioni d'odio in generale; (iii) educare e sensibilizzare gli utenti sui tipi di contenuti non consentiti; (iv) fornire informazioni sulle procedure per l'inoltro degli avvisi e delle notifiche, con l'obiettivo di migliorare la velocità e l'efficacia della comunicazione tra le autorità degli Stati e gli Internet Service Provider; (v) fornire una formazione regolare al proprio personale; (vi) intensificare la cooperazione tra Internet Service Provider di ogni genere, ivi compresi *content provider* e aziende titolari di social media, al fine di migliorare la condivisione delle migliori pratiche; (vii) intensificare la collaborazione con organizzazioni della società civile per fornire una migliore formazione pratica sulla lotta all'odio e ai pregiudizi, e aumentare la portata divulgativa di tali organizzazioni per aiutarle a realizzare campagne efficaci.

Nonostante il contrasto normativo precedentemente evidenziato e i possibili dubbi sui rischi per la libertà di espressione in Rete, gli approdi appena osservati possono aprire la strada a una soluzione adottabile a livello legislativo.

Vi è, *in primis*, la consapevolezza di dover riformare una disciplina comunitaria piuttosto vetusta e obsoleta in tema di responsabilità degli Internet Service Provider, risalente oramai a ben 17 anni fa e, per quanto concerne le espressioni di odio, ritagliata sulla sola figura dell'*hosting provider*, ossia il soggetto che si limita a mettere a disposizione, attraverso il proprio *server*, uno spazio in favore dell'utente, in cui può caricare dati informatici o attraverso cui può pubblicare un sito *web*.

L'odierna realtà del *web* 2.0 è, invece, costellata da piattaforme sulle quali gli utenti si limitano a pubblicare commenti, messaggi, oppure contenuti fotografici o audiovisivi. I tito-

⁶³¹ http://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2017/02/13/news/caro_zuckerberg_troppo_odio_sui_social-158175479/?ref=HIRER2-1 (ultima visita, 30.05.2017).

⁶³² http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

lari di questi spazi – i più gettonati dei quali sono i *social networks* e i siti *user generated content* – rivestono il nuovo ruolo di *content provider*, che rispetto all'*hosting provider* fornisce all'utenza la possibilità di accedere a informazioni e contenuti di vario genere, spesso pubblicati dai frequentatori stessi.

Alla luce di tutto ciò, sarebbe opportuno rendere attivo – e giuridicamente qualificato – il ruolo di tali intermediari nella lotta all'odio *online*, richiedendo un loro intervento, al fianco ed eventualmente in sostituzione delle pubbliche autorità, per la rimozione dei contenuti illeciti.

I *provider* che svolgono la propria attività nella Rete possono assumere un fondamentale ruolo di controllo dei contenuti – strettamente e delicatamente interconnesso con la democraticità di Internet –, che può essere sia successivo alla loro pubblicazione, attraverso il monitoraggio e la rimozione, il blocco o il divieto d'accesso, o addirittura preventivo, mediante meccanismi di prefiltraggio.

Molte di queste tecniche coinvolgono, per lo più, una combinazione tra il blocco di numeri IP⁶³³ e la manomissione (o il blocco) del *domain name server*⁶³⁴, azioni piuttosto efficaci e facili da adottare, ma che rischiano di impedire l'accesso a qualsiasi contenuto ospitato su un sito *web* bloccato od oscurato, anche quello più innocuo. Il metodo di filtraggio più avanzato e accurato è, invece, quello diretto all'URL, che consente il blocco di specifiche pagine o contenuti, ma che presenta il grande difetto di essere particolarmente costoso nell'applicazione e nel mantenimento.

Negli ultimi tempi, diversi studi hanno proposto particolari tecniche di rilevamento di *hate speech online*, nei *social media* e nel *web* sommerso, non indicizzato dai motori di ricerca⁶³⁵. Alcune ricerche si sono occupate dell'identificazione di gruppi di odio razzista, attraverso, ad esempio, l'analisi di collegamenti ipertestuali tra pagine *web*⁶³⁶, nonché l'utilizzo del co-

⁶³³ Attraverso il blocco di un indirizzo IP (Internet Protocol), che consiste in un'etichetta numerica che identifica univocamente un dispositivo connesso alla Rete, è possibile impedire a quest'ultimo l'accesso a un determinato contenuto, sito o spazio *online*.

⁶³⁴ L'attività di manomissione del *domain name server* (DNS), comunemente denominata *DNS spoofing*, comporta la deviazione del traffico *online* verso un contenuto o sito sbagliato o finto.

⁶³⁵ SPERTUS, Ellen. 1997. "Smokey: Automatic Recognition of Hostile Messages". In *Proceedings of the 8th Annual Conference on Innovation Application of AI (IAAI)*, 1058-1065; ABBASI, Ahmed, CHEN, Hsinchun. 2007. "Affect intensity analysis of Dark Web forums". In *Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics*, 282-288; KWOK, Irene, WANG, Yuzhou. 2013. "Locate the Hate: Detecting Tweets against Blacks". In *Proceedings of the 27th National Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*, 1621-1622; WARNER, William, HIRSCHBERG, Julia. 2012. "Detecting Hate Speech on the World Wide Web". In *Proceedings of the Workshop on Language in Social Media, Association for Computational Linguistics (ACL)*, 19-26.

⁶³⁶ CHAU, Michael, XU, Jennifer. 2007. "Mining Communities and Their Relationships in Blogs: A Study of Online Hate Groups". In *International Journal of Human-Computer Studies*, 65: 57-70.

siddetto algoritmo di *scaling* multidimensionale (MDS)⁶³⁷ per rappresentare e individuare la somiglianza tra siti *web* contenenti espressioni d'odio⁶³⁸. Nell'analisi dei contenuti di tali pagine, sono state altresì impiegate tecniche di estrazione di dati e testi dal *web*, per estrarre le parole chiave più frequentemente adottate all'interno dei gruppi di odio, per localizzarli e per comprendere come essi condividano le proprie idee e attraggano nuovi membri⁶³⁹. Altro genere di metodi, per lo più di ricerca e raccolta manuale delle espressioni di odio, sono stati adoperati per monitorare e mappare sulla Rete i fenomeni di *hate speech*, come nell'ambito del progetto keniano Umati⁶⁴⁰ e di quello americano Geography of Hate⁶⁴¹.

Come già espresso in precedenza, strategie di questo genere rischiano, però, di condurre ad esiti pregiudizievole se non supportate da una base normativa chiara, certa e dettagliata e coadiuvate da un'attenta attività di controllo e assistenza da parte delle autorità competenti.

Il contesto europeo è tuttavia caratterizzato da una lieve regolamentazione sul filtraggio dei contenuti da parte degli Internet Service Provider. La Commissione Europea e il Consiglio d'Europa hanno prodotto documenti e linee guida utili a fornire indirizzi e identificare condotte raccomandate, senza però procedere a una normazione imperativa della materia⁶⁴². A livello statale, invece, emergono differenti approcci alla questione, evidenziati con particolare approfondimento da uno studio comparativo in materia di filtraggio, blocco e procedure di “*take down*” dei contenuti illegali *online* condotto nel 2015, dall'Istituto Svizzero di Diritto Comparato, nei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa⁶⁴³. Tale studio, descrivendo e valutando gli attuali quadro giuridico, giurisprudenza e prassi nel settore, ha distinto Paesi, tra cui la stessa Italia (oltre a Germania, Austria, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda,

⁶³⁷ Lo *scaling* multidimensionale (MDS, dall'inglese MultiDimensional Scaling) è una tecnica di analisi statistica solitamente adottata per mostrare graficamente le differenze o somiglianze tra elementi di un insieme.

⁶³⁸ ZHOU, Yilu, REID, Edna, QIN, Jialun, CHEN, Hsinchun, LAI, Guanpi. 2005. “US Domestic Extremist Groups on the Web: Link and Content Analysis”. In *IEEE Intelligent Systems*, 20, 5: 1541-1672.

⁶³⁹ TING, I-Hsien, WANG, Shyue-Liang, CHI, Hsing-Miao, WU, Jyun-Sing. 2013. “Content Matters: A Study of Hate Groups Detection Based on Social Networks Analysis and Web Mining”. In *Proceedings of the IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining*, 1196-1201.

⁶⁴⁰ <http://ihub.co.ke/research/projects/23> (ultima visita, 30.05.2017).

⁶⁴¹ http://users.humboldt.edu/mstephens/hate/hate_map.html (ultima visita, 30.05.2017).

⁶⁴² Il Consiglio d'Europa, in particolare, ha delineato, nel 2008, linee guida di soft law in tema di diritti umani per Internet Service Provider e fornitori di giochi *online*. <http://mm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805a39d5> (ultima visita, 30.05.2017). La Commissione Europea, invece, ha pubblicato, nel 2011, un manuale sui diritti umani in Rete per gli imprenditori del settore delle nuove tecnologie. http://www.ihrb.org/pdf/eu-sector-guidance/EC-Guides/ICT/EC-Guide_ICT.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

⁶⁴³ <http://mm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806575b4> (ultima visita, 30.05.2017).

Polonia, Repubblica Ceca e Svizzera), che non vantano alcuna specifica legislazione in materia e che, in assenza di un quadro giuridico mirato, si basano su una normativa generale già esistente, non specificamente disegnata per il contesto virtuale di Internet. In altre giurisdizioni, invece, quali Finlandia, Francia, Ungheria, Portogallo, Russia, Spagna e Turchia, il legislatore è intervenuto al fine di istituire una disciplina *ad hoc*, finalizzata alla regolamentazione di Internet e di altri media digitali, prevedendo le fattispecie di blocco, filtraggio e rimozione dei contenuti illeciti.

In una prospettiva *de iure condendo*, dunque, che sia la più uniforme e condivisa possibile a livello internazionale, l'obiettivo primario deve essere quello di aggiornare la disciplina in materia di responsabilità degli Internet Service Provider, introducendo specifici obblighi di blocco o rimozione, nel più breve e ragionevole tempo possibile, di contenuti segnalati in maniera circostanziata come *hate speech* o molestie dagli utenti.

La strada per giungere a questo approdo normativo è senz'altro ardua, se sol si considera la diffidenza dei *provider* e degli altri *stakeholders* in gioco. I primi, nonostante recenti aperture dimostrate attraverso l'adozione del codice di condotta poc'anzi richiamato, inevitabilmente temono per la propria autonomia e terzietà, nonché di doversi sobbarcare ingenti costi per l'introduzione di avanzati sistemi di controllo dei contenuti. Quanto ai secondi, istituzioni di dimensione sovranazionale, quali le Nazioni Unite (ONU), l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), l'Organizzazione degli Stati americani (OAS) e la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (ACHPR), hanno di recente (il 3 marzo 2017) sottoscritto una dichiarazione congiunta in tema di libertà di espressione, *fake news*, disinformazione e propaganda, opponendosi apertamente e fermamente all'attribuzione di responsabilità in capo agli intermediari per qualsiasi contenuto di terze parti, a meno che non vi sia una qualsivoglia forma di intervento contributivo su di essi o un rifiuto di obbedire a un ordine di rimozione adottato, secondo le garanzie del giusto processo, da un imparziale e autorevole organo di controllo indipendente (come ad esempio un tribunale)⁶⁴⁴.

Ciononostante, una soluzione al contempo giuridica e tecnologica che si contrapponga al crescente – e apparentemente inarrestabile – fenomeno dell'*hate speech* e delle molestie *online*, non può più essere ignorata o rinviata.

⁶⁴⁴ *Joint declaration on freedom of expression and "fake news", disinformation and propaganda*, 3 marzo 2017. <http://www.article19.org/data/files/medialibrary/38653/joint-decl-freedom-of-expression-en.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

Essa è, *in primis*, fondamentale per la tutela degli individui e la riduzione, al minimo possibile, dei danni che le vittime di espressioni di odio in Rete possono subire. Come osservato nell'analisi sociologica precedentemente svolta, i soggetti destinatari di angherie *online* sono suscettibili di soffrire – chiaramente in base alla propria soggettività – di vergogna e sensi di colpa, ansia, paura, isteria, fino a giungere alla depressione più profonda. Le dinamiche proprie di Internet non aiutano, anzi rendono difficoltoso un affievolimento degli effetti lesivi e sono capaci di ingigantire l'impatto che determinate condotte persecutorie potrebbero avere nei confronti delle vittime. Messaggi offensivi, diffamatori, vessatori resi pubblici sul *web*, come qualsiasi altro dato informatico, possono raggiungere istantaneamente, o comunque in breve tempo – minuti, ore, o al massimo alcuni giorni – una consistente platea di destinatari. La portata ulteriormente dirompente è fornita dall'attività di condivisione di tali espressioni, che potrebbe rendere vana ogni speranza di rimozione od oblio.

Basta poco, insomma, per danneggiare irrimediabilmente la dignità e la vita di una persona sfruttando il mezzo telematico. Se un tempo le offese e le molestie erano circoscritte al contesto nel quale erano manifestate, che poteva avere maggiore espansione in caso di utilizzo della carta stampata, il mondo interconnesso del presente (e del futuro) non lascia scampo. La portata lesiva (reale, non solo virtuale) delle esternazioni pubbliche è esponenzialmente aumentata, quasi imparagonabile rispetto a qualsiasi altra forma o mezzo di espressione.

In questo contesto, l'attuale normativa in tema di responsabilità degli intermediari della Rete è obsoleta, pensata per altro genere di questioni e problematiche. La disciplina italiana ed europea è contenuta, difatti, in un *corpus* legislativo dedicato al commercio elettronico – dunque afferente al settore civilistico – e non anche agli aspetti penalistici delle condotte tenute in Rete. Gli unici *provider* espressamente disciplinati, inoltre, sono quelli che prestano i servizi di *mere conduit*, *caching* e *hosting*. Alcun riferimento espresso è stato mai compiuto, dunque, ai titolari di siti *web* che gestiscono contenuti prodotti da terze parti, benché riconducibili in via analogica all'ultima figura.

La regolamentazione vigente, in particolare quella italiana attuativa della direttiva *e-commerce* (di cui al D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70), non si preoccupa di prevenire danni agli individui, ma è incentrata sul definire il ruolo dei grandi intermediari della Rete e su come permettere loro il più fluido esercizio delle proprie attività, esonerandoli da stringenti e dispendiosi obblighi di controllo e prevenzione. A ben guardare, però, come rilevato precedentemente in sede di analisi della normativa, la suddetta direttiva comunitaria sul commer-

cio elettronico aveva già previsto, per tutti gli *hosting provider*, l'obbligo di intervenire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso non appena al corrente del fatto che l'attività o l'informazione fornita da un utente fosse illecita.

Il modello di riferimento per questo importante passo riformatore può essere individuato proprio nell'originaria norma comunitaria in tema di responsabilità dell'*hosting provider* e, soprattutto, nel codice di condotta adottato dai più grandi *provider* sotto l'egida della Commissione Europea. Le necessità di riforma, per le ragioni già esposte in precedenza in tema di competenza giurisdizionale ed efficacia dell'azione giudiziaria e repressiva dei crimini commessi attraverso la Rete, dovrebbero coinvolgere tutta la comunità internazionale. Realisticamente, con la consapevolezza dell'attuale impossibilità di riunire sotto un'unica impostazione condivisa le opposte teorie americana ed europea, è l'ordinamento giuridico comunitario, o almeno quello italiano, ad avere l'occasione di fungere da volano per una gestione informatico-giuridica delle espressioni di odio in Rete rispettosa della dignità degli individui.

In particolare, è da ritenersi oramai opportuno introdurre come obbligo normativo l'adozione, da parte degli intermediari della Rete, di regole di condotta e linee guida per gli utenti, che vietino espressamente la promozione e l'incitamento alla violenza, espressioni di odio in generale e comportamenti molesti. Inoltre, di fondamentale importanza è l'istituzione di processi chiari ed efficaci per la ricezione di notifiche su espressioni di odio o contenuti illeciti pubblicati attraverso i servizi di tali *provider*, in modo da poterli rimuovere o disabilitarne l'accesso. Mediante un sistema snello di *notice and take down*, che dovrebbe pretendere comunque segnalazioni valide e circostanziate, gli intermediari saranno dunque in grado di rivedere le richieste e valutarle, attraverso *team* dedicati, alla luce delle loro regole di condotta e delle leggi di riferimento.

Quanto alla velocità di risposta alle segnalazioni, il codice di condotta adottato dalle grandi aziende di *information technology* prevede che esse analizzino la maggior parte delle notifiche valide in meno di 24 ore, e che provvedano a rimuovere o disabilitare l'accesso ai contenuti ritenuti illeciti laddove necessario. In realtà, nonostante l'apparente rigidità, tale manifestazione d'intenti rimane piuttosto indeterminata, poiché viene assicurato che solo la maggior parte delle richieste di rimozione di contenuti illeciti verranno esaminate entro 24 ore, e solo successivamente – senza indicazione di un ulteriore termine – saranno assunti gli opportuni provvedimenti.

Questa indefinitezza non può, chiaramente, conciliarsi con le stringenti esigenze di tutela della dignità degli individui nel contesto cibernetico, come poc'anzi poste in evidenza. Per affrontare compiutamente il fenomeno *online* non deve essere certo, chiaro e preciso solamente il diritto (deputato a guidare i comportamenti umani), ma anche tali procedure di rapido intervento da parte di chi gestisce i contenuti. Per tali irrinunciabili ragioni, indipendentemente dalle dimensioni della piattaforma o sito *web* ospitante contenuti immessi da utenti terzi, da un punto di vista normativo sarebbe auspicabile l'imposizione di un doppio termine rigoroso per la presa in carico, prima, e l'azione di rimozione del contenuto (o di diniego della richiesta), poi. Questi termini possono ragionevolmente essere individuati in 24 ore, per la prima fase, e ulteriori 24 ore per la seconda.

Un soggetto proprietario di una piattaforma di grandi dimensioni, come un *social network*, un quotidiano o una rivista *online*, avrà senz'altro la possibilità organizzativa ed economica per istituire – come tra l'altro già avviene – un corposo *team* di persone dedicato (e, si spera, specializzato) alla gestione delle segnalazioni in tempi così brevi. Un titolare di un sito *web*, di un *blog*, di un *forum* di piccole dimensioni, invece, che abbia consentito agli utenti di postare commenti senza controllo preventivo, può (e deve) gestirli tempestivamente senza un particolare dispendio di risorse. D'altronde, chi apre un sito partecipato attivamente dagli utenti non può raccogliere solamente i benefici di tale attività, ma deve anche assumersi consapevolmente la responsabilità di affrontare i relativi oneri.

Ovviamente, un'impostazione di questo tipo non è immune da rischi di una deriva censoria, verso cui spingono, come ha evidenziato Danielle Keats Citron, tre specifiche tendenze meritevoli di attenzione: l'ambiguità definitoria, la sistematizzazione delle misure sulle espressioni offensive e l'opacità delle prassi seguite dagli intermediari⁶⁴⁵.

Con riferimento alla prima, quando le regole in materia di libertà di parola si basano su una terminologia ambigua e su una produzione scarsa, tra l'altro non uniforme a livello internazionale, e senza linee guida chiare o esempi specifici, le espressioni sono vulnerabili a una reinterpretazione (anche espansiva) significativa. La chiarezza nella definizione e nell'attribuzione del significato alle espressioni qualificabili come *hate speech* è indispensabile per prevenire una scorretta applicazione della censura⁶⁴⁶.

I soggetti privati chiamati a gestire attivamente i contenuti pubblicati sui loro spazi *web* dovrebbero esaminare – rendendolo chiaro all'utenza – le richieste di rimozione del mate-

⁶⁴⁵ CITRON, Danielle K. 2017. "Extremist Speech and Compelled Conformity". In *University of Maryland Francis King Carey School of Law Legal Studies Research Paper*, 12: 1-42.

⁶⁴⁶ *ibidem*.

riale offensivo in base alle normative in essere e agli standard internazionali in tema diritti umani (e dignità della persona).

Secondo Citron, inoltre, sussisterebbe un serio rischio di sistematizzazione della censura a fronte dei nuovi impegni assunti dai *content provider* attraverso il già analizzato codice di condotta: la rimozione dei contenuti segnalati potrebbe diventare l'azione di default adottata dagli stessi per troncane sul nascere ogni ipotetica controversia o attribuzione di responsabilità⁶⁴⁷. Onde evitare questa prassi, tutte le richieste di rimozione dovrebbero essere sottoposte a un esame rigoroso da parte di addetti specializzati, conoscitori delle normative e adeguatamente formati, e sarebbe opportuno costituire un canale separato (e privilegiato) per le segnalazioni compiute dalle autorità.

Da ultimo, ad aggravare le preoccupazioni contribuisce altresì l'opacità delle pratiche seguite dagli intermediari per gestire i contenuti offensivi pubblicati sulle loro piattaforme *online*⁶⁴⁸. Un sistema di *notice and take down* adottato da un soggetto privato non può essere equiparato a un processo giudiziario o amministrativo e dunque è difficile avere la possibilità di accedere ai relativi atti e documentazione. Sarebbe dunque auspicabile una forma di trasparenza, da parte dei *provider*, che si traduca in periodici rapporti dettagliati sulle pratiche censorie di contenuti illeciti, volti a rilevare altresì quali richieste siano pervenute direttamente dalle autorità governative. In tal modo, avendo l'opportunità di controllare direttamente i metodi di gestione dei contenuti offensivi e di trovare informazioni sugli sforzi compiuti per proteggere le libertà fondamentali, gli utenti acquisiranno più fiducia nei confronti degli intermediari *online* e nelle pratiche di controllo qui proposte.

In conclusione, attraverso una soluzione disciplinare di questo tipo, supportata da una puntuale tipizzazione normativa di tutte le fattispecie di odio in Rete e dalle cautele menzionate, possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze di protezione degli individui, pur mantenendo le più ampie garanzie di tutela della libertà di espressione rispettosa della dignità altrui.

⁶⁴⁷ *ibidem*.

⁶⁴⁸ *ibidem*.

5.10. PROPOSTE ALTERNATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA DEL FENOMENO

Più in generale, in ottica di debellazione delle espressioni di odio *online* nel lungo periodo, è la prospettiva a dover essere invertita, concentrando l'attenzione sugli individui, sulle loro possibilità di reazione e difesa, nonché sulle loro consapevolezza ed educazione.

La responsabilizzazione delle persone può difatti promuovere una cultura di intolleranza verso l'*hate speech* e contribuire alla restaurazione di un ambiente virtuale più sano e il più possibile resistente al fenomeno. Sarebbe utopistico credere che procedendo in questa direzione sia possibile eliminare completamente il problema. Altrettanto privo di concretezza, però, sarebbe illudersi di raggiungere tale obiettivo rinunciando a questa soluzione.

La sola legge, seppur fondamentale, anche eventualmente in un immaginario panorama giuridico internazionale caratterizzato da regole uniformi e condivise, non basta. Le norme incriminatrici, difatti, costituiscono uno strumento che le autorità e, più in generale, gli Stati possono adottare per reprimere e sanzionare comportamenti già avvenuti. L'attuale realtà sociale (virtuale) testimonia un insufficiente effetto deterrente delle regolamentazioni nazionali, non solo perché ancora latitano discipline valide ed attuabili efficacemente, ma anche per via della scarsa percezione dell'antigiuridicità di certe condotte tenute in Rete.

Si è già esaminato, in precedenza, come l'utente medio di Internet creda di agire nel più completo anonimato, mai rintracciabile o identificabile e mimetizzato tra un'infinità di azioni altrui⁶⁴⁹. In questo stato di anonimato percepito, la deindividuazione e l'idea di irreperibilità (e dunque impunità) possono condurre a comportamenti esasperati, disinibiti e violenti. L'ignoranza tecnologica si presenta, dunque, come un fattore che contribuisce alla diffusione dei discorsi di odio *online*. Ma non è il solo: ad essa non possono che aggiungersi l'ignoranza culturale e la mancanza di sensibilità verso le condotte discriminatorie. Sui *social network*, difatti, molte persone manifestano offese ed espressioni di odio senza nascondere la propria identità, su spazi pubblici frequentati da numerosi altri utenti.

La necessità principale è, dunque, quella di rendere gli individui informati quanto ai diritti sociali, storici e politici di altri consociati di sensibilizzarli sulle responsabilità e sulle implicazioni sociali che sorgono dalla libertà di parola e dalla sua lesione. Come ha riconosciuto Christopher Wolf, uno dei membri del consiglio dell'Anti-Defamation League, "le persone esposte alle espressioni di odio *online* oggi giorno sembrano alzare semplicemente le

⁶⁴⁹ *Ut supra*, paragrafo 3.3.

spalle e andare avanti, perché sono abituati a ciò, sono cresciuti insensibili⁶⁵⁰. La necessità di migliorare l'educazione è stata ribadita anche da Drew Boyd, direttore del Progetto Sentinel per la prevenzione dei genocidi, che ha concluso che "l'ignoranza è un filo comune che collega l'*hate speech online e offline*. La mancanza di informazioni, intenzionalmente o meno, induce le persone ad adottare visioni del mondo piuttosto limitate, che possono ospitare visioni d'odio nei confronti degli altri"⁶⁵¹.

L'educazione assume, dunque, fondamentale importanza per informare e responsabilizzare cittadini attraverso lo studio dei diritti, delle libertà e delle responsabilità, mirando a una particolare sensibilizzazione sui diritti politici, sociali e culturali degli individui (e dei gruppi di individui). Solamente attraverso politiche educative è possibile fornire alle persone le conoscenze e le competenze per identificare e conseguentemente contrastare, specialmente nel contesto digitale, le espressioni di odio.

L'alfabetizzazione digitale non è un'acquisizione innata. L'approccio allo strumento tecnologico, come ad ogni altro tipo di strumento, deve essere guidato. L'educazione dell'utente (giovane o anziano) all'utilizzo del computer e, soprattutto, alla navigazione *online* costituisce la base di qualsiasi comportamento consapevole sulla Rete. Ciò, ovviamente, non può bastare ai fini del contrasto dell'*hate speech*. Occorre un *quid pluris*, rappresentato dall'educazione degli utenti – e dei cittadini in generale – alla conoscenza del fenomeno (*recitius*: ai differenti fenomeni di cui si compone, già precedentemente analizzati).

Occorre comprensione, dunque, di quali espressioni e quali atti costituiscano *hate speech*, *cyberstalking*, cyberbullismo, *sexting* o *revenge porn*. Ancor più importante è la coscienza delle conseguenze di tali azioni, della loro potenziale perduranza *online* e dei danni che possono essere cagionati alle vittime. Una regolamentazione certa delle fattispecie e un chiaro e rigoroso trattamento sanzionatorio possono senz'altro produrre effetti deterrenti sulla popolazione, ma la percezione dell'obbligatorietà del rispetto delle normative necessita di un sussidio informativo su tutti gli aspetti sopra indicati.

Le politiche educative che dovrebbero accompagnare una compiuta attività disciplinare e repressiva dovrebbero puntare a chiarire, innanzitutto, che la realtà virtuale non è una zona franca, parallela e distinta rispetto a quella "reale". Internet rappresenta solamente un *medium* attraverso cui le persone possono comunicare tra loro, in maniera concettualmente analoga a conversazioni tra presenti, oppure manifestazioni del pensiero compiute median-

⁶⁵⁰ GAGLIARDONE, Iginio, GAL, Danit, ALVES, Thiago, MARTINEZ, Gabriela. 2015. *op. cit.*, 40.

⁶⁵¹ *ibidem*.

te la carta stampata. Le differenze, come già evidenziato, riguardano piuttosto – oltre, chiaramente, alle caratteristiche del contesto cibernetico – la natura e l'intensità dei danni che possono occorrere in capo a chi subisce violazioni alla libertà e alla dignità personali.

Poiché, come osservato nel corso dell'analisi sociologica del presente trattato, l'utilizzo degli strumenti tecnologici e l'adozione di condotte di *hate speech online* riguarda maggiormente individui in età giovanile, anche minorenni, l'attività formativa nelle scuole può essere il primo importante tassello di una strategia di più ampio respiro che preveda più fronti d'azione (legislativa, repressiva o esecutiva, giudiziaria e, per l'appunto, educativa). Percorsi educativi scolastici devono mirare alla prevenzione, orientando i ragazzi a condotte responsabili nell'utilizzo delle nuove tecnologie e coinvolgendo altresì le famiglie, gli insegnanti e gli operatori sociali.

Contrariamente all'attività sanzionatoria, che ha come finalità l'interruzione del comportamento illecito, senza cambiamento a lungo termine, l'educazione non punta a nascondere i sintomi. Essa, piuttosto, promuovendo un radicale cambiamento e stimolando la ricerca autonoma di soluzioni adeguate⁶⁵², combatte direttamente le radici dell'odio con la formazione di individui tolleranti e rispettosi dell'altrui persona.

A livello internazionale, è stata già compresa la fondamentale rilevanza delle strategie educative per la lotta all'*hate speech* in Rete. Con il progetto europeo LIGHT ON, precedentemente affrontato⁶⁵³, si è cercato di contribuire allo sviluppo di una cultura di ferma opposizione al razzismo e alla xenofobia, che sottolineasse il suo disvalore sociale e promuovesse un ruolo attivo degli individui. In particolare, il progetto si è posto come obiettivi primari: (i) il contrasto alla percezione comune di forme espressive razziste e xenofobe nella quotidianità come normale manifestazione della vita e del dialogo sociale; (ii) rafforzare la capacità delle forze dell'ordine e degli operatori della giustizia nella segnalazione di crimini di odio e comportamenti discriminatori; (iii) supportare i cittadini e le vittime nel riportare in maniera efficace le condotte illecite alle autorità nazionali competenti; (iv) realizzare strumenti efficaci e sostenibili da utilizzare, in tutta Europa, in campagne pubbliche e private.

Il recente progetto europeo PRISM (*Preventing, Redressing and Inhibiting hate Speech in new Media*)⁶⁵⁴, si propone, invece, di sviluppare strategie e pratiche efficaci per la sensibilizzazio-

⁶⁵² BUCCOLIERO, Elena, MAGGI, Marco. 2017. *Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete. Manuale operativo per operatori e docenti, dalla scuola primaria alla secondaria di 2° grado*, 71. Milano: Franco Angeli. Questo manuale propone altresì numerose attività, anche ludiche, di carattere educativo adottabili in ambito scolastico.

⁶⁵³ *Ut supra*, nota 187.

⁶⁵⁴ The PRISM Project. <http://www.prismproject.eu/> (ultima visita, 30.05.2017).

ne e l'informazione, per l'aumento denunce e relazioni alle autorità, nonché per la promozione di un uso più consapevole del linguaggio e delle espressioni, al fine di ridurre la misura e l'impatto dei discorsi di odio nella Rete.

Implementato in cinque paesi partner (Italia, Francia, Spagna, Romania e Regno Unito), il progetto si basa su una strategia interdisciplinare, combinando la ricerca, le *best practices* e le attività di formazione rivolte a forze dell'ordine, avvocati e magistrati, giornalisti, *blogger*, amministratori di *social network*, giovani, insegnanti e operatori sociali. Nello specifico, gli ambiziosi obiettivi del progetto sono: (i) l'aumento della consapevolezza sulle espressioni di odio con studi nazionali ed europei; (ii) l'individuazione, l'indagine e la lotta a espressioni e crimini di odio attraverso la mappatura dell'incidenza di tali discorsi nei siti *web* e nei *social media*; (iii) il monitoraggio delle espressioni di odio *online* attraverso una raccolta di dati costante sul fenomeno; (iv) lo sviluppo di strumenti efficaci, come la disciplina legislativa, e la correzione dei meccanismi di contrasto verso discriminazione, ostilità e violenza su Internet.

Oltre a tale progetto, vari programmi educativi sono stati adottati all'interno e al di fuori del contesto scolastico in paesi come Estonia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Romania, Svezia e Regno Unito. Questi programmi perseguono lo scopo di prevenire il bullismo e il cyberbullismo, informando in modo proattivo i bambini sui pericoli di Internet, incoraggiando le vittime a denunciare gli attacchi subiti e aiutando gli autori di tali condotte a comprendere gli effetti del loro comportamento.

In vari casi, sono i governi nazionali a finanziare tali iniziative e ad essere responsabili della loro attuazione. Ad esempio, nei Paesi Bassi, il governo fornisce sussidi ai siti web che forniscono informazioni sull'uso sicuro di Internet da parte dei bambini, come ad esempio Mijn Kind Online⁶⁵⁵.

Il progetto rumeno originariamente denominato Sigur.info, ora conosciuto come Ora de Net⁶⁵⁶, rappresenta invece un punto di riferimento sul tema del bullismo e il cyberbullismo sia per i professionisti che lavorano con i bambini che per le agenzie statali coinvolte nella prevenzione dei rischi *online*. Le attività didattiche di questo progetto sono state organizzate nelle scuole affinché i bambini venissero educati alla tolleranza e sugli effetti negativi del cyberbullismo. Ne sono stati ricavati una guida per l'uso sicuro di Internet, sviluppata

⁶⁵⁵ <http://mijnkindonline.nl/> (ultima visita, 30.05.2017).

⁶⁵⁶ <http://oradenet.salvaticopiii.ro/> (ultima visita, 30.05.2017)

in collaborazione con l'ufficio rumeno di Save the Children, un pratico manuale gratuito di educazione giuridica⁶⁵⁷ e numerosi eventi formativi *ad hoc* sulla sicurezza Internet.

Allo stesso modo, in Olanda, il programma KiVa intende intervenire sull'intero sistema scolastico per creare un clima positivo e migliorare la sicurezza sociale e il benessere degli studenti, attraverso il coinvolgimento attivo del personale della scuola, dei genitori e dei bambini stessi, e lezioni su argomenti quali la pressione sociale, la comunicazione, il rispetto e l'individuazione, la prevenzione e la risoluzione di bullismo e cyberbullismo⁶⁵⁸. Il successo di questo progetto è supportata da prove poste in evidenza da diversi studi, che hanno mostrato una diminuzione di bullismo e – anche se in minor parte – cyberbullismo nelle scuole in cui il programma è stato avviato, in particolare in relazione alle forme indirette di vittimizzazione verbale e relazionale⁶⁵⁹.

Il piano educativo non deve, però, supportare una demonizzazione dello strumento tecnologico e, in particolare, della Rete. Nonostante le criticità legate all'anonimato percepito e ai rischi della deindividuazione degli utenti, Internet costituisce una risorsa unica da tutelare da ingerenze esterne e sfruttare, nei suoi aspetti positivi, nella lotta all'*hate speech*.

Come ha correttamente portato in evidenza Giovanni Ziccardi, già nel 2005 la comunità internazionale riconobbe la primaria necessità di contrastare l'odio e il terrore anche attraverso la Rete⁶⁶⁰. Al termine del Summit internazionale su Democrazia, Terrorismo e Sicurezza, fu approvato il documento intitolato *The Infrastructure of Democracy - Strengthening the Open Internet for a Safer World*⁶⁶¹, contenente raccomandazioni di carattere politico: *in primis*, la Rete è stata presentata come il fondamento di una società democratica contemporanea, poiché i valori chiave di Internet e della democrazia sono strettamente allineati. È stata ritenuta sinonimo di apertura, partecipazione, libertà di espressione per tutti, nonché incremento della diversità e della portata delle informazioni e di idee. Inoltre, la decentralizzazione e l'apertura tipiche di Internet possono rappresentare un valore aggiunto al contrasto alle reti terroristiche (e ai gruppi di odio), altamente distribuiti, decentralizzati e produttori di divisioni.

⁶⁵⁷ DANILEȚ, Cristi. 2016. *Educația juridică pentru liceeni. Ghid practice despre drepturi și justiție*. <http://educatiejuridica.ro/carti/romana/romana.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

⁶⁵⁸ <http://www.kivaprogram.net/> (ultima visita, 30.05.2017).

⁶⁵⁹ KERSTENS, Joyce, VEENSTRA, Sander. 2013. "Cyberbullying from a criminal perspective". In *Tijdschrift Voor Criminologie*, 4: 375-393; KERSTENS, Joyce, VAN WILSEM, Johan. 2012. "Identification of Dutch youth at risk on the internet". In *Tijdschrift Voor Veiligheid*, 11, 2: 57-72.

⁶⁶⁰ ZICCARDI, Giovanni. *op. ult. cit.*, 223-225.

⁶⁶¹ http://www.interlex.it/attualit/madrid_doc.htm (ultima visita, 30.05.2017).

Emerge, insomma, un quadro positivo delle potenzialità di Internet al servizio della lotta ai crimini informatici e alle espressioni di odio *online*. Oltre alle caratteristiche tecniche del mezzo, che permettono rapidità d'intervento, automatizzazione delle indagini, analisi semantica di tendenze e tracciabilità delle condotte⁶⁶², sono soprattutto gli aspetti sociologici ad acquisire un più prezioso rilievo.

L'enorme disponibilità di risorse, sebbene possa essere affetta dal fenomeno delle *fake news*, costituisce comunque un patrimonio unico per la conoscenza e l'apertura mentale degli individui. La Rete permette una costante produzione e rinnovazione di idee, opinioni e informazioni, a cui corrisponde un altrettanto costante confronto che può indurre le persone a trovare equilibri, punti d'incontro, mutare convincimenti ed elidere l'odio. L'apertura del *web* consente una completa e libera circolazione delle idee, presupposto irrinunciabile allo scambio di pensieri e al contraddittorio.

È proprio la possibilità di contrastare i contenuti estremisti attraverso la cosiddetta *counter-narrative* (o, in italiano, contro-parola) il lato positivo della medesima medaglia. Molto più che semplice dissenso o confronto pubblico, *counter-narrative* vuole dire controbattere a espressioni d'odio appena pubblicate, denunciare discorsi di incitamento all'odio, bloccare o bandire l'utente responsabile, manifestare dissenso attraverso messaggi privati, o ancora creare pagine (satiriche o meno) di controinformazione, proponendo valori quali l'apertura, il rispetto delle differenze, la libertà e l'uguaglianza.

In alcuni casi, vengono riferiti fatti che sono ricavati da diverse (e credibili) fonti al fine di mettere in discussione le idee sbagliate e nocive. Tuttavia, la ricerca e la pratica hanno dimostrato che limitarsi a fornire maggiori informazioni o fatti non è così efficace: le espressioni di *counter-narrative* hanno bisogno di penetrare direttamente nelle menti delle persone e nei loro specifici contesti di vita, in modo da relazionarsi alle loro emozioni e ai loro bisogni⁶⁶³. Spesse volte, ciò si può ottenere attraverso la satira o l'umorismo, ed è proprio in questa direzione che vanno tutti quei post o pagine (*web* o di *social networks*) che mirano a dileggiare pubblicamente (parodicamente, con ironia o satira) quei soggetti che esprimono contenuti carichi di odio.

⁶⁶² ZICCARDI, Giovanni. *op. ult. cit.*, 225-227.

⁶⁶³ DE LATOUR, Agata, PERGER, Nina, SALAJ, Ron, TOCCHI, Claudio, VIEJO OTERO, Paloma. 2017. *WE CAN! Taking Action against Hate Speech through Counter and Alternative Narratives*, 78. Strasburgo, Francia: European Youth Centre Strasbourg.

Questo genere di azioni funge da esempio, mira a costruire una diversa mentalità collettiva che, consapevole dell'illiceità delle condotte contrastate, sappia sostenere il cambiamento che si vuole portare nella società.

Ciononostante, bisogna riconoscere che la strategia educativa va incontro a due problemi sostanziali: innanzitutto, l'odio è un sentimento umano, che accompagna la storia dell'umanità sin dalle sue origini, e sarebbe dunque utopistico pensare che si possa a una sua definitiva debellazione; in secondo luogo, un'educazione che vada in senso contrario all'*hate speech*, nonostante i già applicati progetti precedentemente menzionati abbiano fornito positivi e concreti riscontri⁶⁶⁴, richiede tempo, investimenti e soprattutto interesse. L'*hate speech* è diventata oramai un'arma tanto potente quanto subdola dei nuovi populismi, e, organizzazioni internazionali appositamente deputate a parte, le istituzioni statali stanno tuttora faticando – sempre che sussista un reale interesse – a implementare politiche educative opportunamente strutturate.

Anche laddove concretamente pianificata e avviata, una seria politica educativa otterrebbe risultati sensibili solamente nel lungo periodo. L'emergenza, però, è attuale. Le vittime non possono attendere anni, o comunque un tempo indefinito, per godere dei frutti di questa strategia.

Il presente ci induce a non ignorare quanto avviene in Rete, ed è quindi necessario un supporto informatico per limitare i danni di un problema critico che si sviluppa proprio in un ambiente informatico. Il cambio di rotta deve prevedere, come già espresso in precedenza, un maggiore coinvolgimento degli stessi Internet Service Provider – primi fra tutti, i *content provider* – affinché siano stimolati ad applicare spontaneamente sistemi tecnologici avanzati in grado di sopperire alle lacune umane e, anzi, aiutare l'attività di vigilanza svolta da addetti specializzati.

Google è stato il primo intermediario della Rete a porsi la domanda: cosa succederebbe se la tecnologia potesse aiutare a migliorare le conversazioni *online*? Il quesito, in verità, è diventato il motto di Perspective, una soluzione tecnologica promossa da Google che utilizza modelli di apprendimento automatico per rilevare automaticamente insulti, molestie, e

⁶⁶⁴ Per un approfondimento sulle politiche educative, con particolare riferimento al cyberbullismo, si veda l'interessante rapporto "Cyberbullying among young people" redatto dalla Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione Europea, del 2016. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU\(2016\)571367_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU(2016)571367_EN.pdf) (ultima visita, 30.05.2017).

parola ingiuriose *online*, valutandone il grado di nocività in maniera più accurata e veloce di qualsiasi moderatore umano⁶⁶⁵.

Il *software*, rilasciato in versione API⁶⁶⁶ in modo che altri sviluppatori o editori possano usufruirne, è stato addestrato mediante più di 17 milioni di commenti etichettati come *hate speech* dai moderatori umani, che hanno insegnato all'intelligenza artificiale del programma quali fossero le parole offensive. Nello scandagliare la Rete e nel rintracciare commenti offensivi, Perspective fa costante riferimento alle parole utilizzate per la sua formazione, al fine di osservare la somiglianza a quelle qualificate come nocive o idonee ad allontanare persone o impedire conversazioni sane. Quando, tra l'altro, l'intelligenza artificiale rinviene nuovi esempi di commenti potenzialmente offensivi, o viene introdotta una correzione da un utente umano, il programma è in grado di migliorare autonomamente la propria capacità di qualificare i commenti.

Questa nuova tecnologia può seriamente rappresentare un fondamentale aiuto per i moderatori di siti *web* nella revisione dei commenti o contenuti pubblicati dagli utenti. Oltre a segnalare l'esistenza stessa del contenuto in questione, Perspective è in grado di fornire anche un indice di nocività, elementi attraverso cui i revisori potranno valutare più compiutamente l'opportuna azione da intraprendere.

Si potrebbe obiettare che una tale soluzione faticherebbe ad attecchire presso i gestori delle grandi piattaforme *online* e dei *social networks*, per gli inevitabili costi di implementazione, per le possibili ricadute sotto il profilo della responsabilità (poiché si potrebbe pretendere, poi, un più elevato standard di controllo), per la predilezione verso la libertà di espressione, e poi perché, in fondo, espressioni di odio e *flaming* sui *social media* incuriosiscono e attirano visitatori e partecipanti.

In realtà, i *provider*, gli intermediari e i titolari di spazi *web* fautori di un'assoluta libertà di espressione si ritrovano, alla fine, a dover gestire un ambiente ai limiti dell'anarchia. Se, effettivamente, nell'immediato e nel breve periodo le espressioni forti e i contrasti aperti tra utenti – ancor di più se famosi – richiamano attenzione, maggiore frequentazione e dunque un aumento di pubblicità e introiti, nel medio-lungo periodo l'odio allontana le persone.

⁶⁶⁵ <http://www.perspectiveapi.com/> (ultima visita, 30.05.2017).

⁶⁶⁶ Un'API (*application programming interface*) è un'interfaccia di programmazione di un'applicazione, ossia uno strumento di programmazione che le maggiori *software house* e aziende IT, come Microsoft, Google e Facebook, mettono a disposizione degli sviluppatori per facilitare la realizzazione di applicazioni di vario genere. Possono assumere diverse forme, come librerie di funzioni utili per interagire con un programma, una piattaforma software, oppure riferimenti a parti di un programma sfruttabili dagli sviluppatori.

Si deve comprendere che un contesto *online* regolamentato non è necessariamente repressivo. Al contrario, le regole sono poste a tutela dell'armonia degli stessi utenti che popolano tale ambiente. Una piattaforma *hate free*, dunque, non rappresenta solamente un onere a tutela della dignità umana, ma altresì un possibile vantaggio economico per lo stesso *provider*. Google e Twitter parrebbero essersene resi conto, dal momento che la prima ha pubblicamente annunciato maggiori controlli al fine di evitare che inserimenti pubblicitari di clienti siano affiancati da *hate speech* o contenuti illeciti⁶⁶⁷, mentre il secondo ha inteso introdurre cambiamenti (come, ad esempio, la possibilità per gli utenti di oscurare contenuti sgraditi) onde evitare la diaspora di vittime di espressioni di odio⁶⁶⁸.

In tale prospettiva, ogni ausilio informatico non può che essere positivamente accolto, benché sia ancora prematuro affidare totalmente a sistemi informatici, ancorché dotati di intelligenza artificiale, l'intero iter di controllo e reazione all'*hate speech online*. Non foss'altro per il carattere essenzialmente umano della valutazione del contesto all'interno del quale determinate espressioni sono manifestate, del loro tono e soprattutto del significato ad esse attribuibile in virtù di tutti i fattori rilevanti.

Tali strumenti informatici, dunque, adeguatamente programmati per compiere ricerche semantiche di parole e concetti diffamatori e denigratori, potrebbero supportare l'attività di controllo svolta dagli operatori umani incaricati dai grandi intermediari della Rete.

Un primo rilevante studio⁶⁶⁹ si è concentrato, in particolare, sulla realizzazione di un classificatore idoneo a rilevare la presenza di espressioni di odio sul *web*, suddividendole nelle tre principali aree tematiche della razza, della nazionalità e della religione e adottando le tecniche di analisi sentimentale e la rilevazione di soggettività⁶⁷⁰. Le espressioni di odio manifestano, in maniera del tutto soggettiva, emozioni, opinioni, valutazioni e speculazioni. Sulla base di tale analisi, i ricercatori hanno predisposto un lessico di parole connesse con l'odio sfruttando proprio le caratteristiche soggettive (e semantiche) identificate dalle frasi esaminate.

⁶⁶⁷ SCOTT, Mark. 2017. "Google Tries to Stop Ads From Appearing Next to Hate Speech". In *The New York Times*, 21.03.2017. http://www.nytimes.com/2017/03/21/technology/google-advertising-apologizes-ad.html?_r=0 (ultima visita, 30.05.2017).

⁶⁶⁸ KUHLER, Hannah. 2017. "Twitter steps up efforts to combat abuse as user growth slows". In *Financial Times*, 07.02.2017. <http://www.ft.com/content/47f33e38-ed46-11e6-930f-061b01e23655> (ultima visita, 30.05.2017).

⁶⁶⁹ NJAGI, Dennis G., ZHANG, Zuping, HANYURWIMFURA, Damien, JUN, Long. 2015. "A Lexicon-based Approach for Hate Speech Detection". In *International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering*, 10, 4: 215-230.

⁶⁷⁰ Al contrario dell'espressione oggettiva, quella soggettiva manifesta sentimenti, idee, opinioni, credenze.

Un altro studio, invece, ha sviluppato un metodo basato sull'apprendimento automatico per la rilevazione del linguaggio di odio nei commenti degli utenti, nonché un *corpus* di espressioni qualificate come linguaggio abusivo⁶⁷¹. Tale strumento di rilevazione è stato altresì destinato all'analisi delle espressioni di odio per migliorare ulteriormente la conoscenza di tali comportamenti.

Da ultimo, una recentissima ricerca ha evidenziato come, per prevenire la violazione delle condizioni di utilizzo dei nuovi *social media online*, ed evitare l'individuazione da parte dei loro sistemi di controllo automatici, si sia iniziato a utilizzare, nei messaggi di odio, un codice per sostituire i riferimenti ai soggetti destinatari di offese e denigrazioni con parole benigne apparentemente al di fuori del contesto⁶⁷²: ad esempio, gli utenti hanno utilizzato le parole *Googles* e *Bings* per rappresentare, rispettivamente, le comunità afro-americane e quelle asiatiche. Lo studio in questione si è proposto, pertanto, di elaborare un nuovo *corpus* in grado di classificare i messaggi di odio sulla base di tale nuovo codice.

Una strategia ibrida tra automatizzazione e umanizzazione di tali processi nei termini sopra osservati potrebbe dunque rappresentare una pratica ed efficace risposta al fenomeno dell'*hate speech online*, rispettosa delle garanzie poste a tutela della libertà di espressione degli individui, ma pur sempre rivolta verso il principale obiettivo della protezione del valore della dignità umana.

⁶⁷¹ NOBATA, Chikashi, TETREAULT, Joel, THOMAS, Achint, MEHDAD, Yashar, CHANG, Yi. 2016. "Abusive language detection in online user content". In *WWW 2016. Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web*, 145-153.

⁶⁷² MAGU, Rijul, JOSHI, Kshitij, LUO, Jiebo. 2017. "Detecting the Hate Code on Social Media". <https://arxiv.org/pdf/1703.05443.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

6. CONCLUSIONI

Lo studio condotto nella presente ricerca ha permesso di delineare una emergente realtà sociologica piuttosto preoccupante. La facilità di comunicare attraverso la Rete ha inevitabilmente accresciuto le occasioni di confronti e scontri tra le persone, anche eventualmente sconosciute tra loro e non fisicamente compresenti.

Le espressioni di odio *online* rappresentano, oramai, una costante della vita sociale di Internet, indipendentemente dalla piattaforma ospitante (*blog, forum, social network*). Nei casi più gravi, si assiste a vere e proprie campagne di odio poste in essere nei confronti di specifiche minoranze o a molestie perpetrate nei confronti di vittime perseguitate, bullizzate o denigrate attraverso lo strumento telematico. Le “nuove” fattispecie di *cyberstalking*, cyberbullismo e *revenge porn* testimoniano questa tendenza.

Affrontare il fenomeno dell'odio *online* è un dovere di ciascun ordinamento giuridico costituzionale e democratico, nella consapevolezza che la libertà di espressione, pur essendo un principio sommo, non può che essere subordinata al valore della dignità della persona umana, e comunque soggetta al bilanciamento con altri diritti di pari rango costituzionale. Esprimersi, parlare, manifestare il proprio pensiero è, anzi, la derivazione della propria personalità, costituisce la forma di manifestazione dell'essenza della persona stessa, considerata nella sua totalità (e dunque anche nella sua dignità).

A fronte di un panorama fenomenico che preoccupa gli studiosi, i governi e i legislatori, non si può più prescindere da una compiuta regolamentazione legislativa che disciplini in maniera specifica – nel rispetto del fondamentale principio di tipicità del diritto penale – ogni singola fattispecie in cui si declina il fenomeno. Tale esigenza concerne per lo più le molestie *online*, con le analizzate diverse sfaccettature costitutive, criminologiche e sociologiche di *cyberstalking*, cyberbullismo e *revenge porn*.

Per superare i principali ostacoli critici collegati alla competenza giurisdizionale e alla efficacia ed effettività delle sanzioni, la soluzione ideale sarebbe quella di una condivisione, a livello internazionale globale, di una disciplina unica, uniforme e applicabile in ciascuno Stato. La Rete è talmente pervasiva e priva di confini fisici che solamente mediante tale prospettiva giuridica sarebbe possibile garantire – soprattutto alle vittime di *hate speech online* – certezza del diritto e della pena nei confronti dei responsabili, ovunque essi si trovino e memorizzino i contenuti illeciti.

Ad ogni modo, il solo precetto normativo, pur costituendo una necessaria base di indirizzo, non è sufficiente. Oltre alle insormontabili difficoltà di uniformazione internazionale della disciplina – poiché si dovrebbe (al momento) utopisticamente vincere le opposte divergenze tra pensiero europeo e americano –, è opportuno rendersi conto che le norme, pur rivestendo astrattamente una funzione di deterrenza (la cui efficacia è da valutarsi attentamente), soccorrono inevitabilmente *dopo* la già avvenuta commissione di fatti illeciti.

Il diritto è sempre costretto a rincorrere i fenomeni umani sociali, in particolar modo quelli che si verificano nel contesto cibernetico. Indipendentemente dalle cause di questo ritardo – che potrebbero ricondursi all'estremo dinamismo e velocità delle nuove tecnologie, nonché alle scarse attitudini e comprensioni di esse da parte dei legislatori –, sorge proprio da esso la necessità di individuare soluzioni alternative alla rigida applicazione delle norme incriminatrici.

Secondo tale prospettiva, su più fronti – politico e giuridico – si tende a coinvolgere, con un ruolo attivo e di responsabilità, i *provider* e, più in generale, gli intermediari della Rete. L'attribuzione di una generale responsabilità (giuridica) al provider in caso di pubblicazione di espressioni d'odio da parte degli utenti è da ritenersi, però, particolarmente rischiosa.

Allo stato attuale della scienza e della tecnica, un controllo preventivo assoluto è estremamente costoso e non totalmente efficace. A priori, è ancora impossibile impedire preventivamente la pubblicazione di espressioni illecite. È altrettanto complesso procedere a un'automatica pronta rimozione delle stesse, in particolar modo per le piattaforme popolate da milioni di utenti: *social networks* come Facebook o Twitter impiegherebbero un notevole lasso di tempo per scandagliare in tempo reale tutti i contenuti pubblicati dagli utenti, che, secondo statistiche, superano addirittura i 30 milioni di messaggi al minuto per Facebook e i 340.000 tweet al minuto per Twitter⁶⁷³.

Inoltre, il controllo viene compiuto non solamente da *software* sofisticati, ma anche e soprattutto da persone umane, poiché i significati del linguaggio necessitano solitamente di interpretazione e contestualizzazione.

Oneri del genere, dunque, graverebbero eccezionalmente su coloro i quali forniscono servizi *online*. Certe espressioni di odio, però, non possono ritenersi sindacabili, e pertanto

⁶⁷³ <http://www.cio.com/article/2915592/social-media/7-staggering-social-media-use-by-the-minute-stats.html#slide2> (ultima visita, 30.05.2017).

nessun pregiudizio al libero scambio di idee e opinioni deriverebbe dalla loro rimozione ad opera del *provider* o del gestore dello spazio *web* ospitante. Basti pensare ai meri insulti gratuiti, eventualmente fondati su motivi razziali, etnici, religiosi. Rispetto a tali fattispecie, i maggiori *content provider* si sono già organizzati attraverso complessi sistemi di monitoraggio, filtraggio e gestione delle segnalazioni degli utenti, e, come si è potuto osservare, hanno condiviso – dietro forte spinta della Commissione Europea – un codice di condotta uniforme.

Proprio in relazione a questa esigenza, come ispira lo stesso codice di condotta in questione e come d'altronde riconosce anche la direttiva europea in materia di *e-commerce* (ma non nella versione recepita nell'ordinamento italiano), sarebbe auspicabile prevedere una forma di responsabilità dei *provider* in caso di mancato intervento immediato (di rimozione del contenuto, di *ban* dell'utente, ecc.) a fronte di una circostanziata segnalazione, secondo il già rodato (nell'ambito del diritto d'autore) meccanismo del *notice and take down*.

In questo caso, l'unico serio rischio potrebbe essere quello di interrompere temporaneamente lo scambio di opinioni (sempre che possano considerarsi tali), attendendo l'ipotetico responso dell'autorità eventualmente chiamata a decidere sul caso. Se, però, dobbiamo lasciarci ispirare maggiormente dal sommo principio della dignità personale rispetto a quello inferiore della libertà di manifestazione del pensiero, tale sacrificio è ragionevolmente sostenibile.

Nell'adottare una tale soluzione, non potrebbe comunque prescindersi, quantomeno nel contesto italiano, dalla riforma dell'ormai vetusta disciplina europea in tema di responsabilità di Internet Service Provider: la normativa italiana che ha recepito la direttiva *e-commerce*, di oramai 17 anni fa, continua a richiedere il preliminare intervento dell'autorità competente, senza imporre all'intermediario *online* di intervenire autonomamente a fronte della segnalazione dell'utenza. In tal senso, sarebbe sufficiente riproporre la versione "originale" così come sancita dalla medesima direttiva, che non pretende, ai fini di un pronto intervento del *provider*, una preliminare richiesta dell'autorità competente.

Un ulteriore aspetto che potrebbe sollevare critiche è rappresentato dal conferimento, al soggetto privato proprietario dello spazio *web*, di un potere potenzialmente molto ampio di controllo e censura. È pertanto pregiudiziale l'acquisizione di una elevata competenza da parte degli intermediari e, in particolare, di chi concretamente porrà in essere tale attività

per conto degli stessi: che si tratti di individui che personalmente valuteranno le espressioni di odio o di programmatori che predisporranno *software* appositamente dedicati.

Non sempre, difatti, le manifestazioni di odio *online* sono facilmente identificabili. In particolar modo, le azioni persecutorie (integranti per lo più le fattispecie di *cyberstalking* e cyberbullismo) possono essere subdole e non particolarmente evidenti, se considerate singolarmente. E può accadere che i *provider*, nell'esercitare autonomamente l'attività di controllo e rimozione dei contenuti, commettano grossolani errori. Previsioni normative opportunamente precise, chiare e dettagliate indirizzerebbero senz'altro gli operatori nella loro attività di gestione delle segnalazioni.

Non va comunque tralasciato il fatto che, nonostante i possibili interventi censori, i contenuti illeciti potrebbero ricomparire su altri spazi *web* proprio per aggirare ban e divieti. Dunque, nell'affrontare questo problema che si caratterizza come essenzialmente informatico, gli intermediari della Rete hanno bisogno, nel breve e medio periodo, di un supporto altrettanto informatico, che vada a elidere il più possibile le lacune dei processi umani di sorveglianza e intervento sui contenuti illeciti.

La programmazione di *bot* o *software* che analizzino in tempo reale i contenuti pubblicati su una determinata piattaforma è senz'altro il momento più delicato, poiché – come si era già evidenziato in precedenza – le parole assumono un significato differente in base a plurimi fattori (tra cui il contesto di espressione). La classificazione semantica dei termini maggiormente utilizzati nelle espressioni di odio, anche sulla base dei nuovi codici adottati dagli utenti per sfuggire ai controlli, rappresenta un primo fondamentale passo per l'elaborazione di efficaci sistemi automatici di controllo.

Ad ogni modo, anche in virtù di tali difficoltà di programmazione e applicazione, l'utilità di tali strumenti deve riconoscersi nell'aiuto concreto all'attività di controllo degli operatori umani. In favore di questi ultimi, difatti, questi *software* possono pre-identificare e dunque limitare i contenuti da sottoporre al vaglio finale, essenzialmente umano, del rispetto delle condizioni contrattuali del sito ospitante e delle leggi vigenti.

Nel lungo periodo, invece, per fronteggiare il fenomeno dell'*hate speech online* è opportuno volgere lo sguardo anche e soprattutto su politiche di educazione degli utenti, specialmente i più giovani, finalizzate alla prevenzione piuttosto che su azioni di carattere normativo, esecutivo o repressivo, inevitabilmente destinate a disciplinare a posteriori eventi (e danni) già accaduti (e prodotti).

L'obiettivo primario da porsi, in tale prospettiva, è quello di rendere consapevoli gli individui delle varie forme di manifestazione d'odio e delle condotte persecutorie *online*, fornendo loro gli strumenti per identificarne i caratteri e poter comprendere i danni cagionati alle vittime. In tale maniera, sarà possibile foraggiare la fondamentale attività di *counter-narrative*, la quale, unitamente alle canoniche attività repressive di autorità e *provider*, costituisce la prima arma di contrasto alle espressioni di odio nella Rete.

L'intensificazione di un contrasto aperto, manifesto e compatto a tali espressioni consentirebbe di invertire quella tendenza che sta attualmente affliggendo la Rete, ovvero il cosiddetto effetto gregge che spinge il singolo a seguire la massa in campagne di odio spesso fondate su motivi discriminatori o di mero dileggio.

Attraverso l'educazione – familiare, scolastica, generale – le persone acquisiscono conoscenza, consapevolezza e, potenzialmente, più coraggio e competenza nel reagire attivamente alle condotte di odio *online*. Le voci contrarie alle espressioni di odio potrebbero dunque emergere con maggiore frequenza, fungendo da esempio e stimolando ad esporsi altri utenti che magari, in precedenza, temevano di trovarsi in minoranza.

Ad ogni modo, una considerazione conclusiva deve essere compiuta: una totale eliminazione del fenomeno dell'*hate speech online* è utopistica, poiché il desiderio di sopraffazione appartiene alla natura intrinseca dell'uomo e non deriva unicamente dall'ambiente informatico. Non per questo, però, si deve rimanere inerti e accettare la sua pericolosa crescita.

A difesa della dignità di ogni essere umano, la libertà di espressione *online* deve essere oggetto di rimodulazione, accurata gestione e, soprattutto, *educazione*.

7. BIBLIOGRAFIA

ABBASI, Ahmed, CHEN, Hsinchun. 2007. "Affect intensity analysis of Dark Web forums". In *Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics*, 282-288.

ADAM, Alison. 2002. "Cyberstalking and internet pornography: gender and the gaze". In *Ethics and Information Technology*, 4, 2: 133-142.

AGCOM. 2014. *Indagine conoscitiva sul settore dei servizi Internet e sulla pubblicità online*. <http://www.agcom.it/documents/10179/1/document/9376a211-ebb2-4df6-83ea-282f731faaf2>.

AGGARWAL, Sudhir, BURMESTER, Mike, HENRY, Peter, KERMES, Leo, MULHOLLAND, Judie. 2005. "Anti-cyberstalking: the Predator and Prey Alert (PAPA) System". In *Proceedings of the First International Workshop on Systematic Approaches to Digital Forensic Engineering on Systematic Approaches to Digital Forensic Engineering*, 195-205.

ALEXANDER, Larry. 2005. *Is There a Right of Freedom of Expression?* Cambridge, MA: Cambridge University Press.

ALFORD, Roger P. 2005. "In Search of a Theory for Constitutional Comparativism". In *UCLA Law Review*, 52, 3: 639-714.

—. 2008. "Free Speech and the Case for Constitutional Exceptionalism". In *Michigan Law Review*, 106, 6: 1071-1088.

ALLPORT, Gordon W. 1954. *The nature of prejudice*. Reading, MA: Addison-Wesley.

ALUEDE, Oyaziwo, ADELEKE, Fajoju, OMOIKE, Don, AFEN-AKPAIDA, Justina. 2008. "A review of the extent, nature, characteristics and effects of bullying behavior in school". In *Journal of Instructional Psychology*, 35, 2: 151-158.

ALVAREZ, Alexander C., BACHMAN, Ronet D. 2014. *Violence: The Enduring Problem*. New York, NY: SAGE Publications.

ANDREWS, Lori. 2011. *I Know Who You Are And I Saw What You Did*. New York, NY: Free Press.

ARICAK, Tolga, SIYAHHAN, Sinem, UZUNHASANOGLU, Aysegul, SARIBEYOGLU, Sevda, CIPLAK, Songul, YILMAZ, Nesrin, MEMMEDOV, Cemil. 2008. "Cyberbullying among Turkish adolescents". In *Cyberpsychology & Behavior*, 11, 3: 253-261.

AUSTIN, John L. 1975. *How To Do Things With Words*, seconda edizione, a cura di James O. URMSON e Marina SBISÀ. Oxford, UK: Clarendon Press.

BAAS, Niels, DE JONG, Menno D.T., DROSSAERT, Constance H.C. 2013. "Children's perspectives on cyberbullying: insights based on participatory research". In *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 16, 4: 248-253.

BACKHOUSE, Constance B. 2010. "Anti-Semitism and the Law in Quebec City: The Plamondon Case, 1910-15". In Daniel W. HAMILTON e Alfred L. BROPHY (a cura di), *Transformations in American Legal History - Law, Ideology, and Methods; Essays in Honor of Morton J. Horwitz*, 303-325. Cambridge, MA: Harvard Law School.

BACKOVER, Andrew. 1999. "Hate Sets Up Shop on Internet: Groups Push E-extremism". In *Denver Post*, 09.11.1999. <http://extras.denverpost.com/enduser/digital/digital1108c.htm> (ultima visita, 30.05.2017).

BADAMCHI, Devrim K. 2015. "Justifications of freedom of speech: Towards a double-grounded non-consequentialist approach". In *Philosophy and Social Criticism*, 41, 9: 907-927.

BAIRD, Julia. 2014. "Twitter Opens a New World of Abuse Aimed at Women". In *Sydney Morning Herald*, 15.02.2014. <http://www.smh.com.au/comment/twitter-opens-a-newworld-of-abuse-aimed-at-women-20140214-32qyf.html> (ultima visita, 30.05.2017).

BALFE, Myles, GALLAGHER, Bernard, MASSON, Helen, BALFE, Shane, BRUGHA, Ruairi, HACKETT, Simon. 2014. "Internet Child Sex Offenders' Concerns about Online Security and their Use of Identity Protection Technologies: A Review". In *Child Abuse Review*, 24, 6: 427-439.

BALKIN, Jack M. 2004. "Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society". In *New York University Law Review*, 79, 1: 1-55.

—. 2009. "The Future of Free Expression in a Digital Age". In *Pepperdine Law Review*, 36: 427-444.

—. 2016. "Cultural Democracy and the First Amendment". In *Northwestern University Law Review*, 109: 1053-1096.

BANKS, James. 2011. "European regulation of cross-border hate speech in cyberspace: The limits of legislation". In *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 19, 1: 1-13.

BANKSTON, Kevin, SOHN, David, MCDIARMID, Andrew. 2012. *Shielding the Messengers: Protecting Platforms for Expression and Innovation*. Washington D.C.: Center for Democracy and Technology. <http://www.cdt.org/files/pdfs/CDT-Intermediary-Liability-2012.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

BARAK, Azy. 2005. "Sexual Harassment on the Internet". In *Social Science Computer Review*, 23, 1: 77-92.

-
- BARENDT, Eric. 2007. *Freedom of speech*. Oxford, UK: Clarendon Press.
- BARGH, John A., MCKENNA, Katelyn Y. A. 2000. "Plan 9 from Cyberspace: The Implications of the Internet for Personality and Social Psychology". In *Personality and Social Psychology Review*, 4: 57-75.
- BARON, Robert, HOPPE, Sieg, FENG KAO, Chuan, BRUNSMAN, Bethany, LINNEWEH, Barbara, ROGERS, Diane. 1996. "Social Corroboration and Opinion Extremity". In *Journal of Experimental Social Psychology*, 32: 537-560.
- BASTIAENSENS, Sara, VANDEBOSCH, Heidi, POELS, Karolien, VAN CLEEMPUT, Katrien, DESMET, Ann, DE BOURDEAUDHUIJ, Ilse. 2014. "Cyberbullying on social network sites. An experimental study into bystanders' behavioural intentions to help the victim or reinforce the bully". In *Computers in Human Behavior*, 31: 259-271.
- BAUM, Katrina, CATALANO, Shannan, RAND, Michael, ROSE, Kristina. 2009. *Stalking Victimization in the United States*. Washington, DC: Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice. <http://victimsofcrime.org/docs/src/baum-k-catalano-s-rand-m-rose-k-2009.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).
- BBC. 2006. "Dutch will allow paedophile group". In *BBC*, 17.07.2006. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5187010.stm> (ultima visita, 30.05.2017).
- . 2006. "Iran and Syria 'incited violence'". In *BBC*, 08.02.2006. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4694876.stm (ultima visita, 30.05.2017).
- . 2006. "Muslim cartoon fury claims lives". In *BBC*, 06.02.2006. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/4684652.stm> (ultima visita, 30.05.2017).
- . 2016. <http://www.bbc.com/news/education-35524429> (ultima visita, 30.05.2017).
- BELAVUSAU, Uladzislau. 2010. "Judicial Epistemology of Free Speech Through Ancient Lenses". In *International Journal for the Semiotics of Law*, 23, 2: 165-183.
- . 2012. "Fighting Hate Speech Through Eu Law". In *Amsterdam Law Forum*, 4, 1: 20-35.
- BENEDIKT, Michael. 1991. *Cyberspace: First Steps*. Cambridge, MA: MIT Press.
- BENKLER, Yochai. 2007. *La ricchezza della rete*. Milano: Università Bocconi Editore.
- BENNETT, Jessica. 2008. "The Dark Side of Web Fame". In *Newsweek*, 22.02.2008. <http://europe.newsweek.com/dark-side-web-fame-93505?rm=eu> (ultima visita, 30.05.2017).
- BENTHAM, Jeremy. 1998. *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*. (1823). Torino: Utet.

- BERAN, Tanya N., LI, Qing. 2005. "Cyber-harassment: A study of a new method for an old behavior". In *Journal of Educational Computing Research*, 32, 3: 265-277.
- . 2007. "The relationship between cyberbullying and school bullying". In *Journal of Student Wellbeing*, 1, 2: 15-33.
- BERGONZI PERRONE, Marcello. 2015. "Il cyberstalking e il cyberbullismo: l'evoluzione del fenomeno a sei anni dall'entrata in vigore dell'art. 612-bis del codice penale". In *Cyberspazio e diritto*, 16, 3: 441-457.
- BIANCHI, Malaika. 2016. "Il 'sexting minorile' non è più reato? Riflessioni a margine di Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675". In *Diritto Penale Contemporaneo*, 1: 138-154.
- BIRD Karen. 2000. "Racist Speech or Free Speech? A Comparison of the Law in France and the United States". In *Comparative Politics*, 32 4: 399-418.
- BJÖRKLUND, Katja, HÄKKÄNEN-NYHOLM, Helinä, SHERIDAN, Lorraine, ROBERTS, Karl. 2010. "The prevalence of stalking among Finnish university students". In *Journal of Interpersonal Violence*, 25, 4: 684-698.
- BLAYA, Catherine. 2010. "Cyberbullying and happy slapping in France: a case study in Bordeaux". In Joaquín A. MORA-MERCHÁN e Thomas JÄGER (a cura di), *Cyberbullying. A cross-national comparison*, 55-68. Landau: Verlag Empirische Pädagogik.
- BOBBIO, Norberto. 1965. *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*. Milano: Edizioni di Comunità, Milano.
- BOCIJ, Paul. 2002. "Corporate cyberstalking: an invitation to build theory". In *First Monday*, 7, 11. <http://www.firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1002/923> (ultima visita, 30.05.2017).
- . 2003. "Victims of cyberstalking, an exploratory study of harassment perpetrated via the internet". In *First Monday*, 8, 10. <http://www.firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1086/1006> (ultima visita, 30.05.2017).
- . 2004. *Cyberstalking: Harassment in the Internet Age and How to Protect Your Family*. Westport, CT: Praeger.
- BOLGER, Niall, SCHILLING, Elizabeth A. 1991. "Personality and the problems of everyday life: The role of neuroticism in exposure and reactivity to daily stressors". In *Journal of Personality*, 59, 3: 645-657.
- BOLGER, Niall, ZUCKERMAN, Adam. 1995. "A framework for studying personality in the stress process". In *Journal of Personality and Social Psychology*, 69, 5: 890-902.

BOLLINGER, Lee C. 1986. *The tolerant society: Freedom of speech and extremist speech in America*. New York, NY: Oxford University Press.

—. 1994. "Rethinking Group Libel". In Monroe H. FREEDMAN ed Eric M. FREEDMAN (a cura di), *Group defamation and freedom of speech: the relationship between language and violence*, 243-252. Westport, CT: Greenwood Press.

BRACKEN, Harry M. 1994. *Freedom of Speech: Words Are Not Deeds*. Westport, CT: Praeger.

BRIGHI, Antonella, MELOTTI, Giannino, GUARINI, Annalisa, GENTA, Maria Luisa, ORTEGA-RUIZ, Rosario, MORA-MERCHÁN, Joaquín A., THOMPSON, Fran. 2012. "Self-Esteem and Loneliness in Relation to Cyberbullying in Three European Countries". In Qing LI, Donna S. CROSS e Peter K. SMITH (a cura di), *Cyberbullying in the Global Playground: Research From International Perspectives*, 32-56. Chichester, UK: John Wiley and Sons.

BRINK, David O. 2001. "Millian principles, freedom of expression and hate speech". In *Legal Theory* 7: 119-157.

BRISON, Susan J. 1998. "The Autonomy Defense of Free Speech". In *Ethics*, 108, 2: 312-339.

BROOKS, Arthur C. 2015. "The Thrill of Political Hating". In *The New York Times*, 08.06.2015. http://www.nytimes.com/2015/06/08/opinion/the-thrill-of-political-hating.html?_r=0 (ultima visita, 30.05.2017).

BROWN, Roger. 1947. *Social Psychology: The Second Edition*. New York, NY: Holt.

BROWNMILLER, Susan. 1975. *Against our will: men, women and rape*. New York, NY: Banta.

BUCCOLIERO, Elena, MAGGI, Marco. 2017. *Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete. Manuale operativo per operatori e docenti, dalla scuola primaria alla secondaria di 2° grado*. Milano: Franco Angeli.

BURGESS, Ann W., BAKER, Timothy. 2002. "Cyberstalking". In Julian BOON e Lorraine P. SHERIDAN (a cura di), *Stalking and Psychosexual Obsession*, 201-219. West Sussex, UK: Wiley&Sons.

BURNSTEIN, Matthew R. 1996. "Conflicts on the Net: Choice of Law in Transnational Cyberspace". In *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 29: 75-116.

BURY, John Bagnell. 1979. *Storia della libertà di pensiero*. Milano: Feltrinelli. 1979.

CALIFORNIA, ATTORNEY GENERAL'S ASIAN AND PACIFIC ISLANDERS ADVISORY COMMITTEE. 1988. *Final Report*. Sacramento, CA: California Department of Justice.

CALVETE, Esther, ORUE, Izaskun, ESTÉVEZ, Ana, VILLARDÓN, Lourdes, PADILLA, Patricia. 2010. "Cyberbullying in adolescents: modalities and aggressors' profile". In *Computers in Human Behavior*, 26, 5: 1128-1135.

CAMPBELL, Marilyn A. 2005. "Cyber-bullying: An old problem in a new guise?". In *Australian Journal of Guidance and Counselling*, 15, 1: 68-76.

CAPDEVILA, Rose, CALLAGHAN, Jane E. M. 2008. "It's not racist. It's common sense. A critical analysis of political discourse around asylum and immigration in the UK". In *Journal of Community and Applied Social Psychology*, 18, 1: 1-16.

CAPON, Felicity. 2015. "Freedom of Speech Facing 'Major Threat' in France". In *Newsweek*, 02.10.2015. <http://europe.newsweek.com/freedom-speech-facing-major-threat-france-305853> (ultima visita, 30.05.2017).

CASTELLS, Manuel. 2007. "Communication, Power and Counter-power in the Network Society". In *International Journal of Communication*, 1: 238-266.

CATTANEO, Lauren B., CHO, Sarah, BOTUCK, Shelley. 2011. "Describing intimate partner stalking over time". In *Journal of Interpersonal Violence*, 26, 17: 3428-3454.

CAVAGNETTO, Stefano, e GAHIR, Bruce. 2011. "A Formalized Model of Multiple Selves in Mud's". In *Masaryk University Journal of Law and Technology*, 5, 2: 199-214.

CHALFEN, Richard. 2010. "Sexting as Adolescent Social Communication: A Call for Attention". In *Journal of Children & Media*, 4 3: 350-354.

CHANG, Fong-Ching, CHIU, Chiung-Hui, MIAO, Nae-Fang, CHEN, Ping-Hung, LEE, Ching-Mei, HUANG, T'zu-Fu, PAN, Yun-Chieh. 2015. "Online gaming and risks predict cyberbullying perpetration and victimization in adolescents". In *International Journal of Public Health*, 60, 2: 257-266.

CHAU, Michael, XU, Jennifer. 2007. "Mining Communities and Their Relationships in Blogs: A Study of Online Hate Groups". In *International Journal of Human-Computer Studies*, 65: 57-70.

CHEMALY, Soraya. 2013. "The Digital Safety Gap and the Online Harassment of Women". In *Huffington Post Media*, 28.01.2013. http://www.huffingtonpost.com/soraya-chemaly/women-onlineharassment_b_2567898.html (ultima visita, 30.05.2017).

CHEN, Adrian. 2010. "How the Internet Beat Up an 11-Year-Old Girl". In *Gawker*, 16.07.2010. <http://gawker.com/5589103/how-the-internet-beat-up-an-11-year-old-girl> (ultima visita, 30.05.2017)

- CHIARINI, Annmarie. 2013. "I Was a Victim of Revenge Porn". In *The Guardian*, 19.11.2013. <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/19/revenge-porn-victim-maryland-law-change> (ultima visita, 30.05.2017).
- CHIK, Warren. 2008. "Harassment through the digital medium: a crossjurisdictional comparative analysis on the law on cyberstalking". In *Journal of international, commercial law and technology*, 3, 1: 13-44.
- CHOMSKY, Noam. 1968. *Language and Mind*. New York, NY: Harcourt, Brace and World.
- CITRON, Danielle K. 2007. "Reservoirs of Danger: The Evolution of Public and Private Law at the Dawn of the Information Age". In *Southern California Law Review*, 80, 2: 252-253.
- . 2009. "Cyber Civil Rights". In *Boston University Law Review*, 89: 61-125.
- . 2010. "Civil Rights in Our Information Age". In Saul LEVMORE e Martha C. NUSSBAUM (a cura di), *The Offensive Internet. Speech, Privacy, and Reputation*, 31-49. Cambridge, MA, e London, UK: Harvard University Press.
- . 2014. *Hate Crimes in Cyberspace*. Cambridge, MA, e London, UK: Harvard University Press.
- . 2017. "Extremist Speech and Compelled Conformity". In *University of Maryland Francis King Carey School of Law Legal Studies Research Paper*, 12: 1-42.
- CITRON, Danielle K., FRANKS, Mary A. 2014. "Criminalizing Revenge Porn". In *Wake Forest Law Review*, 49: 345-391.
- CLOUGH, Jonathan. 2010. *Principles of Cybercrime*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- CNN. 2006. "16 die in cartoon protests in Nigeria". In *CNN*, 19.02.2006. <http://edition.cnn.com/2006/WORLD/africa/02/18/cartoon.roundup/index.html> (ultima visita, 30.05.2017)
- . 2006. "Embassies torched in cartoon fury". In *CNN*, 05.02.2006. <http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/02/04/syria.cartoon/> (ultima visita, 30.05.2017).
- COHEN-ALMAGOR, Raphael. 2001. *Speech, Media, and Ethics: The Limits of Free Expression*. London: Palgrave Macmillan.
- . 2015. *Confronting the Internet's Dark Side. Moral and Social Responsibility on the Free Highway*. New York, NY, and Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press and Cambridge University Press.
- COLIVER, Sandra, BOYLE, Kevin, D'SOUZA, Frances. 1992. *Striking a Balance: Hate Speech, Freedom of Expression, and Non-Discrimination*. London, UK: Article 19, International Centre Against Censorship, Human Rights Centre, University of Essex.

COLLINGWOOD, Lisa, BROADBENT, Graeme. 2015. "Offending and being offended online: Vile messages, jokes and the law". In *Computer Law and Security Review*, 31, 6: 763–772.

CONSIGLIO D'EUROPA, COMITATO DEI MINISTRI. *Study on the feasibility and added value of standard-setting activities or other work in the field of human rights in culturally diverse societies*. <http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2086105&Site=CM> (ultima visita, 30.05.2017).

COOPERSMITH, Jonathan. 1998. "Pornography, Technology and Progress". In *ICON*, 4: 94-125.

—. 2000. "Pornography, Videotape and the Internet". In *Technology and Society Magazine, IEEE*, 19, 1: 27-34.

CORTE DI CASSAZIONE. 2013. *Novità legislative: D.L. 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"*. Relazione n. III/01/2013. http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_III_01_13.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

COX, Linda, SPEZIALE, Bette. 2009. "Survivors of stalking". In *Affilia*, 24, 1: 5-18.

CROSS-TAB MARKETING SERVICES. 2010. *Online Reputation in a Connected World*. http://www.job-hunt.org/guides/DPD_Online-Reputation-Research_overview.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

CUNIBERTI, Marco. 2014. "Democrazie, dissenso politico e tutela dell'anonimato". In *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2: 111-137.

D'OSPINA, Elisa. 2015. "Selvaggia Lucarelli, il candidato leghista la insulta: "Zitta puttana". Lei lo svergogna in diretta". In *Il Fatto Quotidiano*, 24.04.2015. <http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/24/selvaggia-lucarelli-candidato-leghista-insulta-zitta-puttana-svergogna-in-diretta/1619503/> (ultima visita, 30.05.2017).

D'OVIDIO, Robert, DOYLE, James. 2003. "A study on cyberstalking: Understanding investigative hurdles". In *FBI Law Enforcement Bulletin*, 72, 3: 10-17.

DANIELS, Jeff. 2009. *Cyber racism: White supremacy online and the new attack on civil rights*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publisher.

DANILEȚ, Cristi. 2016. *Educația juridică pentru liceeni. Ghid practice despre drepturi și justiție*. <http://educatiejuridica.ro/carti/romana/romana.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

DAVIDSON, Cynthia C. 1997. *Anybody*, Cambridge, MA: MIT Press.

DE FAZIO, Laura, SGARBI, Chiara. 2012. "Nuove prospettive di ricerca in materia di atti persecutori: il fenomeno del cyberstalking". In *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3: 146-159.

—. 2016. "Unwanted Online Attentions Among an Italian Students Sample". In *European Journal on Criminal Policy and Research*, 22, 2: 219-234.

DE LATOUR, Agata, PERGER, Nina, SALAJ, Ron, TOCCHI, Claudio, VIEJO OTERO, Paloma. 2017. *WE CAN! Taking Action against Hate Speech through Counter and Alternative Narratives*. Strasburgo, Francia: European Youth Centre Strasbourg.

DE SALVATORE, Ferruccio. 2012. "Bullismo e cyberbullying, dal reale al virtuale tra media e new media". In *Minorigiustizia*, 4: 94-101.

DEHUE, Francine, BOLMAN, Catherine, VÖLLINK, Trijntje. 2008. "Cyberbullying: Youngsters' experiences and parental perceptions". In *CyberPsychology and Behavior*, 11, 2: 217-223.

DELGADO, Richard. 1982. "Words That Wound: A Tort Action for Racial Insults, Epithets, and Name-Calling". In *Harvard Civil Rights - Civil Liberties Law Review*, 17: 133-181.

DENIS, Martin K. 1984. "Race Harassment Discrimination: A Problem That Won't Go Away?". In *Employee Relations Law Journal*, 10: 415-435.

DER SPIEGEL. 2006. "Alienated Danish Muslims Sought Help from Arabs". In *Spiegel Online*, 01.02.2006. <http://www.spiegel.de/international/crisis-in-denmark-alienated-danish-muslims-sought-help-from-arabs-a-398624.html> (ultima visita, 30.05.2017).

DERY, Mark. 2007. "Naked Lunch: Talking Realcore with Sergio Messina". In Katrien JACOBS, Marije JANSSEN e Matteo PASQUINELLI (a cura di), *C'lickme: A Netporn Studies Reader*, 18. Amsterdam: Institute of Network Cultures.

DI COCCO, Claudio. 2005. *L'opera multimediale. Qualificazione giuridica e regime di tutela*. Torino: Giappichelli.

DI LUCIANO, Flavia. 2007. "Cyberstalking. Comparazione, situazione italiana e prospettive di riforma". In *Diritto dell'Internet*, 5: 503-509.

DIDDEN, Robert, SCHOLTE, Ron H.J., KORZILIUS, Hubert, DE MOOR Jan M.H., VERMEULEN, Anne, O'REILLY, Mark, LANG, Russell, LANCONI, Giulio E. 2009. "Cyberbullying among students with intellectual and developmental disability in special education settings". In *Developmental Neurorehabilitation*, 12, 3: 146-151.

DODERO, Camille. 2012. "Hunter Moore Makes a Living Screwing You". In *Village Voice*, 04.04.2012. <http://www.villagevoice.com/2012-04-04/news/revenge-porn-hunter-moore-is-anyone-up/> (ultima visita, 30.05.2017).

DOOLEY, Julian J., PYZALSKI, Jacek, CROSS, Donna S. 2009. "Cyberbullying versus face-to-face bullying: A theoretical and conceptual review". In *Journal of Psychology*, 217, 4: 182-188.

DOWDELL, Elizabeth B., BRADLEY, Patricia K. 2010. "Risky Internet Behaviors: A Case Study of Online and Offline Stalking". In *The Journal of School Nursing*, 26, 6: 436-442.

DOWNES, Donald A. 1985. *Nazis in Skokie: Freedom, Community, and the First Amendment*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.

DWORKIN, Ronald. 1981. "Is there a right to pornography?". In *Oxford Journal of Legal Studies*, 1: 177-212.

DYER, Kevin, TEGGART, Tom. 2007. "Bullying experiences of child and adolescent mental health service-users: a pilot survey". In *Child Care Practice*, 13, 4: 351-365.

EASLEY, David., KLEINBERG, Jon. 2010. *Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

ELLISON, Louise. 2001. "Cyberstalking: tackling harassment on the Internet". In David S. WALL (a cura di), *Crime and the Internet*, 141-151. New York, NY: Routledge.

END REVENGE PORN. 2014. http://www.endrevengeporn.org/main_2013/wp-content/uploads/2014/12/RPStatistics.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

ERASMO DA ROTTERDAM. 1997. *The Education of a Christian Prince with the Panegyric for Archduke Philip of Austria*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

FACCHI, Alessandra. 2013. *Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne*. Bologna: Il Mulino, Bologna.

FARALLI, Carla. 2014. *Le grandi correnti della filosofia del diritto: Dai Greci ad Hart*. Torino: Giappichelli.

FARKAS, Lilla. 2011. *How to Present a Discrimination Claim. Handbook on seeking remedies under the EU Nondiscrimination Directives*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/present_a_discrimination_claim_handbook_en.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

FEINBERG, Joel. 1984. *Harm to Others*. New York, NY: Oxford University Press.

FEINBERG, Joel. 1985. *Offense to Others*. New York, NY: Oxford University Press.

FESTINGER, Leon, PEPITONE, Albert, NEWCOMB, Theodore. 1952. "Some consequences of deindividuation in a group". In *Journal of Social Psychology*, 47.

FINN, Jerry, BANACH, Mary. 2000. "Victimization Online: The Down Side of Seeking Human Services for Women on the Internet". In *CyberPsychology & Behavior*, 3, 5.

FINN, Jerry. 2004. "A survey of online harassment at a university campus". In *Journal of Interpersonal Violence*, 19, 4.

- FISCH, William B. 2002. "Hate Speech in the Constitutional Law of the United States". In *American Journal of Comparative Law*, 50: 463-492.
- FISHER, Bonnie S., CULLEN, Francis T., TURNER, Michael G. 2000. *The sexual victimization of college women*. Washington, DC: National Institute of Justice, Bureau of Justice Statistics. <http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/182369.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).
- FLANAGIN, Andrew J., METZGER, Miriam J. 2000. "Perceptions of Internet Information Credibility". In *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 77, 3: 515-540.
- . 2001. "Internet use in the contemporary media environment". In *Human Communication Research*, 27: 153-181.
- FLOOD, Michael. 2008. "Men, Sex and Homosociality: How Bonds between Men Shape Their Sexual Relations with Women". In *Men and Masculinities*, 10, 3: 339-359.
- FORNARI, Ugo. 2015. *Trattato di psichiatria forense*. Assago: UTET Giuridica.
- FOUCAULT, Michel. 2005. *Discorso e verità nella Grecia antica*. Roma: Donzelli Editore.
- FRANKENBERG, Günter. 1985. "Critical Comparisons: Re-thinking Comparative Law". In *Harvard International Law Journal*, 26, 2: 411-456.
- FRASER, Cynthia, OLSEN, Erica, LEE, Kaofeng, SOUTHWORTH, Cindy, TUCKER, Sarah. 2010. "The New Age of Stalking: Technological Implications for Stalking". In *Juvenile and Family Court Journal*, 61, 4: 39-55.
- FRASER, Nancy. 2008. *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*. Cambridge & Malden, MA: Polity.
- GAGLIARDONE, Iginio, GAL, Danit, ALVES, Thiago, MARTINEZ, Gabriela. 2015. *Countering Online Hate Speech*. Unesco. <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf> (ultima visita 30.05.2017).
- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 2014. *Informativa e consenso per l'uso dei cookie. Domande più frequenti*. <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077> (ultima visita, 30.05.2017).
- GELBER, Katharine. 2002. *Speaking back: the free speech versus hate speech debate*. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
- GERSTENFELD, Phyllis B., GRANT, Diana R., CHIANG, Chau-Pu. 2003. "Hate Online: A Content Analysis of Extremist Internet Sites". In *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 3, 1: 29-30.
- GIBB, Zebbedia G., DEVEREUX, Paul G. 2014. "Who does that anyway? Predictors and personality correlates of cyberbullying in college". In *Computers in Human Behavior*, 38: 8-16.

GIBSON, Megan. 2011. “#Mencallmethings: Twitter Trend Highlights Sexist Abuse Online”, In *Time*, 08.11.2011. <http://newsfeed.time.com/2011/11/08/mencallmethings-twitter-trend-highlights-sexist-abuse-online/> (ultima visita 30.05.2017),

GIBSON, William. 1984. *Neuromante*. Milano: Oscar Mondadori.

GINI, Gianluca, ESPELAGE, Dorothy L. 2014. “Peer Victimization, Cyberbullying, and Suicide Risk in Children and Adolescents”. In *Journal of the American Medical Association*, 312, 5: 545-546.

GLANCY, Graham D., NEWMAN, Alan W., POTASH, Mordecai N., TENNISON, John. 2007. “Cyberstalking”. In Debra A. PINALS (a cura di), *Stalking. Psychiatric Perspectives and Practical approaches*. Oxford, UK: Oxford University Press.

GOLD, Danny. 2011. “The Man Who Makes Money Publishing Your Nude Pics”. In *The Awl*, 10.11.2011. <http://www.theawl.com/2011/11/the-man-who-makes-money-publishing-your-nude-pics> (ultima visita, 30.05.2017).

GOLDMAN, Eric. 2013. “What Should We Do About Revenge Porn Sites Like Texxxan?”. In *Forbes*, 28.01.2013. <http://www.forbes.com/sites/ericgoldman/2013/01/28/what-should-we-do-about-revenge-porn-sites-like-texxxan/#75e7e3654177> (ultima visita, 30.05.2017).

GRADINGER, Petra, STROHMEIER, Dagmar, SPIEL, Christiane. 2009. “Traditional bullying and cyberbullying: Identification of risk groups for adjustment problems”. In *Zeitschrift für Psychologie/Journal of Psychology*, 217, 4: 205-213.

GRAY, Freddy. 2014. “To avoid revenge porn, don’t let someone film you having sex”. In *The Spectator*, 07.04.2014. <http://blogs.spectator.co.uk/2014/04/women-to-avoid-revenge-porn-stop-letting-men-film-you-having-sex/> (ultima visita, 30.05.2017).

GREENAWALT, Kent. 1989. “Free Speech Justifications”. In *Columbia Law Review*, 89, 1: 119-155.

—. 1995. *Fighting words: individuals, communities and liberties of speech*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

HABERMAS, Jürgen. 1984. *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*, vii-viii. London, UK: Heinemann.

HÄFNER, Heinz. 1968. “Psychological Disturbances Following Prolonged Persecution”. In *Social Psychiatry*, 3, 3: 79-88.

HALTER, Ed. 2003. “Secrets and Thighs”. In *Village Voice*, 02.12.2003. <http://www.villagevoice.com/2003-12-02/news/secrets-and-thighs> (ultima visita, 30.05.2017).

HARON, Haryani, MOHD YUSOF, Farahidah Bt. 2010. "Cyber Stalking: The Social Impact of Social Networking Technology". In *International Conference on Education and Management Technology (ICEMT)*: 237-241.

HARTMAN, Yvonne. 2005. "In Bed with the Enemy: Some Ideas on the Connections between Neoliberalism and the Welfare State". In *Current Sociology*, 53, 1: 57-73.

HAWKER, David S., BOULTON, Michael J. 2000. "Twenty years"research on peer victimization and psychological maladjustment: A meta-analytic review of cross-sectional studies". In *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 41, 4: 441-455.

HAWORTH, Alan. 1998. *Free Speech*, 11. London, UK, and New York, NY: Routledge.

HELD, Virginia. 2005. *The Ethics of Care: Personal, Political and Global*. New York, NY: Oxford University Press.

HENKEL, Heiko. 2010. "Fundamentally Danish? The Muhammad Cartoon Crisis as Transitional Drama". In *Human Architecture. Journal of the Sociology of Self-Knowledge*, 8, 2: 67-81.

HENSON, Billy, REYNS, Bradford W., FISHER, Bonnie S. 2011. "Security in the 21st century". In *Criminal Justice Review*, 36, 3: 253-268.

HESS, Amanda. 2014. "Why Women Aren't Welcome on the Internet". In *Pacific Standard*, 06.01.2014. <http://psmag.com/why-women-aren-t-welcome-on-the-internet-aa21fdb8d6#.we60bewyo> (ultima visita, 30.05.2017).

HINDUJA, Sameer, PATCHIN, Justin W. 2006. "Bullies Move Beyond the Schoolyard. A Preliminary Look at Cyberbullying". In *Youth Violence and Juvenile Justice*, 4, 2: 148-169.

—. 2007. "Offline consequences of online victimization: School violence and delinquency". In *Journal of School Violence*, 6, 3: 89-112.

—. 2008. "Cyberbullying: An exploratory analysis of factors related to offending and victimization". In *Deviant Behavior*, 29, 2: 129-156.

—. 2010. "Bullying, cyberbullying, and suicide". In *Archives of Suicide Research*, 14: 206-221.

—. 2012. "Cyberbullying: An Update and Synthesis of the Research". In Justin W. PATCHIN e Sameer HINDUJA (a cura di), *Cyberbullying Prevention and Response: Expert Perspectives*, 13-36. New York, NY: Routledge.

—. 2015. *Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

HITCHCOCK, Jayne A. 2003. "Cyberstalking and law enforcement". In *Police Chief*, 70, 12: 16-26.

HITCHENS, Christopher. 2012. "Cartoon Debate: The Case for Mocking Religion". In *Slate*, 04.02.2012.

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/fighting_words/2006/02/cartoon_debate.html (ultima visita, 30.05.2017).

HITE, Dwight M., VOELKER, Troy, ROBERTSON, Adrian. 2014. "Measuring perceived anonymity: the development of a context independent instrument". In *Journal of Methods and Measurement in the Social Sciences*, 5, 1: 22-39.

HO, Shirley S., MCLEOD, Douglas M. 2008. "Social-Psychological Influences on Opinion Expression in Face-to-Face and Computer-Mediated Communication". In *Communication Research*, 35: 190-207.

HOLMES, Stephen. 2012. "Waldron, Machiavelli, and Hate Speech". In Michael HERZ e Peter MOLNAR (a cura di), *The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses*, 345-351. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

HORSMAN, Graeme. 2016. "The challenges surrounding the regulation of anonymous communication provision in the United Kingdom". In *Computers & Security*, 56: 151-162.

INSTITUTE FOR STRATEGIC DIALOGUE. 2014. *Policy Briefing: Countering the Appeal of Extremism Online*.

<http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Countering%20the%20Appeal%20of%20Extremism%20Online-ISD%20Report.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

ITZIN, Catherine. 1992. *Pornography, Women, Violence and Civil Liberties*. New York, NY: Oxford University Press.

JACOBS, Holly. 2013. "Being A Victim of Revenge Porn Forced Me To Change My Name -- Now I'm An Activist Dedicated To Helping Other Victims". In *xoJane*, 13.11.2013. <http://www.xojane.com/it-happened-to-me/revenge-porn-holly-jacobs> (ultima visita, 30.05.2017).

—. 2013. "Victims of Revenge Porn Deserve Real Change". In *The Guardian*, 08.10.2013. <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/08/victims-revenge-porn-deserve-protection> (ultima visita, 30.05.2017).

JOINSON, Adam N. 2003. *Understanding the Psychology of Internet Behaviour: Virtual Worlds, Real Lives*. New York, NY: Palgrave Macmillan.

- JONASON, Peter K., LI, Norman P., WEBSTER, Gregory D., SCHMITT, David P. 2009. "The Dark Triad: Facilitating a Short-Term Mating Strategy in Men". In *European Journal of Personality*, 23: 5-18.
- JUVONEN, Jaana, GROSS, Elisheva F. 2008. "Extending the school grounds? Bullying experiences in cyberspace". In *Journal of School Health*, 78, 9: 496-505.
- KAGAN, Robert. 2003. *Of Paradise And Power. America and Europe in the New World Order*. New York, NY: Alfred A. Knopf.
- KAHN, Robert A. 2014. "Why Do Europeans Ban Hate Speech? A Debate Between Karl Loewenstein and Robert Post". In *Hofstra Law Review*, 41, 3: 545-585.
- KATZER, Catarina, FETCHENHAUER, Detlef, BELSCHACK, Frank. 2009. "Cyberbullying: who are the victims? A comparison of victimization in Internet chatrooms and victimization in school". In *Journal of Media Psychology*, 21, 1: 25-36.
- KELMAN, Mark, ROTTENSTREICH, Yuval, TVERSKY, Amos. 1996. "Context-Dependence in Legal Decision Making". In *Journal of Legal Studies*, 25: 287-288.
- KERSTENS, Joyce, VAN WILSEM, Johan. 2012. "Identification of Dutch youth at risk on the internet". In *Tijdschrift Voor Veiligheid*, 11, 2: 57-72.
- KERSTENS, Joyce, VEENSTRA, Sander. 2013. "Cyberbullying from a criminal perspective". In *Tijdschrift Voor Criminologie*, 4: 375-393.
- KIRIAKIDIS, Stavros P., KAVOURA, Androniki. 2010. "Cyberbullying: a review of the literature on harassment through the internet and other electronic means". In *Family & Community Health*, 33, 2: 82-93.
- KISKA, Roger. 2013. "Hate Speech: A Comparison Between the European Court of Human Rights and the United States Supreme Court Jurisprudence". In *Regent University Law Review*, 25, 1: 107-151.
- KITANO, Harry H.L. 1974. *Race Relations*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- KORTTEINEN, Juhani, MYNTTI, Kristian, e HANNIKAINEN, Lauri. 1999. "Article 19". In Gudmundur ALFREDSSON e Asbjorn EIDE (a cura di), *The Universal Declaration of Human Rights*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- KOVALESKI, Serge F., BARNES, Brooks. 2012. "From Man Who Insulted Muhammad, No Regret". In *New York Times*, 26.11.2012. <http://www.nytimes.com/2012/11/26/us/from-the-man-who-insulted-islam-no-retreat.html> (ultima visita, 30.05.2017).
- KOWALSKI, Robin M., LIMBER, Susan P., AGATSTON, Patricia W. 2012. *Cyberbullying. Bullying in the Digital Age*. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

KROTOSZYNSKI JR., Ronald J. 2006. “‘I’d Like to Teach the World to Sing (In Perfect Harmony)’”: International Judicial Dialogue and the Muses-Reflections on the Perils and the Promise of International Judicial Dialogue”. In *Michigan Law Review*, 104, 6: 1321-1359.

KUHLER, Hannah. 2017. “Twitter steps up efforts to combat abuse as user growth slows”. In *Financial Times*, 07.02.2017. <http://www.ft.com/content/47f33e38-ed46-11e6-930f-061b01e23655> (ultima visita, 30.05.2017).

KWOK, Irene, WANG, Yuzhou. 2013. “Locate the Hate: Detecting Tweets against Blacks”. In *Proceedings of the 27th National Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*, 1621-1622.

LAWRENCE III, Charles R. 1990. “If he hollers let him go: regulating racist speech on campus”. In *Duke Law Journal*: 431-483.

LESTER, David, MCSWAIN, Stephanie, GUNN, John F. 2013. “Suicide and the Internet: the case of Amanda Todd”. In *International Journal of Emergency Mental Health*, 15, 3: 179-180.

LI, Qing. 2007. “New bottle but old wine: a research of cyberbullying in schools”. In *Computers in Human Behavior*, 23, 4: 1777-1791.

—. 2010. “Cyberbullying in high schools: a study of students’ behaviors and beliefs about this new phenomenon”. In *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 19, 4: 372-392.

LINDSAY, Megan, KRYSIK, Judy. 2012. “Online harassment among college students. A replication incorporating new Internet trends”. In *Information, Communication & Society*, 15, 5: 703-719.

LIVINGSTONE, Sonia, HADDON, Leslie, VINCENT, Jane, MASCHERONI, Giovanna, ÓLAFSSON, Kjartan. 2014. *Net Children Go Mobile. The UK Report*. <http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Reports/NCGMUKReportfinal.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

LIVINGSTONE, Sonia, ÓLAFSSON, Kjartan, O’NEILL, Brian, DONOSO, Veronica. 2012. “Towards a better internet for children: findings and recommendations from EU Kids Online to inform the CEO coalition”. In *EU Kids Online*. London, UK: London School of Economics. <http://www.lse.ac.uk/media%40lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Reports/EUKidsOnlineReportfortheCEOCalition.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

LOEWENSTEIN, Karl. 1937. “Militant Democracy and Fundamental Rights, I”. In *American Political Science Review*, 31, 3: 417-432.

LONGINO, Helen E. 1980. "Pornography, Oppression, and Freedom: A Closer Look". In Laura LEDERER (a cura di), *Take Back the Night: Women on Pornography*. New York, NY: William Morrow.

MACHMUTOW, Katja, PERREN, Sonja, STICCA, Fabio, ALSAKER, Françoise D. 2012. "Peer victimisation and depressive symptoms: Can specific coping strategies buffer the negative impact of cybervictimisation?". In *Emotional and Behavioral Difficulties*, 17, 3: 403-420.

MACKINNON, Catharine A. 1987. *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*. Cambridge and London, UK: Harvard University Press.

MACKINNON, Catharine A. 1987. *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press;

—. 1989. *Toward a Feminist Theory of the State*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

—. 1993. *Only words*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

—. 1993. *Toward a Feminist Theory of the State*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

MAGU, Rijul, JOSHI, Kshitij, LUO, Jiebo. 2017. "Detecting the Hate Code on Social Media". <https://arxiv.org/pdf/1703.05443.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

MARCUM, Catherine D., RICKETTS, Melissa L., HIGGINS, George E. 2010. "Assessing sex experiences of online victimization: An examination of adolescent online behaviors using routine activity theory". In *Criminal Justice Review*, 35, 4: 412-437.

MARGOLICK, David. 2009. "Slimed Online: Two Lawyers Fight Cyberbullying". In *Portfolio Magazine*, 11.02.2009. <http://upstart.bizjournals.com/news-markets/national-news/portfolio/2009/02/11/Two-Lawyers-Fight-Cyber-Bullying.html> (ultima visita, 30.05.2017).

MASCHERONI, Giovanna, ÓLAFSSON, Kjartan. 2015. *Net Children Go Mobile: il report italiano*. Milano: OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore. http://netchildrengomobile.eu/ncgm/wp-content/uploads/2013/07/NCGM-report-IT_FINAL.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

MASON, Kimberly L. 2008. "Cyberbullying: A preliminary assessment for school personnel". In *Psychology in the Schools*, 45, 4: 323-348.

MATSUDA, Mari J. 1989. "Public Response to Racist Speech: Considering the Victim's Story". In *Michigan Law Review*, 87, 8: 2320-2381.

—. 1993. "Public Response to Racist Speech: Considering the Victims Story". In Mari J. MATSUDA, Charles R. LAWRENCE III, Richard DELGADO, Kimberle WILLIAMS CRENSHAW, *Words that wound: Critical race theory, assaultive speech, and the First Amendment*, 17-51. Boulder, CO: Westview Press.

- MCARDLE, Megan. 2011. "Anatomy of a Fake Quotation". In *The Atlantic*, <http://www.theatlantic.com/national/archive/2011/05/anatomy-of-a-fake-quotation/238257/> (ultima visita, 30.05.2017).
- MCCANN, Joseph T. 2001. *Stalking in children and adolescents: The primitive bond*. Washington, DC: American Psychological Association.
- MCGOWAN, Mary Kate. 2009. "Oppressive Speech". In *Australasian Journal of Philosophy*, 87, 3: 389-407.
- MCGRATH, Michael G., CASEY, Eoghan. 2002. "Forensic Psychiatry and the Internet: practical perspectives on sexual predators and obsessional harassers in cyberspace". In *Journal of the American Academy of Psychiatry and Law*, 30: 81-94.
- MCKENNA, Katelyn. Y.A., BARGH, John A. 2000. "Plan 9 From Cyberspace: The Implications of the Internet for Personality and Social Psychology". In *Personality and Social Psychology Review*, 4, 1: 57-75.
- MCVEIGH, Karen. 2011. "Cyberstalking 'now more common' than face-to-face stalking". In *The Guardian*, 08.04.2011. <http://www.theguardian.com/uk/2011/apr/08/cyberstalking-study-victims-men> (ultima visita, 30.05.2017).
- MEDDAUGH, Priscilla Marie, KAY, Jack. 2009. "Hate Speech or 'Reasonable Racism? The Other in Stormfront". In *Journal of Mass Media Ethics*, 24, 4: 251-268.
- MEIKLEJOHN, Alexander. 1961. "The First Amendment is an Absolute". In *The Supreme Court Review*, 1961, 1: 245-266.
- MELOY, J. Reid. 1997. "The clinical risk management of stalking: 'Someone is watching over me...'", In *American Journal of Psychotherapy*, 51: 174-184.
- . 1998. *The psychology of stalking: clinical and forensic perspectives*. San Diego, CA: Academic Press.
- MENDEL, Toby. 2012. "Does International Law Provide for Consistent Rules on Hate Speech?". In Michael HERZ e Peter MOLNAR (a cura di), *The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses*, 417-429. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- MENESINI, Ersilia, NOCENTINI, Annalaura, PALLADINO, Benedetta E., FRISÉN, Ann, BERNE, Sofia, ORTEGA-RUIZ, Rosario, et al. 2012. "Cyberbullying definition among adolescents: A comparison across six European countries". In *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 15, 9: 455-463.

- MIKICH, Sonia. 2006. "Was nun, ferner Bärtiger?". In *Die Tageszeitung*, 06.02.2006. <http://www.taz.de/1/archiv/?dig=2006/02/06/a0132> (ultima visita, 30.05.2017).
- MILL, John S. 2009. *Saggio sulla libertà* (1859). Milano: Il Saggiatore.
- MILLNER, Caille. 2013. "Public humiliation over private photos". In *San Francisco Gate*, 10.02.2013. <http://www.sfgate.com/opinion/article/Public-humiliation-over-private-photos-4264155.php> (ultima visita, 30.05.2017).
- MILTON, John. 2002. *Areopagitica. Discorso per la libertà di stampa*, a cura di H. GATTI e M. GATTI. Milano: Bompiani.
- MIR, Joan Barata, BASSINI, Marco. 2015. "Freedom of expression in the internet: main trends of the case law of the European Court of Human Rights". In Oreste POLLICINO (a cura di), *The Internet and Constitutional Law: The Protection of Fundamental Rights and Constitutional Adjudication in Europe*, 71-93. London, UK: Routledge.
- MIRSKY, Allan, SIEGEL, Allan. 1994. "The neurobiology of violence and aggression". In Albert J. REISS, Klaus A. MICZEK, Jeffrey A. ROTH (a cura di), *Understanding and Preventing Violence. Volume 2. Biobehavioral Influences*, 59-111. Washington, DC: National Academy Press.
- MISHNA, Faye, SAINI, Michael, SOLOMON, Steven. 2009. "Ongoing and online: Children and youth's perceptions of cyber bullying". In *Children and Youth Services Review*, 31, 12: 1222-1228.
- MOMIGLIANO, Arnaldo. 1980. *Sesto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Tomo II. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.
- MOORE, Robert. 2011. *Cybercrime, investigating high technology computer crime*. Boston, MA: Elsevier Anderson Publishing.
- MORAHAN-MARTIN, Janet. 1998. "The Gender Gap in Internet Use: Why Men Use the Internet More Than Women – a Literature Review". In *CyberPsychology & Behavior*, 1, 1: 3-10.
- MOSCATI, Laura. 2008. "Milton e le origini della libertà di stampa in Inghilterra". In *Diritto e libertà. Studi in memoria di Matteo Dell'Olio*, Tomo I. Torino: Giappichelli.
- MULLEN, Brian. 1983. "Operationalizing the Effect of the Group on the Individual: A Self-Attention Perspective". In *Experimental Social Psychology Journal*, 19: 295-322.
- MULLEN, Paul E., PATHÉ, Michele, PURCELL, Rosemary, STUART, Geoffrey W. 1999. "Study of stalkers". In *American Journal of Psychiatry*, 156, 8: 1244-1249.

- MULLEN, Paul E., PATHÉ, Michele, PURCELL, Rosemary. 2000. *Stalkers and their victims*. New York, NY: Cambridge.
- MYERS, David. 2010. *Social Psychology*. New York, NY: McGraw-Hill.
- MYINT WIN, Ye. 2015. *The Rise of Anti-Muslim Hate Speech Shortly Before Outbreaks of the Mass Violence Against Muslims in Myanmar*. International Conference on Burma/Myanmar Studies, Burma/Myanmar in Transition: Connectivity, Changes and Challenges, University Academic Service Centre (UNISERV), Chiang Mai University, Thailand, 24F25 July 2015. <http://rcsd.soc.cmu.ac.th/web/Burma/download.php?filename=paper-Nickey%20Diamond.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).
- NAKASHIMA, Ellen. 2007. "Sexual Threats Stifle Some Female Bloggers". In *Washington Post*, 30.04.2007. <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/29/AR2007042901555.html> (ultima visita, 30.05.2017).
- NICASTRO, Alana M., COUSINS, Amber V., SPITZBERG, Brian H. 2000. "The Tactical Face of Stalking". In *Journal of Criminal Justice*, 28, 1: 69-82.
- NJAGI, Dennis G., ZHANG, Zuping, HANYURWIMFURA, Damien, JUN, Long. 2015. "A Lexicon-based Approach for Hate Speech Detection". In *International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering*, 10, 4: 215-230.
- NOBATA, Chikashi, TETREAU, Joel, THOMAS, Achint, MEHDAD, Yashar, CHANG, Yi. 2016. "Abusive language detection in online user content". In *WWW 2016. Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web*, 145-153.
- NOTAR, Charles E., PADGETT, Sharon, RODEN, Jessica. 2013. "Cyberbullying: A Review of the Literature". In *Universal Journal of Educational Research*, 1, 1: 1-9.
- NOWAK, John, ROTUNDA, Ronald. 2000. *Constitutional Law*. St. Paul, MN: West Academic Publishing.
- O'CONNOR, Julia, ORLOFF, Ann S., SHAVER, Seila. 1999. *States, Markets, Families: Gender, Liberalism and Social Policy in Australia, Canada, Great Britain and the United States*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- OBERMAIER, Magdalena, FAWZI, Nayla, KOCH, Thomas. 2014. "Bystanding or standing by? How the number of bystanders affects the intention to intervene in cyberbullying". In *New Media & Society*: 1-17.
- OGILVIE, Emma. 2000. "Cyberstalking: Trend Issue Crime". In *Criminal Justice*, 166: 1-6.
- OLWEUS, Dan. 1993. *Bullying in schools. What we know and what we can do*. Oxford, UK: Blackwell.

ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO. 2014. *OECD Principles for Internet Policy Making*. <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd-principles-for-internet-policy-making.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

OROFINO, Marco. 2014. *La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti. Il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione*. Torino: Giappichelli.

ORTEGA-RUIZ, Rosario, ELIPE, Paz, MORA-MERCHÁN, Joaquín A., CALMAESTRA, Juan, VEGA, Esther. 2009. "The emotional impact on victims of traditional bullying and cyberbullying. A study of Spanish adolescents". In *Journal of Psychology*, 217, 4: 197-204.

PASQUA, Marco. 2012. "Forum neonazista Stormfront, operazione di polizia postale e Digos: arresti e perquisizioni in tutta Italia". In *L'Huffington Post*, 16.11.2012. http://www.huffingtonpost.it/2012/11/16/blitz-contro-antisemitismo-stormfront_n_2142414.html (ultima visita, 30.05.2017).

PATHÉ, Michele, MULLEN, Paul E. 1997. "The Impact of Stalkers on Their Victims". In *British Journal of Psychiatry*, 170, 1: 12-17.

PAULHUS, Delroy L., WILLIAMS, Kevin M. 2002. "The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy". In *Journal of Research in Personality*, 36, 6: 556-563.

PEETUSH, Ashwani K. 2009. "Caricaturizing Freedom: Islam, Offence, and The Danish Cartoon Controversy". In *Studies in South Asian Film and Media*, 1, 1: 173-188.

PENNEY, Jonathon W. 2008. "Privacy and the New Virtualism". In *Yale Journal of Law and Technology*, 10: 194-250.

PERRY, Barbara, OLSSON, Patrik. 2009. "Cyberhate: The Globalization of Hate". In *Information and Communications Technology Law*, 18, 2: 185-199.

PERŠAK, Nina. 2007. *Criminalising Harmful Conduct. The Harm Principle, its Limits and Continental Counterparts*. New York, NY: Springer.

PETRELLA, Marco. 2004. "Comunicazione". In Carla GIOVANNINI e Stefano TORRESANI, *Geografie*, 149-155. Milano: Patavia Bruno Mondadori Editore.

PETROCELLI, Joseph. 2005. "Cyber-Stalking". In *Law & Order*, 53, 12: 56-58.

PEW RESEARCH CENTER. 2011. *Teens, kindness and cruelty on social network sites*. <http://www.pewinternet.org/2011/11/09/teens-kindness-and-cruelty-on-social-network-sites/> (ultima visita, 30.05.2017).

—. 2013. *Teens, Social Media, and Privacy*. <http://www.pewinternet.org/2013/05/21/teens-social-media-and-privacy/> (ultima visita, 30.05.2017).

-
- . 2014. *Couples, the Internet, and Social Media*. http://www.pewinternet.org/files/2014/02/PIP_Couples_and_Technology-FIN_021114.pdf (ultima visita, 30.05.2017).
- . 2014. *Online Harassment*. http://www.pewinternet.org/files/2014/10/PI_OnlineHarassment_72815.pdf (ultima visita, 30.05.2017).
- . 2015. *Latest Trends in Religious Restrictions and Hostilities*. <http://www.pewforum.org/2015/02/26/religious-hostilities/> (ultima visita, 30.05.2017).
- PHILIPS, Francesca, MORRISSEY, Gabrielle. 2004. "Cyberstalking and cyberpredators: a threat to safe sexuality on the internet". In *Convergence*, 10, 1: 66-79.
- PHILLIPS, Makenzie, SPITZBERG, Brian H. 2010. "Speculating about Spying on MySpace and Beyond: Social Network Surveillance and Obsessive Relational Intrusion". In Kevin B. WRIGHT e Lynne M. WEBB (a cura di), *Computer-Mediated Communication in Personal Relationships*. New York, NY: Peter Lang.
- PIEPER, Alice K., PIEPER, Michael. 2016. "The insulting Internet: universal access and cyberbullying". In *Universal Access in the Information Society*: 1-8.
- PINO, Giorgio. 2007. "Teoria critica della razza e libertà di espressione: alcuni punti problematici". In Thomas CASADEI e Lucia RE (a cura di), *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali, Vol. 1: Società multiculturali e questioni razziali*, 158-168. Reggio Emilia: Diabasis.
- PITTARO, Michael L. 2007. "Cyber stalking: an analysis of online harassment and intimidation". In *International Journal of Cyber Criminology*, 1, 2: 180-197.
- POST, Robert C. 1988. "Cultural Heterogeneity and Law: Pornography, Blasphemy, and the First Amendment". In *California Law Review*, 76, 2: 297-335.
- . 1991. "Racist Speech, Democracy and the First Amendment". In *William & Mary Law Review*, 32, 2: 267-327.
- . 1993. "Meiklejohn's Mistake: Individual Autonomy and the Reform of Public Discourse". In *University of Colorado Law Review*, 64: 1109-1123.
- . 2007. "Religion and Freedom of Speech: Portraits of Muhammad". In *Constellations*, 14, 1: 72-90.
- . 2009. "Hate Speech". In Ivan HARE e James WEINSTEIN (a cura di), *Extreme Speech and Democracy*. New York, NY: Oxford University Press.

PRENDERGAST, Lara. 2014. "Revenge Porn's Ukip Poster Girl Highlights the Dangers of Digital Media". In *The Spectator*, 28.04.2014. <http://blogs.spectator.co.uk/2014/04/revenge-porns-new-poster-girl-highlights-the-dangers-of-digital-media/> (ultima visita, 30.05.2017).

RASKAUSKAS, Juliana, HUYNH, Amanda. 2015. "The process of coping with cyberbullying: A systematic review". In *Aggression and Violent Behavior*, 23: 118-125.

RASKAUSKAS, Juliana, STOLTZ, Ann D. 2007. "Involvement in traditional and electronic bullying among adolescents". In *Developmental Psychology*, 43, 3: 564-575.

RAWLINSON, Clare. 2015. "Cyber stalking increasing, 'easy' way to abuse women: domestic violence report". In *774 ABC Melbourne*, 22.06.2015. <http://www.abc.net.au/news/2015-06-22/cyber-stalking-on-the-rise-domestic-violence-report-says/6563186> (ultima visita, 30.05.2017).

RAZ, Joseph. 1991. "Free Expression and Personal Identification". In *Oxford Journal of Legal Studies*, 11, 3: 303-324.

REED, Michael G., SYVERSON, Paul F., GOLDSCHLAG, David M. 1997. "Anonymous Connections and Onion Routing". In *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 44-54.

RENO, Janet. 1999. *Cyberstalking: a new challenge for law enforcement and industry. A report from the US Attorney General to the Vice president Al Gore*. Washington, DC: U.S. Department of Justice.

RESTA, Giorgio. 2014. "Anonimato, responsabilità, identificazione: prospettive di diritto comparato". In *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2: 174.

REYNS, Bradford W., HENSON, Billy, FISHER, Bonnie. S. 2011. "Being Pursued Online: Applying Cyberlifestyle – Routine Activities Theory to Cyberstalking Victimization". In *Criminal Justice and Behavior*, 38, 11: 1149-1169.

RICHARDS, David A. 1994. "Free Speech as Toleration". In Wil WALUCHOW (a cura di), *Free Expression: Essays in Law and Philosophy*, 31-58. Oxford, UK: Clarendon Press.

RICHARDS, David A. 1999. "Constitutional Legitimacy, the Principle of Free Speech, and the Politics of Identity". In *Symposium on Taking Legal Argument Seriously*, 74, 2: 779-822.

RICHARDSON, Janice. 2012. "If I cannot have her everybody can: sexual disclosure and privacy law". In Janice RICHARDSON e Erika RACKLEY (a cura di), *Feminist Perspectives on Tort Law*, 145-162. Londra, UK: Routledge.

RIEBEL, Julia, JÄGER, Reinhold S., FISCHER, Uwe C. 2009. "Cyberbullying in Germany – an exploration of prevalence, overlapping with real life bullying and coping strategies". In *Psychology Science Quarterly*, 51, 3: 298-314.

- RODOTÀ, Stefano. 2004. *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*. Roma-Bari: Laterza.
- . 2012. *Il diritto di avere diritti*. Roma-Bari: Laterza.
- . 2014. *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*. Roma-Bari: Laterza.
- ROMANO, Mario. 2010. “Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale”. In Alberto CADOPPI (a cura di), *Laicità, valori e diritto penale*. Milano: Giuffrè.
- ROSEN, Jeffrey. 2013. “The Delete Squad: Google, Twitter, Facebook and the new global battle over the future of free speech”. In *New Republic*, 29.04.2013. <http://newrepublic.com/article/113045/free-speech-internet-silicon-valley-making-rules> (ultima visita, 30.05.2017).
- ROSENBERG, David. 2010. *Combating Extremism in Cyberspace: The Legal Issues Affecting Internet Hate Speech*. New York, NY: Anti-Defamation League.
- ROSENBLUM, Nancy L. 2008. *On the side of the angels: an appreciation of parties and partisanship*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- ROSENFELD, Michel. 2003. “Hate Speech in Constitutional Jurisprudence: A Comparative Analysis”. In *Cardozo Law Review*, 24, 4: 1523-1567.
- ROTHON, Catherine, HEAD, Jenny, KLINEBERG, Emily, STANSFELD, Stephen. 2011. “Can social support protect bullied adolescents from adverse outcomes? A prospective study on the effects of bullying on the educational achievement and mental health of adolescents at secondary schools in east London”. In *Journal of Adolescence*, 34, 3: 579-588.
- ROTHSTEIN, Michael. 2007. “Weapons of Mass Defamation: Aspects of the 2006 ‘Cartoon Crisis’”. In *Temenos*, 43, 1: 115-134.
- SADAT, Leila N. 2005. “An American Vision for Global Justice: Taking the Rule of (International) Law Seriously”. In *Washington University Global Studies Law Review*, 4, 2: 329-344.
- SALTER, Michael, CROFTS, Thomas. 2015. “Responding to revenge porn : challenges to online legal impunity”. In Lynn COMELLA e Shira TARRANT (a cura di), *New Views on Pornography: Sexuality, Politics, and the Law*, 233-256. Westport, CT: Praeger Publishers.
- SARI, Aurel. 2006. “The Danish Cartoons Row: Re-Drawing the Limits of the Right to Freedom of Expression?”. In *Finnish Yearbook of International Law*, 16: 365-398.
- SARTOR, Giovanni. 2010. *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione. Corso d'informatica giuridica*. Torino: Giappichelli.

- SASSAROLI, Giulia. 2014. "In tema di detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto: una sentenza assolutoria della Corte d'appello di Milano". In *Diritto Penale Contemporaneo*, 17.06.2014. <https://www.penalecontemporaneo.it/d/3138> (ultima visita, 30.05.2017).
- SCANLON, Thomas. 1972. "A Theory of Freedom of Speech". In *Philosophy and Public Affairs*, 1, 2: 215-222.
- SCHAUER, Frederick. 1982. *Free Speech: A Philosophical Inquiry*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- . 1993. "The Phenomenology of Speech and Harm". In *Ethics*, 103: 635-653.
- SCHWARTZ, Mattatias. 2008. "The Trolls Among Us". In *New York Times*, 03.08.2008. <http://www.nytimes.com/2008/08/03/magazine/03trolls-t.html> (ultima visita, 30.05.2017).
- SCORZA, Guido. 2017. "Fake news: il disegno di legge è pericoloso, inattuabile e inutile". In *Il Fatto Quotidiano*, 21.02.2017. <http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/02/21/fake-news-il-disegno-di-legge-e-pericoloso-inattuabile-e-inutile/3404824/> (ultima visita, 30.05.2017).
- SCOTT, Mark. 2017. "Google Tries to Stop Ads From Appearing Next to Hate Speech". In *The New York Times*, 21.03.2017. http://www.nytimes.com/2017/03/21/technology/google-advertising-apologizes-ad.html?_r=0 (ultima visita, 30.05.2017).
- SEARLE, John. 1968. "Austin on Locutionary and Illocutionary Acts". In *The Philosophical Review*, 77, 4: 405-424.
- SGARBI, Chiara, MODENA GROUP ON STALKING. 2007. "Appendice. Manuale pratico per vittime di stalking". In MODENA GROUP ON STALKING (a cura di), *Percorsi di aiuto per vittime di stalking*, 96-121. Milano: Franco Angeli.
- SHELLEY, Danielle, CRAIG, Wendy M. 2010. "Attributions and coping styles in reducing victimization". In *Canadian Journal of School Psychology*, 25, 1: 84-100.
- SHERIDAN, Lorraine P., GRANT, Tim. 2007. "Is cyberstalking different?". In *Psychology, Crime & Law*, 13, 6: 627-640.
- SIMON WIESENTHAL CENTER. 2009. *Facebook, Youtube+: How Social Media Outlets Impact Digital Terrorism and Hate*. New York, NY: Simon Wiesenthal Center. http://www.wiesenthal.com/atf/cf/%7B54d385e6-f1b9-4e9f-8e94-890c3e6dd277%7D/LA-RELEASE_2.PDF (ultima visita, 30.05.2017).
- . 2015. *Digital Terrorism and Hate Report*. New York, NY: Simon Wiesenthal Center. <http://digitalhate.net/> (ultima visita, 30.05.2017).
- SKRZYPIEC, Grace, SLEE, Phillip, MURRAY-HARVEY, Rosalind, PEREIRA, Beatriz. 2011. "School bullying by one or more ways: Does it matter and how do students cope?". In *School Psychology International*, 32, 3: 288-311.

SLATER, Don. 2002. *Social relationships and identity online and offline*. In LIEVROUW, L., LIVINGSTONE, S., *Handbook of New Media: Social Shaping and Consequences of Icts*, 533-546. London, UK: Sage Publications.

SLAUGHTER, Anne-Marie. 2003. "A Global Community of Courts". In *Harvard International Law Journal*, 44, 1: 191-219.

SLONJE, Robert, SMITH, Peter K. 2008. "Cyberbullying: Another main type of bullying?". In *Scandinavian Journal of Psychology*, 49: 147-154.

SLONJE, Robert, SMITH, Peter K., FRISÉN, Ann. 2012. "Processes of cyberbullying, and feelings of remorse by bullies: a pilot study". In *European Journal of Developmental Psychology*, 9, 2: 244-259

SMILOWITZ, Michael, COMPTON, D. Chad, FLINT, Lyle. 1988. "The effects of computer mediated communication on an individual's judgement: A study based on the methods of Asch's social influence experiment". In *Computers in Human Behavior*, 4: 311- 321.

SMITH, Catherine E. 2002. "Intentional Infliction of Emotional Distress: An Old Arrow Targets the New Head of the Hate Hydra". In *Denver University Law Review*, 80, 1: 1-57.

SMITH, Peter K. 2015. "The nature of cyberbullying and what we can do about it". In *Journal of Research in Special Educational Needs*, 15, 3: 176-184.

SMITH, Peter K., FRISÉN, Ann. 2012. "The nature of cyberbullying, and strategies for prevention". In *Computers in Human Behavior*, 29, 1: 26-32.

SMITH, Peter K., MAHDAVI, Jess, CARVALHO, Manuel, FISHER, Sonja, RUSSELL, Shanette, TIPPET, Neil. 2008. "Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils". In *Journal of Child Psychology Psychiatry*, 49: 376-385.

SOAGE, Ana Belen. 2006. "The Danish Caricatures Seen from the Arab World". In *Totalitarian Movements and Political Religions*, 7, 3: 363-369.

SOLOVE, Daniel J. 2007. *The Future of Reputation: Gossip, Rumor, and Privacy on the Internet*. New Haven, CT: Yale University Press.

SONTAG, Lisa M., CLEMANS, Katherine H., GRABER, Julia A., LYNDON, Sarah T. 2011. "Traditional and cyber aggressors and victims: a comparison of psychosocial characteristics". In *Journal of Youth Adolescence*, 40, 4: 392-404.

SOUTHWORTH, Cindy, FINN, Jerry, DAWSON, Shawndell, FRASER, Cynthia, TUCKER Sarah. 2007. "Intimate partner violence, technology, and stalking". In *Violence against Women*, 13, 8: 842-856.

SPERTUS, Ellen. 1997. "Smokey: Automatic Recognition of Hostile Messages". In *Proceedings of the 8th Annual Conference on Innovation Application of AI (LAAI)*, 1058-1065.

SPITZBERG, Brian H. 2002. "The tactical topography of stalking victimization and management". In *Trauma, Violence, & Abuse*, 3, 4: 261-288.

SPITZBERG, Brian H., HOOBLER, Gregory. 2002. "Cyberstalking and the technologies of interpersonal terrorism". In *New Media & Society*, 4, 1: 71-92.

STAUDE-MÜLLER, Frithjof, HANSEN, Britta, VOSS, Melanie. 2012. "How stressful is online victimization? Effects of victim's personality and properties of the incident". In *European Journal of Developmental Psychology*, 9, 2: 260-274.

STICCA, Fabio, PERREN, Sonja. 2013. "Is Cyberbullying Worse than Traditional Bullying? Examining the Differential Roles of Medium, Publicity, and Anonymity for the Perceived Severity of Bullying". In *Journal of Youth and Adolescence*, 42: 739-750.

SUMNER, Wayne. 2000. "Should Hate Speech be Free Speech? John Stuart Mill and the Limits of Tolerance". In R. COHEN-ALMAGOR (a cura di), *Liberal Democracy and the Limits of Tolerance*, 133-150. Ann Arbor: University of Michigan Press.

—. 2012. *Incitement in Cyberspace*, XXII IPSA World Congress of Political Science, International Political Science Association, Madrid. http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_8676.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

SUNSTEIN, Cass R. 1993. "Words, Conduct, Caste". In *University of Chicago Law Review*, 60, 3 & 4: 795-844.

—. 1995. *Democracy and the Problem of Free Speech*. New York, NY: Free Press.

—. 2002. "The Law of Group Polarization". In *Journal of Political Philosophy*, 10, 2: 175-195.

—. 2010. "Believing False Rumors". In Saul LEVMORE e Martha C. NUSSBAUM (a cura di), *The Offensive Internet. Speech, Privacy, and Reputation*, 91-106. Cambridge, MA, e London, UK: Harvard University Press.

TAVANI, Herman T., GRODZINSKY, Frances S. 2002. "Cyberstalking, personal privacy, and moral responsibility". In *Ethics and information technology*, 4, 2: 123-132.

TEACHOUT, Peter R. 2006. "Making "Holocaust Denial" a Crime: Reflections on European Anti-Negationist Laws from the Perspective of U.S. Constitutional Experience". In *Vermont Law Review*, 30, 3: 655-692.

- TIMOFEEVA, Yulia A. 2003. "Hate Speech Online: Restricted or Protected? Comparison of Regulations In The United States and Germany". In *Journal of Transnational Law & Policy*, 12, 2: 253-285.
- TINCANI, Persio. 2009. "Harm principle. Il principio del danno". In Fabrizio SCIACCA (a cura di), *L'individuo nella crisi dei diritti*, 70-72. Genova: Il Nuovo Melangolo.
- . 2015. "Principio del danno e omosessualità". In *Diritto e questioni pubbliche*, 1: 53-71.
- TING, I-Hsien, WANG, Shyue-Liang, CHI, Hsing-Miao, WU, Jyun-Sing. 2013. "Content Matters: A Study of Hate Groups Detection Based on Social Networks Analysis and Web Mining". In *Proceedings of the IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining*, 1196-1201.
- TITLEY, Gavan, KEEN, Ellie, FÖLDI, László. 2012. *Starting Points for Combating Hate Speech Online*. Strasbourg: Council of Europe, Youth Department.
- TOKUNAGA, Robert S. 2010. "Following you home from school: A critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization". In *Computers in Human Behavior*, 26: 277-287.
- TOURKOCHORITI, Ioanna. 2014. "Should Hate Speech Be Protected? Group Defamation, Party Bans, Holocaust Denial and the Divide between (France) Europe and the United States". In *Columbia Human Rights Law Review*, 45, 2: 552-622.
- TSEHIS, Alexander. 2001. "Hate in Cyberspace: Regulating Hate Speech On The Internet". In *San Diego Law Review*, 38: 817-874.
- TURKLE, Sherry. 1995. *Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet*. New York, NY: Simon and Schuster.
- UDDIN, Asma T. 2015. "Provocative Speech in French Law: A Closer Look at Charlie Hebdo". In *FIU Law Review*, 11, 1: 189-199.
- UE AGENCY FOR FONDAMENTAL RIGHTS. 2012. *Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims' rights*, 16. Luxembourg. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2012_hate-crime.pdf (ultima visita, 30.05.2017).
- UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI ITALIANA. 2015. *Sintesi del Dossier Statistico Immigrazione 2015*. [http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/Scheda%20Dossier%202015\(4\).pdf](http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/Scheda%20Dossier%202015(4).pdf) (ultima visita, 30.05.2017).
- UNCAPHER, Willard. 1991. "Trouble in Cyberspace: Civil Liberties at Peril in the Information Age". In *The Humanist*, 51, 5: 5-14.

UNESCO. 2001. *Freedom of Connection, Freedom of Expression: The Changing Legal and Regulatory Ecology Shaping the Internet*. <http://portal.unesco.org/ci/fr/files/30748/12837652519UNESCO-19AUG10.pdf/UNESCO-19AUG10.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).

UNITED STATES COMMISSION ON CIVIL RIGHTS. CONNECTICUT ADVISORY COMMITTEE. 1982. *Hate groups and acts of bigotry: Connecticut's response*. U.S. Commission on Civil Rights, 5.

UROFSKY, Melvin I., FINKELMAN, Paul. 2008. "Abrams v. United States" (1919). In *Documents of American Constitutional and Legal History*, 666-667. New York, NY: Oxford University Press.

VALENTI, Jessica. 2007. "How the web became a sexists' paradise". In *The Guardian*, 06.04.2007. <http://www.theguardian.com/world/2007/apr/06/gender.bloggng> (ultima visita, 30.05.2017).

VAN MILL, David, "Freedom of Speech". In Edward N. ZALTA (a cura di), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2015 Edition)*. <http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/freedom-speech/> (ultima visita, 30.05.2017).

VAN WILSEM, Johan. 2011. "Worlds tied together? Online and non-domestic routine activities and their impact on digital and traditional threat victimization". In *European Journal of Criminology*, 8, 2: 115-127.

VANCE, Susannah C. 2004. "The Permissibility of Incitement to Religious Hatred Offenses Under European Convention Principles". In *Transnational Law and Contemporary Problems*, 14: 201-251.

VANDEBOSCH, Heidi, VAN CLEEMPUT, Katrien. 2008. "Defining cyberbullying: a qualitative research into the perceptions of youngsters". In *Cyber Psychology & Behavior*, 11, 4: 499-503.

VARJAS, Kris, TALLEY, Jasmine, MEYERS, Joel, PARRIS, Leandra, CUTTS, Hayley. 2010. "High school students' perceptions of motivations for cyberbullying: an exploratory study". In *Western Journal of Emergency Medicine*, 11, 3: 269-273.

VERZA, Annalisa. 2006. *Il dominio pornografico. Femminismo e liberalismo alla prova*. Napoli: Liguori.

—. 2014. "La lettera scarlatta e la presunzione del consenso come forma di *Whitewashing* culturale. Riflessioni a margine tra l'art. 600-ter e il nuovo art. 612-bis comma 2° c.p.". In *Studi sulla questione criminale*, 1-2: 157-174.

- . 2014. “Le modalità telematiche di persecuzione nella legge 119/2013. Un’occasione mancata”. In *Sociologia del Diritto*, 3: 133-152.
- . 2015. “Sulla struttura speculare e opposta di due modelli di abuso pedopornografico”. In *Diritto Penale Contemporaneo*. http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1429694136VERZA_2015a.pdf (ultima visita, 30.05.2017).
- . 2015. “The Game of Shame and its Rules: an Analysis of the ‘Infamy Toll’ in the Narratives and Schemes Governing Women’s Sexuality and Appearance”. In *About Gender*, 4, 7: 190-208.
- VOLTERRA, Vittorio (a cura di). 2006. *Trattato italiano di psichiatria. Psichiatria forense, criminologia ed etrica psichiatrica*. Milano: Masson.
- VOORHOF, Dirk. 2015. *Delfi AS v. Estonia: Grand Chamber confirms liability of online news portal for offensive comments posted by its readers*. <http://strasbourgobservers.com/2015/06/18/delfi-as-v-estonia-grand-chamber-confirms-liability-of-online-news-portal-for-offensive-comments-posted-by-its-readers> (ultima visita, 30.05.2017).
- VOORHOF, Dirk, LIEVENS, Eva. 2016. *Offensive Online Comments - New ECtHR Judgment*. <http://echrblog.blogspot.it/2016/02/offensive-online-comments-new-ecthr.html> (ultima visita, 30.05.2017).
- WALDRON, Jeremy. 2010. “Dignity and Defamation: The Visibility of Hate”. In *Harvard Law Review*, 123, 7: 1596-1657.
- . 2012. *The Harm in Hate Speech*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- WALKER, Samuel. 1994. *Hate Speech. The History of an American Controversy*. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
- WALLACE, Patricia. 1999. *The Psychology of the Internet*, 5 ss. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- WALTERS, Lawrence G. 2010. “How to Fix the Sexting Problem: An Analysis of the Legal and Policy Considerations for Sexting Legislation”. In *First Amendment Law Review*, 9: 98-148.
- WANG, Jing, NANSEL, Tonja R., IANNOTTI, Ronald J. 2011. “Cyber and traditional bullying: Differential association with depression”. In *Journal of Adolescent Health*, 48: 415-417.
- WARNER, William, HIRSCHBERG, Julia. 2012. “Detecting Hate Speech on the World Wide Web”. In *Proceedings of the Workshop on Language in Social Media, Association for Computational Linguistics (ACL)*, 19-26.

WEBER, Anne. 2009. *Manual on hate speech*, 3. Strasbourg: Council of Europe publishing. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/Hate_Speech_EN.pdf (ultima visita, 30.05.2017).

WEINSTEIN, James. 1999. *Hate Speech, Pornography, and the Radical Attack on Free Speech Doctrine*. Boulder, CO: Westview Press.

WEISBAND, Suzanne, ATWATER, Leanne. 1999. "Evaluating Self and Others in Electronic and Face-to-Face Groups". In *Journal of Applied Psychology*, 84: 633.

WERTHEIM, Margaret. 1999. *The Pearly Gates of Cyberspace: A History of Space from Dante to the Internet*. New York, NY: W.W. Norton.

WESTFALL, Sandra S. 2008. "Campus Controversy Has Online Gossip Gone Too Far?". In *People*, 14.04.2008. <http://www.people.com/people/archive/article/0,,20196312,00.html> (ultima visita, 30.05.2017).

WHITMAN, James Q. 2003. *Harsh Justice: Criminal Punishment and the Widening Divide. Between America and Europe*. New York, NY: Oxford University Press.

—. 2004. "The Two Western Cultures of Privacy: Dignity Versus Liberty". In *Yale Law Journal*, 113: 1151-1221.

WILDERS, Geert. 2012. "The First Amendment Is What We Need in Europe". In *Gatestone Institute*, 30.04.2012. <http://www.gatestoneinstitute.org/3042/geert-wilders-first-amendmen> (ultima visita, 30.05.2017).

WILLIAMS, Kirk R., GUERRA, Nancy G. 2007. "Prevalence and predictors of internet bullying". In *Journal of Adolescent Health*, 41, 6: S14-S21.

WILLIAMS, Mary E. 2010. "Real Housewives, Spare Us Your Sex Tapes". In *Salon*, 09.06.2010. http://www.salon.com/2010/06/08/danielle_staub_sex_tape_fatigue/ (ultima visita, 30.05.2017).

WILTZ, Teresa. 2007. *With Cruelty and Malice for All*, *The Washington Post*, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/11/13/AR2007111302302.html?hpid=sec-artsliving> (ultima visita, 30.05.2017).

WINFIELD, Richard N. 2007. "An Editorial Controversy Metastasizing: Denmark's Hate Speech Laws". In Marilyn GREENE (a cura di), *It's A Crime How Insult Laws Stifle Press Freedom, Appendix. 1*, 301-304. World Press Freedom Committee.

WOLAK, Janis, MITCHELL, Kimberly J., FINKELHOR, David. 2007. "Does Online Harassment Constitute Bullying? An Exploration of Online Harassment by Known Peers and Online-Only Contacts". In *Journal of Adolescent Health*, 41, 6: S51-S58.

- YAR, Majid. 2005. "The Novelty of 'Cybercrime' an Assessment in Light of Routine Activity Theory". In *European Journal of Criminology*, 2, 4: 407-427.
- YBARRA, Michele L. 2004. "Linkages between depressive symptomatology and internet harassment among young regular internet users". In *Cyberpsychology & Behavior*, 7: 247-257.
- YBARRA, Michele L., DIENER-WEST, Marie, LEAF, Philip J. 2007. "Examining the overlap in Internet harassment and school bullying: implications for school intervention". In *Journal of Adolescent Health*, 41, 6: S42-S50.
- YBARRA, Michele L., MITCHELL, Kimberly J. 2004. "Prevalence and frequency of Internet harassment instigation implications for adolescent health". In *Journal of Adolescent Health*, 41, 2: 189-195.
- YBARRA, Michele L., ESPELAGE, Dorothy L., MITCHELL, Kimberly J. 2007. "The co-occurrence of Internet harassment and unwanted sexual solicitation victimization and perpetration: associations with psychosocial indicators". In *Journal of Adolescent Health*, 41, 6: S31-S41.
- YEUNG, Rachel, LEADBEATER, Bonnie. 2010. "Adults make a difference: The protective effects of parent and teacher emotional support on emotional and behavioral problems of peer victimized adolescents". In *Journal of Community Psychology*, 38, 1: 80-98.
- YONG, Caleb. 2011. "Does Freedom of Speech Include Hate Speech?". In *Res Publica*, 17: 385-403.
- ZHOU, Yilu, REID, Edna, QIN, Jialun, CHEN, Hsinchun, LAI, Guanpi. 2005. "US Domestic Extremist Groups on the Web: Link and Content Analysis". In *IEEE Intelligent Systems*, 20, 5: 1541-1672.
- ZICCARDI, Giovanni. 2016. *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*. Milano: Raffaello Cortina Editore.
- ZIMBARDO, Philip. 1969. "The Human Choice: Individuation, Reason, and Order versus Deindividuation, Impulse, and Chaos". In *Nebraska Symposium on Motivation*, 15: 237-307.
- ZONA, Michael A., SHARMA, Kaushal K., LANE, John. 1993. "A comparative study of erotomatic and obsessional subjects in a forensic sample". In *Journal of Forensic Sciences*, 38, 4: 894-903.
- ZYCH, Izabela, ORTEGA-RUIZ, Rosario, DEL REY, Rosario. 2015. "Systematic review of theoretical studies on bullying and cyberbullying: Facts, knowledge, prevention, and intervention". In *Aggression and Violent Behavior*, 23: 1-21.

8. GIURISPRUDENZA

- 135 S. Ct. 2001 (2015); 575 U.S. ____ (2015).
- Abrams v. United States*, 250 U.S. 616 (1919).
- Abrams v. United States*, 250 U.S. 616 (1919).
- ACLU of Ga. v. Miller*, 977 F. Supp. 1228 (N.D. Ga. 1997).
- Abmet Yildirim v. Turkey*, Application No. 3111/10, CEDU.
- Beaubarnais v. Illinois*, 343 U.S. 250, 259 (1952).
- Blumenthal v. Drudge*, 992 F. Supp. 44 (D.D.C. 1998).
- Brandenburg v. Ohio*, 395 U.S. 444, 447 (1969).
- Cantwell v. Connecticut*, 310 U.S. 296 (1940).
- Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Firma Feryn NV*. (2008) C-54/07, Corte di Giustizia UE.
- Chaplinsky v. New Hampshire*, 315 U.S. 568, 571-72 (1942).
- Cinéthèque SA e altri v. Fédération nationale des cinémas français* (1985) Cause riunite 60 e 61/84, Corte di Giustizia UE.
- Cohen v. California*, 403 U.S. 15 (1971).
- Commissione v. Francia* (1997) C-265/95, Corte di Giustizia UE.
- Connolly v. Commissione* (2001) C-273/99 P, Corte di Giustizia UE.
- Corte Costituzionale, 2 aprile 1969, n. 84, in *Giur. cost.*, 1969, 1175.
- Corte di Cassazione sez. V penale, n. 30525 del 15 luglio 2013.
- Corte di Cassazione, sez. I penale, sent. n. 2739 del 21 dicembre 2010.
- Corte di Cassazione, sez. I penale, sent. n. 8513 del 5 febbraio 2009.
- Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 16307 del 15 marzo 2011.
- Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 24431 del 28 aprile 2015.
- Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 47894 del 11 dicembre 2012.
- Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 47894 del 11 dicembre 2012.
- Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017.
- Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 964 del 26 aprile 2011.
- Corte di Cassazione, sez. II penale, sent. n. 52680 del 20 novembre 2014.
- Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza n. 36721 del 21 febbraio 2008.
- Corte di Cassazione, sez. III penale, n. 11985 dell'11 febbraio 2014.
- Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 11675 del 21 marzo 2016.

- Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 13234 del 28 marzo 2008.
- Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 33179 del 31 luglio 2013.
- Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 33179 del 31 luglio 2013.
- Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 36906 del 14 settembre 2015.
- Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza n. 41819 del 10 luglio 2009.
- Corte di Cassazione, Sez. Un., ordinanza n. 21661 del 29 settembre 2009.
- Corte di Cassazione, sez. V penale, n. 43488 del 28 ottobre 2015.
- Corte di Cassazione, sez. V penale, n. 44980 del 16 ottobre 2012.
- Corte di Cassazione, sez. V penale, sent. n. 38099 del 29 maggio 2015.
- Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 25488 del 15 aprile 2011.
- Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 25756 del 02 marzo 2015.
- Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 25870 del 12 giugno 2013.
- Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 25875 del 21 giugno 2006.
- Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 4741 del 17 novembre 2000.
- Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 54946 del 27 dicembre 2016 (ud. 14 luglio 2016).
- Corte di Cassazione, sez. VI penale, sentenza n. 32404 del 16 luglio 2010.
- Corte di Cassazione, sez. VI penale, sentenza n. 32404 del 16 luglio 2010.
- Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 24 aprile 2013, n. 33179 (data deposito 31 luglio 2013).
- Corte di Cassazione, sezione V penale, 18 ottobre 2012 – 31 gennaio 2013, n. 5065.
- Cox v. Louisiana*, 379 U.S. 536, 552 (1965).
- Debs v. United States*, 249 U.S. 211 (1919).
- Delfi AS v. Estonia*, Application No. 64569/09, CEDU.
- Doe v. America Online*, 718 So.2d 385 (Fla. 4th DCA 1998).
- Dworkin v. Hustler Magazine*, 867 F.2d 1188, 1200 (9th Cir. 1989).
- Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v. Austria* (2003) C-112/00, Corte di Giustizia UE.
- François De Coster v. Collège des bourgmestre et échevins de Watermael-Boitsfort* (2001) C-17/2000, Corte di Giustizia UE.
- Frohwerk v. United States*, 249 U.S. 204 (1919).
- GB-INNO-BM v. Confédération du commerce luxembourgeois* (1990) C-362/88, Corte di Giustizia UE.

- Germania v. Parlamento Europeo* (1998), C-376/98, Corte di Giustizia UE.
- Gooding v. Wilson*, 405 U.S. 518 (1972).
- Handyside v. United Kingdom*, Merits, Application No. 5493/72, CEDU.
- J.S. v. Blue Mountain School District*, No. 08-4138 (3d Cir. June 13, 2011).
- Jersild v. Denmark*, Application No. 15890/89, 298 CEDU (ser. A, 1994).
- Karner Industrie-Auktionen GmbH v. Troostwijk GmbH* (2004) C-71/02, Corte di Giustizia UE.
- Konsumentombudsmannen (KO) v. De Agostini (Svenska) Förlag AB* (C-34/95) e *TV-Shop i Sverige AB* (C-35/95 e C-36/95) (1997), Corte di Giustizia UE.
- Konsumentombudsmannen (KO) v. Gourmet International Products AB* (GIP) (2001) C-405/98, Corte di Giustizia UE.
- Lehideux and Isorni v. France*, 1998-VII, CEDU.
- Leroy v. France*, Application No. 36109/03, CEDU.
- LICRA et UEJF v. Yahoo! Inc.*, Ordonnance Référé, TGI Paris.
- LICRA v. Yahoo! Inc.*, (No. 05-1302) 547 U.S. (2006).
- Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete e Index.hu Zrt v. Ungheria*, Application No. 22947/13, CEDU.
- McIntyre v. Ohio Elections Commission*, 514 U.S. 334 (1995).
- Montecatini S.p.A. v. Commissione CE* (1992) C-235/92 P, Corte di Giustizia UE.
- National Socialist Party of America v. Village of Skokie*, 432 U.S. 43 (1977).
- New York Times Co. v. Sullivan*, 376 U.S. 254 (1964).
- Norwood v. United Kingdom*, Application No. 23131, CEDU.
- Partidul Comunistilor (Nepceeristi) and Ungureanu v. Romania*, 2005-I CEDU.
- Perrin v. Regno Unito*, Application No. 5446/03, CEDU.
- Planned Parenthood of Columbia-Willamette v. American Coalition of Life Activists*, 41 F. Supp 2d. 1130 (D. Or. 1999); 290 F.3d 1058 (9th Cir. 2002).
- R v. Hann and Darby* (1979) C-34/79, Corte di Giustizia UE.
- R.A.V. v. City of St. Paul*, 505 U.S. 377 (1992).
- Refah Partisi v. Turkey*, 2003-II CEDU.
- Reno v. American Civil Liberties Union*, 521 U.S. 844 (1997)-
- Rolf Anders Daniel Pihl v. Svezia*, Application No. 74742/14, CEDU.
- Schenck v. United States*, 249 U.S. 47 (1919).

- Second Amended Complaint, *Doe I and Doe II v. Mathew C. Ryan et al.*, No. 3:07-cv-00909-CFD (D. Conn. Aug. 5, 2008).
- Şener v. Turchia*, Application No. 26680/95, CEDU, punto 39 (i).
- Société d'Importation Edouard Leclerc-Siplec v. TF1 Publicité SA and M6 Publicité SA.* (1995) C-412/93, Corte di Giustizia UE.
- Surek v. Turchia* (No. 1), Application No. 26682/95, CEDU.
- T. v. Belgium*, Application No. 9777/82, 34 CEDU.
- Talley v. California*, 362 U.S. 60.
- Terminiello v. Chicago*, 337 U.S. 1 (1949).
- The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd v. Grogan e altri* (1991) C-159/90, Corte di Giustizia UE.
- Tribunale di Firenze, G.I.P. Silvia Cipriani, sentenza n. 163 del 27 gennaio 2015 (depositata il 10 febbraio 2015).
- Tribunale di Napoli Nord, sez. II civile, procedimento per reclamo iscritto al n. 9799/2016, ordinanza del 03.11.2016.
- Tribunale di Padova, sez. penale, sentenza n. 1615, depositata il 17 agosto 2013.
- TV10 SA v. Commissariaat voor de Media* (1994) C-23/93, Corte di Giustizia UE.
- United States v. Alkhabaz*, 104 F.3d 1492 (6th Cir. 1997).
- United States v. Elonis*, 135 S. Ct. 2008 (2015).
- United States v. Elonis*, 730 F.3d 327 (3d Cir. 2013).
- United States v. Machado*, 195 F. 3d 454 (9th Cir. 1999).
- United States v. Wilcox*, 66 M.J. 442 (C.A.A.F. 2008).
- Vance v. Southern Bell Tel. & Tel. Co.*, 863 F.2d 1503 (11th Cir. 1989).
- Vejdeland v. Sweden*, Application No. 1813/07, CEDU.
- Vereinigte Familienpress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH v. Heinrich Bauer Verlag* (1997) C-368/95, Corte di Giustizia UE.
- Virginia v. Black*, 538 U.S. 343 (2003).
- Watchtower Bible & Tract Soc'y of New York, Inc. v. Vill. of Stratton*, 536 U.S. 150 (2002).
- Watts v. United States*, 394 U.S. 705 (1969).
- White v. Baker*, 696 F. Supp. 2d 1289 (N.D. Ga. 2010).
- Wood v. Hustler Magazine, Inc.*, 744 F.2d 94.
- WYKES, Maggie. 2007. "Constructing crime: culture, stalking, celebrity and cyber". In *Crime media culture*, 3, 2: 158-174.

X v. Federal Republic of Germany, Application No. 9235/81, 29 CEDU.

X v. Italy, Application No. 6741/74, CEDU.

Yahoo! Inc. v. La Ligue Contre le Racisme, 169 F. Supp. 2d 1181; 2001 US Dist. Lexis 18378.

Yahoo! Inc. v. LICRA and UEJF, 379 F 3d 1120 (9th Cir. 2004).

Yahoo! Inc. v. LICRA and UEJF, 433 F 3d 1199 (9th Cir. 2006).

Zeran v. America Online, 129 F.3d 327 (4th Cir. 1997).

9. SITOGRAFIA

<http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/189.htm>
<http://documenti.camera.it/leg16/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2010/12/14/03.pdf>
<http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Pdf/ES0420.pdf> (ultima visita, 30.05.2017).
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&from=IT>
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:it:HTML>
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:61995CJ0265>
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0027:FIN:IT:PDF>
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:it:PDF>
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:it:PDF>
<http://ihub.co.ke/research/projects/23>
<http://leg16.camera.it/561?appro=517>
<http://medium.com/@maliciarogue/in-france-google-and-wikipedia-briefly-censored-for-apologia-of-terrorism-60a3f16fb9a7#.8zxizrfty>
<http://mijnkindonline.nl/>
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8315918.stm>
<http://oradenet.salvaticopiii.ro/>
<http://pen.org/blog/france%E2%80%99s-laws-against-hate-speech-are-bad-news-free-speech>
<http://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html>
http://report-it.org.uk/_icca_facebook_google_reach_historic_agreement_
<http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008160f>
<http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805a39d5>
<http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806575b4>
<http://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=it>
<http://support.twitter.com/articles/20171134>
http://users.humboldt.edu/mstephens/hate/hate_map.html
<http://wearesocial.com/it/blog/2016/01/report-digital-social-mobile-in-2016>

<http://www.article19.org/data/files/medialibrary/38653/joint-decl-freedom-of-expression-en.pdf>

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0011140.pdf

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0034780.pdf

<http://www.cio.com/article/2915592/social-media/7-staggering-social-media-use-by-the-minute-stats.html#slide2>

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh-lgbt_docs/CM_Rec%2897%2920_en.pdf

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh-lgbt_docs/CM_Rec%2897%2920_en.pdf

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Scheda_paese/Libano/Pdf/Convenzione_contro_genocidio.pdf

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Scheda_paese/Egitto/Pdf/Convenzione_discriminazione_razziale.pdf

http://www.corriere.it/cronache/16_settembre_02/terremoto-all-italiana-vignetta-scandalo-charlie-hebdo-2be8fb84-70f4-11e6-82b3-437d6c137c18.shtml

http://www.corriere.it/cronache/16_settembre_16/vergogna-tiziana-ero-fragile-depressa-video-sono-6-9107a942-7bcc-11e6-a2aa-53284309e943.shtml

http://www.corriere.it/esteri/15_marzo_18/comico-dieudonne-condannato-la-scritta-je-suis-charlie-coulibaly-6c9aec5c-cd97-11e4-a39d-eedcf01ca586.shtml

<http://www.cybercivilrights.org/revenge-porn-laws/>

<http://www.equalityhumanrights.com/en/equality-act-2010/what-equality-act>

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

<http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170329IPR69072/hate-speech-and-fake-news-remove-content-impose-fines-foster-media-literacy>

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU\(2016\)571367_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU(2016)571367_EN.pdf)

<http://www.facebook.com/help/135402139904490>

<http://www.gazzettadiparma.it/news/emilia/355761/Bullismo-su-social-network-e-Whatsapp-8-minori-denunciati-dai-carabinieri-in-provincia-di-Piacenza.html>

<http://www.haltabuse.org/resources/laws>

<http://www.hystericalfeminisms.com/consent/>

<http://www.ihrb.org/pdf/eu-sector-guidance/EC-Guides/ICT/EC-Guide ICT.pdf>

<http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/18/pordenone-ragazzina-si-getta-dalla-finestra-e-lascia-un-messaggio-ai-compagni-ora-sarete-contenti/2383906/>

<http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/03/tiziana-cantone-pm-napoli-chiede-archiviazione-per-quattro-indagati-per-diffamazione/3166638/>

<http://www.iltempo.it/cronache/2015/09/18/vercelli-si-impicca-ragazzo-vittima-del-cyberbullismo-1.1458691>

http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/protezioneinternazionale/normativa-internazionale/Documents/DICH_ELIMIN_FORME_INTOLLER_.pdf

http://www.interlex.it/attualit/madrid_doc.htm

http://www.iurisprudenzia.it/public/sentenze/636140668276866250_ord%20031116%20reclamo%20facebook.pdf

<http://www.kivaprogram.net/>

<http://www.lastampa.it/2007/06/13/tecnologia/orgoglio-pedofilo-bloccato-il-sito-X4SLxD7023iasYgj2wAkVI/pagina.html>

<http://www.lastampa.it/2014/02/11/italia/cronache/padova-lombra-del-cyberbullismo-sul-suicidio-di-una-ragazza-di-anni-MTlect34378FleiWcvqkGI/pagina.html>

<http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/11/13/INTX1414166L/jo/texte>

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents>

<http://www.lighton-project.eu>

<http://www.nambla.org>

<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>

<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn>

<http://www.perspectiveapi.com>

<http://www.repubblica.it/2007/06/sezioni/cronaca/orgoglio-pedofilo/orgoglio-pedofilo/orgoglio-pedofilo.html>

http://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2017/02/13/news/caro_zuckerberg_troppo_odio_sui_social-158175479/?ref=HRER2-1

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00702660.pdf>

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00752105.pdf>

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00982377.pdf>

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00990787.pdf>

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000955.pdf>

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01006504.pdf>

<http://www.theguardian.com/commentisfree/video/2015/jan/21/naked-pictures-this-is-what-i-did-revenge-porn-emma-holten-video>

http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf

http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/CONVENZIONE_SULLO_STATUTO_DEGLI_APOLIDI_DE_L_1954.pdf

http://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_donna.pdf

<http://www.unric.org/html/italian/treaties/apartheid.html>

<http://www.unric.org/html/italian/treaties/pregiudizi.html>

<http://www.webnews.it/2007/06/14/bloccato-il-sito-dellorgoglio-pedofilo>

<http://www.youtube.com/watch?v=5KtaNRfvwM0>

<http://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E>

<http://www.prismproject.eu>